



REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE DEL VENETO

Venezia, martedì 31 agosto 2021

Anno LII - N. 118



Prodotti Tipici, Formaggio Asiago DOP.

Il Formaggio Asiago è un prodotto caseario di latte vaccino a pasta semi-cotta e a denominazione di origine protetta. La zona di produzione è identificata nelle province di Vicenza, Trento e in parti confinanti con esse di quelle di Padova e Treviso, corrispondenti alla loro fascia pedemontana, inclusiva dei prati irrigui circostanti le copiose risorgive.

(Archivio fotografico Consorzio Tutela Formaggio Asiago)

Direzione - Redazione

Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905

Sito internet: <http://bur.regione.veneto.it> e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile Dott. Lorenzo Traina

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

n. **25** del 10 agosto 2021

Ditta E.MA.PRI.CE. S.p.A.. Progetto definitivo di ricomposizione ambientale di cava Fagarè e messa in sicurezza della frana sulla dorsale dei Ronchi, con interventi di messa in sicurezza per le strutture murarie a rischio crollo di Bastia di Onigo e del Sentiero delle Trincee della Prima Guerra Mondiale. Procedura di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii, D.G.R. n. 568/2018). .Codice progetto: 10/2020.

1

[Ambiente e beni ambientali]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE

n. **127** del 26 agosto 2021

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti ottenuti dalla vendemmia 2021.

144

[Agricoltura]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, PROCEDIMENTI ELETTORALI E GRANDI EVENTI

n. **5** del 07 luglio 2021

"Associazione Cristiana Moldava di Padova Natività di Santissima Maria", con sede legale in Padova. Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.

148

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. **6** del 07 luglio 2021

Fondazione "Polo dell'Infanzia di Brendola", con sede legale in Brendola (VI). Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.

150

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. **11** del 12 luglio 2021

Associazione "Scuola dell'Infanzia Parrocchiale di Romagnano", con sede legale in Grezzana (VR). Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.

152

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. 13 del 12 luglio 2021 Presa d'atto della fusione per incorporazione dell'Associazione Organizzazione di Volontariato "La Tenda" (Onlus) in liquidazione, con sede legale in Treviso, nella Fondazione "Lineainfinita" Onlus, con sede legale in Treviso. Presa d'atto nuovo statuto. [Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]	154
n. 31 del 21 luglio 2021 "Associazione Amici Insieme - Onlus", con sede legale in Venezia - Mestre. Istanza di approvazione di modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977. Diniego di approvazione. [Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]	157
n. 33 del 23 luglio 2021 "Fonfazione Bellotti Maria Rosa e Stefani Giuseppe -Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", con sede legale in Monastier di Treviso (TV). Dichiarazione di estinzione ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 361/2000, dell'art. 27 del Codice Civile e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977. [Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]	159
n. 34 del 23 luglio 2021 "AGRI.BI. ENTE BILATERALE PER L'AGRICOLTURA VERONESE", con sede legale in Verona. Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977. [Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]	161
n. 37 del 02 agosto 2021 "Fondazione Golf Cortina", con sede legale in Cortina d'Ampezzo (BL). Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato. Cancellazione. [Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]	163
n. 40 del 06 agosto 2021 "Fondazione CIELS Pentagono per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca Scientifica", con sede legale in Padova. Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato. Cancellazione. [Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]	165
n. 41 del 06 agosto 2021 Scioglimento dell'Associazione "Nuovo Centro estero delle Camere di Commercio del Veneto", con sede legale in Venezia. Presa d'atto. [Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]	167
n. 42 del 06 agosto 2021 "Associazione Oncologica San vassiano ODV", con sede legale in Cassola (VI). Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977. [Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]	169

n. **45** del 11 agosto 2021

"Fondazione Historie Onlus", con sede legale in Villafranca di verona (VR). Presa d'atto modifiche statutarie.

171

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

n. **730** del 07 luglio 2021

Assunzione impegno di spesa ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. a seguito approvazione delle risultanze dell'istruttoria di valutazione dei progetti pervenuti e correlato accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..
Riprogrammazione fondi POR FSE Regione Veneto 2014/2020 di cui ai Reg.ti UE nn. 1303/2013, 1304/2013 e s.m.i., e conseguente utilizzo delle risorse FSC della programmazione 2014/2020 ai sensi artt. 241 e 242 del D.L. 19/05/2020, n. 34. Asse I Occupabilità Obiettivo tematico 8 Priorità di investimento 8.i 8.v Priorità 8.i - Obiettivo Specifico 1-4. Sottosettori SC1F1S e SC1F2S. DGR n. 433 del 06/04/2021 "Restauro 2021: sviluppo capacità professionali per interventi di conservazione del patrimonio storico, artistico, architettonico".

174

[Formazione professionale e lavoro]

n. **785** del 20 luglio 2021

Modifica del beneficiario e dell'associazione Anagrafica da "RISORSE IN CRESCITA s.r.l." (C.F. e P.IVA 02700760248 Anagrafica SIU A0011955) a "NIUKO INNOVATION & KNOWLEDGE s.r.l." (C.F. e P.IVA 02700760248 - Anagrafica SIU A0169502) in relazione a contribuzioni pubbliche a valere sul POR FSE 2014/2020. DGR 1311 del 10/09/2018, DGR 816 del 11/06/2019, DGR 1010 del 12/07/2019, DGR 1315 del 10/09/2019, DGR 254 del 02/03/2020 e DGR 526 del 28/04/2020. Mis. 3B1F2S.

176

[Formazione professionale e lavoro]

n. **861** del 29 luglio 2021

Impegno e liquidazione di spesa ai sensi artt. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e art. 44 L.R. 39/2001, in relazione al contributo pubblico concesso alla Fondazione Portogruaro Campus come da DGR n. 994 del 20/07/2021. Anno Accademico 2021-2022. L.R. 27/02/2008, n. 1 (art. 99, comma 1).

177

[Formazione professionale e lavoro]

n. **862** del 29 luglio 2021

Impegno e liquidazione di spesa ai sensi artt. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e art. 44 L.R. 39/2001, in relazione al contributo pubblico concesso alla Fondazione Studi Universitari di Vicenza per l'anno accademico 2021-2022 come da DGR n.995 del 20/07/2021. L.R. 27/02/2008, n. 1 (art. 82, comma 1).

179

[Formazione professionale e lavoro]

n. **909** del 03 agosto 2021

Registrazione contabile di economie, di minori spese e delle correlate minori entrate ai sensi art. 42, comma 5, L.R. 39/2001 e artt. 56, comma 5, e 53 D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. in relazione alla rinuncia al finanziamento per il progetto 5205-0001-1010-2019 (CUP H68D19001010007), accordato con DDR 1393 del 15/11/2019, a titolarità OBIETTIVO SICUREZZA S.R.L. UNIPERSONALE (C.F. 01433230297 Anagrafica A0127437). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse I Occupabilità Obiettivo Tematico 8 Priorità d'investimento 8.v - Sottosettore 3B1F2S - DGR n. 1010 del 12/07/2019 "Per un'impresa organizzata e consapevole. Strumenti per favorire la competitività e la crescita professionale".

181

[Formazione professionale e lavoro]

n. **968** del 12 agosto 2021

Liquidazione della spesa ai sensi art. 44 L.R. 39/2001 e art. 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. in relazione all'affidamento dei servizi destinati al personale militare in forza all'Esercito per la realizzazione ed erogazione di corsi di formazione per "Carpentieri e montatori di carpenteria metallica" e per "Falegnami". Art. 58 del D.Lgs. 50 del 19/04/2016 - RDO 2616967/2020 - CIG Z942DECF72 - CUP H73G20000020002 e RDO 2623518/2020 - CIG ZC12DECF72 - CUP H73G 20000030002 - Decreti di aggiudicazione nn. 686 e 687 del 07/09/2020. Chiusura del procedimento.

183

[Formazione professionale e lavoro]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

n. **225** del 17 agosto 2021

Presa d'atto cambio denominazione e Statuto soggetto beneficiario Unione Montana del Bassanese, già Unione Montana Valbrenta e conseguente modifica del soggetto beneficiario dei residui impegni di spesa assunti - PAR FSC 2007-2013 VE44P002 "Completamento della ciclopista del Brenta in Provincia di Vicenza" CUP J53D15000650007 e VE44P018 "Ciclopista del Brenta in Provincia di Vicenza - Ripristino danni alluvione 2018" - CUP J37H19002700002

184

[Trasporti e viabilità]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO

n. **108** del 12 luglio 2021

Affidamento ed impegno di spesa per "Manutenzione cancello di ingresso, porte scorrevoli, portoni sezionali e sistema videosorveglianza" presso la sede della U.O. Genio Civile Belluno Via Caffi n. 61. Ditta: Bogo Ivo di Bogo Alessandro srl con sede in Viale Cadore 44/C 32014 Ponte Nelle Alpi (BL). P.I. e C.F. 01163780255 - Importo dell'impegno: Euro 780,80 (Euro 640,00 iva 22% Euro 140,80) Capitolo di spesa n. 103378 CIG: ZF53237023 - L.R. 39/2001.

187

[Demanio e patrimonio]

n. **109** del 12 luglio 2021

Integrazione impegno di spesa per esecuzione Intervento di riparazione, manutenzione sostituzione e collegamento componenti impianto idraulico presso la sede dell'U.O. Genio Civile Belluno in via Caffi, 61, Anno 2021 - ditta Serbati Silvano Idrotermica con sede a Belluno Loc. Castion via G. Moro 16 CF:(omissis), PI:00068990258. Importo relativo all'integrazione: Euro 400,00 IVA . CIG: Z0A309DAFF

190

[Demanio e patrimonio]

n. **131** del 18 agosto 2021

Adesione alla Convenzione Energia Elettrica 18, Lotto n. 5 (CIG originario: 830289340E; CIG derivato Z4232B6C36) tra Consip S.p.A. ed Enel Energia S.p.A., C.F 06655971007 P.IVA IT15844561009, ai sensi dell'articolo 26 della Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'articolo 58 della Legge n. 388/2000. Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le sedi periferiche della Giunta regionale della Regione del Veneto gestite dalla Unità Organizzativa Genio Civile Belluno con decorrenza dal 1° novembre 2021 per una durata di 12 mesi. L.R. 39/2001.

193

[Demanio e patrimonio]

n. **132** del 18 agosto 2021

Adesione alla Convenzione Gas Naturale 13, Lotto n. 4 (CIG originario: 8332111383; CIG derivato Z1632B6C1E) tra Consip S.p.A. e Dolomiti Energia S.p.A. P.IVA 01812630224, ai sensi dell'articolo 26 della Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'articolo 58 della Legge n. 388/2000. Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le sedi periferiche della Regione del Veneto, gestite dalla Unità Organizzativa Genio Civile Belluno con decorrenza dal 01 novembre 2021 per una durata di 12 mesi.

196

[Demanio e patrimonio]

n. **133** del 19 agosto 2021

DGR n. 293 del 16.03.2021 PROGETTO:N.1096 "Formazione e integrazione delle difese spondali sul torrente Tesa tra la confluenza del torrente Borsoia e quella del torrente Valturcana in comune di Alpago (BL)". IMPORTO complessivo intervento: euro 520.000,00. CUP: H67H21000850002 - CIG incarico: Z1B32B4835 DECRETO A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO PROVVISORIO Incarico di verifica e modellazione idraulica, progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione. Importo complessivo incarico euro 15.700,56 al netto di iva e altri oneri previdenziali

199

[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA

n. **414** del 13 agosto 2021

GENIO CIVILE DI PADOVA - Lavori di sistemazione sui corsi d'acqua nel circondario di Padova - Area sud - annualità 2019 Cod. GLP: PD-I0124 Affidamento dell'incarico di verifica preventiva dell'interesse archeologico. CUP: H13H19000450002- CIG: Z8F3215DAA L.R. 21/12/2018, n. 45 - DGR n. 844/2019.

202

[Consulenze e incarichi professionali]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA

n. **426** del 13 agosto 2021

L.R. 29.12.2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023" D.G.R. 293 del 16.03.2021
"Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico ed
idrogeologico" "VR-I.1112 Intervento per il miglioramento dello scarico della cassa di
valle del bacino Colombaretta in comune di Montecchia di Crosara (VR)" Importo
complessivo Euro 480.000,00 Progetto esecutivo del 21.10.2020 CUP: H67 J20 000 080
002 CIG: 87 25 90 9F E3 Ordinanza di occupazione temporanea non preordinata
all'esproprio delle aree necessarie alla corretta esecuzione dei lavori.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

203

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI

n. **23** del 18 agosto 2021

Approvazione progetto esecutivo n° 1415 del 17/05/2021 " U.I. Alto Piave: interventi
di difesa idrogeologica ripulitura alvei da vegetazione e detriti, manutenzione e
completamento opere esistenti nel territorio di competenza e manutenzione straordinaria
viabilità forestale in località varie. Comuni di Comelico Superiore, San Nicolò Comelico
e Danta di Cadore - U.M. Comelico (BL)", redatto dall'U.O. Forestale/Direzione Difesa
del Suolo. L.R. 52/1978 DGR n. 809 /2020 L.R 27/2003 Importo progetto Euro
130.000,00. Esecutore dei lavori: Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario
Veneto Agricoltura.
[Foreste ed economia montana]

204

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

(Codice interno: 455549)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 25 del 10 agosto 2021

Ditta E.MA.PRI.CE. S.p.A.. Progetto definitivo di ricomposizione ambientale di cava Fagarè e messa in sicurezza della frana sulla dorsale dei Ronchi, con interventi di messa in sicurezza per le strutture murarie a rischio crollo di Bastia di Onigo e del Sentiero delle Trincee della Prima Guerra Mondiale. Procedura di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii, D.G.R. n. 568/2018). .Codice progetto: 10/2020.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si rilascia alla ditta. E.MA.PRI.CE. S.p.A. il provvedimento di autorizzazione unica regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, relativamente all'intervento riguardante la messa in sicurezza della frana della Dorsale dei Ronchi in Comune di Pederobba (TV), previa ricomposizione ambientale del sito di una vecchia cava e consolidamento della sovrastante parete rocciosa.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 "*Norme in materia ambientale*" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)*";

VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 "*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*", che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale*" che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: "*Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale*";

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento sia alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 104 del 16 giugno 2017, con particolare riferimento alle modalità di effettuazione del procedimento unico introdotto con il nuovo art. 27-bis, , sia alla nuova normativa regionale di cui alla suddetta L.R. 4/2016, ha revisionato, tra l'altro, le procedure per il rilascio del provvedimento regionale unico e del provvedimento di V.I.A., nonché gli indirizzi e le modalità di funzionamento delle conferenze di servizi nell'ambito delle procedure medesime;

VISTO il Decreto n. 80 del 30.07.2019, con il quale è stata disposta l'assoggettabilità dell'intervento alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;

VISTA l'istanza acquisita al protocollo n. 79027 del 19.02.2020, con la quale la ditta E.MA.PRI.CE. S.P.A. (P.IVA./ C.F. 01229060254), con sede legale in Piazza Walter - 39100 Bolzano (BZ), ha chiesto, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii l'attivazione del procedimento finalizzato all'acquisizione del provvedimento autorizzativo unico regionale relativamente all'intervento denominato "*Progetto definitivo di ricomposizione ambientale di cava Fagarè e messa in sicurezza della frana sulla dorsale dei Ronchi, con interventi di messa in sicurezza per le strutture murarie a rischio crollo di Bastia di Onigo e del Sentiero delle Trincee della Prima Guerra Mondiale*";

TENUTO CONTO che l'intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 8 lettera i) dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017), in quanto l'autorità competente, in sede di verifica di assoggettabilità, di cui all'art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006, ha valutato che l'intervento può produrre impatti ambientali significativi negativi;

PRESO ATTO che, in allegato all'istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale, il proponente ha provveduto a inviare lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica, la documentazione e gli elaborati progettuali finalizzati al rilascio delle seguenti autorizzazioni:

- Provvedimento di Valutazione Impatto Ambientale (che comprende la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 357/1997);
- Approvazione Progetto di messa in sicurezza e ripristino ambientale cava abbandonata e, in variante sostanziale, al progetto di ricomposizione ambientale della cava Fagaré;
- Autorizzazione alla Variante sostanziale al progetto di ricomposizione ambientale di cava Fagaré;
- Autorizzazione del Comune alla ricomposizione ambientale relativamente al sito della cava abbandonata;
- Autorizzazione paesaggistica;
- Parere Idrogeologico Forestale;
- Parere Idraulico;
- Approvazione Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione;

RILEVATO che in corso d'istruttoria è emersa la necessità del rilascio di ulteriore autorizzazione relativa all'effettuazione di operazioni di trattamento a calce di terre in sito, previa acquisizione del parere A.R.P.A.V.;

VISTA la nota prot. n. 111442 del 09.03.2020, con la quale la Direzione Ambiente ha provveduto alla comunicazione di avvenuta pubblicazione sul sito web della documentazione depositata dal proponente, ai sensi del comma 2 del succitato art. 27-bis, ed alla richiesta di verifica documentale, di cui al comma 3 dello stesso articolo, ai seguenti Enti e Amministrazioni interessati: Provincia di Treviso; Comune di Pederobba (TV); ARPAV; Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia; Direzione Difesa del Suolo - U.O. Genio Civile Treviso; Direzione Difesa del Suolo - U.O. Forestale; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso;

VISTA la nota n. 0252954 del 26.06.2020 con cui la Direzione Ambiente, preso atto che in riscontro alla nota di richiesta di verifica documentale non sono state formulate richieste di integrazioni ritenute necessarie al fine del rilascio degli atti richiesti, ha ritenuto conclusa la verifica dell'adeguatezza e completezza documentale prevista dal comma 3 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e ha provveduto alla pubblicazione sul sito web dell'avviso al pubblico di cui all'art. 24, comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. ed alla conseguente comunicazione dell'avvio del procedimento;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello studio di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 4/2016, in data 16.07.2020, presso il Comune di Pederobba (Sala Consiliare del Municipio in via Case Rosse) e, contestualmente, in diretta streaming sul sito Facebook del Comune di Pederobba;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 25.03.2020 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., sono stati trasmessi i pareri e le osservazioni da parte dei seguenti soggetti:

- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, nota acquisita il 19.08.2020 con n. 327248;
- U.O. Genio Civile Treviso, nota acquisita il 26.08.2020 con n. 333884;
- U.O. Forestale - Ufficio di Treviso - Venezia, nota acquisita il 11.09.2020 con n. 358804;
- Coordinamento Aria che Voglio, nota acquisita il 25.08.2020 con n. 333291;
- Arianova, nota acquisita il 25.08.2020 con n. 333272;
- Senatore Gianni Pietro Girotto, nota acquisita il 25.08.2020 con n. 333152;
- Comitato spontaneo Meetup Pederobba a 5 Stelle; nota acquisita il 25.08.2020 con n. 333144;
- Consigliere Simone Scarabel, osservazione pervenuta via mail ed acquisita al n. 341794 in data 01.09.2020;

CONSIDERATO che la Ditta ha inviato delle integrazioni volontarie acquisite al protocollo regionale n. 366305 in data 15.09.2020, riguardanti il Piano di Gestione dei Rifiuti e la relazione sugli aspetti idraulici, e che, successivamente, in data 16.09.2020 ha inviato le controdeduzioni alle osservazioni acquisite durante la fase di consultazione del pubblico;

CONSIDERATO che il progetto è stato discusso nella seduta del 16.09.2020 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. e che, in tale sede, il Comitato ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto, subordinato alle condizioni ambientali dettagliate nel parere stesso;

CONSIDERATO che relativamente alla valutazione di incidenza:

- il comma 3 dell'art.10 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. prevede che la procedura di VIA comprenda le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
- la DGR n. 1400/2017 disciplina le *"Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9/12/2014"*.

VISTA la relazione tecnica n. 32/2020, predisposta dal consulente del Comitato VIA esperto in materia di tutela delle specie biologiche e della biodiversità, dalla quale emerge che *"le valutazioni indicano che per la componente Natura 2000 non sono prevedibili impatti negativi significativi. La dichiarazione di non necessità della valutazione d'incidenza ha trovato riscontro nell'esame della relazione tecnica e della documentazione di progetto. L'istruttoria eseguita prende atto della Dichiarazione di non necessità di Valutazione d'incidenza formulata con la prescrizione di condizioni ambientali sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce.;"*

PRESO ATTO che il verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 16.09.2020 è stato approvato nella seduta del 30.09.2020;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 516402 in data 03.12.2020 sono state convocate, in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., le conferenze di servizi di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per la determinazione della compatibilità ambientale e per l'acquisizione dei titoli abilitativi richiesti dal proponente;

PRESO ATTO che il proponente con nota in data 18.12.2020, acquisita al protocollo regionale n. 540552 in data 21.12.2020, ha trasmesso le integrazioni volontarie relative a chiarimenti in ordine alle previste operazioni di stabilizzazione della calce;

CONSIDERATO che la conferenza di servizi, tenutasi nella seduta del 22.12.2020, ai sensi della D.G.R. n. 568/2018 si è determinata favorevolmente in merito al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale del progetto in oggetto, recependo il parere favorevole n. 128 del 16.09.2020 del Comitato Tecnico regionale V.I.A., ritenendo in particolare che alcune delle condizioni ambientali ricomprese nel parere del Comitato, essendo riferibili ad aspetti di natura più gestionale ed operativa che ambientale, dovessero essere più correttamente riferite al provvedimento autorizzativo;

VISTO l'esito della Conferenza di Servizi che nella medesima riunione si è determinata favorevolmente anche ai fini del rilascio del titolo autorizzativo, che si sostanzia nell'approvazione del progetto di ricomposizione ambientale e messa in sicurezza del versante interessato da pregressa attività di cava, recependo le prescrizioni proposte dall'U.O. Geologia, integrate da quelle di cui ai pareri, espressi in sede di procedura di V.I.A., da parte dall'U.O. Forestale e della Soprintendenza, e, per quanto attinente all'intervento in oggetto, dal parere espresso dal Comune di Pederobba ai fini della Conferenza di Servizi, nonché dalle prescrizioni proposte dalla Provincia di Treviso durante la conferenza medesima; (**Allegato B**)

RILEVATO che in quest'ultima Conferenza di Servizi è stato preso atto del parere A.R.P.A.V. di cui alla nota in data 22.12.2020, con la quale veniva precisato che in riferimento alla documentazione integrativa inviata dal proponente, rif. protocollo regionale n. 540552 del 21.12.2020, relativo alla stabilizzazione a calce, è condivisibile la proposta presentata dalla ditta formulando la seguente prescrizione: *"il proponente dovrà precisare, entro 15 giorni dalla Conferenza di Servizi in oggetto, le modalità di campionamento previste per effettuare la verifica del rispetto delle CSC in corso d'opera, dato che la caratterizzazione non avverrà in situ ma su materiale trasportato e movimentato (riferimento paragrafo 4.1, punto 1)";*

VISTE le ulteriori integrazioni presentate dal proponente e pervenute in Regione in data 30.12.2020, prot. n. 554241, relativa alle precisazioni sulle modalità di campionamento delle terre in entrata in riscontro alla suddetta prescrizione proposta dall'A.R.P.A.V., nonché la successiva nota in data 12.01.2021, acquisita al prot. n. 15138 data 14/01/2021, con la quale l'A.R.P.A.V. valutate le citate integrazioni, ha confermato il proprio parere favorevole già espresso con nota del 22.12.2020;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 282 del 06.04.2021 (**Allegato A**) con il quale è stato adottato il provvedimento di VIA favorevole relativamente all'istanza in oggetto, per le motivazioni contenute nel parere del Comitato Tecnico Regionale VIA n. 128 del 16.09.2020, subordinatamente al rispetto delle n. 14 condizioni ambientali in esso riportate, così come aggiornate in sede di Conferenza di Servizi per la determinazione della compatibilità ambientale tenutasi in data 22.12.2020;

VISTA la nota n. 162618 del 09.04.2021 con la quale la Direzione Ambiente ha trasmesso il suddetto D.D.R. n. 282/2021 alla Direzione Difesa del Suolo, in qualità di struttura regionale competente per la materia, ai fini della conclusione del procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 568/2018 il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, fermo restando che il responsabile dell'endoprocedimento finalizzato al rilascio del provvedimento regionale unico è il Direttore della struttura competente per materia, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l'autorizzazione dell'intervento (o suo delegato);

PRESO ATTO che la ditta E.MA.PRI.CE. S.p.A. è inserita nell'elenco (c.d. "white list") istituito presso la Prefettura di Bolzano dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio come individuati dall'art. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativamente, tra l'altro, al settore attinente ai movimenti di terra quali gli scavi, i livellamenti, i riporti del terreno, gli sbancamenti. L'iscrizione a tale elenco tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, in applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia), come modificato con D.Lgs. 153/2014;

PRESO ATTO che l'area oggetto di intervento è sottoposta a vincolo paesaggistico, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 142, lett. g), e, parzialmente, lett. c), per la presenza, rispettivamente, di zona boscata e di corso d'acqua vincolato, e che la Soprintendenza competente ha espresso parere favorevole in sede di procedura di V.I.A., confermato in ambito di Conferenza di Servizi;

VISTI il D.Lgs. 42/2004 ed il D.P.C.M. 12.12.2005;

VISTI la Dir. 92/43/CEE, il D.P.R. 357/1997 e la D.G.R. 1400/2017;

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e la L.R. 13.09.1978, n. 52;

VISTO il D.Lgs. n. 117/2008, le DD.G.R. n. 761/2010 e n. 1987/2014;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e ss.mm.ii, ed, in particolare, l'art. 27-bis;

VISTA la L.R. 4/2016; e la D.G.R. 568/2018;

VISTA la L.R. 16 marzo 2018, n. 13;

VISTI il D.P.R. n. 128/1959 e il D.Lgs. 624/1996;

VISTI gli atti d'ufficio;

decreta

1. di prendere atto e fare proprio il Decreto n. 282 del 06.04.2021 (**Allegato A**), con il quale il Direttore della Direzione Ambiente, in qualità di Direttore della struttura regionale competente in materia di VIA, ha adottato il provvedimento favorevole di VIA, subordinatamente al rispetto delle n. 14 condizioni ambientali espresse nel parere del Comitato Tecnico Regionale VIA n. 128 del 16.09.2020, come aggiornate ad esito della conferenza di servizi per la determinazione della compatibilità ambientale tenutasi in data 22.12.2020;

2. di prendere atto delle risultanze favorevoli della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, c. 2, della L.241/1990 in forma simultanea e con modalità sincrone ai sensi dell'art. 14-ter della legge medesima, finalizzato al rilascio del titolo autorizzativo che si è tenuta in data 22.12.2020 presso la sede regionale di Palazzo Linetti in Venezia, come da relativo verbale (**Allegato B**);

3. di autorizzare, per i motivi in premessa esposti, alla ditta E.MA.PRI.CE. S.p.A. (Sede legale in Piazza Walther - 39100 Bolzano (BZ) - C.F. 00251940243 e P.IVA 03176890261), l'intervento di cui al "*Progetto definitivo di ricomposizione ambientale di cava Fagarè e messa in sicurezza della frana sulla dorsale dei Ronchi, con interventi di messa in sicurezza per le strutture murarie a rischio crollo di Bastia di Onigo e del Sentiero delle Trincee della Prima Guerra Mondiale*" in Comune di Pederobba (TV), di cui alla domanda acquisita al protocollo regionale n. 79027 in data 19.02.2020, secondo gli elaborati prodotti e acquisiti agli atti d'ufficio, modificati ed integrati dalle condizioni e prescrizioni di cui al presente atto;

4. di stabilire che il progetto di ricomposizione ambientale e messa in sicurezza e lo Studio di Impatto Ambientale sono costituiti dai seguenti elaborati:

Documentazione acquisita al protocollo n. 79027 in data 19.02.2020

- 1) R01 RELAZIONE TECNICA GENERALE
- 2) R02 RELAZIONE INQUADRAMENTO TOPOGRAFICO
- 3) R03a RELAZIONE GEOLOGICA
- 4) R04 RELAZIONE GEOTECNICA E GEOMECCANICA STABILITA' DEI VERSANTI
- 5) R05 RELAZIONE FORESTA-LE
- 6) R06 RELAZIONE SULLA SISTEMAZIONE AMBIENTALE
- 7) R07 STUDIO IMPATTO AMBIENTALE
- 8) R07.1 SINTESI NON TECNICA
- 9) R0B RELAZIONE PAESAGGISTICA
- 10) R09 RELAZIONE VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE
- 11) R10 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- 12) R11 RELAZIONE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA Terre Armate e Frana
- 13) R12 DOCUMENTAZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE
- 14) R13a RELAZIONE IDRAULICA E VIABILITA'
- 15) R14 CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
- 16) P01 PLANIMETRIA D'INQUADRAMENTO
- 17) P02 PLANIMETRIA CATASTALE
- 18) P03a CARTA CELLO STATO DI FATTO
- 19) P04a CARTA DELLO STATO FINALE
- 20) P0Sa SEZIONI TOPOGRAFICHE
- 21) P06.1 CARTA SISTEMAZIONE AMBIENTALE FINALE
- 22) P06.2 CARTA SISTEMAZIONE AMBIENTALE FINALE - FOTOINSERIMENTO
- 23) P07 PLANIMETRIA MACRO FASI DI INTERVENTO
- 24) P08a CARTA DI INQUADRAMENTO GEOLOGICO E SEZIONE GEOLOGICA SCHEMATICA
- 25) P09a CARTA GEOMORFOLOGICA E SEZIONI GEOLOGICHE
- 26) P10 SEZIONI TIPO
- 27) P11 LAVORI PRELIMINARI
- 28) P12a PLANIMETRIA VIABILITA'
- 29) P13a PLANIMETRIA ATTRAVERSAMENTO T. CUROGNA
- 30) P14 PARTICOLARE GUADO

31) P15 PLANIMETRIA DRENAGGI

32) A01 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

33) A02 CRONOPROGRAMMA

34) A03 PROGRAMMA ECONOMICO E FINANZIARIO

Documentazione acquisita al protocollo n. 366305 in data 15.09.2020

35) A04 PIANO GESTIONE RIFIUTI DI ESTRAZIONE art. 5 DLGS 117/2008 Rev.01

36) I01 INTEGRAZIONE VOLONTARIA ALLA RELAZIONE IDRAULICA

Documentazione acquisita al protocollo n. 540552 in data 21.12.2020

37) I02 INTEGRAZIONI VOLONTARIE SULLA STABILIZZAZIONE A CALCE

Documentazione acquisita al protocollo n. 554241 in data 30.12.2020

38) I03 PRECISAZIONI SULLE MODALITA' DI CAMPIONAMENTO

5. di prendere atto, facendolo proprio, dell'esito favorevole della procedura per la Valutazione di Incidenza Ambientale di cui alla Relazione Tecnica n. 32/2020, predisposta dal consulente del Comitato VIA esperto in materia di tutela delle specie biologiche e della biodiversità;

6. di autorizzare alla ditta E.MA.PRI.CE.. S.p.A. sotto il profilo del vincolo paesaggistico ex D.lgs. 42/2004 e per i motivi in premessa indicati, l'esecuzione delle opere di ricomposizione ambientale e messa in sicurezza del versante oggetto di pregressa attività di cava, dando atto che l'intervento, come definito nella documentazione di cui al punto 4. e con le prescrizioni stabilite al successivo punto 21, è compatibile con il vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. 42/2004 esistente sull'area di cava;

7. di disporre che l'autorizzazione di cui al punto precedente, rilasciata ai sensi del D.lgs. 22.01.2004, n. 42, ha efficacia di anni 5 (cinque) dalla data del presente atto e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto all'autorizzazione mineraria;

8. di autorizzare l'intervento sotto il profilo del vincolo idrogeologico (R.D.L. 30.12.1923, n. 3267), con le prescrizioni di cui al parere dell'U.O. Forestale - Ufficio di Treviso - Venezia, acquisita in data 11.09.2020, e trascritte al punto 22 del presente provvedimento;

9. di approvare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione acquisito al protocollo regionale n. 366305 del 15.09.2020 ai sensi del D.Lgs. 117/2008 e della D.G.R. n. 761/2010 e successive modificazioni, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione. Tale Piano, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.lgs. 117/2008, sarà riapprovato qualora sullo stesso intervengano modifiche sostanziali e sarà aggiornato dalla ditta almeno ogni 5 anni e trasmesso all'autorità competente, ai sensi della D.G.R. n. 761/2010. Il deposito cauzionale è posto anche a garanzia di tutti gli adempimenti stabiliti dal D. Lgs. n. 117/2008;

10. di autorizzare il trattamento a calce del terreno in sito finalizzato al miglioramento della capacità portante dello stesso, da utilizzarsi nella formazione del rilevato e del piano di fondazione del riporto;

11. di stabilire che la ditta E.MA.PRI.CE. S.p.A. dovrà presentare alla Regione Veneto, prima della consegna del presente provvedimento, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, ivi compresi quelli relativi al Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, la documentazione attestante l'avvenuto versamento presso il tesoriere regionale (Unicredit S.p.A. IBAN IT32DO200802017000100543833, depositi cauzionali della Regione Veneto) di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti dell'importo di € 3.000.000,00 (Euro Tremilioni/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro Ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta., degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, compreso il piano di gestione dei rifiuti di cui al D.Lgs. n. 117/2008 e D.G.R. n. 761/2010. In caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;

12. la ditta E.MA.PRI.CE. S.p.A. dovrà presentare prima della consegna o notifica del presente provvedimento, regolare documentazione, debitamente registrata, attestante la disponibilità dei sedimenti ricadenti nei LIMITI AREA DI INTERVENTO, individuati nelle planimetrie di progetto con linea color magenta, comprendenti anche i terreni interessati dalle opere di

consolidamento del versante roccioso, in capo alla ditta medesima fino alla temporalità indicata al successivo punto 15.;

13. di far obbligo alla ditta di osservare le seguenti prescrizioni ai fini autorizzativi:

- a) realizzare, lungo i tratti accessibili del perimetro dell'intervento una recinzione avente un'altezza non inferiore a 1,50 m., costituita da paletti in ferro e rete metallica, con maglia adeguata al passaggio degli animali, ed apporre un numero sufficiente di cartelli ammonitori di pericolo. La recinzione nel tratto sommitale dell'area di intervento deve essere posizionata in modo tale da non danneggiare in alcun modo il sentiero delle Trincee della 1° Guerra Mondiale;
- b) provvedere, prima dell'inizio dei lavori di disaggio della parete rocciosa, alla realizzazione del previsto vallo di contenimento alla base della parete medesima;
- c) presentare al Comune e agli enti competenti, entro il termine di 60 giorni dalla data di efficacia del provvedimento autorizzativo, nell'ambito degli accordi intrapresi con il Comune medesimo, il progetto esecutivo relativo ai lavori urgenti per la messa in sicurezza della parte del sito archeologico Mura Bastia ad imminente rischio di crollo, previsti dall'Ordinanza della Soprintendenza n. 02828 del 07/02/2019;
- d) iniziare i lavori di consolidamento della parete rocciosa e di ricomposizione morfologica del versante soltanto dopo la comunicazione della Soprintendenza dell'avvenuta ultimazione dei lavori previsti dalla propria Ordinanza n. 02828 del 07/02/2019, e procedere con i lavori di ricomposizione morfologica secondo la sequenza dei lotti prevista dal progetto;
- e) provvedere al taglio delle piante, prima dell'inizio dei lavori di ciascun stralcio e per quanto possibile, nei periodi dell'anno meno impattanti per le specie faunistiche, privilegiando i tagli a fine estate;
- f) considerata l'entità degli spessori dei riporti necessari per la ricostruzione del versante, assicurare, qualora necessario, un adeguato raccordo morfologico, ancorché provvisorio, tra la superficie finale del lotto ricomposto e quella del lotto conterminare ancora da ricomporre o in fase di esecuzione, al fine di evitare il verificarsi di dissesti e provvedere, allo stesso tempo, ad una corretta regimazione delle acque superficiali durante i lavori;
- g) accantonare nell'area autorizzata il materiale che verrà movimentato all'interno di ciascuna fase e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di ricomposizione ambientale. Pertanto è fatto divieto di asportare il suddetto materiale dall'ambito di intervento ai fini della sua commercializzazione;
- h) non utilizzare per la ricomposizione materiali diversi da quelli espressamente stabiliti dal progetto autorizzato o dal piano di gestione dei rifiuti di estrazione;

14. di precisare che l'intervento per il quale viene rilasciata l'autorizzazione riguarda la ricomposizione ambientale del sito estrattivo di cava e la messa in sicurezza del versante roccioso sovrastante. Pertanto rimangono esclusi dal provvedimento di autorizzazione la realizzazione sia dei percorsi tematici previsti a conclusione dei lavori nell'area di intervento, nonché degli interventi funzionali alla messa in sicurezza e riqualificazione dei siti di interesse archeologico ("Parco Archeologico Mura Bastia" e "Sentiero delle Trincee della Grande Guerra"), per i quali dovranno essere acquisite specifiche autorizzazioni;

15. i lavori di ricomposizione ambientale e messa in sicurezza di cui all'intervento proposto dovranno essere conclusi entro 10 anni dalla data di efficacia del presente provvedimento;

16. è fatto obbligo alla ditta di rispettare le seguenti disposizioni ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/08 e della DGR n. 761/10, relativamente al piano di gestione dei rifiuti di estrazione:

- di stabilire che il terreno vegetale, qualora presente, da utilizzarsi nella ricomposizione morfologica del sito, dovrà presentare valori di concentrazioni inferiori ai limiti di cui alla colonna A della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 ovvero, in caso di superamento, detti valori dovranno risultare espressione dei fattori fisico-chimici naturali del sito, ai sensi della D.G.R. n. 1987/2014;
- la ditta può utilizzare, per la ricomposizione morfologica di progetto, anche il materiale associato (argilla alterata e materiale di frana) nelle quantità previste dal progetto;
- è consentito, inoltre, l'utilizzo, per la ricomposizione morfologica anche di terre da scavo di provenienza esterna alla cava, nelle quali i valori di concentrazione siano inferiori ai limiti CSC indicati in colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero dei più elevati valori di fondo espressi dal sito di utilizzo, in

conformità alla D.G.R. n. 1987/2014;"

17. prima dell'inizio dei lavori di consolidamento della parete rocciosa e di ricomposizione del versante, la ditta dovrà predisporre una relazione sulla stabilità dei fronti, come prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 624/1996;

18. provvedere alla georeferenziazione del progetto alle coordinate dei capisaldi di una rete plani altimetrica di riferimento locale, non deformata, con origine ed orientamento azimutale Gauss-Boaga f.o., e trasmettere, entro 3 mesi dall'inizio dei lavori, agli enti di controllo, ai sensi LR 13/2018, nonché alla Provincia, il progetto come georiferito alla nuova rete locale in formato digitale con modellazione tridimensionale che contenga punti topografici, linee di discontinuità, triangolazioni DTM, curve livello, linee e sezioni topografiche adeguatamente posizionate su tutta la superficie della cava. La documentazione dovrà essere corrisposta preferibilmente in formato compatibile con Autodesk-AutoCAD, ovvero SierraSoft per "Topko" o "Land";

19. la Provincia di Treviso, nell'ambito delle competenze in materia di Polizia mineraria, valuterà, in fase di ricostruzione morfologica del versante, la necessità di prescrivere la realizzazione di un vallo al piede dalla parete rocciosa in particolare in corrispondenza del settore est, privo del previsto rivestimento con reti di contenimento;

20. di prendere atto dell'impegno assunto dalla ditta E.MAPRI.CE. S.p.A. nei confronti del Comune di Pederobba con atto unilaterale d'obbligo acquisito al prot. n. 263 in data 09.01.2020 del Comune medesimo, accettato da quest'ultimo con D.G.C. n. 86 del 16.12.2020, riguardante la realizzazione del «Progetto definitivo di ricomposizione ambientale di Cava Fagarè e messa in sicurezza della frana sulla dorsale dei Ronchi» integrato con gli «Interventi urgenti di messa in sicurezza per le strutture murarie a rischio crollo di "Mura Bastia" di Onigo e del sentiero delle trincee della Prima Guerra Mondiale (Fase1)» e gli interventi di «Consolidamento preventivo al danneggiamento delle altre strutture in conseguenza ai lavori ricomposizione ambientale previsti dal progetto (Fase 2)»;

21. di far obbligo alla ditta dell'osservanza, ai fini della tutela dei beni archeologici presenti nelle prossimità dell'area di intervento, delle seguenti prescrizioni:

a. Per quanto attiene i ruderi del castello di Onigo, prima dell'inizio dei lavori di riqualificazione della cava, nell'ambito degli accordi già stipulati con il comune di Pederobba, siano predisposti e realizzati tutti quegli interventi urgenti per la messa in sicurezza delle porzioni maggiormente a imminente rischio di crollo. Il progetto relativo a tali lavori dovrà essere trasmesso alla Soprintendenza competente per le autorizzazioni da rilasciarsi ai sensi della Parte 11 del Codice.

b. Contestualmente agli interventi di cui alla lettera a., sia predisposto un piano di monitoraggio per il sito castellare di Bastia, rivolto a misurare l'accelerazione delle particelle di terreno per effetto di moti indotti dalle operazioni di riqualificazione della cava. Tale piano di monitoraggio - da sottoporre a questo ufficio per le valutazioni di competenza - dovrà prevedere anche una serie di prove preliminari da eseguire prima dell'inizio del cantiere, testando in loco le macchine che si andrebbero a utilizzare per la compattazione dei terreni di riporto e l'infissione di pali; dovrà inoltre evidenziare i limiti di accelerazione oltre i quali potrebbero verificarsi situazioni di ulteriore danno per le strutture archeologiche emergenti e sepolte, specificando, nel caso, i tipi di interventi di consolidamento e messa in sicurezza da predisporre.

c. Qualora, nell'ambito del consolidamento della scarpata sommitale della cava, siano necessari intacchi anche localizzati del sedime nelle immediate vicinanze delle strutture antiche o delle trincee della Grande Guerra, questi andranno eseguiti con ogni cautela e con l'assistenza di professionisti archeologi quando superino le dimensioni di 20x20cm.

d. Per quanto attiene la proposta di nuovi percorsi tematici nell'area riqualificata di cava sia sviluppato un progetto in merito da sottoporre a successivo e separato iter autorizzativo.;

22. di far obbligo alla ditta dell'osservanza, ai fini della compatibilità dell'intervento rispetto al vincolo idrogeologico - forestale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 54 delle P.M.P.F., delle seguenti prescrizioni:

a. che i lavori vengano eseguiti nelle aree e con le modalità tecniche previste negli elaborati progettuali presentati;

b. che venga nominato un Direttore dei Lavori responsabile dell'andamento degli stessi nonché un tecnico Geologo e un tecnico Forestale di supporto che seguiranno nel tempo, per le parti di propria competenza, l'andamento dei lavori; i nominativi dei tecnici individuati dovranno essere comunicati all'U.O. Forestale - ufficio di Treviso e Venezia;

c. alla fine di ogni anno dovrà essere trasmessa all'U.O. Forestale - ufficio di Treviso e Venezia una relazione tecnica a firma dei professionisti di cui alla precedente lettera, con la illustrazione dei lavori di sistemazione e di ripristino ambientale eseguiti nel corso dell'anno, supportata da idonea planimetria confrontabile con le planimetrie del progetto di coltivazione;

d. tutti i lavori dovranno essere riconosciuti come "bene eseguiti" dall'U.O. Forestale - ufficio di Treviso e Venezia, restando obbligata la ditta a mantenerli in perfetto stato di efficienza;

e. dovrà essere prevista la costituzione di un deposito cauzionale vincolato alla Regione Veneto - U.O. Forestale, prima dell'inizio dei lavori per l'importo di almeno € 50.000,00 (euro cinquantamila/00), al fine della corretta esecuzione degli interventi e delle prescrizioni impartite;

f. i lavori nelle aree di cantiere autorizzate dovranno procedere in modo uniforme al fine di evitare problematiche di ordine idrogeologico e ambientale;

g. gli interventi di sistemazione ambientale e idraulico-forestale dovranno essere eseguiti come da elaborati di progetto, avendo riguardo al fatto che:

a. le acque, sia superficiali sia profonde, di qualsiasi origine e/ o provenienza, dovranno essere incanalate e fatte confluire nei compluvi sottostanti già esistenti, in modo da evitare l'innescio di fenomeni di dissesto;

b. siano adottate tecniche di ingegneria naturalistica (idrosemina, graticciate vive e/o morte, viminate ecc.) in quelle aree di possibili smottamenti di terreno superficiale al fine di un pronto recupero a verde di tutte le superfici;

c. su tutta l'area così recuperata siano paste a dimora piante latifoglie come da progetto, per favorire un ritorno il più possibile rapido del bosco, non solo per scopi di riassetto idrogeologico, ma anche di recupero ambientale del sito e la Ditta dovrà garantire la perpetuità dei lavori di ripristino ambientale e garantire il buon attecchimento degli arbusti e delle piante messe a dimora, procedendo negli anni futuri a tutte le cure colturali del caso;

d. i sesti di impianto e il numero delle piantine per ettaro dovranno essere conformi alle previsioni di progetto e collocate nel modo più naturaliforme possibile in modo da favorire sia l'alternanza delle specie sia la loro più varia dislocazione;

e. gli interventi di cui ai punti precedenti dovranno essere effettuati anche nelle aree precedentemente già sistemate, ove vi sia la necessità di eseguire risarcimenti ovvero nuove piantumazioni;

f. i lavori descritti dovranno essere riconosciuti come ben eseguiti dall'U.O. Forestale - ufficio di Treviso e Venezia, restando obbligata la ditta a mantenerli in piena efficienza vegetativa e funzionale;

g. dovranno inoltre essere osservate le eventuali disposizioni tecnico-operative che l'U.O. Forestale - ufficio di Treviso e Venezia riterrà opportune assumere in occasione delle periodiche visite ispettive per una corretta tutela idrogeologica dell'area;

h. dovranno costantemente verificarsi la stabilità delle scarpate e le specifiche condizioni geostrukturali locali degli ammassi rocciosi;

i. nella realizzazione dei previsti lavori di sistemazione dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche di progetto ed in particolare:

i. dovrà evitarsi il taglio al piede delle successioni stratigrafiche, assicurando al fronte del previsto versante pendenze massime inferiori a quelle originali, caratterizzati da appropriati coefficienti di sicurezza, secondo le disposizioni della Direzione Lavori;

ii. sia prevista una continua verifica dell'assetto strutturale dell'ammasso roccioso durante l'approfondimento degli scavi con controllo costante della stabilità dei fronti di scavo, prestando particolare attenzione agli

eventuali stillicidi e venute d'acqua;

iii. dovranno costantemente verificarsi la tenuta idrica delle opere anche con riferimento alla eventuale presenza di condotti carsici ovvero faglie anomale anche con il posizionamento di strumenti di osservazione;

iv. in ogni caso qualsiasi anomalia dovrà essere subito segnalata all'U.O. Forestale - ufficio di Treviso e Venezia con indicazione dei provvedimenti posti in essere per la risoluzione della stessa.

j. si fa espresso divieto di procedere ad interventi diversi da quelli previsti dal progetto nonché a procedere a qualsiasi lavoro in aree diverse da quelle autorizzate;

k. al termine dei lavori dovrà essere presentata Certificazione di Regolare Esecuzione sottoscritta dalla D.L. nonché dagli altri tecnici incaricati, con relativi elaborati riportanti lo Stato Finale;

l. la validità finale del provvedimento conclusivo nei riguardi del vincolo idrogeologico e forestale è fissata in 10 (dieci) anni dalla data di esecutività del provvedimento della Giunta Regionale.

23. di prescrivere l'obbligo del rispetto della normativa di sicurezza di cui al D. Lgs. 25.11.1996, n. 624, e del D.P.R. 09.04.1959, n. 128, precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono delegate, fino a diversa disposizione, alla Provincia e che le funzioni di vigilanza di cui all'art. 22 della L.R. n. 13/18 sono esercitate dal Comune territorialmente competente;

24. di fare obbligo alla ditta di osservare le condizioni ambientali di cui al D.D.R. n. 282 del 06.04.2021, come di seguito elencate :

	CONTENUTO	DESCRIZIONE
1.	Macrofase	Ante Operam
	Oggetto della condizione	Nella funzione di Direttore dei Lavori deve essere nominato un tecnico professionista abilitato con comprovata esperienza (almeno decennale) nello specifico settore delle opere di sostegno e fondazione e con una comprovata esperienza su lavori di importi analoghi. Il Direttore deve essere coadiuvato da un geotecnico esperto.
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Prima dell'avvio dei lavori.
	Soggetto verificatore	Regione Veneto

2.	Macrofase	Ante operam
	Oggetto della condizione	Venga attuata la prescrizione N.1 di cui al Parere della U.O. Genio Civile Treviso, nota acquisita il 26.08.2020 con n. 333884: - Primo punto del considerato: <i>venga salvaguardata la morfologia del corso d'acqua, rispettando le quote planimetriche e altimetriche, verificando che la scelta delle palificate in luogo di un eventuale diaframma garantisca la tenuta al piede del rilevato</i>
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Prima dell'inizio dei lavori.
	Soggetto verificatore	U.O. Genio Civile Treviso

3.	Macrofase	Corso d'opera
	Oggetto della condizione	Vengano attuate le prescrizioni N. 2 e N.3 di cui al Parere della U.O. Genio Civile Treviso, nota acquisita il 26.08.2020 con n. 333884: - Secondo punto del considerato, N. 2. <i>Per quanto attiene il tubo di drenaggio, si provveda a predisporre dei pozzetti di ispezione;</i> - Terzo punto del considerato, N. 3. <i>In relazione al guado non venga aumentata la quota di fondo.</i>
		Durante i lavori.

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	
Soggetto verificatore	U.O. Genio Civile Treviso

4.	Macrofase	Corso d'opera
	Oggetto della condizione	Deve essere mantenuta invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (<i>Osmoderma eremita</i> , <i>Zerynthia polyxena</i> , <i>Phengaris arion</i> , <i>Coenonympha oedippus</i> , <i>Lopinga achine</i> , <i>Euplagia quadripunctaria</i> , <i>Barbus plebejus</i> , <i>Triturus canifex</i> , <i>Bombina variegata</i> , <i>Bufo viridis</i> , <i>Hyla intermedia</i> , <i>Rana dalmatina</i> , <i>Rana latastei</i> , <i>Lacerta bilineata</i> , <i>Podarcis muralis</i> , <i>Podarcis siculus</i> , <i>Hierophis viridiflavus</i> , <i>Coronella austriaca</i> , <i>Zamenis longissimus</i> , <i>Phalacrocorax pygmeus</i> , <i>Ixobrychus minutus</i> , <i>Nycticorax nycticorax</i> , <i>Egretta garzetta</i> , <i>Pernis apivorus</i> , <i>Milvus migrans</i> , <i>Circaetus gallicus</i> , <i>Aquila crhrysaetos</i> , <i>Falco columbarius</i> , <i>Falco peregrinus</i> , <i>Crex crex</i> , <i>Burhinus oedicephalus</i> , <i>Bubo bubo</i> , <i>Caprimulgus europaeus</i> , <i>Alcedo atthis</i> , <i>Coracias garrulus</i> , <i>Dryocopus martius</i> , <i>Lanius collurio</i> , <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> , <i>Pipistrellus kuhlii</i> , <i>Eptesicus serotinus</i> , <i>Muscicapa avellanaria</i>) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto. Sia mantenuto, laddove ammissibile e non in contrasto con i criteri di sicurezza idraulica, l'ambito periferiale esondabile in destra idrografica. Per l'impianto di specie arboree o arbustive si faccia ricorso a specie autoctone e coerenti con la serie vegetazionale locale (in particolare della serie prealpina orientale collinare neutroacidofila della rovere (<i>Carici umbrosae-querco petraeae sigmetum</i>), per la parte di versante, e del geosigmeto planiziale igrofilo della vegetazione perialveale dell'alta pianura (<i>Salicion Eleagni</i> , <i>Salicion albae</i> , <i>Alnion incanae</i>), per la parte perialveale. I terreni da riporto, da impiegarsi nella ricostituzione dei versanti, presentino caratteristiche (tipologiche, strutturali e tessiturali) adeguate alle condizioni stazionali rappresentative delle fitocenosi delle predette serie di vegetazione e la gestione e manutenzione dei suddetti rimboschimenti, e relativo corredo nemorale, proceda fino all'accertamento dell'affermazione dei caratteri diagnostici di ciascun elemento stagionalmente pertinente delle medesime serie di vegetazione.
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Durante i lavori, con cadenza biennale.
	Soggetto verificatore	Regione Veneto

5.	Macrofase	Corso d'opera
	Oggetto della condizione	Le lavorazioni interferenti con le specie di interesse comunitario devono essere realizzate preferibilmente al di fuori del periodo riproduttivo (da marzo a luglio compreso). L'eventuale esecuzione delle lavorazioni in tale periodo è ammissibile nel caso in cui, in relazione alla riproduzione in corso, gli esiti del monitoraggio ambientale diano evidenza che le lavorazioni non pregiudichino il completamento della fase riproduttiva. A tal fine la direzione Lavori deve essere affiancata da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi, delle indicazioni prescrittive, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati (compresa la delimitazione, ove possibile, delle aree di cantiere fisse e mobili con le barriere per l'erpetofauna e con le barriere fonoassorbenti). La rimozione del soprassuolo forestale non sia effettuata durante la stagione vegetativa e la stessa non sia realizzata in un'unica soluzione per l'intera area di cava ma proceda secondo un avanzamento consequenziale per lotti di intervento e subordinatamente all'esaurimento del lotto precedente. La rimozione delle eventuali alberature vetuste, e caratterizzate da cavità, sia effettuata a seguito dell'esecuzione di interventi a tutela delle specie saproxilofaghe di interesse comunitario, con individui eventualmente ospitati in tali cavità e che la necromassa (ceppi in decomposizione e nei cavi dei tronchi) già presente in loco sia recuperata e ricollocata in contesti ambientali omologhi ma contermini. Gli interventi a carico della vegetazione ripariale (sia legnosa che erbacea) siano limitati ai soli tratti dell'alveo del torrente Curogna interessato dalle opere idrauliche funzionali alla realizzazione del presente progetto.
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Durante i lavori, con cadenza annuale nel periodo da marzo a luglio.
	Soggetto verificatore	Regione Veneto

6.	Macrofase	Corso d'opera
	Oggetto della condizione	Devono essere attuate idonee misure in materia di limitazione della torbidità e le eventuali misure atte a non pregiudicare la qualità del corpo idrico per l'intera durata degli interventi (anche con riguardo la continuità idraulica). Nei casi di risezionamento dell'alveo del torrente Curogna o di qualsiasi altra attività che comporti un cambiamento idro-morfologico, sia garantito il mantenimento di un'analogia articolazione nel medesimo tratto di raschi (<i>riffles</i>), pozze (<i>pools</i>) e tratti correnti (<i>runs</i>). I consolidamenti spondali lungo tratte saltuarie del torrente Curogna con materiale lapideo, nel rispetto dei criteri di sicurezza idraulica previsti, siano preferiti i sistemi combinati (materiale inerte/materiale vivo, proveniente da specie autoctone e preferibilmente da <i>Salix eleagnos</i> , <i>Salix purpurea</i> , <i>Salix caprea</i>) ovvero riducendo il grado di impermeabilizzazione della parte superficiale di questi (per esempio mediante l'uso di massi ancorati e di terreno organico) a favore di una rapida ricolonizzazione vegetale (controllata).
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Durante i lavori.
	Soggetto verificatore	Regione Veneto

7.	Macrofase	Ante Operam
	Oggetto della condizione	Qualora si operasse in alveo mediante conterminazione in aree operative, gli interventi devono essere preceduti da una campagna di recupero della fauna ittica (anche mediante elettropesca) e delle eventuali ulteriori specie dulciacquicole di interesse comunitario, da rilasciarsi nei tratti limitrofi del corpo idrico interessato. Gli esiti della campagna di recupero della fauna ittica siano trasmessi all'autorità regionale per la valutazione di incidenza organizzando le informazioni secondo le disposizioni riportate nella D.G.R. n. 1066/07 e, in aggiunta, rispetto a: numero di esemplari, stato biologico, luogo di recupero, luogo di rilascio, data di recupero e data di rilascio.
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Prima dell'inizio dei lavori.
	Soggetto verificatore	Regione Veneto

8.	Macrofase	Ante Operam
	Oggetto della condizione	Di dotare la viabilità oggetto degli interventi, laddove non sia garantita la permeabilità alla barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata.
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Prima dell'inizio dei lavori.
	Soggetto verificatore	Regione Veneto

9.	Macrofase	Corso d'opera
	Oggetto della condizione	La Ditta dovrà eseguire un'indagine fonometrica con particolare riferimento ai ricettori individuati come 2 e 3 nello Studio di Impatto Ambientale. L'indagine dovrà esser fatta secondo DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 - BURV n. 92 del 7 novembre 2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it); nel caso il punto di misura ricada all'interno della fascia di pertinenza stradale ai sensi del DPR 142/2004, i contributi del traffico e quello delle sorgenti interne alla ex cava dovranno essere considerati separatamente. I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia di Treviso e al Comune di Pederobba (TV).

		Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune di Pederobba (TV), alla Provincia di Treviso e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall'accertamento, per l'immediato rientro nei limiti.
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	I risultati della verifica di impatto acustico dovranno essere inviati entro 6 mesi dall'inizio dei lavori. I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità, nel caso di superamenti, dovranno essere concordati con la Regione Veneto.
	Soggetto verificatore	Regione Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

10.	Macrofase	Ante operam
	Oggetto della condizione	I materiali di riporto presenti nella fascia inferiore dell'ambito di progetto in adiacenza alla piana alluvionale del T. Curogna dovranno essere sottoposti dalla Ditta al test di cessione, al fine di accertare il rispetto dei limiti della tabella 2 dell'Allegato V alla parte IV, titolo V, del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii ed il campionamento dovrà essere effettuato secondo le modalità stabilite dall'Allegato2 al DPR 120/2017.
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Prima dell'avvio del cantiere.
	Soggetto verificatore	Regione Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

11.	Macrofase	Corso d'opera
	Oggetto della condizione	Dovrà essere conservato in cantiere materiale assorbente idoneo a raccogliere eventuali sversamenti accidentali e gli operatori dovranno essere istruiti per intervenire prontamente con le dovute procedure di emergenza.
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 6 mesi dall'entrata in esercizio con le modifiche da progetto, dovrà essere trasmessa a Comune, Regione e ARPAV adeguata documentazione che rechi l'evidenza delle modalità adottate per l'ottemperanza ed il mantenimento nel tempo di quanto prescritto.
	Soggetto verificatore	Comune di Pederobba

12.	Macrofase	Ante operam
	Oggetto della condizione	La Ditta dovrà trasmettere il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), acquisendo preventivamente il parere positivo di ARPAV. Nel PMA dovranno essere individuate, in base alle considerazioni riportate nel SIA, le matrici ambientali per le quali il PMA si rende necessario a causa della presenza di potenziali impatti ambientali residui e/o per la misurazione dell'efficacia di azioni di mitigazione/compensazione. Il PMA relativo alle matrici ambientali così individuate dovrà essere redatto secondo le "Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), 2015 ", predisposte dal MATTM con la collaborazione dell'ISPRA e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Per la matrice biodiversità, già individuata come oggetto di monitoraggio nel SIA (anche se limitatamente alla componente fauna) il proponente, nella progettazione del PMA dovrà tenere conto di tutte le indicazioni riportate nel paragrafo "Valutazioni - Progetto di Monitoraggio ambientale (PMA)"; in particolare il Piano dovrà essere esteso ad una annualità per l'Ante Operam e ad almeno tre annualità non consecutive da eseguirsi in un arco di 6 anni per il Post Operam (2° anno PO; 4° anno PO, 6° anno PO), dovrà essere previsto anche il monitoraggio delle componenti flora e vegetazione, e tra gli obiettivi del PMA dovrà essere inserita anche la verifica dell'efficacia degli interventi a verde.
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Un anno prima dell'avvio dei cantieri.
	Soggetto verificatore	ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

	Macrofase	Ante Operam
--	-----------	-------------

	Oggetto della condizione	La ditta E.MA.PRI.CE. dovrà presentare alla Regione Veneto una proposta di viabilità alternativa dei mezzi pesanti con transito lungo l'area industriale esistente a Nord di via Curogna.
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Prima dell'inizio dei lavori.
	Soggetto verificatore	Regione del Veneto

	Macrofase	Ante Operam
14.	Oggetto della condizione	In aggiunta agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di terre e rocce da scavo, la Ditta dovrà concordare con ARPAV ulteriori controlli sulle terre e rocce da scavo utilizzate nel cantiere.
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Prima dell'inizio dei lavori.
	Soggetto verificatore	ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

25. di precisare e stabilire che è sempre fatto obbligo alla ditta E.MA.PRI.CE. S.p.A. di condurre i lavori previsti dall'intervento come autorizzato in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività svolta. Sono fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.

26. di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione;

27. di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Treviso, al Comune di Pederobba, alla Direzione Difesa del Suolo -U.O. Forestale - sede di Treviso, alla Direzione Difesa del Suolo -U.O. Genio Civile di Treviso, all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso, nonché alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso;

28. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

29. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

Luca Marchesi

ALLEGATO **A** AL D.R. n. **25** IN DATA **10.06.2021**



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale



DECRETO N. 282 DEL 06/04/2021

OGGETTO: E.MA.PRI.CE. S.p.A.

Progetto definitivo di ricomposizione ambientale di cava Fagarè e messa in sicurezza della frana sulla dorsale dei Ronchi, con interventi di messa in sicurezza per le strutture murarie a rischio crollo di Bastia di Onigo e del Sentiero delle Trincee della Prima Guerra Mondiale.

Comune di localizzazione: Pederobba (TV).

Procedimento per il rilascio del provvedimento unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 (DGRV n. 568/2018).

Adozione del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto, ai sensi della L.R. n. 4/2016 e della D.G.R. n. 568/2018, si adotta il provvedimento favorevole di VIA per la ricomposizione ambientale della cava Fagarè e per la messa in sicurezza della frana sulla dorsale dei Ronchi, da ricomprendere nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Principali riferimenti:

- istanza presentata da E.MA.PRI.CE. S.p.A. acquisita agli atti con n. 79027 del 19.02.2020;
- parere Comitato Tecnico Regionale VIA n. del 16.09.2020;
- verbale del Comitato Tecnico Regionale VIA del 30.09.2020;
- verbale della Conferenza di servizi del 22.12.2020.

**IL DIRETTORE DELLA
DIREZIONE AMBIENTE**

- VISTA** la Direttiva del 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Direttiva del 16/04/2014 n. 2014/52/UE;
- VISTO** il D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. "*Norme in materia ambientale*" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)*";
- VISTO** in particolare l'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. rubricato "*Provvedimento autorizzatorio unico regionale*";
- VISTA** la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale*";
- VISTA** la DGRV n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l'altro, a stabilire la disciplina attuativa della procedura di VIA di cui alla citata L.R. n. 4/2016;
- VISTA** l'istanza acquisita al protocollo regionale con n. 79027 del 19.02.2020 con cui la Società E.MA.PRI.CE. S.p.A. ha richiesto, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 (DGR n. 568/2018), l'attivazione del procedimento finalizzato all'acquisizione del provvedimento autorizzatorio unico regionale;

Mod. B - copia

ALLEGATO **A** AL D.R. n. **25** IN DATA **10 AGO. 2021**



- PRESO ATTO** che, in allegato all'istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale, il proponente ha provveduto a inviare lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica, la documentazione e gli elaborati progettuali finalizzati al rilascio delle seguenti autorizzazioni:
- Provvedimento di Valutazione Impatto Ambientale (che comprende la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 357/1997);
 - Approvazione Progetto di messa in sicurezza e ripristino ambientale cava abbandonata e in variante sostanziale al progetto di ricomposizione ambientale di cava Fagaré;
 - Autorizzazione alla Variante sostanziale al progetto di ricomposizione ambientale di cava Fagaré;
 - Autorizzazione del Comune alla ricomposizione ambientale relativamente al sito della cava abbandonata;
 - Autorizzazione paesaggistica;
 - Parere Idrogeologico Forestale;
 - Parere Idraulico;
 - Approvazione Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione;
- VISTA** la nota prot. n. 111442 del 09.03.2020, con la quale la Direzione Ambiente ha provveduto alla comunicazione di avvenuta pubblicazione sul sito web della documentazione depositata dal proponente, ai sensi del comma 2 del succitato art. 27-bis, ed alla richiesta di verifica documentale, di cui al comma 3 dello stesso articolo, ai seguenti Enti e Amministrazioni interessati: Provincia di Treviso; Comune di Pederobba (TV); ARPAV; Direzione Difesa del Suolo; Direzione Difesa del Suolo – U.O. Genio Civile Treviso; Direzione Difesa del Suolo – U.O. Forestale; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso;
- VISTA** la nota n. 0252954 del 26.06.2020 con cui la Direzione Ambiente, preso atto che in riscontro alla nota di richiesta di verifica documentale non sono state formulate richieste di integrazioni ritenute necessarie al fine del rilascio degli atti richiesti, ha ritenuto conclusa la verifica dell'adeguatezza e completezza documentale prevista dal comma 3 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e ha provveduto alla pubblicazione sul sito web dell'avviso al pubblico di cui all'art. 24, comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. ed alla conseguente comunicazione dell'avvio del procedimento;
- PRESO ATTO** che il proponente ha provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello studio di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 4/2016, in data 16.07.2020, presso il Comune di Pederobba (Sala Consiliare del Municipio in via Case Rosse) e, contestualmente, in diretta streaming sul sito Facebook del Comune di Pederobba;
- CONSIDERATO** che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 25.03.2020 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;
- CONSIDERATO** che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare in data 09.09.2020 un sopralluogo presso l'area di progetto, preceduto da un incontro tecnico con la partecipazione degli Enti e delle Amministrazioni interessate;
- PRESO ATTO** che entro i termini di cui al comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., sono stati trasmessi i pareri e le osservazioni da parte dei seguenti soggetti:
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, nota acquisita il 19.08.2020 con n. 327248;
 - U.O. Genio Civile Treviso, nota acquisita il 26.08.2020 con n. 333884;
 - U.O. Forestale – Ufficio di Treviso - Venezia, nota acquisita il 11.09.2020 con n. 358804;
 - Coordinamento Aria che Voglio, nota acquisita il 25.08.2020 con n. 333291;

LEGATO **A** AL D.R. n. **25** IN DATA **10 AGO. 2021**



- Arianova, nota acquisita il 25.08.2020 con n. 333272;
- Senatore Gianni Pietro Girotto, nota acquisita il 25.08.2020 con n. 333152;
- Comitato spontaneo Meetup Pederobba a 5 Stelle; nota acquisita il 25.08.2020 con n. 333144;
- Consigliere Simone Scarabel, osservazione pervenuta via mail ed acquisita il 01.09.2020 con n. 341794.

- CONSIDERATO** che a seguito del sopralluogo effettuato il 09.09.2020, la Ditta ha invitato delle integrazioni volontarie acquisite al protocollo regionale in data 15.09.2020 con n. 366305 riguardanti il piano di Gestione dei Rifiuti; aspetti idraulici; elenco elaborati aggiornato e che in data 16.09.2020 la Ditta ha inviato le controdeduzioni alle osservazioni acquisite durante la fase di consultazione del pubblico;
- CONSIDERATO** che il progetto è stato discusso nella seduta del 16.09.2020 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. e che, in tale sede, il Comitato ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione ed ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto subordinato alle condizioni ambientali dettagliate nel parere stesso;
- CONSIDERATO** che relativamente alla valutazione di incidenza:
- il comma 3 dell'art.10 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. prevede che la procedura di VIA comprenda le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
 - la DGR n. 1400/2017 disciplina le "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9/12/2014".
- VISTA** la relazione tecnica n. 32/2020, predisposta dal consulente del Comitato VIA esperto in materia di tutela delle specie biologiche e della biodiversità, le cui conclusioni sono "le valutazioni indicano che per la componente Natura 2000 non sono prevedibili impatti negativi significativi. La dichiarazione di non necessità della valutazione d'incidenza ha trovato riscontro nell'esame della relazione tecnica e della documentazione di progetto. L'istruttoria eseguita prende atto della Dichiarazione di non necessità di Valutazione d'incidenza formulata con la prescrizione di condizioni ambientali sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce."
- VISTO** il parere del 16.09.2020 **Allegato A** al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico regionale V.I.A., nella seduta del 16.09.2020, ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto denominato "Progetto definitivo di ricomposizione ambientale di cava Fagarè e messa in sicurezza della frana sulla dorsale dei Ronchi, con interventi di messa in sicurezza per le strutture murarie a rischio crollo di Bastia di Onigo e del Sentiero delle Trincee della Prima Guerra Mondiale", situato in Comune di Pederobba (TV), subordinato alle condizioni ambientali dettagliate nel parere stesso;
- CONSIDERATO** il verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 16.09.2020 il quale è stato approvato nella seduta del 30.09.2020;
- CONSIDERATO** che in data 03.12.2020 con nota prot. n. 516402, è stata convocata, in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., la conferenza di servizi di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per la determinazione della compatibilità ambientale e per l'acquisizione dei titoli abilitativi richiesti dal Proponente;
- CONSIDERATO** che la conferenza di servizi, tenutasi nella seduta del 22.12.2020, ai sensi della D.G.R. n. 568/2018 si è determinata favorevolmente in merito al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale del progetto in oggetto, recependo il parere favorevole n. 128 del

ALLEGATO A AL D.R. n. 25 IN DATA 10 AGO. 2021



16.09.2020 del Comitato Tecnico regionale V.I.A., **Allegato A** al presente provvedimento, ritenendo in particolare che alcune delle condizioni ambientali ricomprese nel parere del Comitato, essendo riferibili ad aspetti di natura più gestionale ed operativa che ambientale, dovessero essere più correttamente riferite al provvedimento autorizzativo;

TENUTO CONTO che il provvedimento di VIA, conclusivo dell'endoprocedimento di cui alla D.G.R. n. 568/2018, ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. va compreso nel provvedimento unico regionale di conclusione del procedimento attivato dal Proponente con istanza acquisita agli atti con n. 79027 del 19.02.2020;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 568/2018 il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, fermo restando che il responsabile dell'endoprocedimento finalizzato al rilascio del provvedimento regionale unico è il Direttore della struttura competente per materia, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l'autorizzazione dell'intervento (o suo delegato);

DECRETA

1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA n. 128 del 16.09.2020, in ordine alla compatibilità ambientale del progetto comprensiva anche della valutazione di incidenza, **Allegato A** al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto delle determinazioni espresse nella seduta 22.12.2020 della conferenza di servizi per la determinazione della compatibilità ambientale, convocata ai sensi dell'art. 14 della L. 241/1990, della D.G.R. n. 568/2018 e dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il cui verbale costituisce **Allegato B** al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
4. di prendere atto che in riferimento alla condizione ambientale relativa alla stabilizzazione a calce (prescrizione n. 16 del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA n. 128 del 16.09.2020), la ditta proponente ha trasmesso, con nota acquisita il 21.12.2020 con n. 540552 e, successivamente alla richiesta di chiarimenti di ARPAV del 22.12.2020 in sede di conferenza di servizi, con nota n. 554241 del 30.12.2020, specifica documentazione in riferimento alla quale ARPAV, con nota del 12.01.2021 (acquisita con prot. n. 15138 data 14/01/2021), ha espresso parere favorevole;
5. di prendere atto che, in sede di conferenza di servizi per la determinazione della compatibilità ambientale tenutasi in data 22.12.2020, è stato stabilito che le prescrizioni derivanti dai pareri della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, e della U.O. Forestale – che sono state recepite nel parere del Comitato Tecnico Regionale VIA n. 128 del 16.09.2020 - per la natura gestionale ed operativa dei contenuti trattati, verranno recepite dal provvedimento autorizzativo, confermando nel provvedimento di compatibilità ambientale le sole condizioni ambientali finalizzate alla mitigazione e al monitoraggio degli impatti ambientali valutati;
6. di adottare il provvedimento di VIA favorevole relativamente all'istanza denominata Progetto definitivo di ricomposizione ambientale di cava Fagarè e messa in sicurezza della frana sulla dorsale dei Ronchi, con interventi di messa in sicurezza per le strutture murarie a rischio crollo di Bastia di Onigo e del Sentiero delle Trincee della Prima Guerra Mondiale, presentata da E.MA.PRI.CE. S.p.A. (Sede legale in Piazza Walther – 39100 Bolzano (BZ) – C.F. 00251940243 e P.IVA IT03176890261), per le motivazioni di cui al parere del Comitato Tecnico regionale VIA n. 128 del 16.09.2020, subordinatamente al rispetto delle sole quattordici condizioni ambientali di seguito riportate, così come aggiornate ad esito della conferenza di servizi per la determinazione della compatibilità ambientale tenutasi il 22.12.2020:

ALLEGATO A AL D.R. n. 25 IN DATA 10 AGO 2021



1.	Macrofase	Ante Operam
	Oggetto della condizione	Nella funzione di Direttore dei Lavori deve essere nominato un tecnico professionista abilitato con comprovata esperienza (almeno decennale) nello specifico settore delle opere di sostegno e fondazione e con una comprovata esperienza su lavori di importi analoghi. Il Direttore deve essere coadiuvato da un geotecnico esperto.
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Prima dell'avvio dei lavori.
	Soggetto verificatore	Regione Veneto
2.	Macrofase	Ante operam
	Oggetto della condizione	Venga attuata la prescrizione N.1 di cui al Parere della U.O. Genio Civile Treviso, nota acquisita il 26.08.2020 con n. 333884: • Primo punto del considerato: <i>venga salvaguardata la morfologia del corso d'acqua, rispettando le quote planimetriche e altimetriche, verificando che la scelta delle palificate in luogo di un eventuale diaframma garantisca la tenuta al piede del rilevato</i>
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Prima dell'inizio dei lavori.
	Soggetto verificatore	U.O. Genio Civile Treviso
3.	Macrofase	Corso d'opera
	Oggetto della condizione	Vengano attuate le prescrizioni N. 2 e N.3 di cui al Parere della U.O. Genio Civile Treviso, nota acquisita il 26.08.2020 con n. 333884: • Secondo punto del considerato, N. 2. <i>Per quanto attiene il tubo di drenaggio, si provveda a predisporre dei pozzetti di ispezione;</i> • Terzo punto del considerato, N. 3. <i>In relazione al guado non venga aumentata la quota di fondo.</i>
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Durante i lavori.
	Soggetto verificatore	U.O. Genio Civile Treviso
4.	Macrofase	Corso d'opera
	Oggetto della condizione	Deve essere mantenuta invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (<i>Osmoderma eremita</i> , <i>Zerynthia polyxena</i> , <i>Phengaris arion</i> ,

ALLEGATO A AL D.R. n.2.5. IN DATA 10 AGO. 2021



	<i>Coenonympha oedippus</i>, <i>Lopinga achine</i>, <i>Euplagia quadripunctaria</i>, <i>Barbus plebejus</i>, <i>Triturus canifex</i>, <i>Bombina variegata</i>, <i>Bufo viridis</i>, <i>Hyla intermedia</i>, <i>Rana dalmatina</i>, <i>Rana latastei</i>, <i>Lacerta bilineata</i>, <i>Podarcis muralis</i>, <i>Podarcis siculus</i>, <i>Hierophis viridiflavus</i>, <i>Coronella austriaca</i>, <i>Zamenis longissimus</i>, <i>Phalacrocorax pygmeus</i>, <i>Ixobrychus minutus</i>, <i>Nycticorax nycticorax</i>, <i>Egretta garzetta</i>, <i>Pernis apivorus</i>, <i>Milvus migrans</i>, <i>Circus gallicus</i>, <i>Aquila chrysaetos</i>, <i>Falco columbarius</i>, <i>Falco peregrinus</i>, <i>Crex crex</i>, <i>Burhinus oedipnemus</i>, <i>Bubo bubo</i>, <i>Caprimulgus europaeus</i>, <i>Alcedo atthis</i>, <i>Coracias garrulus</i>, <i>Dryocopus martius</i>, <i>Lanius collurio</i>, <i>Rhinolophus ferrumequinum</i>, <i>Pipistrellus kuhlii</i>, <i>Eptesicus serotinus</i>, <i>Muscivora avellanarius</i>) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto. Sia mantenuto, laddove ammissibile e non in contrasto con i criteri di sicurezza idraulica, l'ambito periferico esondabile in destra idrografica. Per l'impianto di specie arboree o arbustive si faccia ricorso a specie autoctone e coerenti con la serie vegetazionale locale (in particolare della serie prealpina orientale collinare neutroacidofila della rovere (<i>Carici umbrosae-querco petraeae sigmetum</i>), per la parte di versante, e del geosigmeto pianiziale igrofilo della vegetazione perialveale dell'alta pianura (<i>Salicion Eleagni</i>, <i>Salicion albae</i>, <i>Alnion incanae</i>), per la parte perialveale. I terreni da riporto, da impiegarsi nella ricostituzione dei versanti, presentino caratteristiche (tipologiche, strutturali e tessiturali) adeguate alle condizioni stazionali rappresentative delle fitocenosi delle predette serie di vegetazione e la gestione e manutenzione dei suddetti rimboschimenti, e relativo corredo nemorale, proceda fino all'accertamento dell'affermazione dei caratteri diagnostici di ciascun elemento stagionalmente pertinente delle medesime serie di vegetazione.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Durante i lavori, con cadenza biennale.
Soggetto verificatore	Regione Veneto

5.	Macrofase	Corso d'opera
	Oggetto della condizione	Le lavorazioni interferenti con le specie di interesse comunitario devono essere realizzate preferibilmente al di fuori del periodo riproduttivo (da marzo a luglio compreso). L'eventuale esecuzione delle lavorazioni in tale periodo è ammissibile nel caso in cui, in relazione alla riproduzione in corso, gli esiti del monitoraggio ambientale diano evidenza che le lavorazioni non pregiudichino il completamento della fase riproduttiva. A tal fine la direzione Lavori deve essere affiancata da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la corretta

ALLEGATO A AL D.R. n. 25 IN DATA 10.06.2021



	attuazione degli interventi, delle indicazioni prescrittive e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati (compresa la delimitazione, ove possibile, delle aree di cantiere fisse e mobili con le barriere per l'erpetofauna e con le barriere fonoassorbenti). La rimozione del soprassuolo forestale non sia effettuata durante la stagione vegetativa e la stessa non sia realizzata in un'unica soluzione per l'intera area di cava ma proceda secondo un avanzamento consequenziale per lotti di intervento e subordinatamente all'esaurimento del lotto precedente. La rimozione delle eventuali alberature vetuste, e caratterizzate da cavità, sia effettuata a seguito dell'esecuzione di interventi a tutela delle specie saproxilofaghe di interesse comunitario, con individui eventualmente ospitati in tali cavità e che la necromassa (ceppi in decomposizione e nei cavi dei tronchi) già presente in loco sia recuperata e ricollocata in contesti ambientali omologhi ma contermini. Gli interventi a carico della vegetazione ripariale (sia legnosa che erbacea) siano limitati ai soli tratti dell'alveo del torrente Curogna interessato dalle opere idrauliche funzionali alla realizzazione del presente progetto.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Durante i lavori, con cadenza annuale nel periodo da marzo a luglio.
Soggetto verificatore	Regione Veneto

6.	Macrofase	Corso d'opera
	Oggetto della condizione	Devono essere attuate idonee misure in materia di limitazione della torbidità e le eventuali misure atte a non pregiudicare la qualità del corpo idrico per l'intera durata degli interventi (anche con riguardo la continuità idraulica). Nei casi di rizezionamento dell'alveo del torrente Curogna o di qualsiasi altra attività che comporti un cambiamento idro-morfologico, sia garantito il mantenimento di un'analoga articolazione nel medesimo tratto di raschi (<i>riffles</i>), pozze (<i>pools</i>) e tratti correnti (<i>runs</i>). I consolidamenti spondali lungo tratte saltuarie del torrente Curogna con materiale lapideo, nel rispetto dei criteri di sicurezza idraulica previsti, siano preferiti i sistemi combinati (materiale inerte/materiale vivo, proveniente da specie autoctone e preferibilmente da <i>Salix eleagnos</i> , <i>Salix purpurea</i> , <i>Salix caprea</i>) ovvero riducendo il grado di impermeabilizzazione della parte superficiale di questi (per esempio mediante l'uso di massi ancorati e di terreno organico) a favore di una rapida ricolonizzazione vegetale (controllata).
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Durante i lavori.
	Soggetto verificatore	Regione Veneto

ALLEGATO A AL D.R. n. 25 IN DATA 10.08.2021



7.	Macrofase	Ante Operam
	Oggetto della condizione	Qualora si operasse in alveo mediante conterminazione in aree operative, gli interventi devono essere preceduti da una campagna di recupero della fauna ittica (anche mediante elettropesca) e delle eventuali ulteriori specie dulciacquicole di interesse comunitario, da rilasciarsi nei tratti limitrofi del corpo idrico interessato. Gli esiti della campagna di recupero della fauna ittica siano trasmessi all'autorità regionale per la valutazione di incidenza organizzando le informazioni secondo le disposizioni riportate nella D.G.R. n. 1066/07 e, in aggiunta, rispetto a: numero di esemplari, stato biologico, luogo di recupero, luogo di rilascio, data di recupero e data di rilascio.
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Prima dell'inizio dei lavori.
	Soggetto verificatore	Regione Veneto

8.	Macrofase	Ante Operam
	Oggetto della condizione	Di dotare la viabilità oggetto degli interventi, laddove non sia garantita la permeabilità alla barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata.
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Prima dell'inizio dei lavori.
	Soggetto verificatore	Regione Veneto

ALLEGATO A AL D.R. n. 25 IN DATA 10 AGO. 2021



9.	Macrofase	Corso d'opera
	Oggetto della condizione	La Ditta dovrà eseguire un'indagine fonometrica con particolare riferimento ai ricettori individuati come 2 e 3 nello Studio di Impatto Ambientale. L'indagine dovrà esser fatta secondo DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 - BURV n. 92 del 7 novembre 2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it); nel caso il punto di misura ricada all'interno della fascia di pertinenza stradale ai sensi del DPR 142/2004, i contributi del traffico e quello delle sorgenti interne alla ex cava dovranno essere considerati separatamente. I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia di Treviso e al Comune di Pederobba (TV). Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune di Pederobba (TV), alla Provincia di Treviso e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall'accertamento, per l'immediato rientro nei limiti.
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	I risultati della verifica di impatto acustico dovranno essere inviati entro 6 mesi dall'inizio dei lavori. I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità, nel caso di superamenti, dovranno essere concordati con la Regione Veneto.
	Soggetto verificatore	Regione Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.
10.	Macrofase	Ante operam
	Oggetto della condizione	I materiali di riporto presenti nella fascia inferiore dell'ambito di progetto in adiacenza alla piana alluvionale del T. Curogna dovranno essere sottoposti dalla Ditta al test di cessione, al fine di accertare il rispetto dei limiti della tabella 2 dell'Allegato V alla parte IV, titolo V, del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii ed il campionamento dovrà essere effettuato secondo le modalità stabilite dall'Allegato 2 al DPR 120/2017.
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Prima dell'avvio del cantiere.
	Soggetto verificatore	Regione Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.
11.	Macrofase	Corso d'opera
	Oggetto della condizione	Dovrà essere conservato in cantiere materiale assorbente idoneo a raccogliere eventuali sversamenti accidentali e gli operatori dovranno essere istruiti per intervenire prontamente con le dovute procedure di emergenza.

ALLEGATO *A*

AL D.R. n.

25

IN DATA 10.06.2021



Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 6 mesi dall'entrata in esercizio con le modifiche da progetto, dovrà essere trasmessa a Comune, Regione e ARPAV adeguata documentazione che rechi l'evidenza delle modalità adottate per l'ottemperanza ed il mantenimento nel tempo di quanto prescritto.
Soggetto verificatore	Comune di Pederobba

12.	Macrofase	Ante operam
	Oggetto della condizione	La Ditta dovrà trasmettere il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), acquisendo preventivamente il parere positivo di ARPAV. Nel PMA dovranno essere individuate, in base alle considerazioni riportate nel SIA, le matrici ambientali per le quali il PMA si rende necessario a causa della presenza di potenziali impatti ambientali residui e/o per la misurazione dell'efficacia di azioni di mitigazione/compensazione. Il PMA relativo alle matrici ambientali così individuate dovrà essere redatto secondo le "Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), 2015", predisposte dal MATTM con la collaborazione dell'ISPRA e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Per la matrice biodiversità, già individuata come oggetto di monitoraggio nel SIA (anche se limitatamente alla componente fauna) il proponente, nella progettazione del PMA dovrà tenere conto di tutte le indicazioni riportate nel paragrafo "Valutazioni - Progetto di Monitoraggio ambientale (PMA)"; in particolare il Piano dovrà essere esteso ad una annualità per l'Ante Operam e ad almeno tre annualità non consecutive da eseguirsi in un arco di 6 anni per il Post Operam (2° anno PO; 4° anno PO, 6° anno PO), dovrà essere previsto anche il monitoraggio delle componenti flora e vegetazione, e tra gli obiettivi del PMA dovrà essere inserita anche la verifica dell'efficacia degli interventi a verde.
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Un anno prima dell'avvio dei cantieri.
	Soggetto verificatore	ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

13.	Macrofase	Ante Operam
	Oggetto della condizione	La ditta E.MA.PRI.CE. dovrà presentare alla Regione Veneto una proposta di viabilità alternativa dei mezzi pesanti con transito lungo l'area industriale esistente a Nord di via Curogna.
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Prima dell'inizio dei lavori.
	Soggetto verificatore	Regione del Veneto

ALLEGATO **A** AL D.R. n. **25** IN DATA **10 AGO 2021**



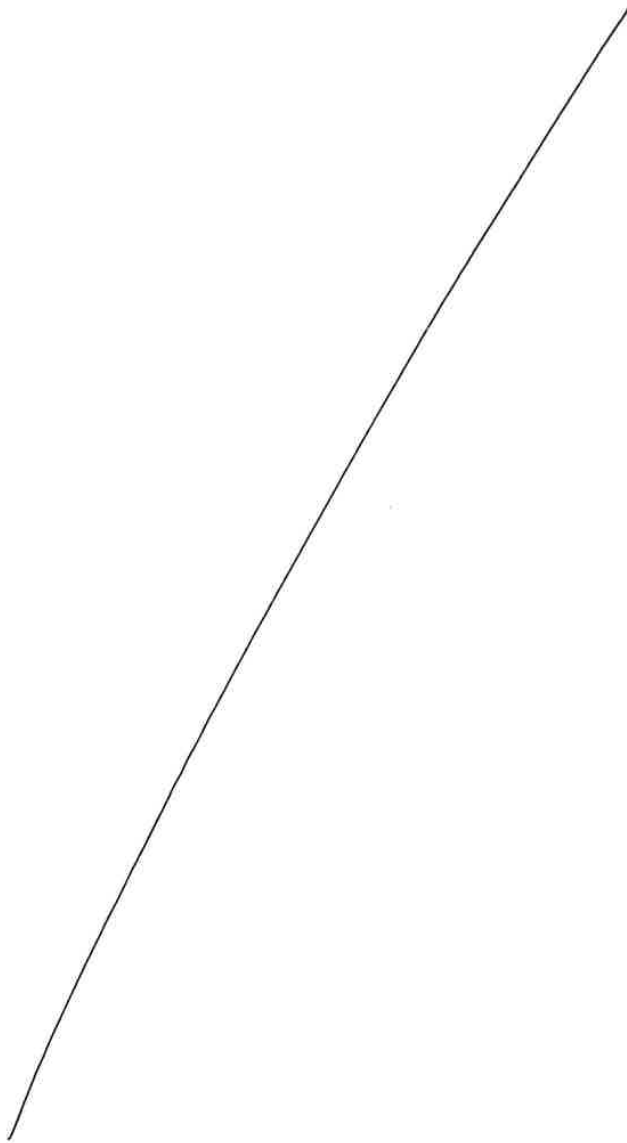
14.	Macrofase	Ante Operam
	Oggetto della condizione	In aggiunta agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di terre e rocce da scavo, la Ditta dovrà concordare con ARPAV ulteriori controlli sulle terre e rocce da scavo utilizzate nel cantiere.
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Prima dell'inizio dei lavori.
	Soggetto verificatore	ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

7. di dare atto che il presente provvedimento, conclusivo dell'endoprocedimento di cui alla DGR n. 568/2018, dovrà essere compreso nel provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, il quale sarà adottato a conclusione del procedimento dal Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio (o suo delegato);
8. di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 568/2018, alla Direzione Difesa del Suolo, in qualità di struttura regionale competente per la materia, ai fini della conclusione del procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale;
9. di dare atto che il presente provvedimento esplicherà efficacia a far data dalla pubblicazione del provvedimento autorizzatorio unico regionale nel quale il presente atto verrà compreso;
10. di stabilire che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006, il presente provvedimento ha efficacia temporale pari a dieci (10) anni a far data dalla pubblicazione del provvedimento autorizzatorio unico regionale, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;
11. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dalla legge;
13. di informare che gli obblighi di notifica del presente provvedimento verranno indicati e assolti a seguito della pubblicazione integrale del provvedimento autorizzatorio unico regionale nel quale il presente atto verrà compreso;
14. di pubblicare l'oggetto del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

IL DIRETTORE *ad interim*
DELLA DIREZIONE AMBIENTE
F.to Dott. Luigi Masia

PUBBLICITÀ

C.S.



ALLEGATO A AL D.R. n. 25 IN DATA 10 AGO 2021
 ALLEGATO A
 AL DECRETO n. 282 del 16 APR 2021



REGIONE DEL VENETO

COMITATO TECNICO REGIONALE V.I.A.

(L.R. 18 febbraio 2016 n°4)

Parere n. 128 del 16.09.2020

Oggetto: E.MA.PRI.CE. S.p.A.

Progetto definitivo di ricomposizione ambientale di cava Fagarè e messa in sicurezza della frana sulla dorsale dei Ronchi, con interventi di messa in sicurezza per le strutture murarie a rischio crollo di Bastia di Onigo e del Sentiero delle Trincee della Prima Guerra Mondiale, Comune di localizzazione: Pederobba (TV).

Procedimento per il rilascio del provvedimento unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 (DGRV n. 568/2018).

Codice progetto: 10/2020.

Parere di compatibilità ambientale.

1. PREMESSE AMMINISTRATIVE

La Società E.MA.PRI.CE. S.p.A. (Sede legale in Piazza Walther – 39100 Bolzano (BZ) – C.F. 00251940243 e P.IVA IT03176890261), per mezzo dell'istanza acquisita con n. 79027 del 19.02.2020, ha richiesto ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 4/2016 (DGR n. 568/2018), l'attivazione del procedimento del provvedimento autorizzatorio unico regionale per l'acquisizione del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi indicati nell'elenco autorizzazioni presentato e pubblicato nel sito web della U.O. VIA.

L'intervento rientra nelle seguenti tipologie progettuali della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006: Allegato IV, punto 8, lettera t, "modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente" in quanto la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA si è conclusa con l'assoggettamento del progetto alla procedura di V.I.A. (Decreto del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni n. 80 del 30.07.2019).

Alla domanda è stato allegato l'elenco nel quale il proponente ha provveduto ad indicare i titoli necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, ai sensi del comma 1 dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii, nonché l'avviso al pubblico di cui all'art. 24 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.

Alla domanda sono stati allegati gli elaborati progettuali, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica del medesimo e la dichiarazione per la non necessità della Valutazione di Incidenza.

Il proponente, con nota n. 288554 del 21.07.2020, ha comunicato che, in data 16.07.2020, presso il Comune di Pederobba (Sala Consiliare del Municipio in via Case Rosse) e, contestualmente, in diretta streaming sul sito Facebook del Comune, ha provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello studio di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 4/2016 e secondo le modalità concordate con il Comune interessato dalla realizzazione dell'intervento.

Il progetto è stato presentato nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 25.03.2020.

La fase di verifica dell'adeguatezza e completezza documentale, prevista dal comma 3 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., è stata avviata con la nota della Direzione Regionale Ambiente prot. n. prot. n. 111442 del 09.03.2020, in riscontro alla quale nei termini previsti, ei termini previsti dal comma 3 dell'art.

ALLEGATO A AL D.R. n. 25 IN DATA 10 AGO 2021

ALLEGATO A

AL DECRETO n. 282 del - 6 APR 2021



27-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - tenuto conto anche della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi stabilita dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e successivamente dal Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 - non risultano pervenute comunicazioni

Contestualmente all'avvio della verifica documentale, sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto è stata pubblicata la documentazione relativa all'istanza in oggetto.

Considerato che in risposta alla nota del n. 111442 del 09.03.2020, non sono pervenute comunicazioni da parte degli enti interessati, a seguito del periodo di 30 giorni, è stata ritenuta conclusa la verifica dell'adeguatezza e completezza documentale prevista dal comma 3 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Conclusa la fase di verifica dell'adeguatezza e completezza della documentazione presentata, conformemente a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., è stato pubblicato l'avviso al pubblico sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto ed è stato comunicato, ai sensi degli art. 7 e 8 della Legge n. 241/90, l'avvio del procedimento con nota n. 0252954 del 26.06.2020.

Entro il termine dei sessanta giorni di cui al comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm.ii, sono stati trasmessi i pareri e le osservazioni da parte dei seguenti soggetti:

- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, nota acquisita il 19.08.2020 con n. 327248;
- U.O. Genio Civile Treviso, nota acquisita il 26.08.2020 con n. 333884;
- U.O. Forestale – Ufficio di Treviso - Venezia, nota acquisita il 11.09.2020 con n. 358804;
- Coordinamento Aria che Voglio, nota acquisita il 25.08.2020 con n. 333291;
- Arianova, nota acquisita il 25.08.2020 con n. 333272;
- Senatore Gianni Pietro Giroto, nota acquisita il 25.08.2020 con n. 333152;
- Comitato spontaneo Meetup Pederobba a 5 Stelle; nota acquisita il 25.08.2020 con n. 333144;
- Consigliere Simone Scarabel, osservazione pervenuta via mail ed acquisita il 01.09.2020 con n. 341794.

Tutte le osservazioni ed i pareri sono stati integralmente pubblicati sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto.

In data 09.09.2020 il gruppo istruttorio incaricato dell'esame della pratica ha ritenuto necessario svolgere sopralluogo preceduto da un incontro tecnico finalizzato ad analizzare i contenuti del progetto e dello studio di impatto ambientale.

A seguito del sopralluogo effettuato il 09.09.2020, la Ditta ha invitato delle integrazioni volontarie acquisite al protocollo regionale in data 15.09.2020 con n. 366305 riguardanti:

- il piano di Gestione dei Rifiuti
- aspetti idraulici
- elenco elaborati aggiornato

In data 16.09.2020 la Ditta ha inviato le controdeduzioni alle osservazioni acquisite durante la fase di consultazione del pubblico.

ALLEGATO A AL D.R. n. 25 IN DATA 10 AGO. 2021

AL D.R. n. 282 - 6 APR. 2021



DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento riguarda il progetto definitivo di ricomposizione ambientale e messa in sicurezza di una porzione del versante esposto a nord di una dorsale collinare denominata "Dei Ronchi", interessata in passato da attività estrattiva di materiale argilloso. Il sito si trova in Comune di Pederobba circa 0,5 km ad est del centro abitato di Curogna in Comune di Pederobba (TV) e appena più a sud del torrente Curogna e sul versante nord della "Dorsale dei Ronchi".

L'attività di cava era iniziata ben prima dell'entrata in vigore della prima normativa regionale in materia, la L.R. 36/75, e con D.G.R. n. 2693 del 20.5.1980 era stata autorizzata la prosecuzione dei lavori di coltivazione della cava "FAGARÈ" soltanto nel settore occidentale del sito estrattivo (mappali nn. 130-140, fg. 20) e denegando il proseguo sulla parte orientale. Il suddetto provvedimento aveva stabilito la conclusione dei lavori di estrazione al 31.12.1986 e di quelli di sistemazione ambientale al 31.12.1987, successivamente prorogati, rispettivamente, al 31.12.1999 ed al 30.09.2001. Pertanto, attualmente, la parte di cava autorizzata nel 1980 risulta con termini scaduti.

Con D.D.R. n. 74 del 18.05.2016 l'autorizzazione di cui sopra, originariamente rilasciata alla ditta Fornaci del Fagarè s.r.l. è stata trasferita alla ditta "E.MA.PRI.CE. S.p.A.".

Si rileva inoltre che nel settore centrale del sito, nella fascia di fondovalle, è presente una discarica di RSU, attiva negli anni '70, per la quale è stato realizzato un ripristino collaudato. Le opere di ripristino sono state collaudate il 06/02/1989 dal tecnico incaricato.

Nel corso degli anni lo stato di abbandono degli scavi ha generato una situazione di degrado e di fragilità della parete nord della dorsale dei Ronchi, caratterizzata da processi geodinamici manifestatisi attraverso periodici crolli, che hanno causato l'arretramento verso monte, nell'impossibilità di un suo naturale arresto prima del raggiungimento della cresta del rilievo collinare. I crolli verificatisi sono vicini alla linea di cresta del versante, sede del sentiero storico delle trincee che si snoda sulla collina boscosa e che fu la "seconda linea" difensiva italiana durante la prima guerra mondiale, e che ancora oggi è attraversata da quel tipo di opere militari.

Il progetto è finalizzato alla sistemazione dell'area ricostruendo una morfologia simile a quella originaria, raccordata al versante, realizzata tramite:

- riporto strutturato di materiali quali terre e rocce da scavo naturali e gestione del deflusso delle acque, mettendo in sicurezza il sentiero delle trincee della prima guerra mondiale posto sulla parte sommitale del crinale, attualmente soggetto a frana, e
- la ricomposizione vegetale attraverso operazioni di inerbimento delle superfici modellate e successiva piantumazione di consorzi arborei e arbustivi.

Il sito si trova all'interno del sistema vegetazionale che caratterizza le pendici dei rilievi collinari, separato mediante il corso del Torrente Curogna dalle vicine aree agricole a nord, che a loro volta confinano con l'insediamento industriale di Pederobba.

ALLEGATO A AL D.R. n. 25 IN DATA 10.06.2021
 ALLEGATO A
 AL DECRETO n. 282 del 6 APR. 2021



Individuazione area d'intervento su ortofoto – In rosso area di cava in blu area intervento

STATO ATTUALE

L'area in esame si può dividere in tre fasce caratterizzate da differenti caratteristiche geomorfologiche:

- Fascia inferiore subpianeggiante;
- Fascia intermedia di versante vecchia cava;
- Fascia superiore della scarpata in roccia sub-verticale.

Fascia inferiore in adiacenza alla piana alluvionale del T. Curogna:

L'attuale fascia al piede del versante di cava si sviluppa intorno a quota 170 m s.l.m. su una lunghezza di circa 400 m e una larghezza di circa 50 m, in destra del T. Curogna e separato dallo stesso da una strada di accesso ai fondi agricoli confinanti. L'area è subpianeggiante, sistemata con terreni argillosi di riporto del tempo, attualmente ricoperta da una fitta vegetazione di novellame di latifoglie igrofile, permessa dalla discreta stabilità geomorfologica della fascia.

In un settore centrale del ripiano esiste un modesto dosso arrotondato (base m 50x50~, H= 5 m) costituito da una vecchia discarica autorizzata di R.S.U.

Questo settore fu sede di attività estrattiva di argilla da laterizi fino circa a 50 anni fa, anche con scavi in ribasso sul piano.

Fascia intermedia di versante della vecchia cava:

Si sviluppa circa tra quota m 170 s.l.m. e m 190-205 s.l.m., su una lunghezza di circa 400 m ed una larghezza compresa tra 40 e 100 m~. L'area è variamente ondulata, con inclinazione di pochi gradi al piede, crescente fino a circa 30-35° alla sommità. Si tratta di una fascia soggetta a una vistosa degradazione, occupata da materiali colluviali e di frana, formati da massi e blocchi calcarenitici, crollati dalla scarpata sommitale ed inglobati in una matrice argillosa derivante dalla degradazione della Marna di Possagno, materiale estrattivo del tempo. I ricorrenti crolli della scarpata sommitale è l'erosione accelerata in atto nella fascia più ripida del settore determinano un'evoluzione morfologica attiva che impedisce l'attecchimento di una vegetazione arborea permanente.

Fascia superiore della scarpata in roccia

ALLEGATO A AL D.R. n. 25 IN DATA 10 AGO. 2021

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 282 del 6 APR. 2021



Si sviluppa, circa tra quota 190 e 220 m.s.l.m. con una lunghezza di circa 400 m ed un'altezza di 15-20 m. È caratterizzata da processi geodinamici molto attivi che si manifestano attraverso periodici crolli di masse lapidee calcarenitiche ed arenacee afferenti alle formazioni stratigrafiche delle "Siltiti e conglomerati di Col dell'Asse" e della "Calcarenite di Castelcucco". È il settore più degradato, instabile ed appariscente della vecchia cava, affetto da ricorrenti crolli, di cui uno assai esteso verificatosi alcuni anni fa, su un'altezza di circa 30 m, con ciglio superiore a quota 250 m s.l.m., pericolosamente vicino (~15 m) alla linea di cresta, sede del sentiero storico delle trincee.

Geologia

Gli affioramenti rocciosi locali fanno parte dell'ampia flessura che, con direzione ENE-WSW, caratterizza la fascia pedemontana delle Prealpi Venete (Linea Periadriatica).

La giacitura generale comporta l'immersione della potente serie stratigrafica al di sotto dei terreni quaternari dell'alta pianura veneta.

I terreni più antichi affiorano sul versante N della dorsale sede dell'intervento e sono costituiti dalla formazione della "Marna di Possagno inf.", di età eocenica superiore, che presenta uno spessore assai rilevante (alcune centinaia di metri).

La dorsale (e parte dei versanti nord e sud) è invece costituita dalla "Calcarenite di Castelcucco" del Miocene inf., formazione piuttosto tenace, di spessore orientativo pari a 70-80 metri.

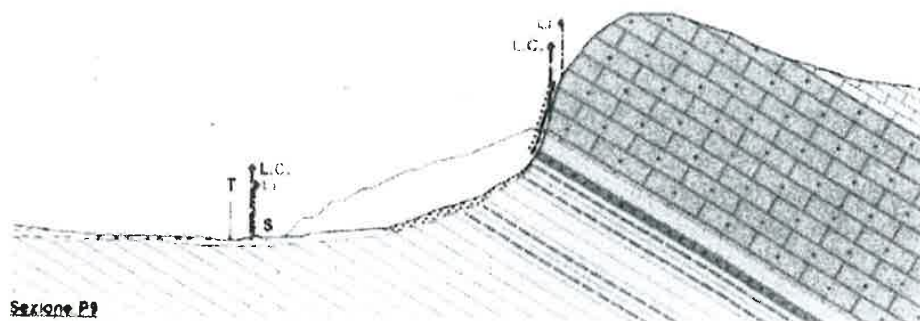
Tra la Marna di Possagno e la Calcarenite di Castelcucco si intercala un orizzonte di transizione formato dalle Siltiti e Conglomerati di Col dell'Asse (Oligocene), di spessore intorno a 8-10 m.

La giacitura degli strati (direzione N50-60°E, immersione SE, pendenza di circa 30° verso SE) è tale per cui sul versante N della dorsale Ronchi giacciono a reggipoggio.

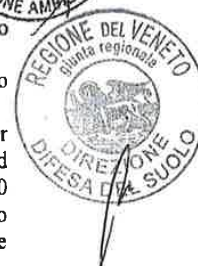
L'intervento in previsione ricade interamente nella vecchia cava localizzata sul versante nord, sulla formazione della "Marna di Possagno inf.", delimitata superiormente dalle "Siltiti e Conglomerati di Col dell'Asse" a cui si sovrappone la scarpata modellata nella formazione calcarea della "Calcarenite di Castelcucco", che affiora su tutta la dorsale.

Nella fascia intermedia della cava esiste una spessa copertura di materiali eluviali e di frana, inglobanti massi calcarenitici.

Al piede della cava esiste una copertura di terreni di riporto, eterogenei, misti, a prevalente composizione argillosa-limosa.



ALLEGATO **A** AL D.R. n. **25** IN DATA **10 AGO 2021**
 ALLEGATO **A**
 AL DECRETO n. **282** del **6 APR 2021**



- Il tratto in falso piano a margine dell'area di intervento sarà realizzato con uno strato di materiale consolidato con calce dello spessore di circa 50 cm ed uno strato in misto cementato di circa 20 cm.

A3 - Realizzazione di un attraversamento del T. Curogna su tubi scatolari per una funzionalità per un lungo tempo, mediante i seguenti interventi:

- demolizione dell'attuale guado e ricostruzione dello stesso mediante tombotti in calcestruzzo affiancati per tutta la luce del guado, i tubi avranno una luce di 2.5 m nella sezione centrale e 2 m in quelle laterali ed un'altezza pari ad un metro e avranno le caratteristiche strutturali per ponti di I categoria per carichi sino a 60 tonnellate. I tombotti saranno completati da una piccola soletta di completamento in calcestruzzo, dello spessore di 10 cm, costituente il piano viabile. Solo in occasione di piene rilevanti l'acqua scorrerà in parte anche sopra il guado;

- ricalibratura dell'alveo con asportazione dei sedimenti accumulati a monte dell'opera e a valle della stessa.

- protezione delle aree in erosione con una scogliera in massi aventi dimensioni pari a circa 0.5 mc/cad. Tale scogliera sarà disposta a valle del guado in adiacenza ad esso e lungo i primi 5 - 6 m laterali in corrispondenza del rilevato arginale.

A4 - Adeguamento della strada al piede della cava.

Al fine di ridurre qualsiasi possibile aumento della torbidità delle acque del torrente Curogna verranno messe in atto eventuali misure mitigative (bagnatura aree di transito).

A5 - Nel settore ovest sarà predisposta l'area di cantiere e messa in opera la pesa

Per la verifica del materiale in entrata, sarà installata una pesa a ponte avente una lunghezza di 18 metri e una larghezza di 3 metri, appoggiata su elementi prefabbricati in CLS.

L'edificio destinato ad ospitare gli uffici sarà costituito da un prefabbricato modulare e l'energia elettrica sarà prodotta attraverso gruppi elettrogeni.

A6 - Suddivisione preliminare dell'area di intervento in n. 4 Lotti delle seguenti dimensioni orientative:

- Lotto 1 ubicato ad est della discarica di R.S.U. L ≈ 120 m. l ≈ 100 m - Δh ≈ 40 m.

- Lotto 2 ubicato ad ovest della discarica di R.S.U. L ≈ 90 m. l ≈ 110 m - Δh ≈ 45 m.

- Lotto 3 ubicato a monte della discarica di R.S.U. L max. ≈ 90 m - l ≈ 50 m. Δh ≈ 33 m.

- Lotto 4 ubicato all'estremità ovest della cava. L ≈ 130 m. l ≈ 150 m. Δh ≈ 55 m

A7 - Realizzazione di un piazzale per lo stoccaggio provvisorio del materiale da utilizzarsi del riporto, nel settore ovest (Lotto 4) al piede del versante, con la predisposizione di 3 aree distinte per il materiale in entrata suddiviso secondo differenti tipologie, in base alle caratteristiche geotecniche e composizione granulometrica, che sarà sottoposto a controllo geotecnico ed analitico-granulometrico da parte di un tecnico. In questo piazzale verrà collocato temporaneamente anche il materiale argilloso alterato rimosso dal sito di cava.

A8 - Consolidamento dei settori più instabili della scarpata sommitale della cava (frana recente: m2 1.800~ + scarpata pericolante: m2 1.000~ secondo le seguenti modalità:

- Disbosco del ciglio superiore boscato delle scarpate instabili, su una larghezza adeguata al caso (~4-5 m).

- Disgaggio accurato delle masse pericolanti esistenti sul ciglio e sulla parete rocciosa, con possibile rimodellamento per la realizzazione di piccole nicchie per favorire l'insediamento di specie vegetali.

- Rivestimento della parete instabile tramite geocomposito tridimensionale atto all'aggrappaggio di piante rampicanti.

- Rivestimento della parete instabile con rete zincata D.T.

- Rivestimento con rete di elevata resistenza, in funi d'acciaio Ø 8 mm, maglia 20x20 cm.

- Rafforzamento cortice con reticolo m 3x4 in funi d'acciaio Ø 12-14 mm.

- Ancoraggio ai nodi (m 3x4) tramite barre in acciaio Ø 20-24 mm, di cui ~50% L= 6 m (in testa e all'uopo) e ~ il 50% L= 3 m. (Se in fase esecutiva la situazione lo richiederà, sarà aumentato il n° di barre L 6 m).

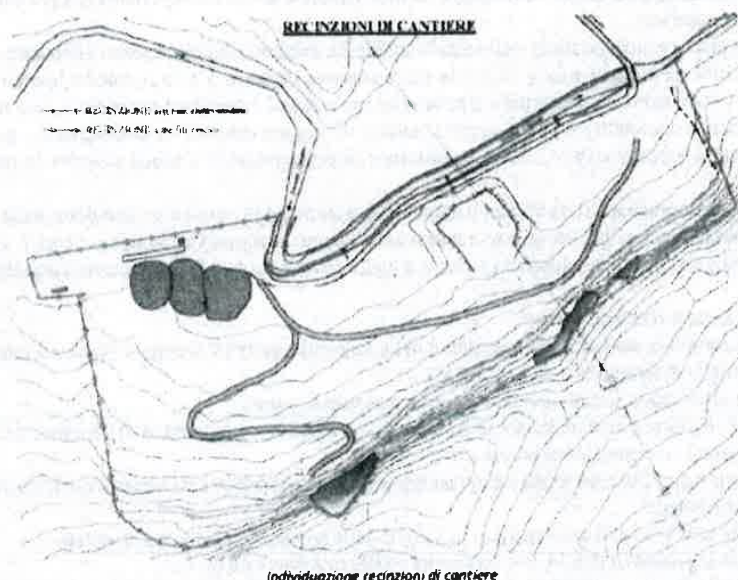
- Realizzazione di nicchie, mediante rimodellazione della scarpata ed eventuale predisposizione di tasche vegetative di forme e misure variabili, ancorate alla parete rocciosa tramite chiodi di fissaggio, atte all'attecchimento di piante rampicanti, con distribuzione adeguata allo scopo (in media una ogni 25 m²).

A9 - Al piede della scarpata rocciosa calcarenitica, ove sono presenti emergenze idriche occasionali, al termine del riporto di ciascun lotto, sarà realizzata una canaletta di raccolta delle acque, con convogliamento e scarico sulle bancate a suo tempo predisposte.

A10 - Formazione di un vallo di sicurezza provvisorio, con funzione paramassi, nella parte elevata del settore intermedio della cava (q. m 180-195 s.l.m. ~), tramite scavo di una trincea nelle rocce del substrato ed

ALLEGATO **A** AL D.R. n. **25** IN DATA **10 AGO 2021**
 ALLEGATO **A**
 AL DECRETO n. **282** del **6 APR 2021**

elevazione di un rilevato consolidato con massi da scogliera (trincea $L=3\text{ m}$ ~, rilevato $H=3\text{ m}$ ~). L. tot. ~400 m.



LOTTE DI INTERVENTO 1 - 2

Caratteristiche dimensionali:

- Lotto di intervento 1 ($L \sim 120\text{ m}$, $l \sim 100\text{ m}$ - $\Delta h \sim 40\text{ m}$)
- Lotto di intervento 2 ($L \sim 90\text{ m}$, $l \sim 110\text{ m}$ - $\Delta h \sim 45\text{ m}$)

Lavori preparatori

B1 - Predisposizione di una pista di accesso temporaneo al Lotto di intervento, a partire dal piazzale di stoccaggio del Lotto 4.

B2.1 - Rimozione del soprassuolo forestale da effettuarsi al di fuori della stagione vegetativa e per ogni singolo lotto di intervento.

B2.2 - Asporto del materiale di riporto originario, argilloso, possibilmente fino a livello del T. Curogna, allo scopo di ottenere migliori condizioni di stabilità.

Accumulo temporaneo del materiale argilloso al di fuori dell'area di intervento fino al suo riutilizzo per la costruzione del rilevato.

B3 - Preparazione del piano di imposta con lieve inclinazione verso il T. Curogna.

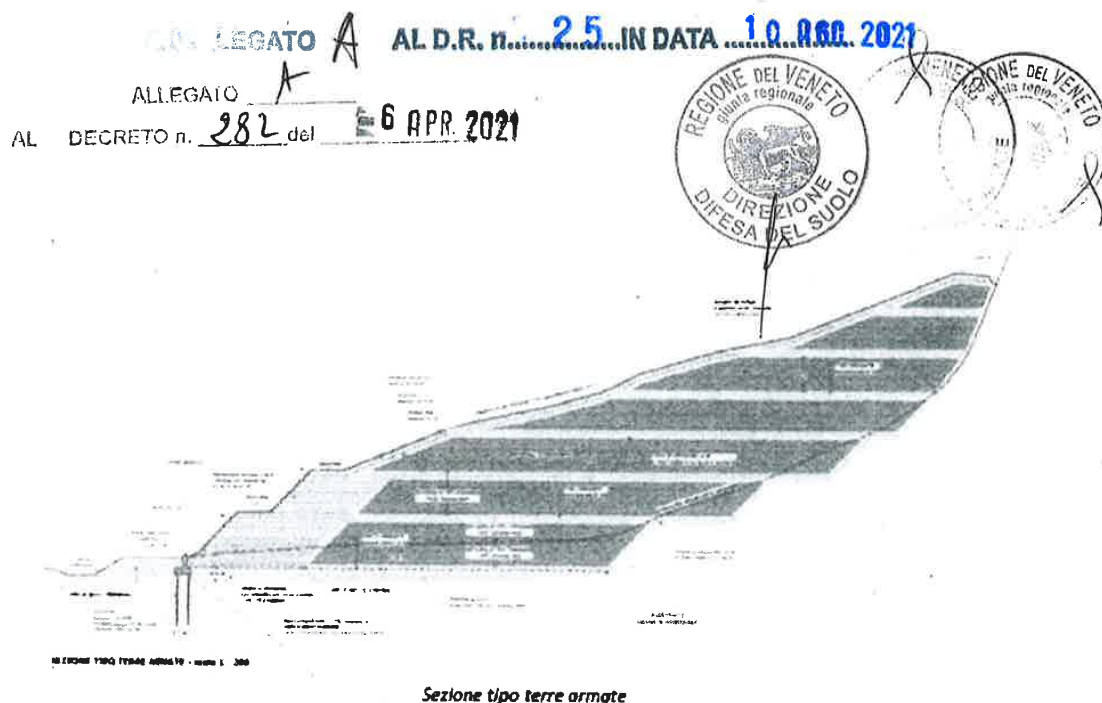
B4 - Per il consolidamento del piano di fondazione ed evitare cedimenti differenziali viene previsto il preventivo trattamento a calce di un adeguato spessore del materiale argilloso residuo giacente sul ripiano.

B5 - Stesura di una georete stabilizzante, ad elevata resistenza sulla superficie trattata.

B6 - Predisposizione di un materasso di fondazione formato da materiale arido, drenante, dello spessore di circa 1 m.

B7 - Posa in opera di tubazioni drenanti, $\varnothing \sim 30\text{ cm}$, ad interasse di circa 20 m, annegate nello strato drenante e con leggera inclinazione verso valle.

B8 - Preparazione del piano di fondazione dell'opera di contenimento delle terre armate, tramite scavo ed asportazione del materiale geotecnicamente scadente per uno spessore di almeno 1,50 m. Formazione di un materasso di fondazione in materiale arido o pietrame.



B9 – Per garantire le necessarie condizioni di stabilità del contenimento in terre armate si procederà alla realizzazione di un adeguato cordolo di fondazione in c.a. impostato su pali in acciaio Ø adeguato (es. 168 mm, sp 10 mm), spinti per almeno 1-2 nel substrato roccioso marnoso. Lunghezza indicativa pali: ~ 5/6 m. Indicativamente 2 file e passo di circa 1,5 m.

B10 – Nello strato drenante d'appoggio in materiale arido, spesso circa 1 m, ove saranno annegati trasversalmente (n° 1 ogni 10 ml) tubi drenanti e di scarico delle acque di possibile ristagno idrico di fondo, collegati ad un tubo drenante e di raccolta posto in opera all'intradosso della base.

B11 – Costruzione dell'opera di contenimento del riporto tramite terre armate, in più ordini sovrapposti, con utilizzo di materiale geotecnicamente idoneo, in fasi contestuali all'elevazione del riporto. Ubicazione: lato valle lungo la strada d'accesso ed in fregio al fianco est della discarica di R.S.U.

B12 – Predisposizione di una canaletta di scarico delle acque dei tubi drenanti trasversali al piede delle terre armate, all'estradosso dell'opera, parallelamente alla strada d'accesso.

B13 – Formazione di vasche di decantazione acque di drenaggio e sgrondo del rilevato.

Lavori di realizzazione del riporto

C1 – Formazione del riporto delle terre naturali da scavo tramite stesura in strati di circa 50 cm, compattati in modo continuo tramite mezzo cingolato o meglio con rullo a "piedi di porco" per migliorare le caratteristiche geotecniche dei terreni di riporto.

C2 – E' consigliabile che i singoli strati del riporto siano lievemente inclinati (3-5%) verso il T. Curogna, in modo da facilitare lo sgrondo naturale delle acque meteoriche.

C3 – Ogni 5 metri di spessore (passo in altezza) del riporto verrà realizzato uno strato-banco di materiale trattato a calce, spessore almeno 0,5 m, in modo ottenere un irrobustimento complessivo del rilevato.

C4 – Sul banco trattato a calce potrà essere eventualmente stesa una georete ad elevata resistenza, quale "armatura geotecnica" del rilevato.

C5 – Ogni 4-5 m di altezza del riporto: realizzazione di elementi drenanti tramite scavo di trincee sez. circa m 0,6 x 1,0, riempimento di pietrisco drenante con annegati tubi drenanti e scarico Ø 30 cm, perpendicolarmente al versante, con interasse 10 m circa (ovvero con interasse minore ove le condizioni locali lo rendano opportuno), dotati di inclinazione adeguata allo scarico sulla superficie finale del riporto di eventuali acque di infiltrazione.

Contestualmente alla crescita verticale del riporto va realizzata una camicia drenante di materiale arido, di spessore pari a circa 0,5-1 m, all'interfaccia rilevato- terreno naturale in sito.

Nell'eventualità che gli interventi C3 - C4 - C5 di consolidamento del riporto si rivelassero insufficienti per garantire la stabilità dell'opera, sarà necessario ridurre il passo in altezza, da 5 m a 2-3 m.

ALLEGATO A AL D.R. n. 25 IN DATA 10 AGO. 2021

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 282 del 6 APR 2021



C6 - Le tubazioni drenanti, Ø 30 cm, dotate di inclinazione adeguata allo scarico sulla superficie finale del riporto, saranno ivi collegate, tramite raccordi, a tubi collettori, con scarico sulle bancate, di cui al successivo punto.

C7 - Contestualmente alla costruzione del rilevato, sulla superficie finale dovranno essere predisposte apposite bancate di raccolta e convogliamento a valle delle acque sotterranee dei tubi drenanti e delle acque superficiali di precipitazione meteorica.

Per il consolidamento delle linee di drenaggio lungo le bancate saranno posti in opera massi tipo "testa di cavallo," comunque pietrame grossolano, Ø > 20-30 cm..

C8 - Se le caratteristiche geotecniche dei terreni argillosi di scarifica preliminare, di cui al rif. B2 e C9, fossero particolarmente scadenti, dovranno essere predisposte celle isolate di riporto adeguatamente compattato, confinate da un involucro di materiale drenante, irrobustito con telo di geotexte, in modo da evitare la formazione di piani preferenziali di scivolamento. In via preliminare viene suggerito di eseguire la messa in opera di geotexte nei primi tre ordini.

C9 - All'interfaccia riporto-versante dovrà preventivamente essere rimosso tutto il materiale colluviale e di frana, argilloso, inglobante localmente massi ciclopici e collocato temporaneamente in cumuli al di fuori dell'area di intervento per permetterne il miglioramento della consistenza conseguente alla riduzione dell'acqua di impregnazione (materiale da riutilizzare in seguito, per la costruzione del rilevato).

Quindi, nel substrato roccioso costituito dalla Marna di Possagno, dovrà essere profilato il piano di appoggio a gradoni, H= 2,5 m, i max. 45°. Come sopra indicato, all'interfaccia riporto-versante, sarà realizzato un sottocamicia drenante di materiale arido grossolano, di spessore adeguato (almeno 0,5- 1 m), in continuità con il materasso drenante del piede.

C10 - La chiusura del riporto alla sommità della cava è prevista quasi ovunque all'altezza del ciglio superiore della scarpata affetta da crolli. Nei casi in cui, per motivi geometrici, dovessero rimanere esposti (e non protetti) locali residui di scarpate nude, queste saranno consolidate e ricoperte con geotexte e rete ancorata, come indicato alla voce A8 (Lavori preliminari).

C11 - Alla sommità del riporto, verrà modellata una banca con funzione di eventuale opera paramassi, dotata anche di una canaletta di intercettazione e scarico delle acque meteoriche provenienti dal sovrastante versante boscato, con convogliamento nelle apposite bancate di raccolta e scarico a valle.

C12 - Sulla superficie finale del riporto di inerti saranno realizzati i seguenti interventi, che consentiranno di evitare i fenomeni erosivi e di favorire il rinverdimento e la sistemazione definitiva:

1. Riporto (inferiore) di uno strato di inerti minerali compattato, a bassa conducibilità idraulica, di spessore di 0,3-0,5 m;
2. Riporto (intermedio) di uno strato di inerti aridi drenanti, di spessore pari a 0,5 m, che impedisce la formazione di un battente idraulico;
3. Riporto (superiore) di uno strato superficiale di copertura di spessore pari a 0,5 m, costituito da terre organiche, che favoriscono l'inerbimento e la piantumazione di specie arboree locali, che presentino caratteristiche tipologiche, strutturali e tessiture adeguate alle condizioni stagionali e alle fitocenosi utilizzate per il ripristino.

LOTTO DI INTERVENTO 3

Caratteristiche dimensionali:

- da quota m 174 a quota m 207 s.l.m. l max.= ~90 m - l= ~50m - 8h= ~33 m.

D1 - Predisposizione del piano di fondazione delle terre armate poco a monte della discarica di RSU tramite asportazione del materiale colluviale e di frana.

D2 - Realizzazione di una fondazione tipo platea in c.a. impostata su pali in acciaio Ø adeguato, spinti per almeno 3-4 m nel substrato roccioso (Marna di Possagno). Lunghezza orientativa pali: ~ 8-10 m.

D3 - Costruzione dell'opera di contenimento del riporto tramite terre armate, in più ordini sovrapposti, con utilizzo di materiale geotecnicamente idoneo, in fasi contestuali all'elevazione del riporto. Ubicazione: a monte della discarica di R.S.U.

Quota fondazione ~ 170-74 m s.l.m. - Lunghezza ~ 90 m

D4 - Predisposizione di una canaletta di scarico delle acque al piede delle terre armate.

D5 - Costruzione del riporto secondo la sequenza degli interventi di cui ai rif. C.

ALLEGATO A AL D.R. n. 25 IN DATA 10 AGO 2021
 ALLEGATO A
 AL DECRETO 282 del 6 APR 2021



LOTTO DI INTERVENTO 4

Caratteristiche dimensionali:

- l = ~ 130 m. l = ~ 150 m. dh = ~ 55 m

Si prevedono fasi operative analoghe a quelle riportate per il Lotto di intervento 1.

APPROVVIGIONAMENTO TERRE E ROCCE DA SCAVO

La quantità di materiale di riporto previsto è pari a circa 560.359 mc costituito da terre naturali, tutte aventi valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Si prevede che le attività di ricezione del materiale e successiva sistemazione sarà svolta per circa 220 giorni/anno per complessivi 10 anni. In tal senso, nonostante non si possano prevedere flussi costanti di mezzi, poiché i conferimenti saranno variabili in base alle necessità del mercato e potranno variare da un massimo di 20 veicoli giornalieri a giorni in cui saranno pari a zero, di conseguenza è possibile stimare che arriveranno in sito una media di 11 automezzi al giorno (con capacità di carico di 24h).

Il bacino di potenziale approvvigionamento sarà quello definito da un tempo medio di percorrenza di 40 minuti dal sito, senza escludere la possibilità che il materiale possa provenire da località più distanti, anche in funzione di possibili accordi che il proponente potrà attuare con i soggetti che stanno realizzando e/o progettando interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico regionale, quali bacini di laminazione delle piene.

MONITORAGGIO IN FASE OPERATIVA E POST- OPERATIVA

Considerate le notevoli dimensioni del riporto in progetto e considerato che il materiale utilizzabile non sarà geotecnicamente favorevole, oltre alle precauzioni costruttive precedentemente elencate, si ritiene opportuno prevedere anche una fase di monitoraggio continuo, in fase operativa e post-operativa, al termine dei lavori.

Il monitoraggio potrà essere effettuato tramite la seguente strumentazione: In ciascun lotto di intervento sono previste attività di controllo mediante installazione di assestimetri magnetici, sondaggi attrezzati con tubo inclinometrico e piezometri per il controllo del livello di falda. Nel 1° lotto è prevista anche l'installazione di un pluviometro per la misura delle quantità di pioggia in modo da assicurare un'adeguata comprensione delle relazioni fra la piovosità e le fluttuazioni della falda.

Gli strumenti verranno installati lungo le sezioni di progetto 2, 5, 7, 9, a quote differenti, progressivamente al procedere dei lavori, in modo da avviare il monitoraggio già durante le fasi di costruzione del rilevato e valutarne gli effetti ed eventuali problemi. Gli strumenti saranno installati su fori di sondaggio a distruzione una volta che verrà raggiunto il livello di progetto previsto per la sezione in quel punto specifico.

Sono previste inoltre:

- misure topografiche di precisione a cadenza periodica, mediante predisposizione di 3-4 capisaldi;
- analisi geotecniche mediante:
 - o controlli periodici delle caratteristiche geotecniche dei materiali, sia in entrata che poi collocati a stoccaggio (granulometrie, peso di volume, coesione, angolo d'attrito, contenuto d'acqua ecc...)
 - o rilevazione periodica delle caratteristiche geotecniche dei terreni oggetto del riporto, corretta formazione e compattazione degli strati, corretto inserimento degli interventi di drenaggio e di consolidamento. Corretta riprofilatura a gradoni del piano di appoggio del riporto. Verifiche sulla composizione del terreno di appoggio;
- controlli geologici durante la fase preparatoria ed esecutiva è necessaria un'assistenza geologica alla D.L. lavori, riguardante specialmente i seguenti aspetti:
 - o -Preparazione piano di fondazione iniziale:
 - o -Caratteristiche del piano di appoggio del riporto nei settori di intervento: verifiche se è presente il substrato roccioso con continuità, presenza di eventuali scavi in ribasso non noti, verifiche della resistenza geotecnica effettiva della copertura argillosa, di composizione e caratteristiche dei terreni di riporto preesistente.
 - o Verifiche sul corretto drenaggio delle eventuali acque di ristagno locale. -Preparazione piano di fondazione sul versante;

ALLEGATO A AL D.R. n. 25 IN DATA 10 AGO 2021
 ALLEGATO A
 AL DECRETO n. 282 del 6 APR. 2021



- o -Spessore e caratteristiche dei materiali sciolti di copertura colluviale e di frana sul versante, controllo della corretta asportazione del materiale geotecnicamente scadente e del drenaggio delle infiltrazioni idriche.
- o Corretta riprofilatura a gradoni del piano di appoggio sul substrato roccioso.
- o -Consolidamento scarpata sommitale:
- o -Controlli e rilievi geostrukturali, al fine di verificare la corrispondenza dei sistemi di discontinuità principali, considerati in questa fase preliminare, con le reali condizioni dell'ammasso roccioso ed effettuare eventuali nuove verifiche di stabilità.
- o -Verifiche dell'efficacia degli interventi di consolidamento effettuati nella fase preliminare di intervento. Apporto di eventuali interventi correttivi.

INTERVENTI DI RICOSTITUZIONE DEI CARATTERI AMBIENTALI, PAESAGGISTICI E NATURALI DELL'AREA

La ricomposizione vegetale è costituita preliminarmente dalle operazioni di inerbimento delle superfici modellate e successivamente dalla piantumazione di consorzi arborei ed arbustivi.

Inerbimenti

Le superfici sistemate con la posa del terreno vegetale dovranno essere inerbiti quanto prima, al fine di contrastare primariamente l'erosione e apportare nuova sostanza organica al terreno. L'inerbimento verrà condotto mediante semina meccanizzata sul terreno vegetale ed idrosemina sulle sponde delle terre armate.

Il miscuglio di sementi dovrà essere caratterizzato da un'adeguata diversità specifica e un buon rapporto tra erbacee perenni e leguminose, tenendo conto delle caratteristiche del sito e della sua funzione stabilizzante. La scelta delle specie verrà attuata rispetto agli obiettivi di stabilità del pendio e secondo i principi della coerenza ecologica alla stazione di intervento, dando priorità esclusiva alle specie vegetali autoctone.

Superficie erbacea a prato stabile

L'area di versante oggetto di ricomposizione vegetale e ripristino ambientale, oltre a considerare un rinverdimento arboreo/arbustivo finale, sarà interessata dalla realizzazione di spazi aperti prativi. Le superfici di intervento prevedono l'utilizzo di fiorume ricavato da ecotipi nativi adiacenti, secondo una tecnica che permette di conservare il patrimonio genetico esistente e di garantire una migliore possibilità di attecchimento e di adattamento delle specie erbacee. Tale pratica prevede la preparazione del terreno per la successiva semina a spaglio meccanizzato e l'interramento finale con humus lavorato finemente.

Rimboschimenti

L'impianto forestale costituisce la fase successiva e finale della sistemazione, prevedendo l'introduzione di strutture vegetali differenziate all'interno dell'ambito di intervento, in risposta alla necessità di diverse funzioni e condizioni ambientali.

Le tipologie di piantumazione possono essere distinte in:

- formazione a quercu-carpinetto collinare, per l'imboschimento del versante costituito dai terreni di riporto;
- formazione a ostro-querceto, per le fasce pianeggianti in terra rinforzata;
- arbusteti delle scarpate in terra rinforzata;
- rinverdimento della scarpata sommitale mediante specie rampicanti;
- porzioni di bosco ripariale, ai piedi del versante.

Quercu-carpinetto collinare

Sul versante costituito da terreno vegetale si prevede un impianto che intende perseguire la costituzione di un quercu-carpinetto collinare, per cui le specie principali sono rappresentate da rovere (*Quercus petraea*) e carpino bianco (*Carpinus betulus*); le specie secondarie sono acero campestre (*Acer campestre*) e montano (*Acer pseudoplatanus*), frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*) e ciliegio (*Prunus avium*).

La composizione viene inoltre arricchita da alberelli e arbusti quali orniello (*Fraxinus ornus*), ciavardello (*Sorbus torminalis*), frangola (*Frangula alnus*), sanguinella (*Cornus sanguinea*), biancospino (*Crataegus monogyna*), lantana (*Viburnum lantana*) e viburno palla di neve (*Viburnum opulus*).

Le piante saranno disposte a file sinuose, distanti 3,5 m l'una dall'altra, garantendo l'alternanza tra individui delle specie arboree principali, individui delle specie secondarie ed alberelli o arbusti accessori. Saranno inoltre previsti gruppi di soli arbusti e spazi aperti a prato che permetteranno di ottenere, all'interno del futuro bosco, diversificati tipi strutturali.

Le superfici di intervento svilupperanno complessivamente circa 28.561 m², perciò

ALLEGATO A AL D.R. n. 25 IN DATA 10.04.2021

ALLEGATO A

AL DECRETO n. 282 del - 6 APR. 2021



si prevede l'impiego di 3.200 piante di cui:

- 750 *Quercus petraea*;
- 650 *Carpinus betulus*;
- 200 *Acer campestre*;
- 200 *Acer pseudoplatanus*;
- 200 *Fraxinus excelsior*;
- 200 *Prunus avium*;
- 1000 tra *Fraxinus ornus*, *Sorbus torminalis*, *Frangula alnus*, *Cornus sanguinea*, *Crataegus monogyna*, *Viburnum lantana* e *Viburnum opulus*.

Ostrio-querceto

Sulle porzioni meno acclivi delle terre rinforzate, costituite dai ciglioni tra un ordine e l'altro, si prevede un impianto con specie che fanno riferimento all'ostrio-querceto. Le specie principali sono rappresentate da carpino nero (*Ostrya carpinifolia*) e roverella (*Quercus pubescens*); le specie secondarie sono acero campestre (*Acer campestre*), ciavardello (*Sorbus torminalis*) e ornello (*Fraxinus ornus*).

La composizione viene inoltre arricchita da alberelli e arbusti quali corniolo (*Cornus mas*), sanguinella (*Cornus sanguinea*), biancospino (*Crataegus monogyna*) e lantana (*Viburnum lantana*). Essendo lo sviluppo prettamente monofilare, l'inizio e il termine dell'impianto sarà costituito dal modulo dei soli arbusti.

La fila di impianto viene prevista lungo il margine esterno del ciglione, per favorire le operazioni di manutenzione con mezzi meccanici, con alternanza di individui delle specie arboree principali, individui delle specie secondarie ed alberelli o arbusti accessori.

Le superfici di intervento sviluppano complessivamente circa 4238 m², con l'impiego di 500 piante di cui:

- 100 *Quercus pubescens*;
- 100 *Ostrya carpinifolia*;
- 300 tra *Cornus mas*, *Cornus sanguinea*, *Crataegus monogyna* e *Viburnum lantana*.

Per quanto riguarda le distanze d'impianto:

- tra arbusti: dovrà essere mantenuta una distanza di 0,5 - 1,5 metri (a seconda che si tratti di arbusti di grande o di piccola taglia);
- tra alberi e arbusti: è consigliata una distanza pari a non meno di 1,5 - 2 metri;
- tra due alberi ad altofusto a grande sviluppo: è prevista una distanza pari ad almeno 8 - 10 metri;
- tra due alberelli o alberi ad altofusto a sviluppo più contenuto la distanza sarà di almeno 2 - 3 metri.

Arbusteti delle terre rinforzate e tasche delle pareti consolidate

Le scarpate delle terre rinforzate, caratterizzate da pendenze pari a 45°, saranno interessate dall'impianto di arbusti coerenti con la formazione dell'ostrio-querceto, scelti tra le specie maggiormente adattabili e resistenti: maggiociondolo (*Laburnum anagyroides*) e ciliegio canino (*Prunus mahaleb*).

L'impiego di specie arbustive sulle terre rinforzate costituisce una condizione rilevante per conferire completezza naturalistica, garantendo lo svolgimento di funzioni importanti quali il consolidamento, mediante radicazione dello strato esterno della terra rinforzata, la copertura verde della scarpata, la raccolta e l'invito delle acque meteoriche.

Si prevede la messa a dimora di piante radicate a gruppi (*patch* di circa 1 m x 1 m) in modo tale da offrire una copertura di circa del 25% della superficie. Le superfici di intervento sviluppano complessivamente circa 7959 m², con l'impiego di 2000 piante di cui:

- 1000 *Laburnum anagyroides*;
- 1000 *Prunus mahaleb*.

Altresì, viene prevista la piantumazione di specie arbustive rampicanti sia alla base della parete che sulla corona esterna, per favorire lo sviluppo delle piante sulla rete metallica.

L'impianto prevede la messa a dimora alternata di piante di clematide (*Clematis vitalba*), luppolo (*Humulus lupulus*) e caprifoglio comune (*Lonicera caprifolium*) in prossimità della rete (distanza di circa 0,5 m), ad esclusione della zona interessata dall'eventuale scala di accesso per un totale di 300 individui, come di seguito suddivise:

- 120 *Clematis vitalba*;
- 120 *Humulus lupulus*;
- 60 *Lonicera caprifolium*.

ALLEGATO A AL D.R. n. 25 IN DATA 10 AGO. 2021
 ALLEGATO A
 AL DECRETO n. 282 del - 6 APR. 2021



Inoltre, al fine di creare continuità delle specie rampicanti e accelerare il processo di rinverdimento della parete rocciosa, il progetto prevede la realizzazione di piccole nicchie e/o la posa di tasche metalliche, quest'ultime rivestite con geotessuto sintetico e riempite di terra vegetale a matrice sabbiosa, con eventuale aggiunta di ammendanti.

Si stima in circa 1500 m² la superficie di parete interessata dalle tasche vegetative, mediamente una ogni 20 m², per un totale di 75. Viene previsto l'impiego di circa 600 piante, come di seguito suddivise:

- 220 *Clematis vitalba*;
- 220 *Humulus lupulus*;
- 160 *Lonicera caprifolium*.

Bosco ripariale

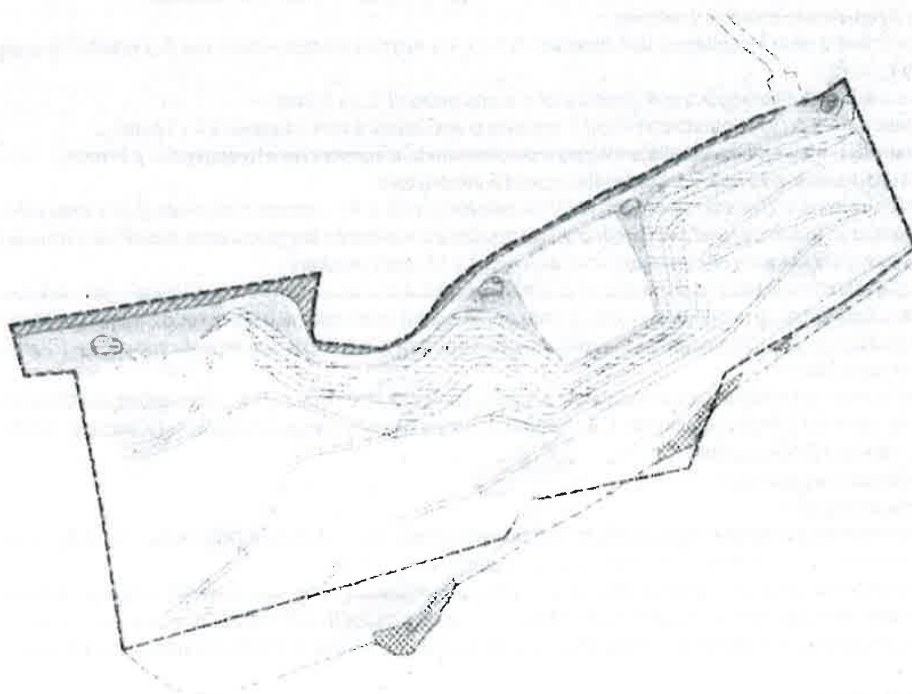
Nelle aree pianeggianti comprese tra il T. Curogna e il piede del versante si prevede la piantumazione di specie appartenenti al bosco ripariale: nella componente arborea salice (*Salix alba*) e ontano nero (*Alnus glutinosa*); per la componente arbustiva salice rosso (*Salix purpurea*), salice dafnoide (*Salix daphnoides*) e salice ripaiolo (*Salix eleagnos*).

Le piante saranno disposte a file sinuose garantendo l'alternanza tra individui arborei ed arbustivi. La sola fila di arbusti si localizza lungo il torrente Curogna e in prossimità della viabilità di servizio nella porzione orientale.

Le superfici di intervento sviluppano complessivamente circa 4.338 m², con l'impiego di 500 piante di cui:

- 150 *Alnus glutinosa*;
- 50 *Salix alba*;
- 300 tra *Salix purpurea*, *Salix daphnoides* e *Salix eleagnos*.

Per quanto riguarda le distanze d'impianto: sono previste in 0,5-1,5 m tra gli arbusti e di 1,5-2 m tra arbusti e piante.



TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI E CRONOPROGRAMMA

ALLEGATO A AL D.R. n. 25 IN DATA 10 AGO 2021
 ALLEGATO A
 AL DECRETO n. 282 del 6 APR 2021

Il progetto prevede il ripristino della ex Cava Fagare attraverso diverse fasi, con un arco temporale complessivo pari a circa 10 anni.

I lavori preliminari previsti coprono un arco temporale di circa 1 anno, successivamente ai quali sarà possibile iniziare le lavorazioni di riporto e ripristino del Lotto 1, che dureranno circa 3 anni.

Nell'arco temporale compreso tra il quarto e il quinto anno si concluderanno le lavorazioni inerenti il lotto 1 e inizierà il riporto di terreno e la conseguente sistemazione ambientale della porzione posta a sud della pista di cantiere del lotto 2 per una durata di circa 2 anni.

Tra il sesto e il settimo anno, verrà completato il lotto 3. In seguito, tra il settimo e l'ottavo anno riprenderanno le lavorazioni sulla porzione restante del lotto n. 2, per poi concludere con il lotto n. 4 tra l'ottavo e il decimo anno.

CRONOPROGRAMMA COMPLESSIVO

	I Anno												II Anno	III Anno	IV Anno	V Anno	VI Anno	VII Anno	VIII Anno	IX Anno	X Anno
LAVORAZIONI PRELIMINARI GENERALI	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII									
Recinzione dell'area d'intervento																					
Adeguamento della strada d'accesso alla cava Fagare da Via Curogna																					
Realizzazione di un attraversamento del T. Curogna																					
Adeguamento della strada ai piedi della cava																					
Dalbosco																					
Posa in opera di una pendenza nel settore ovest del piazzale di cava e relativa area di cantiere																					
Suddivisione preliminare dell'area di intervento in n. 4 Lotti																					
Realizzazione di un piazzale per lo stoccaggio provvisorio del materiale da costruzione del riporto																					
Formazione di un vallo di sicurezza provvisorio																					
Consolidamento dei settori più instabili della scarpata servente alla cava																					
LAVORAZIONI LOTTO 1																					
LAVORAZIONI LOTTO 2																					
LAVORAZIONI LOTTO 3																					
LAVORAZIONI LOTTO 4																					

2. DESCRIZIONE DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE (S.I.A.)

a. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Legge Regionale 16 marzo 2018, n. 13 "norme per la disciplina dell'attività di cava"

La Legge Regionale 16 marzo 2018, n. 13, "Disciplina dell'attività di cava", che ha abrogato la Legge Regionale 7 settembre 1982 n. 44, regola l'attività di cava nell'ambito regionale.

L'intervento in esame, trattandosi, in parte, di progetto di variante sostanziale al programma di ricomposizione ambientale di una cava scaduta, risulta riconducibile all'art. 15 - Modifiche al progetto di coltivazione, che sono soggette all'autorizzazione di cui all'art. 10.

L'art. 11 - Procedimento al rilascio di autorizzazione al c. 3 ha stabilito che qualora il progetto di coltivazione sia soggetto a valutazione di impatto ambientale, la struttura regionale competente provvede sulla domanda conformandosi alla disciplina vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, sentito il Comitato Tecnico di cui all'articolo 7 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 che si esprime in luogo della CTRAE.

Considerato, inoltre, che l'intervento, prevede la ricomposizione ambientale l'intero sito oggetto di attività estrattiva, che si configura, nel suo insieme, come area di cava degradata il proponente, ai fini della realizzazione dell'intervento medesimo, intende richiedere un contributo, come previsto all'art. 29.

ALLEGATO A AL D.R. n. 25 IN DATA 10 AGO. 2021
 ALLEGATO A
 AL DECRETO n. 282 del 6 APR. 2021



A tal fine la Giunta Regionale dovrebbe determinare, sentita la competente commissione consiliare, modi e criteri per il riconoscimento di questo contributo, che dovrebbe essere assegnato al comune interessato che provvede all'erogazione a favore del beneficiario.

Piano Regionale Attività di Cava (P.R.A.C.)

Il Piano Regionale per l'Attività di Cava, (P.R.A.C.), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 20 marzo 2018, costituisce, ai sensi dell'art. 5 della citata L.R. n. 13/2018, lo strumento di pianificazione regionale dell'attività estrattiva di cava per i materiali di Gruppo A, tra i quali peraltro è escluso il materiale "argilla per laterizi".

In ogni caso si rileva che trattandosi di un intervento di mera ricomposizione ambientale l'unico riferimento nel quale può trovare applicazione l'intervento medesimo è l'art. 17 - Norme per la tutela ambientale. A riguardo si può ritenere che quanto disposto ai punti da 1 a 12 siano soddisfatte dal progetto, mentre relativamente alle disposizioni di cui al successivo punto 13, essendo disposizioni normative, devo essere ottemperate durante l'esecuzione dei lavori.

Piano di Assetto del Territorio del Comune di Pederobba

Il Piano di Assetto del Territorio del comune di Pederobba è stato adottato con DCC n.3 del 31 gennaio 2011, ed approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 216 del 27 maggio 2013.

Dall'analisi della tavola n.1 "*Carta dei Vincoli per la Pianificazione territoriale*" si evince che sull'area di intervento insistono alcuni vincoli paesaggistici (art. 5 Nda): essa ricade all'interno di un ambito di "*vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 lett. c del D.lgs. n°42/2004*", mentre per la sua estensione è caratterizzata da "*territori coperti da foreste o boschi ai sensi dell'art. 142 lett. g del D.lgs. n°42/2004*". Inoltre l'area rientra tra le "*Zone sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923, n°3276*" (art. 5 Nda). Infine parte dell'area è ricompresa nel "*centro storico*" (art. 6 Nda) della frazione di Curogna, e una porzione è interessata dall'attraversamento di una linea di "elettrdotto" (art. 7 Nda).

Nella tavola n. 2 "*Carta delle Invarianti*" si osserva che l'area oggetto di intervento è interessata da alcune invarianti di natura paesaggistica (art. 8 Nda): essa ricade all'interno di un "*ambito di particolare sensibilità geomorfologica*"; si riscontra poi la presenza nelle immediate vicinanze del sito di una "*rete degli itinerari di interesse storico testimoniale e paesaggistico*", corrispondente al Sentiero delle Trincee, il cui interesse storico, paesaggistico ed ambientale è legato soprattutto alle vicende belliche della Grande Guerra.

L'area di intervento è caratterizzata anche da invarianti di natura ambientale (art. 9 Nda): si rilevano al suo interno, delle "*aree boscate*", le quali si collocano tra una "*buffer zone*" e un'"*area di completamento*".

Infine si rilevano delle invarianti di natura storico-monumentale ai limiti dell'area di intervento (art. 10 Nda): si riscontra la persistenza storica dell'"*ambito dei ruderi del castello di Onigo*", in cui sono individuati "*edifici storicotestimoniali*".

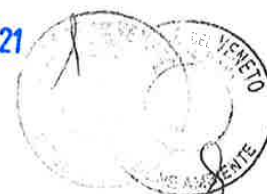
Analizzando la tavola n.3 "*Carta delle Fragilità*", emerge che l'area di intervento sia interamente composta da "*terreni non idonei*" ai fini edificatori (art.11 Nda); inoltre la parte adiacente al torrente Curogna rientra in un'"*area a ristagno idrico*" (art. 12 Nda) ed a un'"*Area stabile suscettibili di amplificazione sismiche*" (art.11 Nda).

Nella tavola n. 4 "*Carta della Trasformabilità*" si evince che l'area di intervento ricade nell'Ambito Territoriale Omogeneo n.4 "*Colli di Onigo*" (art. 24 Nda), per il quale si identifica come azione strategica (art. 13 Nda) nelle immediate vicinanze dell'area di intervento l'istituzione del "*Parco Archeologico*" nell'area dei ruderi del castello di Onigo.

Oltre all'individuazione delle invarianti di natura ambientale descritte nella tavola n.3 del PAT, si identifica un'azione strategica all'interno dell'area di intervento (art. 13 Nda): l'area di cava odierna lungo il corso del torrente Curogna viene considerata "*idonea per il miglioramento della qualità territoriale*".

Il Piano presenta una serie di invarianti di natura paesaggistica, ambientale e storico- monumentale, riconoscendo anche delle fragilità che rendono l'area di intervento non adatta all'insediamento umano. Inoltre il Piano prevede per l'area di cava degli di miglioramento della qualità territoriale.

LEGATO **A** AL D.R. n. **25** IN DATA **10 AGO 2021**
 ALLEGATO **A**
 AL DECRETO n. **282** del **6 APR. 2021**



b. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

IL QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

SUOLO E SOTTOSUOLO

La zona interessata dal progetto di ripristino è situata sulle formazioni collinari del comune di Pederobba (TV); in particolare l'area è situata sul versante NNW della dorsale Ronchi – Mura della Bastia. Dal punto di vista geomorfologico è possibile distinguere, all'interno dell'area di progetto, la presenza di tre zone omogenee:

1) **Fascia inferiore.** Tale fascia si sviluppa intorno a q. m 170 m s.l.m. su una lunghezza di circa 400m ed una larghezza di circa 50 m, in destra del T. Curogna. Nel complesso l'area è pianeggiante.

2) **Fascia intermedia.** La zona intermedia è compresa circa tra q. m 170 s.l.m. e m 190-205 s.l.m. e si estende per una lunghezza di circa 400 m ed una larghezza compresa tra 40 e 100 m. L'area è variamente ondulata, con inclinazione di pochi gradi al piede, crescente fino a circa 30-35° alla sommità. Si tratta di una fascia affetta da una vistosa degradazione in atto, occupata da materiali colluviali e di frana, formati da massi e blocchi calcarenitici, crollati dalla scarpata sommitale ed inglobati in una matrice argillosa derivante dalla degradazione della Marna di Possagno, materiale estrattivo del tempo. I ricorrenti crolli della scarpata sommitale e l'erosione accelerata in atto nella fascia più ripida del settore determinano un'evoluzione morfologica attiva che impedisce l'attecchimento di una vegetazione arborea permanente.

3) **Fascia superiore.** La fascia superiore si sviluppa circa tra q. m 190 -205 s.l.m. e m 220 s.l.m., su una lunghezza di circa 400 m ed un'altezza di 15-20 m. La fascia è caratterizzata da processi geodinamici molto attivi che si manifestano attraverso periodici crolli di masse lapidee calcarenitiche ed arenacee afferenti alle formazioni stratigrafiche delle "Siltiti e conglomerati di Col dell'Asse" e della "Calcarenite di Castalcucco". È il settore più degradato, instabile ed appariscente della vecchia cava FAGARE, affetto da ricorrenti crolli, di cui uno assai esteso verificatosi circa tre anni fa, su un'altezza di circa 30 m, con ciglio superiore a quota 250 m s.l.m., vicino (~15 m) alla linea di cresta, sede del sentiero storico delle trincee.

La zona interessata dalla fase di cantiere del progetto di ripristino è classificata come "Unità delle Prealpi Orientali"; con tale dicitura si intendono i detriti di versante, le coltri eluvio - colluviali, i depositi di frana attuali e antichi ed i depositi torrentizi.

Criticità rilevate dal SIA

Le principali criticità rilevate sono riconducibili alla situazione di instabilità dei suoli e ai fenomeni di alterazione in atto nel sito dovuti ai fenomeni atmosferici e alle elevate pendenze.

"Le scarpate di scavo esposte agli atmosferici sono soggette, anche in tempi brevi (1-2 anni) ad alterazione, con la formazione di una sottile coltre superficiale di terreno argilloso - siltoso soggetto a dilavamento ed erosione. Una volta innescati, questi processi continuano progressivamente, provocando l'instabilità o delle scarpate."

Relativamente a tali fenomeni la relazione geologica riporta le seguenti considerazioni:

"...I processi di instabilità sono irreversibili mantenendo le attuali condizioni morfologiche. Più precisamente essi rappresentano la naturale evoluzione del versante volta al raggiungimento di una pendenza inferiore a quella attuale, tramite arretramento per erosione e frana retrogressiva della parte sommitale fino alla linea di cresta e sottostante accumulo del materiale instabile."

Tali processi possono essere evitati solo realizzando l'intervento in progetto, cioè tramite il riporto strutturato di materiali inerti a partire dal piede della cava, per lotti, su piano d'appoggio gradonato e drenato, ricostruendo il versante su inclinazione massima intorno a 20-21°, compatibile con la stabilità futura dell'insieme opera-terreno naturale e conforme agli originari lineamenti dei luoghi".

LEGATO A AL D.R. n. 25 IN DATA 10 APR 2021

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 282 del 6 APR 2021



Analisi degli impatti in fase di realizzazione e di esercizio a carico della matrice suolo

Sono stati considerati gli impatti del progetto in relazione ai seguenti interventi:

Lavori di Preparazione:

- Rimozione di strati di riporto;
- Esecuzione di lavorazioni di preparazione (lieve inclinazione del piano di posa, stesa di geoteti... ecc);
- Posa in opera di materiale arido drenante e di tubi drenanti;
- Esecuzione delle fondazioni per le terre rinforzate;
- Costruzione del muro di contenimento e terre armate.

Lavori di Esecuzione del Riporto:

- Posa di strati compattati con inclusione di reti geoteti;
- Predisposizione di drenaggi ogni 4-5 m di altezza.

Lavori di Messa in sicurezza della parete:

- Installazione di tasche vegetative mediante ancoraggio sulla parete esposta.

Valutazioni del SIA relative ai potenziali impatti sulla matrice in esame:

Impatti negativi. Lo studio conclude che non ci sono impatti negativi sulla matrice considerata per i seguenti motivi:

- Le lavorazioni di rimozione riguardano strati di riporto e non la matrice rocciosa;
- La matrice rocciosa è interessata dalle lavorazioni di progetto limitatamente alle operazioni di esecuzione delle fondazioni (infissione di pali, esecuzione di muro di contenimento). Tali operazioni hanno carattere prettamente fisico e non comportano alterazione della matrice stessa. In merito alle operazioni di esecuzione della fondazione del rilevato (infissione pali costruzione del muro di contenimento), emerge che tali operazioni avverranno nella parte dell'area di progetto situata nelle vicinanze del torrente Curogna, e dunque lontano dalla zona interessata da fenomeni di smottamento e instabilità.
- Il materiale con cui sarà costituito il rilevato dovrà essere conforme alle caratteristiche della colonna A della tabella 1 Allegato 5 alla parte quarta del D.lgs 152/06 e s.m.i. Dunque si escludono contaminazioni riconducibili alla posa di tale materiale.

Impatti positivi. Lo studio conclude che il progetto comporti impatti positivi, permettendo di risolvere le criticità di stabilità dei suoli, *"tramite il riporto strutturato di materiali inerti a partire dal piede della cava, per lotti, su piano d'appoggio gradonato e drenato, ricostruendo il versante su inclinazione massima intorno a 20-21°, compatibile con la stabilità futura dell'insieme opera-terreno naturale e conforme agli originari lineamenti dei luoghi"*.

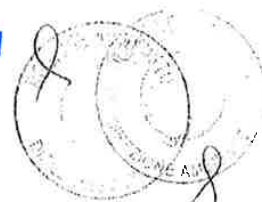
INTERFERENZE CON LA DISCARICA RSU ESISTENTE

La discarica è stata autorizzata dalla Regione Veneto con la formula dell'autorizzazione provvisoria in data 20/12/1984 protocollo n. 8052. Con Decreto della Regione Veneto del 22/08/1985, è stata revocata l'autorizzazione provvisoria ed è stato imposto l'obbligo di eseguire un risanamento dell'area.

Successivamente l'area di discarica è stata risanata; l'esecuzione del risanamento prescritto è stata certificata dal collaudo dell'ingegner Gianfranco Andreazza il 26 marzo del 1992. Il collaudo citato ha verificato in particolare i seguenti aspetti:

- Regolare deflusso delle acque meteoriche;
- Installazione di pozzi di captazione del biogas;
- Esecuzione dell'impermeabilizzazione del corpo di discarica;
- Inerbimento superficiale;
- Assenza di fuoriuscite di percolato.

LEGATO **A** AL D.R. n. **25** IN DATA **10 AGO. 2021**
 ALLEGATO **K**
 AL DECRETO n. **282** del **6 APR. 2021**



Alla luce del fatto che la discarica risulta chiusa e collaudata da oltre trent'anni il Rifiuto Solido Urbano (RSU) presente viene considerato stabile e cristallizzato.

Al fine di non generare interferenze negative con la vecchia discarica di RSU esistente al centro tra le sezioni P6 e P8 il progetto prevede un paramento di separazione e contenimento conformato ad "U", in terre rinforzate, dotato di fondazione profonda su roccia marnosa in posto, impermeabile ("Marna di Possagno").

Tale paramento è finalizzato:

- al contenimento statico del riporto di inerti al contorno della discarica di RSU (ai fianchi ed a monte);
- all'isolamento idrogeologico della discarica dal riporto di inerti in progetto."

IDROGEOLOGIA

Le indagini geognostiche effettuate sul sito di intervento hanno comprovato la presenza di ristagno idrico nella zona pianeggiante a ridosso del torrente Curogna; tuttavia la presenza della falda è esclusa vista l'impossibilità di alimentazione della stessa; infatti le formazioni denominate "Marna di Possagno" e "Calcarenite del Castelluccio" sono impermeabili.

La presenza di falda nella zona di progetto è stata pertanto esclusa, riducendo la presenza idrica a fenomeni di infiltrazione in inclusioni impermeabili.

Valutazioni del SIA relative ai potenziali impatti sulla matrice in esame

Il SIA esclude impatti a carico della matrice sulla base dei seguenti elementi:

- Nella zona di progetto è esclusa la presenza di falda; la presenza idrica sottosuperficiale è limitata ad infiltrazioni;
- Le lavorazioni di progetto prevedono il drenaggio di eventuali venute idriche sottosuperficiali;
- Il materiale con cui sarà realizzato il rilevato di progetto dovrà essere conforme alle caratteristiche della colonna A della tabella 1 Allegato 5 alla parte quarta del D.lgs 152/06 e s.m.i.;
- I trattamenti a calce previsti garantiranno il corretto dosaggio della calce e dell'acqua in modo da evitare lo spandimento di quantitativi eccessivi. Verrà garantito inoltre il tempo necessario di riposo del substrato (almeno 24 ore). Utilizzando tali accortezze la calce risulterà completamente legata al substrato di applicazione, senza alcun dilavamento;
- In ogni fase di costruzione del rilevato viene garantita la corretta regimazione delle acque mediante apposita rete di drenaggio;
- La discarica di RSU risulta isolata idrogeologicamente e staticamente dal rilevato di progetto.

IDROGRAFIA

La zona interessata dal progetto di ripristino è caratterizzata dalla presenza del torrente Curogna, che confluisce nel Fiume Piave circa 1,5 km a valle della zona di progetto.

L'area non è classificata come zona soggetta a pericolosità idraulica.

Dalle informazioni estratte dalla Carta del Rischio di esondabilità del PI del Comune di Pederobba le aree caratterizzate da esondazione del torrente Curogna, nei pressi della zona del guado di accesso alle aree di ripristino, sono molto contenute.

Valutazioni del SIA relative ai potenziali impatti sulla matrice in esame

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo guado di attraversamento del torrente Curogna, come opera di sostituzione del precedente guado. Contestualmente alla realizzazione del guado verrà realizzata una ricalibratura dell'alveo mediante asportazione del materiale solido presente.

Il SIA esclude impatti a carico della matrice sulla base dei seguenti elementi:

- in fase di costruzione del rilevato verranno posti in opera dei drenaggi, atti ad allontanare le infiltrazioni nel corpo d'opera;

ALLEGATO A AL D.R. n. 25 IN DATA 10.06.2021
 ALLEGATO A
 AL DECRETO n. 282 del 6 APR. 2021



- I trattamenti a calce verranno realizzati in condizioni meteoriche idonee e secondo modalità di dosaggio e applicazioni corretti. Tali accortezze garantiranno che la calce si legherà completamente al substrato di applicazione, senza dilavamenti;
- il rilevato sarà dotato di apposite canalette di sgrondo, progettate per il corretto allontanamento delle acque meteoriche;
- l'efficacia dello smaltimento delle acque meteoriche e dei drenaggi sarà garantita in ogni fase del progetto;
- la superficie coperta da vegetazione nel complesso aumenterà di circa 13480 m². Nel corso dell'esecuzione delle lavorazioni la superficie coperta da vegetazione non si discosta molto dallo stato di fatto, salvo che per gli anni 3 e 10, in cui è prevista la realizzazione del rilevato rispettivamente sui lotti 1 e 4, che risultano più estesi;
- Le vasche di decantazione previste dal progetto consentiranno un adeguato deposito di eventuali solidi sospesi provenienti dai drenaggi e dal deflusso delle acque meteoriche.

RUMORE

L'area maggiormente esposta al rumore, dove sono stati individuati i ricettori e dove si è incentrata la valutazione, è posta immediatamente a Nord della cava e lungo via Curogna.

La valutazione considera che il clima acustico della zona analizzata risulta influenzato esclusivamente da via Curogna e che la presenza della vicina zona industriale e di via Feltrina non comporta significativi contributi acustici.

Per la valutazione dell'impatto è stata considerata la fase di cantiere più impattante, identificata nella realizzazione del Lotto 1, con una superficie di 13.575 mq ed un volume di riporto pari a 115.332 mc.

I mezzi in opera impiegati per questo lotto sono:

- 1 scavatore posto a ridosso del lotto 4 (area accumulo) per il carico su dumper;
- 1 dumper per il trasporto materiale dall'area accumulo (lotto 4) al lotto 1;
- 2 scavatori ed 1 pala cingolata (o trattore cingolato D5/6) nel lotto 1.

Oltre a questi vanno considerati i camion per il trasporto materiale verso la cava Fagarè.

Valutazione previsionale di impatto acustico

Per la valutazione sono stati eseguiti dei rilievi fonometrici. Utilizzando i dati ottenuti dai rilievi fonometrici, e tramite un modello realizzato con apposito software di modellazione sono stati calcolati i valori in facciata (a 1m) dagli edifici utilizzati come ricettori nella situazione attuale.

Inserendo poi nello stesso modello di calcolo le sorgenti previste dal progetto, i cui valori sono stati ricavati dalle schede tecniche per i mezzi d'opera e tramite lo standard NMPB Routes 1996 per i mezzi di trasporto, sono stati calcolati i valori in facciata (a 1m) dagli edifici utilizzati come ricettori nella situazione di progetto.

Tali valori sono stati confrontati con i limiti previsti dalla classificazione acustica del Comune di Pederobba sia per quanto riguarda il limite della classe acustica in cui ricadono i ricettori, sia per quanto riguarda il limite della fascia di pertinenza stradale.

I risultati delle elaborazioni sono i seguenti:

ALLEGATO A AL D.R. n. 25 IN DATA 10.08.2021
 ALLEGATO A
 AL DECRETO n. 282 del 6.08.2021

RICEITTORE	LIVELLO ATTUALE dB(A)	LIVELLO PREVISTO dB(A)	INCREMENTO dB(A)	LIMITE di III dB(A)	LIMITE fascia stradale dB(A)
1	46,5	48,8	2,3	60	n.a.
2	43,2	51,3	8,1	60	n.a.
3	52,2	55,2	3		65 *
4	62,7	63,2	0,5		65 *
5	64,1	64,6	0,5		65 *
6	63,2	63,7	0,5		65 *

* I ricettori 3, 4, 5 e 6 ricadono all'interno della fascia di pertinenza stradale.

I ricettori (abitazioni) sono identificabili nella seguente immagine



Verifica rispetto limite assoluto di immissione

Dall'esame dei dati contenuti nella tabella precedente il SIA conclude che presso tutti i ricettori considerati sia nella situazione attuale che in quella di progetto sono rispettati i limiti assoluti di immissione previsti dalla classificazione acustica.

ATMOSFERA

Per la valutazione dei principali parametri meteorologici sono stati utilizzati i dati di riferimento della stazione di Quero, situata a circa 10 km dalla zona di progetto. Come periodo di riferimento per tutte le successive considerazioni è stato scelto l'anno 2017.

Riguardo alle precipitazioni sono state messe a confronto le precipitazioni mensili del 2017 e le precipitazioni medie mensili del periodo 2003 - 2016, per la stazione considerata.

Per quanto concerne i venti le direzioni prevalenti di provenienza del vento per l'anno 2017 sono N-NO (circa 28% dei casi) e N-O (circa 24%); tale andamento è analogo a quello degli altri anni precedenti (2003 - 2016), anche se con alcune differenze nella distribuzione tra i due settori prevalenti (nord-ovest e nordnordovest).

La prevalenza delle suddette direzioni mette in evidenza il fatto che i venti seguono l'asse della valle del fiume Piave.

Sulla base del documento "Relazione Qualità dell'Aria nel Comune di Pederobba" del 2017, il SIA evidenzia che nei mesi di Novembre e Dicembre ci sono condizioni di dispersione degli inquinanti generalmente migliori. Le situazioni peggiori invece sono state riscontrate nei mesi di Gennaio e Febbraio.

La qualità dell'aria attuale

ALLEGATO A AL D.R. n. 25 IN DATA 10.06.2021

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 282 del 6 APR. 2021



Il SIA evidenzia che la "Relazione sulla Qualità dell'Aria del Comune di Pederobba" del 2018 non evidenzia la presenza di criticità.

Viene tuttavia considerato che dal 2016 ARPAV ha installato una stazione di monitoraggio della qualità dell'aria in Via del Cristo in località Onigo di Pederobba. Tale stazione risulta a circa 1.3 km dal sito d'indagine. La stazione appartenente alla rete del DAP di Treviso di ARPA Veneto monitora le concentrazioni dei seguenti inquinanti: - PM10; - PM2.5; - IPA; - NO2; - CO.

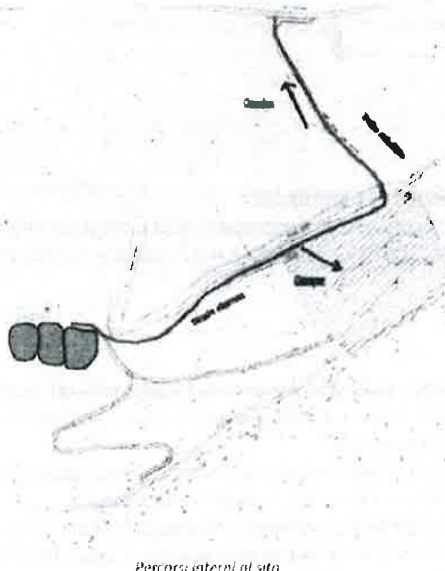
Il SIA rileva che il maggiore impatto sulla matrice "Atmosfera" è riconducibile:

- alle emissioni dovute transito dei mezzi per il riporto del materiale;
- alle emissioni dei mezzi d'opera;
- alle emissioni di polveri delle attività di cantiere e del passaggio dei camion e dei dumper sulle piste.

Per la valutazione degli impatti delle attività presso il sito d'indagine è stata considerata la fase di lavorazione del lotto I che viene quella che potrà dare origine ai maggiori impatti sulla qualità dell'aria anche in considerazione della vicinanza con i ricettori identificati di via Curogna.

Emissioni dovute al transito dei mezzi su strade non asfaltate.

Il fattore di emissione specifico è stato tratto dal documento US-EPA AP42 cap. 13.2.2 "unpaved road" ed è stato applicato senza alcuna mitigazione sul tratto indicato nella figura seguente.



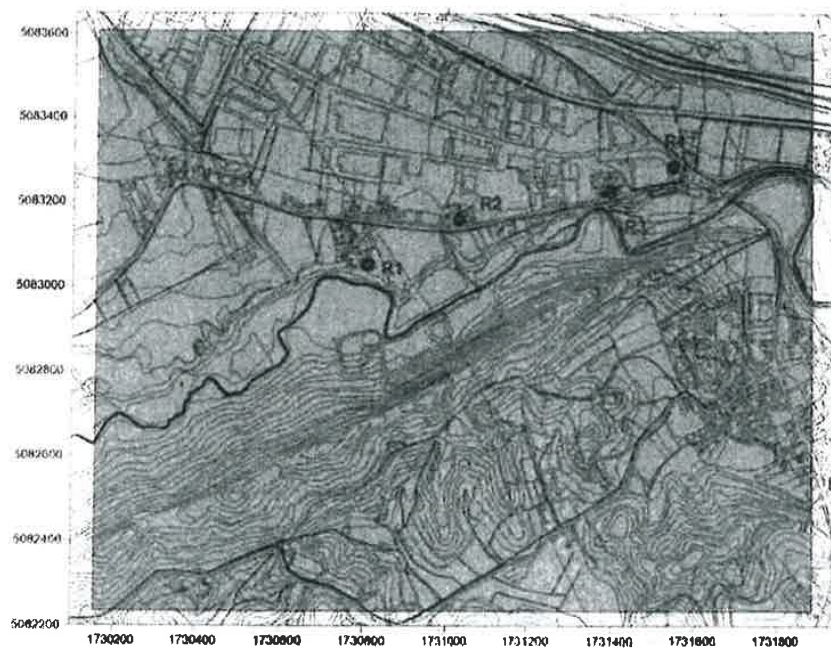
Percorsi interni al sito

Per l'analisi delle emissioni è stato utilizzato un insieme di modelli matematici dispersione atmosferica del tipo non stazionario, sviluppati dalla "Sigma Research Corporation" (Earth Tech, Inc.), nel 1990, e denominato "CALPUFF Model System".

Dominio di applicazione del modello e ricettori sensibili identificati

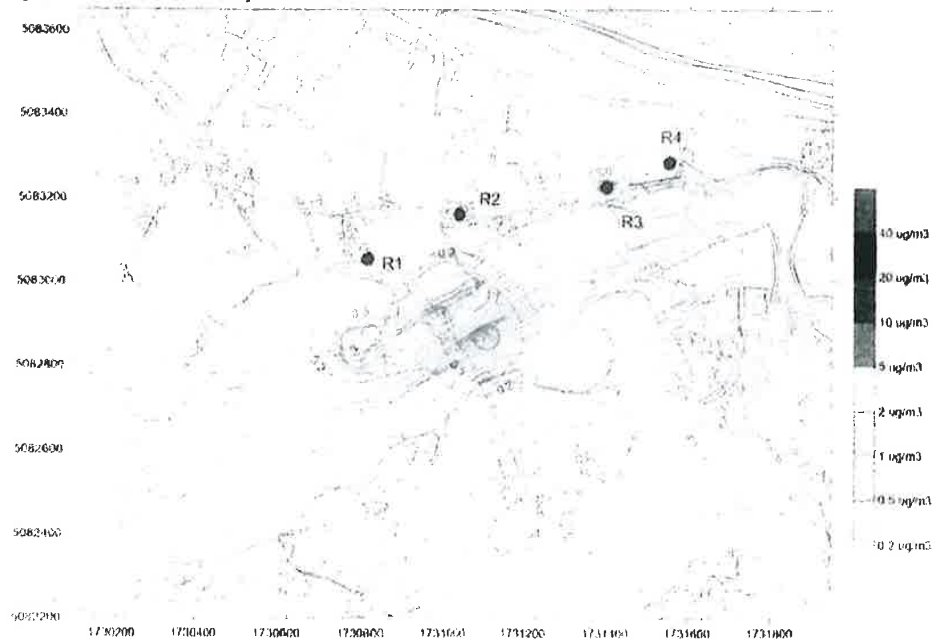
La figura seguente riporta il dominio di applicazione del modello dispersivo e la posizione dei ricettori sensibili più esposti alle emissioni dovute alle attività oggetto di studio.

GATO **A** AL D.R. n. **25** IN DATA **10.06.2021**
 ALLEGATO **A**
 AL DECRETO n. **282** del **6 APR 2021**



Risultati dell'applicazione modellistica

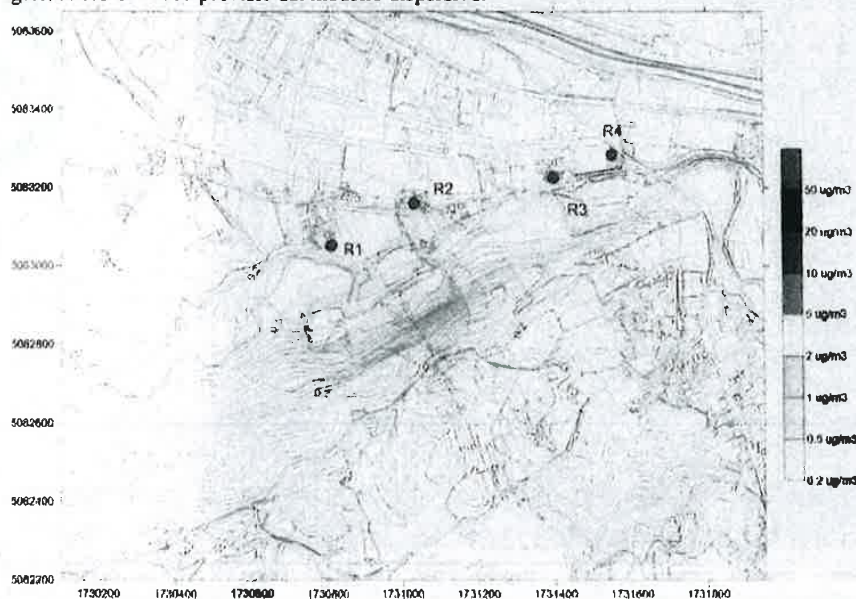
Nelle figure seguenti sono riportate le mappe delle immissioni degli inquinanti considerati risultate dall'applicazione modellistica di dispersione. La figura riporta le concentrazioni al suolo medie annue di PM10 previste dal modello dispersivo.



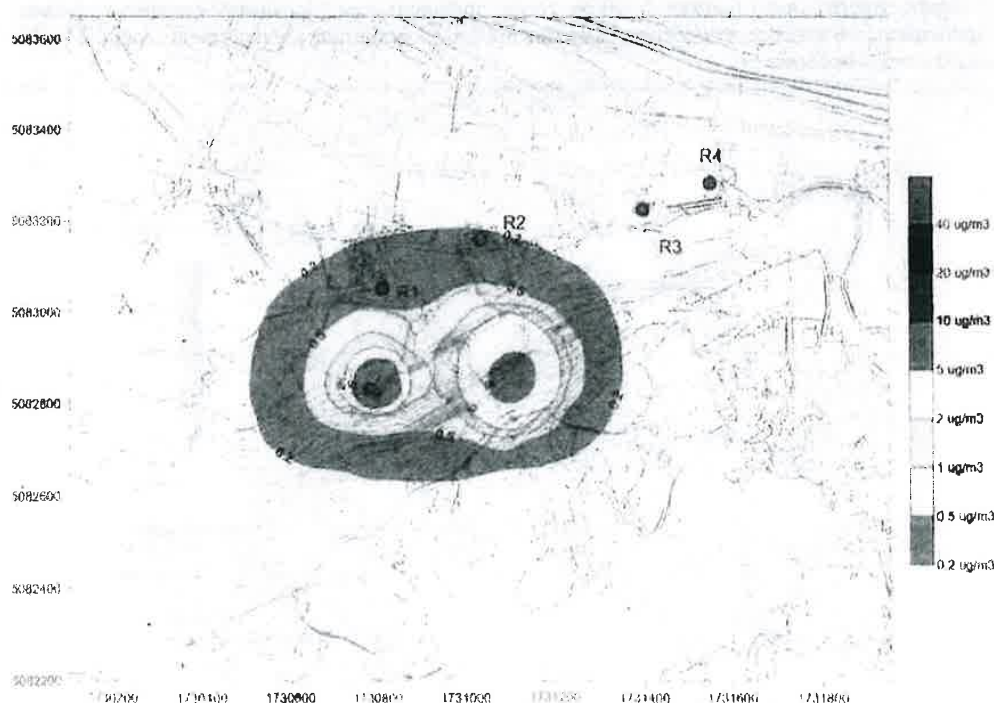
ALLEGATO **A** AL D.R. n. **2.5** IN DATA **10 AGO 2021**
 ALLEGATO **A**
 AL DECRETO n. **282** del **6 APR 2021**



La seguente figura riporta le concentrazioni al suolo del 90esimo percentile annuo delle concentrazioni medie giornaliere di PM10 previste dal modello dispersivo.

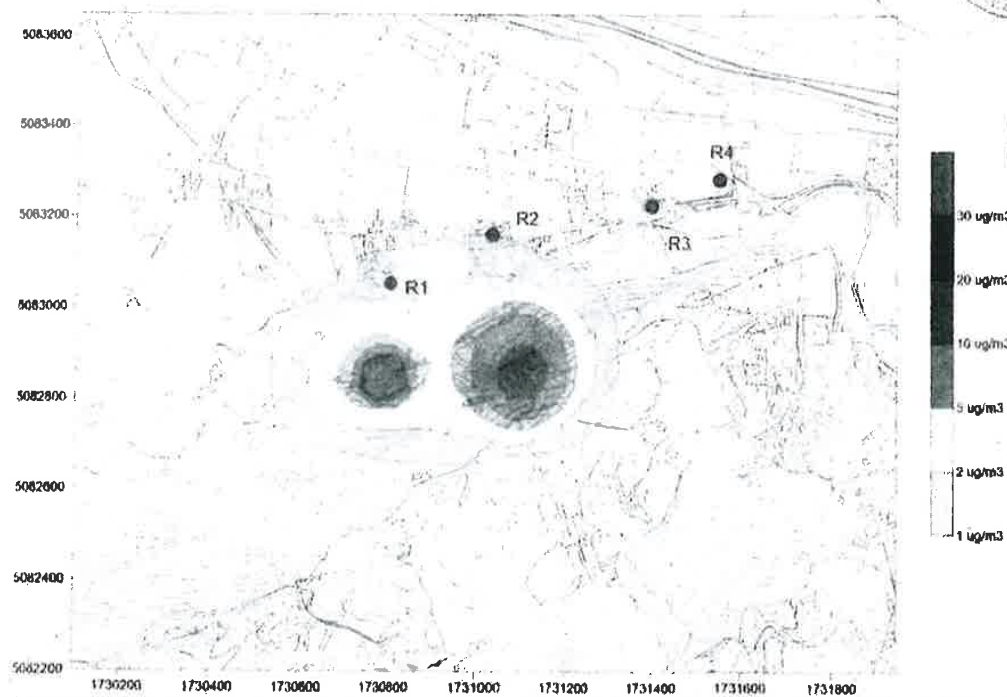


La seguente figura riporta le concentrazioni al suolo medie annue di NO₂ previste dal modello dispersivo.

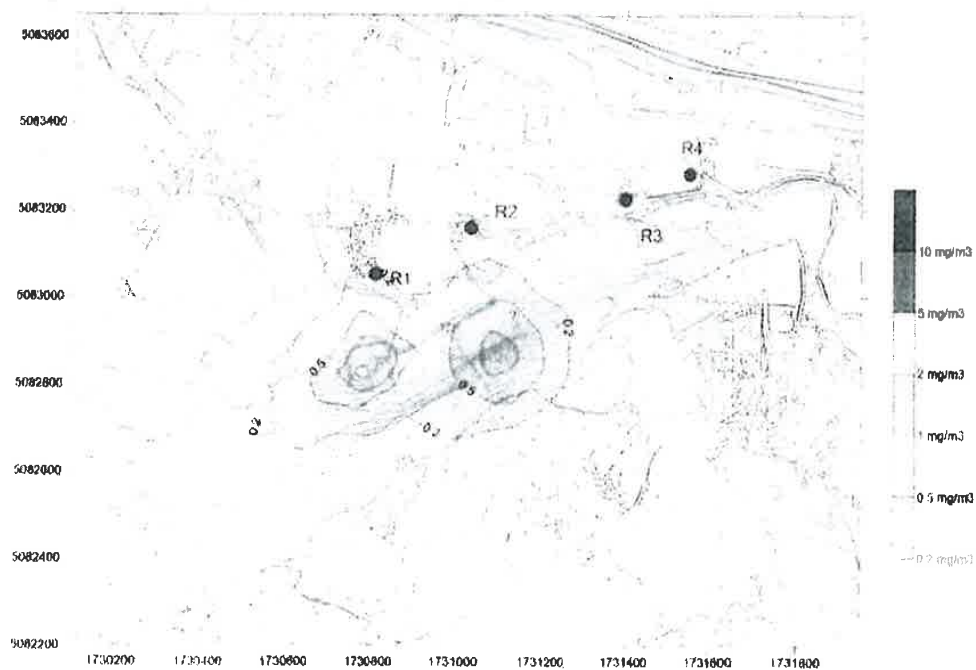


La figura riporta le concentrazioni al suolo medie annue di NOx previste dal modello dispersivo.

ALLEGATO A AL D.R. n. 25 IN DATA 10 AGO. 2021
 ALLEGATO AL DECRETO n. 882 del 6 APR. 2021



La figura riporta le concentrazioni al suolo massime annue su media mobile di 8 ore di Monossido di Carbonio (CO) previste dal modello dispersivo.



LEGATO **A** AL D.R. n. **25** IN DATA **10 AGO. 2021**

ALLEGATO **A**
AL DECRETO n. **282** del **6 APR. 2021**



Conclusioni dei risultati dell'applicazione del modello dispersivo

La tabella seguente riporta i risultati dell'applicazione modellistica calcolati presso i ricettori identificati.

Ricettore	PM10	PM10	NO2	NO2	CO
	media annua	35 massimo 24h	media annua	18 massimo 1h	
	ug/m3				mg/m3
R1	0.15	0.3	0.4	20	0.25
R2	<0.1	0.2	0.25	13	0.14
R3	<0.05	<0.1	<0.1	7	0.05
R4	<0.05	<0.05	<0.05	5	0.04
Concentrazione attuale	24	-	21(*)	80(*)	< 1 (*)
Limite di legge	40	50	40	200	10

(*) secondo semestre 2018

Il SIA conclude che non sono previsti superamenti dei limiti di legge previsti dalla normativa vigente (D.lgs. 155/2010) né dai dati di immissione indotti dalle attività oggetto di studio né dalle immissioni aggiunte ai valori di concentrazione degli inquinanti già attualmente presenti.

Viene evidenziato che le immissioni calcolate dal modello sui ricettori (18esimo massimo della concentrazione oraria di NO2 nei ricettori R1 e R2 a parte) risultano inferiori al 5% dei limiti di legge e pertanto tali immissioni possono considerarsi non significative secondo le linee guida ANPA (ora ISPRA) del 2001 (Linee Guida V.I.A. - Parte generale - A.N.P.A. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - 18 Giugno 2001).

VEGETAZIONE.

Sintesi delle criticità esistenti

L'area si caratterizza nella porzione meridionale per la pendenza e per la presenza di movimenti del suolo, che hanno determinato la mancanza delle condizioni per l'insediamento di una vegetazione forestale; tale distinzione viene fatta considerando la definizione di bosco ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali". In tali aree la vegetazione è caratterizzata dalla comparsa sporadica di rinnovazione di robinia, orniello e carpino nero.

Nella porzione settentrionale, la cessazione dell'attività di escavazione e i lavori di ricomposizione ambientale, hanno determinato la presenza di salico-populeti. Centralmente la cenosi è rappresentata da una fustaia di pioppo di origine artificiale, in cui il salice bianco si diffonde nel piano dominato favorito dai ristagni idrici superficiali. Ad occidente il salico-populeto è giovane e con bassi valori di massa; la partecipazione della robinia e dell'amorfa è consistente nei microrilievi e nelle radure, per cui è recente il fenomeno naturale di colonizzazione forestale, soprattutto di specie alloctone. Ad oriente il salico-populeto si mostra con fenomeni di senescenza, con valori di massa superiori al precedente, e con una maggiore variabilità compositiva, che risulta comunque semplificata. Si assiste infatti ad una maggiore partecipazione dell'olmo e dell'orniello, quest'ultimo presente con diametri di piccole dimensioni, che concorre solo marginalmente alla caratterizzazione della massa del popolamento attuale (0,70 m³/ha). A nord della strada di servizio della cava si trova la fascia ripariale del torrente Curogna, così come individuata dal Piano di Riordino Forestale.

A differenza del Piano di Riordino Forestale, non è stata riscontrata nell'area di indagine il querco-carpinetto collinare. Il piano riporta il querco-carpinetto collinare in una piccola porzione orientale della superficie d'indagine, che anch'essa era destinata ad escavazione. Il tipo forestale non è quindi presente nell'area di cava, ma nella particella 80 del Piano di Riassetto (n. 123) delle proprietà dell'Ente Opere Pie d'Onigo di Pederobba.

Alla luce di quanto riscontrato le principali criticità riscontrate sono:

- Assenza di copertura forestale in aree con elevata pendenza e suoli instabili;
- Presenza di alcune specie invasive (come ad esempio *Robinia pseudoacacia* ed *Amorpha fruticosa*);

ALLEGATO A AL D.R. n. 25 IN DATA 10.08.2021

ALLEGATO A

AL DECRETO n. 282 del 6 APR. 2021



- Artificialità della fustaia di pioppo, dovuta ad un impianto geometrico; la spiccata artificialità del pioppeto è dimostrata dalla diffusa presenza di funghi lignivori (presenza diffusa di carpofori).

Analisi degli impatti in fase di realizzazione e di esercizio

Le lavorazioni di progetto prevedono la riduzione temporanea della copertura boschiva per realizzare un rilevato in materiale arido e terreno vegetale (strato sommitale), su cui verranno messe a dimora specie autoctone. La fase degli interventi maggiormente impattante risulta quindi quella di cantiere, che si prolungherà per una durata di circa 10 anni. Il SIA considera che le lavorazioni avverranno in modo progressivo per i diversi lotti di intervento individuati e che gli interventi di riduzione della superficie coperta da vegetazione saranno di carattere temporaneo ed interesseranno formazioni pioniere e boschi in neo formazione (saliceti e pioppeti). L'organizzazione del cantiere prevede che al termine dell'esecuzione dei lavori di riporto in un lotto verranno eseguiti i lavori di ripristino della copertura vegetativa; ciò consentirà di procedere in modo graduale e di garantire la presenza di vegetazione. Nella tabella successiva sono riportate le stime dell'estensione delle aree coperte da vegetazione durante l'esecuzione dei lavori del riporto.

Anno	0	3	5	7	8	10	12
Superficie con vegetazione (m²)	45484	34541	40783	44832	46577	32086	58962
Superficie senza vegetazione (m²)	13478	24421	18179	14130	12385	26876	0

Le fasi di cantiere prevedono nel complesso una riduzione maggiore della superficie coperta da vegetazione nel terzo e nel decimo anno di cantiere. Al termine dell'esecuzione dei lavori risulterà comunque che l'area sarà coperta dalle seguenti formazioni: Quercio-carpinetto collinare; Ostro-querceto; Arbusteti; Bosco ripariale. Allo stato finale l'estensione della superficie boscata risulterà aumentata di circa 13480 m² rispetto allo stato attuale. In ragione di questo aumento di superficie e considerando anche la costituzione di formazioni autoctone il SIA conclude che il progetto comporti un miglioramento rispetto allo stato di fatto consentendo di ovviare alle criticità riscontrate, ovvero:

- Assenza di copertura forestale in aree con elevata pendenza. Il progetto prevede di ripristinare la vegetazione forestale nelle aree interessate in passato dall'attività di cava;
- Presenza di alcune specie invasive. Gli interventi di rimozione temporanea della vegetazione e di costituzione del rilevato consentono di eliminare dalla zona le infestanti presenti (*Robinia pseudoacacia* e *Amorpha fruticosa*).
- Artificialità della fustaia di pioppo. Il ripristino della vegetazione avverrà eseguendo un impianto di specie autoctone seguendo una disposizione in filari ondulati e gruppi monospecifici, al fine di evitare un impianto geometrico.

Per quanto riguarda i lavori di ripristino della vegetazione il SIA evidenzia

- Il materiale vivaistico in ingresso nel cantiere dovrà essere certificato per quanto riguarda:

1) Ottimo stato di salute (assenza di ogni patologia)

2) Provenienza genetica e vivaistica locale

- Per quanto riguarda il terreno di riporto su cui verrà ripristinata la vegetazione sarà messa in atto una gestione tale da evitare l'ingresso di specie aliene e invasive nel nuovo impianto.

FAUNA

Il SIA riporta la lista delle specie inserite nell'allegato I della Direttiva 2009/147/CE e negli allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE, derivate dal documento "Atlante distributivo delle specie della Regione del Veneto" per il quadrante in cui ricade il progetto (codice 10kmE447N252).

Indagine preliminare sulla vocazione faunistica del comparto

Il giorno 04/10/2019 è stato effettuato un sopralluogo al fine di effettuare osservazioni ambientali e verificare con maggiore dettaglio la vocazione faunistica dei luoghi. Nello specifico sono state effettuate osservazioni lungo il Torrente Curogna, nell'ambito di cava ai piedi della falesia in erosione e quindi nell'ambito boscato a monte della stessa. L'area di indagine è lunga circa 1 km e ampia circa 300 m e segue il tracciato del corso d'acqua citato. Le osservazioni sono state effettuate nell'ambiente boscato di monte e di valle, lungo la valle

ALLEGATO A AL D.R. n. 25 IN DATA 10 AGO. 2021

ALLEGATO A

AL DECRETO n. 282 del 6 APR. 2021



del Curogna al di sotto della scarpata esistente ed in prossimità dell'alveo del torrente, negli ambiti a prateria presenti in alternanza all'habitat forestale.

Osservazioni effettuate

ANFIBI e RETTILI

Durante il sopralluogo speditivo sono stati osservati in situ:

Anfibi

- Rospo comune (*Bufo bufo*)

Rettili

- Lucertola muraiola (*Podarcis muralis*)

- Lucertola campestre (*Podarcis siculus*)

- Ramarro (*Lacerta bilineata*)

UCCELLI

Durante il sopralluogo speditivo sono stati osservati in situ i seguenti uccelli:

- Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*)

- Fagiano comune (*Phasianus colchicus*)

- Airone cinerino (*Ardea cinerea*)

- Poiana (*Buteo buteo*)

- Colombo (*Columba livia*)

- Colombaccio (*Columba palumbus*)

- Tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*)

- Corvo imperiale (*Corvus corax*)

- Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*)

- Sturno (*Sturnus vulgaris*)

- Cinciarella (*Cyanistes caeruleus*)

- Cinciallegra (*Parus major*)

MAMMIFERI

L'habitat osservato si ritiene vocato alla presenza di tutte le specie riportate in narrativa. Dall'osservazione delle impronte rilevate e degli escrementi si è stata accertata la presenza di:

- Cinghiale (*Sus scrofa*)

- Capriolo (*Capreolus capreolus*)

- Cervo (*Cervus elaphus*)

PESCI

Nel torrente Curogna sono state segnalate specie quali il barbo comune (*Barbus plebeius*) e il cobite italiano (*Cobitis bilineata*), specie di interesse comunitario, specie segnalate nel campionamento effettuato per la Carta Ittica della Provincia di Treviso (2008) e riscontrabili nell'"Atlante distributivo delle specie della Regione del Veneto" di cui alla DGR 2299/14, per il quadrante in cui ricade il progetto.

STUDIO DEL TRAFFICO

Nello studio di impatto ambientale è stato sviluppato uno studio del traffico che ha analizzato:

- inquadramento territoriale;
- analisi assetto viario esistente;
- rilievi di traffico manuali, analisi flussi veicolari attuali;
- descrizione dello scenario futuro e flussi indotti;
- breve dissertazione sulle basi teoriche riferite agli indicatori di prestazione utilizzati nello studio;
- analisi della viabilità interessata secondo i principi della Teoria e Tecnica della Circolazione.

ALLEGATO A AL D.R. n. **25** IN DATA **10 AGO 2021**

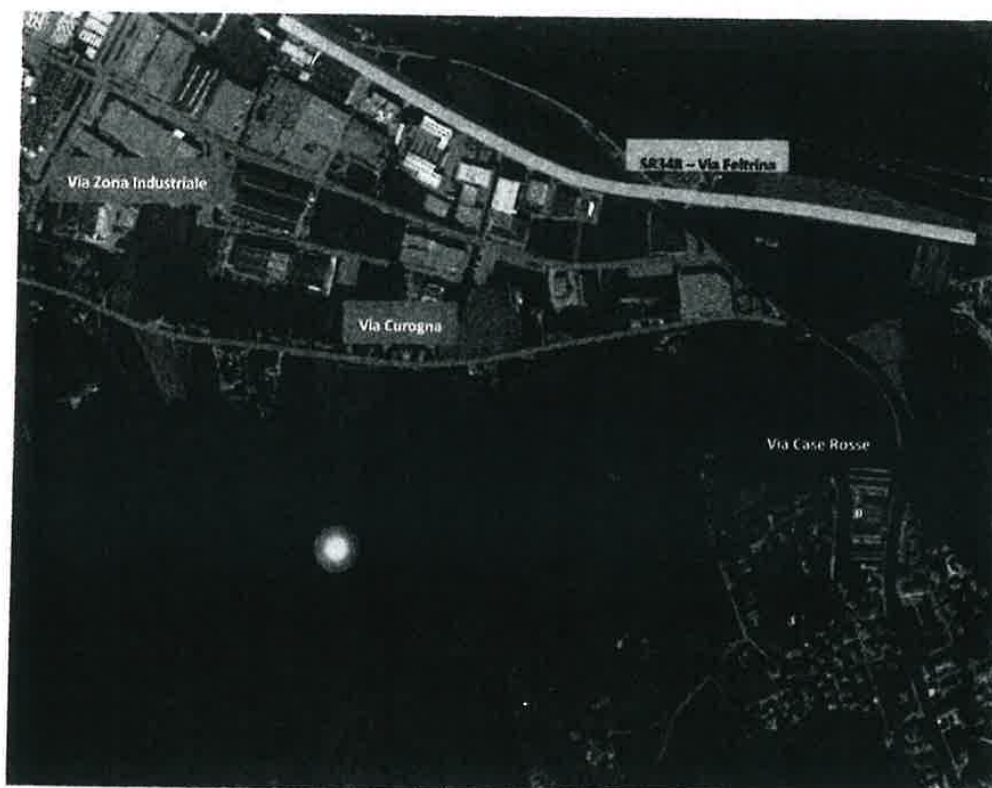
ALLEGATO A

DECRETO n. **282** del **6 APR 2021**

Lo studio ha definito i livelli di servizio (Level Of Service, LOS) delle infrastrutture viarie di afferenza in relazione sia alle portate veicolari attuali che a quelle future.

Assi stradali principali

Le principali direttrici infrastrutturali afferenti all'area oggetto di studio risultano essere la SR348 – Via Feltrina, Via Case Rosse, Via Curogna e Via Zona Industriale.



La via di accesso al cantiere del progetto è rappresentata da Via Curogna che si collega con l'asse di Via Case Rosse ad est dell'area di studio.

Al fine di poter realizzare il ripristino ambientale e di dare fruibilità all'accesso all'area si rendono necessari alcuni interventi di miglioramento della viabilità tra i quali la realizzazione di una corsia di immissione posta in fregio alla strada comunale così da poter permettere un agevole ingresso sulla strada comunale dai mezzi in uscita dalla cava; la corsia di immissione sarà realizzata con uno strato di sottofondo stradale e uno strato di binder e sarà corredata da segnaletica orizzontale e verticale.

Flussi di traffico futuri

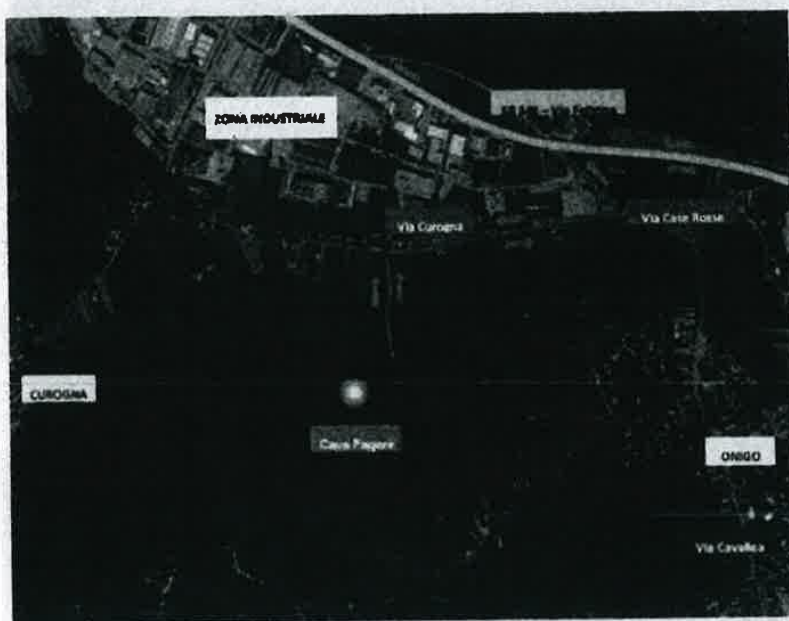
Per determinare i flussi di traffico futuri, ai flussi veicolari esistenti, caratterizzanti il sistema viario d'interesse, sono stati sommati i flussi indotti generati dalle attività legate alla coltivazione della cava.

Si prevede il passaggio di n.15 mezzi al giorno per il conferimento di materiali alla cava; sono stati considerati quindi n.2 mezzi di servizio in ingresso e n. 2 mezzi di servizio in uscita nell'ora.

Il flusso indotto dai mezzi di servizio ha come origine e destinazione l'area oggetto di intervento localizzata a sud di Via Curogna, provenendo dalla SR 348 – Via Feltrina, attraverso Via Case Rosse e Via Curogna.

ALLEGATO A AL D.R. n. 25 IN DATA 10 AGO. 2021
 ALLEGATO A
 AL DECRETO n. 282 del 6 APR. 2021

Di seguito il percorso dei mezzi di servizio indotti sulla viabilità di afferenza all'area. Si sottolinea che per i mezzi provenienti da est su Via Feltrina, non essendo consentita la svolta a sinistra in corrispondenza dell'intersezione con Via Case Rosse, verrà effettuata un'inversione di marcia in corrispondenza della rotatoria di recente realizzazione che si trova a circa 1,2 km ad ovest dell'intersezione sopra citata, e si proseguirà in direzione est su Via Feltrina con successiva svolta a destra su via Case Rosse.
 Lo studio rileva che Via Curogna è una viabilità locale, già oggi utilizzata da mezzi pesanti relativi alle lavorazioni agricole ed ai mezzi pubblici



Percorso mezzi indotti dal progetto

VERIFICA ASSI STRADALI

Nella tabella seguente sono riportate le analisi delle aste viarie riferite allo stato di fatto e allo scenario di progetto.

Le conclusioni dell'analisi delle aste viarie rilevano un livello di servizio complessivo non varia fra lo stato di fatto e lo stato di progetto.



ALLEGATO A AL D.R. n. 25 IN DATA 10 AGO. 2021

ALLEGATO A AL DECRETO n. 282 del 6 APR. 2021



SR348 - Via Feltrina		
VALUTAZIONE DI ARCO		STATO DI FATTO
PARAMETRI DI ARCO (valori bidirezionali)		VALORI
Numero di veicoli/ora		1709
		D
VALUTAZIONE DI ARCO		SCENARIO DI PROGETTO
PARAMETRI DI ARCO (valori bidirezionali)		VALORI
Numero di veicoli/ora		1719
		D
Via Case Rosse		
VALUTAZIONE DI ARCO		STATO DI FATTO
PARAMETRI DI ARCO (valori bidirezionali)		VALORI
Numero di veicoli/ora		773
		B
VALUTAZIONE DI ARCO		SCENARIO DI PROGETTO
PARAMETRI DI ARCO (valori bidirezionali)		VALORI
Numero di veicoli/ora		781
		B
Via Curogna		
VALUTAZIONE DI ARCO		STATO DI FATTO
PARAMETRI DI ARCO (valori bidirezionali)		VALORI
Numero di veicoli/ora		149
		A
VALUTAZIONE DI ARCO		SCENARIO DI PROGETTO
PARAMETRI DI ARCO (valori bidirezionali)		VALORI
Numero di veicoli/ora		157
		A

ANALISI DEGLI IMPATTI IN FASE DI REALIZZAZIONE E DI ESERCIZIO

I principali fattori di pressione considerati nel SIA per la valutazione degli impatti sono:

- Presenza di mezzi pesanti e attività di cantiere (emissioni rumorose);
- Riduzione temporanea della superficie coperta da vegetazione.

Il disturbo principale viene identificato nella presenza prolungata del cantiere (mezzi, personale...) nelle aree interessate dal ripristino. Al fine di ridurre al minimo gli impatti il SIA identifica le seguenti misure:

- Le lavorazioni procedano per lotti omogenei, in modo da evitare che tutta l'area interessata dalle opere sia coinvolta contemporaneamente dalle operazioni di ripristino;
- Venga mantenuta la vegetazione ripariale fino ad una distanza minima di 2.5 m dall'alveo;
- Vengano posizionati nidi artificiali e posatoi per rapaci e uccelli rupicoli sul ciglio della scarpata;
- Le vasche di accumulo delle acque provenienti dalla parete vengano progettate in modo tale essere idonee alla riproduzione degli anfibi e contenere acqua sino a metà agosto;
- Non vengano effettuati trattamenti o concimazioni del versante in concomitanza o in previsione di forti piogge al fine di ridurre il rischio di fenomeni di lisciviazione di sostanze potenzialmente inquinanti nel torrente Curogna;
- Le attività di esecuzione dei lavori avvengano esclusivamente nel periodo diurno;
- Non vengano effettuate lavorazioni nei periodi di riproduzione della fauna (primavera e autunno);
- Non vengano effettuati interventi in alveo nei mesi interessati dalla riproduzione della fauna acquatica;
- I lavori di rifacimento del guado sul torrente Curogna garantiscano la continuità ecologica in ogni fase di lavorazione.
- La sistemazione finale prevede l'aumento della superficie coperta da vegetazione autoctona e l'aumento della complessità strutturale della zona.

ALLEGATO A AL D.R. n. 25 IN DATA 10 AGO. 2021

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 282 del 6 APR 2021



VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI ATTESI

La valutazione è stata esplicitata nel SIA inizialmente attraverso una matrice qualitativa, che relaziona gli impatti potenziali derivanti dalla realizzazione dell'intervento con il contesto ambientale all'interno del quale gli impatti agiscono, in relazione della sensibilità dei recettori presenti. (Tabella seguente).

	Positivo rilevante
	Positivo lieve
	Nulla o contenuta
	Negativo lieve
	Negativo rilevante

SISTEMA	COMPONENTE AMBIENTALE	ELEMENTI INTERFERITI	FASE DI CANTIERE	FASE DI ESERCIZIO
Fisico	Idrologia di superficie	Alterazioni qualitative		
		Alterazioni quantitative		
	Aria	Alterazione della qualità dell'aria		
	Geologia	Interferenza con il suolo		
		Interferenza con il sottosuolo		
	Idrogeologia	Alterazione del sistema idrico di sottosuolo		
	Rumore	Interferenza con il sistema di deflusso		
		Alterazione clima acustico		
Naturalistico	Componente biotica	Fauna		
		Rete Natura 2000		
		Vegetazione		
Paesaggio	Caratteri paesaggistici	Caratteri fisici		
		Caratteri percettivi		
		Caratteri evolutivi		
	Archeologia	Beni storico testimoniali e archeologici		
Antropico	Sistema viabilistico	Infrastrutture di scala territoriale		
		Infrastrutture di scala locale		
	Salute pubblica	Alterazione della qualità ambientale		

Successivamente ad ogni componente ambientale che struttura i quattro sistemi è stato assegnato un peso. Il metodo di assegnazione dei pesi è stato effettuato attraverso una determinazione che ha soppesato reciprocamente i valori in modo che la sommatoria per ogni sistema sia uguale a 1. Uguale metodologia è stata utilizzata per definire i pesi dei singoli impatti che definiscono le alterazioni per ogni componente, assegnando valori che sommati tra loro diano valore 1 per ogni componente.

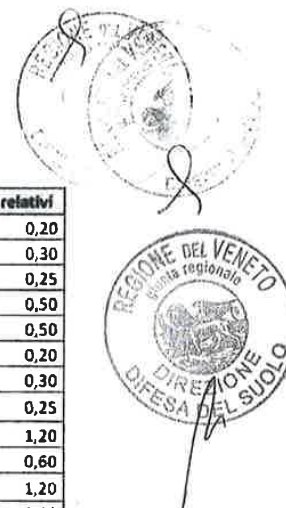
Il prodotto dei singoli pesi ha determinato il peso relativo di ogni impatto, con un valore che rappresenta il contributo dell'effetto in termini relativi. Esso sintetizza sia l'importanza del singolo elemento sia il grado di capacità di alterazione del contesto. Il peso relativo esprime il grado di sensibilità potenziale di ogni singolo fattore rispetto alla complessità ambientale del contesto, in relazione alle alterazioni che un intervento di trasformazione può produrre all'interno del sistema locale.

Questo metodo analizza il peso reciproco di ogni elemento significativo, al fine di valutare gli impatti prevedibili, mettendo in relazione i diversi impatti e rendendo confrontabili elementi che fanno parte di temi diversi, che quindi hanno peso differente in considerazione della specificità delle componenti ambientali e della tipologia e della modalità d'intervento.

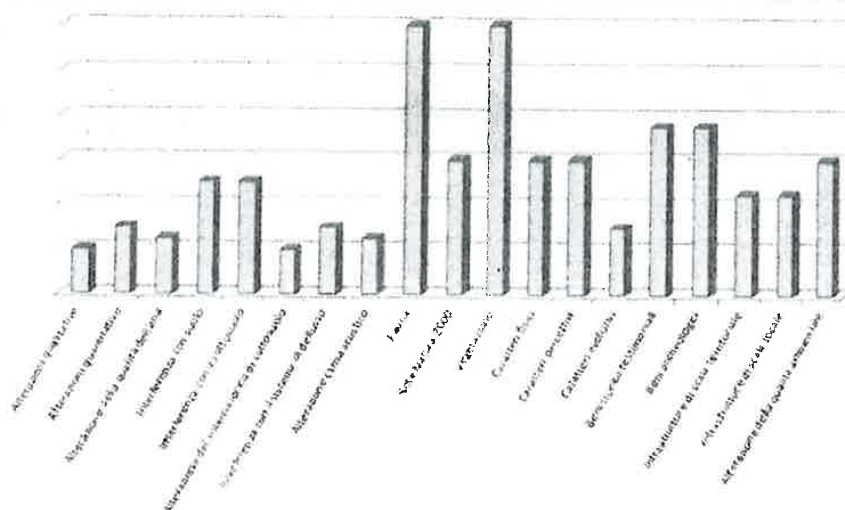
Il procedimento ha permesso di costruire nel SIA il sistema di pesi di seguito riportato.

LEGATO **A** AL D.R. n. **25** IN DATA **10.08.2021**

AL D.R. n. **288** IN DATA **06.08.2021**



SISTEMA	COMPONENTE AMBIENTALE	ELEMENTI INTERFERITI	Pesi relativi
Fisico	0,25	Idrologia di superficie	0,20
		Alterazioni qualitative	0,40
		Alterazioni quantitative	0,60
		Aria	0,10
		Alterazione della qualità dell'aria	1,00
		Geologia	0,40
Naturalistico	0,30	Interferenza con suolo	0,50
		Interferenza con il sottosuolo	0,50
		Idrogeologia	0,20
		Alterazione del sistema idrico di sottosuolo	0,40
		Interferenza con il sistema di deflusso	0,60
		Rumore	0,10
Paesaggio	0,30	Alterazione clima acustico	1,00
		Fauna	0,40
		Rete Natura 2000	0,20
		Vegetazione	0,40
		Caratteri fisici	0,20
		Caratteri percettivi	0,20
Antropico	0,15	Caratteri evolutivi	0,10
		Beni storico testimoniali	0,25
		Beni archeologici	0,25
		Sistema viabilistico	0,60
		Infrastrutture di scala territoriale	0,50
		Infrastrutture di scala locale	0,50
		Salute pubblica	0,40
		Alterazione della qualità ambientale	1,00



L'assegnazione effettuata si è basata sulle analisi e valutazioni contenute all'interno delle diverse componenti approfondite nel documento. Dalla definizione della matrice qualitativa e del sistema dei pesi, emerge come gli aspetti più significativi messi in luce dal SIA siano riferiti alla componente naturalistica e paesaggistica. Al sistema naturalistico e paesaggistico sono stati assegnati un peso pari al 30% in quanto sulla base delle analisi emerge come l'area interessata dall'intervento, seppur costituita da una ex cava di argilla, si collochi all'interno del contesto della Valcavasia dotato di notevoli peculiarità ambientali e paesaggistiche. Gli interventi interessano formazioni pioniere e boschi in neoformazione, tuttavia il SIA considera che allo stato finale l'estensione della superficie boscata risulterà aumentata di circa 13480 m² rispetto allo stato attuale, attraverso la messa a dimora di formazioni autoctone e miglioramenti anche in riferimento alla fauna e alla rete ecologica.

ALLEGATO A AL D.R. n. 25 IN DATA 10 AGO. 2021
 AL DECRETO n. 288 del 6 APR 2021



Alla componente fisica è stato attribuito un peso pari al 25%, in quanto la ricomposizione ambientale della cava Fagarè permetterà di arrestare i fenomeni di degrado in atto e la ricostruzione di una morfologia simile a quella originaria, tramite riporto strutturato di materiali quali terre e rocce da scavo naturali. Le operazioni di consolidamento dei settori più instabili della scarpata sommitale della cava permetteranno di stabilizzare i fenomeni di frana in atto, arrestando il progressivo arretramento verso la cresta del rilievo collinare, salvaguardando la sede del sentiero storico delle trincee.

In riferimento al sistema antropico, cui è stato attribuito un peso pari al 15%, il SIA conclude che l'intervento proposto non genererà impatti significativi sul sistema della viabilità né in riferimento alla salute pubblica, poiché la tipologia e la temporaneità delle lavorazioni non genererà impatti sulle componenti aria e rumore tali da interessare la popolazione.

Un ulteriore approfondimento è stato effettuato definendo quali siano gli elementi potenzialmente interferiti da una azione di trasformazione che possono attuarsi all'interno dello spazio specifico di analisi.

Il prodotto di questi fattori permette di definire il peso relativo che caratterizza i singoli elementi, permettendo un diretto confronto tra i diversi elementi, avendo costruito un sistema che equilibra i singoli fattori in modo reciproco rispetto ai sistemi e componenti ambientali di riferimento

Peso relativo = peso del sistema fisico X peso della componente ambientale X peso elemento interferito

I parametri così costruiti esprimono il grado di importanza e sensibilità dei singoli fattori.

Una volta definiti i pesi è stata costruita una matrice per sintetizzare le alterazioni prodotte sia durante la fase realizzativa che dall'entrata in esercizio.

La stima dei possibili effetti è stata effettuata considerando le situazioni di potenziale maggiore criticità.

PROGETTO RICOMPOSIZIONE CAVA FAGARÈ												
SISTEMA		COMPONENTE AMBIENTALE	ELEMENTI INTERFERITI	Pesi relativi	Ante Operam		Realizzazione		Post Operam			
					INDICE	EFFETTI	INDICE	EFFETTI	INDICE	EFFETTI		
Fisico	0,25	Idrologia di superficie	Alterazioni qualitative	0,40	0,20	3	0,60	2	0,40	4	0,80	
			Alterazioni quantitative	0,60	0,30	2	0,60	2	0,60	5	1,50	
		Aria	Alterazione della qualità dell'aria	1,00	0,25	3	0,75	3	0,75	4	1,00	
			Geologia	Interferenza con suolo	0,50	0,50	3	1,50	2	1,00	4	2,00
			Interferenza con il sottosuolo	0,50	0,50	3	1,50	3	1,50	4	2,00	
			Alterazione del sistema idrico di sottosuolo	0,40	0,20	3	0,60	3	0,60	4	0,80	
			Idrogeologia	Interferenza con il sistema di deflusso	0,60	0,30	2	0,60	2	0,60	5	1,50
		Rumore	Interferenza con il sistema di deflusso	1,00	0,25	4	1,00	3	0,75	4	1,00	
			Alterazione clima acustico									
		Totale						23	7,15	20	6,20	34
Naturalistico	0,30	Componente biotica	1,00	Fauna	0,40	1,20	3	3,60	2	2,40	4	4,80
				Rete Natura 2000	0,20	0,60	2	1,20	2	1,20	3	1,80
				Vegetazione	0,40	1,20	3	3,60	2	2,40	5	6,00
	Totale						8	8,4	8	6	12	
Paesaggio	0,30	Caratteri paesaggistici, beni culturali e archeologici	1,00	Caratteri fisici	0,20	0,60	2	1,20	2	1,20	4	2,40
				Caratteri percettivi	0,20	0,60	2	1,20	2	1,20	4	2,40
				Caratteri evolutivi	0,10	0,30	2	0,60	2	0,60	4	1,20
				Beni storico testimoniali	0,25	0,75	2	1,50	2	1,50	4	3,00
				Beni archeologici	0,25	0,75	2	1,50	2	1,50	3	2,25
				Totale						10	6,00	10
Antropico	0,15	Sistema viabilistico	0,60	Infrastrutture di scala territoriale	0,50	0,45	3	1,35	2	0,90	3	1,35
				Infrastrutture di scala locale	0,50	0,45	3	1,35	2	0,90	3	1,35
		Salute pubblica	0,40	Alterazione della qualità ambientale	1,00	0,60	3	1,80	3	1,80	3	1,80
				Totale						9	4,50	7
Totale					50	26,05	43	21,80	74			

VALUTAZIONE D'INCIDENZA

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA relativa alla Procedura di Valutazione d'incidenza ambientale nell'ambito del procedimento di VIA

L'area interessata dall'attività di cava risulta essere esterna a siti comunitari della Rete Natura 2000, i siti più prossimi sono:

ALLEGATO A AL D.R. n. 25 IN DATA 10 AGO. 2021

ALLEGATO A AL DECRETI 188 26 APR 2021

IT3240025	Compazzi di Onigo	ZPS	circa 380 m
IT3240035	Settolo Basso	ZPS	circa 1,1 km
IT3240002	Colli Asolani	ZSC	circa 1,8 km
IT3240034	Garzato di Pederobba	ZPS	circa 2,2 km
IT3230088	Fiume Piave dai Maserati alle grave di Pederobba	ZSC	circa 2,2 km
IT3230022	Massiccio del Grappa	ZSC & ZPS	circa 2,6 km

Il Proponente, attraverso l'Allegato E della DGR 1400/2017 a firma dei consulenti Antonella Gatto e Carlo Piazzi, dichiara che per l'istanza presentata non è necessaria la valutazione di incidenza, in quanto l'intervento è riconducibile alla fattispecie di esclusione di V.Inc.A individuata al Punto 2.1 dell'allegato A della DGR 2200/17 al punto 23): "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000".

Nella Relazione tecnica allegata alla dichiarazione viene definita la rispondenza all'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza in considerazione del fatto che l'area d'intervento è esterna ai siti della rete Natura 2000 e che dalle valutazioni e dalle analisi dei principali impatti originati dall'attività non si riconoscono interferenze negative significative nei confronti degli habitat e delle specie di interesse comunitario in esse presenti; l'analisi dei principali impatti prodotti esclude che questi possano raggiungere e modificare in maniera significativa negativa i siti della rete Natura 2000 più prossimi o elementi naturali ad essi riconducibili.

Non sono previste modifiche dell'assetto dell'area che possano interessare habitat di specie riconosciuti e modificare in maniera significativa l'idoneità degli habitat presenti nell'area d'influenza nei confronti delle specie inserite nell'allegato I della Direttiva 2009/147/CE e negli allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE riscontrabili "nell'Atlante distributivo delle specie della Regione del Veneto" di cui alla DGRV 2200/14.

La documentazione presentata comprende un progetto di ricomposizione dell'assetto vegetazionale dell'area riportata a bosco e a prato ed una proposta di Piano di Monitoraggio Ambientale che propone come target le specie inserite nell'allegato I della Direttiva 2009/147/CE e negli allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE che si possono riscontrare all'interno dell'area di analisi.

Conclusioni dell'istruttoria VINCA: le valutazioni indicano che per la componente Natura 2000 non sono prevedibili impatti negativi significativi. La dichiarazione di non necessità della valutazione d'incidenza ha trovato riscontro nell'esame della relazione tecnica e della documentazione di progetto.

L'istruttoria eseguita prende atto della Dichiarazione di non necessità di Valutazione d'incidenza formulata con la prescrizione di condizioni ambientali sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce.

PRESCRIVE

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (*Osmoderma eremita*, *Zerynthia polyxena*, *Phengaris arion*, *Coenonympha oedippus*, *Lopinga achine*, *Euplagia quadripunctaria*, *Barbus plebejus*, *Triturus canifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Egretta garzetta*, *Pernis apivorus*, *Milvus migrans*, *Circus gallicus*, *Aquila chrysaetos*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Crex crex*, *Burhinus oedicnemus*, *Bubo bubo*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Coracias garrulus*, *Dryocopus martius*, *Lanius collurio*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Pipistrellus kuhlii*, *Eptesicus serotinus*, *Muscicardina avellanarius*) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto. Sia mantenuto, laddove ammissibile e non in contrasto con i criteri di sicurezza idraulica, l'ambito periferiale esondabile in destra idrografica. Per l'impianto di specie arboree o arbustive si faccia ricorso a specie autoctone e coerenti con la serie vegetazionale locale (in particolare della serie prealpina orientale collinare neutroacidofila della rovere (*Carici umbrosae-quercus petraeae sigmetum*), per la parte di versante; e del geosigmeto planiziale igrofilo della vegetazione perialveale dell'alta pianura (*Salicion Eleagni*, *Salicion albae*, *Alnion incandae*), per la parte perialveale). I terreni da riporto, da impiegarsi nella ricostituzione dei versanti,

ALLEGATO A AL D.R. n. 25 IN DATA 10 AGO. 2021

ALLEGATO A

AL DECRETO n. 282 del 6 APR. 2021



presentino caratteristiche (tipologiche, strutturali e tessiturali) adeguate alle condizioni stazionali rappresentative delle fitocenosi delle predette serie di vegetazione e la gestione e manutenzione dei suddetti rimboschimenti, e relativo corredo nemorale, proceda fino all'accertamento dell'affermazione dei caratteri diagnostici di ciascun elemento stagionalmente pertinente delle medesime serie di vegetazione;

2. di effettuare le lavorazioni interferenti con le specie di interesse comunitario preferibilmente al di fuori del periodo riproduttivo (da marzo a luglio compreso). L'eventuale esecuzione delle lavorazioni in tale periodo è ammissibile, in presenza di evidenze sulla riproduzione in corso, nella misura in cui le predette lavorazioni non pregiudichino il completamento della fase riproduttiva e la direzione Lavori sia affiancata da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi, delle indicazioni prescrittive, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati (compresa la delimitazione, ove possibile, delle aree di cantiere fisse e mobili con le barriere per l'erpetofauna e con le barriere fonoassorbenti). La rimozione del soprassuolo forestale non sia effettuata durante la stagione vegetativa e la stessa non sia realizzata in un'unica soluzione per l'intera area di cava ma proceda secondo un avanzamento consequenziale per lotti di intervento e subordinatamente all'esaurimento del lotto precedente. La rimozione delle eventuali alberature vetuste, e caratterizzate da cavità, sia effettuata a seguito dell'esecuzione di interventi a tutela delle specie saproxilofaghe di interesse comunitario, con individui eventualmente ospitati in tali cavità e che la necromassa (ceppi in decomposizione e nei cavi dei tronchi) già presente in loco sia recuperata e ricollocata in contesti ambientali omologhi ma contermini. Gli interventi a carico della vegetazione ripariale (sia legnosa che erbacea) siano limitati ai soli tratti dell'alveo del torrente Curogna interessato dalle opere idrauliche funzionali alla realizzazione del presente progetto;

3. di attuare idonee misure in materia di limitazione della torbidità e le eventuali misure atte a non pregiudicare la qualità del corpo idrico per l'intera durata degli interventi (anche con riguardo la continuità idraulica). Nei casi di risezionamento dell'alveo del torrente Curogna o di qualsiasi altra attività che comporti suo un cambiamento idro-morfologico, sia garantito il mantenimento di un'analoga articolazione nel medesimo tratto di raschi (*riffles*), pozze (*pools*) e tratti correnti (*runs*). I consolidamenti spondali lungo tratte saltuarie del torrente Curogna con materiale lapideo, nel rispetto dei criteri di sicurezza idraulica previsti, siano preferiti i sistemi combinati (materiale inerte/materiale vivo, proveniente da specie autoctone e preferibilmente da *Salix eleagnos*, *Salix purpurea*, *Salix caprea*) ovvero riducendo il grado di impermeabilizzazione della parte superficiale di questi (per esempio mediante l'uso di massi ancorati e di terreno organico) a favore di una rapida ricolonizzazione vegetale (controllata)

4. di far precedere gli interventi, qualora si operasse in alveo mediante conterminazione in aree operative, da una campagna di recupero della fauna ittica (anche mediante elettropesca) e delle eventuali ulteriori specie dulciacquicole di interesse comunitario, da rilasciarsi nei tratti limitrofi del corpo idrico interessato. Gli esiti della campagna di recupero della fauna ittica siano trasmessi all'autorità regionale per la valutazione di incidenza organizzando le informazioni secondo le disposizioni riportate nella D.G.R. n. 1066/07 e, in aggiunta, rispetto a: numero di esemplari, stato biologico, luogo di recupero, luogo di rilascio, data di recupero e data di rilascio;

5. di dotare la viabilità oggetto degli interventi, laddove non sia garantita la permeabilità alla barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite

ALLEGATO **A** AL D.R. n. **25** IN DATA **10 AGO. 2021**

ALLEGATO **A**
 AL PROTOCOLLO **282** del **6 APR. 2021**



griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;

6. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.



3. OSSERVAZIONI E PARERI

Nel corso dell'iter istruttorio sono stati acquisiti i seguenti pareri ed osservazioni, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che si riportano di seguito in maniera sintetica:

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, nota acquisita il 19.08.2020 con n. 327248

Da un punto di vista di perceibilità dagli assi di percorrenza pubblica, si segnala che il maggiore impatto è determinato dal fronte di frana che interessa la porzione sommitale della dorsale, visibile anche a lunga distanza.

Il progetto per il quale si richiede parere ha di fatto accolto le indicazioni contenute nel parere formulato da questa Soprintendenza nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A., trasmesso all'Amministrazione Precedente in data 07.01.2019 con prot. 0000313. Si rileva che è stata maggiormente sviluppata la parte relativa agli aspetti paesaggistici, sia in riferimento alla progettazione delle diverse componenti naturali e vegetazionali alle diverse quote e all'andamento dei terrapieni, sia in rapporto alle possibili connessioni con le emergenze storico-culturali presenti nel contesto. In riferimento a quest'ultimo aspetto, è stata avanzata la proposta di sviluppare un sistema di percorsi "tematici" - corredati da idonei supporti informativi volti a illustrare la geologia del luogo - che consentano di attraversare l'area di cava riqualificata. Tale progetto di percorsi e sentieri, riconoscibile negli elaborati trasmessi esclusivamente in termini di sviluppo planimetrico, deve comunque essere approfondito a livello di dettaglio in una fase successiva ed essere conseguenzialmente oggetto di autonomo iter autorizzativo.

Si prende infine atto che il progetto in questione è stato integrato con quello preliminare commissionato dal Comune di Pedersobba relativo al Parco Archeologico Mura Basta - castello di Onigo, entro un'ottica di strategia complessiva volta al recupero di un contesto storico-geografico ambientale più ampio, di cui il consolidamento del fronte di frana e il ripristino ambientale della cava Fagarè rappresenta uno dei lotti.

2.1.c - Si attesta la conformità della Relazione paesaggistica allegata al progetto al DPCM 12/12/2005, "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

ALLEGATO **A** AL D.R. n. **25** IN DATA **10 AGO. 2021**
 ALLEGATO **A**
 AL DECRETO n. **282** del **6 APR. 2021**



3. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Questo Ufficio, esaminati gli elaborati progettuali, lo Studio di Impatto Ambientale, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto nel rigoroso rispetto delle prescrizioni di seguito elencate dal n. 1 al 4:

1. Per quanto attiene i ruderi del castello di Onigo, prima dell'inizio dei lavori di riqualificazione della cava, nell'ambito degli accordi già stipulati con il comune di Pederobba, siano predisposti e realizzati tutti quegli interventi urgenti per la messa in sicurezza delle porzioni maggiormente a imminente rischio di crollo. Il progetto relativo a tali lavori dovrà essere trasmesso a questo Ufficio per le autorizzazioni di competenza ai sensi della Parte II del Codice.
2. Contestualmente agli interventi di cui al punto 1, sia predisposto un piano di monitoraggio per il sito castellare di Bastia, rivolto a misurare l'accelerazione delle particelle di terreno per effetto di moti indotti dalle operazioni di riqualificazione della cava. Tale piano di monitoraggio - da sottoporre a questo ufficio per le valutazioni di competenza - dovrà prevedere anche una serie di prove preliminari da eseguire prima dell'inizio del cantiere, testando in loco le macchine che si andrebbero a utilizzare per la compattazione dei terreni di riporto e l'infissione di pali; dovrà inoltre evidenziare i limiti di accelerazione oltre i quali potrebbero verificarsi situazioni di ulteriore danno per le strutture archeologiche emergenti e sepolte, specificando, nel caso, i tipi di interventi di consolidamento e messa in sicurezza da predisporre.
3. Qualora, nell'ambito del consolidamento della scarpata sommitale della cava, siano necessari intacchi anche localizzati del sedime nelle immediate vicinanze delle strutture antiche o delle trincee della Grande Guerra, questi andranno eseguiti con ogni cautela e con l'assistenza di professionisti archeologi quando superino le dimensioni di 20x20cm.
4. Per quanto attiene alla proposta di nuovi percorsi tematici nell'area riqualificata di cava sia sviluppato un progetto in merito da sottoporre a successivo e separato iter autorizzativo.

U.O. Genio Civile Treviso, nota acquisita il 26.08.2020 con n. 333884

LA COMMISSIONE TECNICA REGIONALE DECENTRATA

VISTA la domanda in oggetto;

ESAMINATA la documentazione allegata;

SENTITO il relatore;

CONSIDERATO:

- che venga salvaguardata la morfologia del corso d'acqua, rispettando le quote planimetriche e altimetriche, verificando che la scelta delle palificate in luogo di un eventuale diaframma garantisca la tenuta al piede del rilevato.
- che per quanto attiene il tubo di drenaggio, si provveda a predisporre dei pozzetti d'ispezione.
- che in relazione al guado non venga aumentata la quota di fondo.

VISTO il Testo Unico 25.07.1904, n. 523;

VISTA la Legge Regionale 09.08.1988, n. 41;

Tutto ciò premesso e considerato, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, nonché le competenze attribuite in materia ad altri Enti

CON IL VOTO UNANIME DEI PRESENTI ESPRIME PARERE

favorevole al rilascio, ai soli fini idraulici, dell'autorizzazione idraulica in oggetto, con le prescrizioni riportate nel considerato.

ALLEGATO A AL D.R. n. 25 IN DATA 10 AGO 2021

ALLEGATO A
AL D.R. n. 282 del 6 APR. 2021

U.O. Forestale – Ufficio di Treviso - Venezia, nota acquisita il 11.09.2020 con n. 358804

PARERE FAVOREVOLE

alla realizzazione di quanto progettato in relazione al vincolo idrogeologico e forestale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 54 delle P.M.P.F., con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. che i lavori vengano eseguiti nelle aree e con le modalità tecniche previste negli elaborati progettuali presentati;
2. che venga nominato un Direttore dei Lavori responsabile dell'andamento degli stessi nonché un tecnico Geologo e un tecnico Forestale di supporto che seguiranno nel tempo, per le parti di propria competenza, l'andamento dei lavori; i nominativi dei tecnici individuati dovranno essere comunicati all'U.O. Forestale – ufficio di Treviso e Venezia;
3. alla fine di ogni anno all'U.O. Forestale – ufficio di Treviso e Venezia dovrà essere trasmessa una relazione tecnica a firma dei professionisti di cui al precedente punto 1, con la illustrazione dei lavori di sistemazione e di ripristino ambientale eseguiti nel corso dell'anno, supportati da idonea planimetria confrontabile con le planimetrie del progetto di coltivazione;
4. tutti i lavori dovranno essere riconosciuti come "bene eseguiti" dall'U.O. Forestale – ufficio di Treviso e Venezia, restando obbligata la ditta a mantenerli in perfetto stato di efficienza;
5. dovrà essere prevista l'accensione di un deposito cauzionale vincolato alla Regione del Veneto, prima dell'inizio dei lavori, per l'importo di almeno € 50.000,00 (euro cinquantamila,00), al fine della corretta esecuzione degli interventi e delle prescrizioni impartite;
6. i lavori nelle aree di cantiere autorizzate dovranno procedere in modo uniforme al fine di evitare problematiche di ordine idrogeologico e ambientale;
7. gli interventi di sistemazione ambientale e idraulico-forestale dovranno essere eseguiti come da elaborati di progetto, avendo riguardo al fatto che:
 - a) le acque, sia superficiali sia profonde, di qualsiasi origine e/o provenienza, dovranno essere incanalate e fatte confluire nei compluvi sottostanti già esistenti, in modo da evitare l'innescare di fenomeni di dissesto;
 - b) siano adottate tecniche di ingegneria naturalistica (idrosemina, graticciate vive e/o morte, viminate ecc.) in quelle aree di possibili smottamenti di terreno superficiale al fine di un pronto recupero a verde di tutte le superfici;
 - c) su tutta l'area così recuperata siano poste a dimora piante latifoglie come da progetto, per favorire un ritorno il più possibile rapido del bosco, non solo per scopi di riassetto idrogeologico, ma anche di recupero ambientale del sito e la Ditta concessionaria dovrà garantire la perpetuità dei lavori di ripristino ambientale e garantire il buon attecchimento degli arbusti e delle piante messe a dimora, procedendo negli anni futuri a tutte le cure colturali del caso;

ALLEGATO A AL D.R. n. 25 IN DATA 10 AGO. 2021

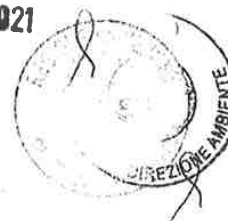
ALLEGATO A
AL DECRETO n. 282 del - 6 APR. 2021



- e) i sedi di impianto e il numero delle pianline ad ettaro dovranno essere conformi alle previsioni di progetto e collocate nel modo più naturaliforme possibile in modo da favorire sia l'alternanza delle specie sia la loro più varia dislocazione;
- f) gli interventi di cui ai punti precedenti dovranno essere effettuati anche nelle aree precedentemente già sistemate, ove vi sia la necessità di eseguire risarcimenti ovvero nuove piantumazioni;
- g) i lavori descritti dovranno essere riconosciuti come ben eseguiti dall'U.O. Forestale – ufficio di Treviso e Venezia, restando obbligato il concessionario a mantenerli in piena efficienza vegetativa e funzionale;
- h) dovranno inoltre essere osservate le eventuali disposizioni tecnico-operative che l'U.O. Forestale – ufficio di Treviso e Venezia riterrà opportuno assumere in occasione delle periodiche visite ispettive per una corretta tutela idrogeologica dell'area;
- i) dovranno costantemente verificarsi la stabilità delle scarpate e le specifiche condizioni geostutturali locali degli ammassi rocciosi;
- l) nella realizzazione dei previsti lavori di sistemazione dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche di progetto ed in particolare:
 - dovrà evitarsi il taglio al piede delle successioni stratigrafiche, assicurando al fronte del previsto versante pendenze massime inferiori a quelle originali, caratterizzati da appropriati coefficienti di sicurezza, secondo le disposizioni della Direzione Lavori;
 - sia prevista una continua verifica dell'assetto strutturale dell'ammasso roccioso durante l'approfondimento degli scavi con controllo costante della stabilità dei fronti di scavo, prestando particolare attenzione agli eventuali stillicidi e venute d'acqua;
 - dovranno costantemente verificarsi la tenuta idrica delle opere anche con riferimento alla eventuale presenza di condotti carsici ovvero faglie anomale anche con il posizionamento di strumenti di osservazione;
 - in ogni caso qualsiasi anomalia dovrà essere subito segnalata all'U.O. Forestale – ufficio di Treviso e Venezia con indicazione dei provvedimenti posti in essere per la risoluzione della stessa.
8. si fa espresso divieto di procedere ad interventi diversi da quelli previsti dal progetto nonché a procedere a qualsiasi lavoro in aree diverse da quelle autorizzate;
9. al termine dei lavori dovrà essere presentata Certificazione di Regolare Esecuzione sottoscritta dalla D.L. nonché dagli altri tecnici incaricati, con relativi elaborati riportanti lo Stato Finale;
10. si propone che la validità finale del provvedimento conclusivo nei riguardi del vincolo idrogeologico e forestale sia fissata in **10 (dieci) anni** dalla data di esecutività del provvedimento della Giunta Regionale, e comunque fino alla data del **31.12.2030**.

ALLEGATO A AL D.R. n. 25 IN DATA 10 AGO 2021

ALLEGATO A AL D.R. n. 282 del 6 APR 2021



Coordinamento Aria che Voglio, nota acquisita il 25.08.2020 con n. 333291;

1. Via Curogna risulta strada inadeguata per l'accesso all'area di progetto pertanto si ritiene necessario un intervento di miglioramento della sede stradale non rilevabile nella documentazione di progetto presentata. Tale strada inoltre risulta già priva di pista ciclabile e di marciapiede nonché particolarmente stretta in alcuni tratti; il nuovo cantiere andrebbe quindi ad aggravare la già critica situazione della viabilità dell'area aumentando i rischi per la sicurezza di pedoni, ciclisti e degli stessi automobilisti.
2. Richiamando quanto al punto precedente si evidenzia inoltre che il flusso di mezzi pesanti che transiteranno per accedere all'area oggetto dell'intervento (in media 11 mezzi/giorno con un massimo fino a 20 mezzi/giorno con capacità di carico di 24mc per 220 gg/anno) risulta particolarmente gravoso per la viabilità locale e per l'abitato della frazione di Curogna non solo per gli aspetti di sicurezza ma anche per l'impatto ambientale in particolare per emissioni in atmosfera, rumore e vibrazioni. Tali impatti non risultano adeguatamente studiati né si sono individuate misure di mitigazione o soluzioni alternative nella gestione della viabilità.
3. Nel torrente Curogna, già a tratti compromesso nelle sue funzioni ecologiche e idrologiche da arginature, recenti e non, di canalizzazione a massi (in contrasto con le normative europee), si interviene nell'arginatura con pietre cidopiche nel tratto in curva del torrente. Tale intervento non risulta adeguato a creare una superficie articolata e diversificata per compensare, seppur in minima parte, la perdita di funzionalità ecologica delle sponde dovuta all'opera.
4. Non si evince dalla documentazione presente in progetto la dismissione delle opere realizzate per l'attività di cantiere al termine dello stesso. Qualora il progetto venga autorizzato, dovranno essere previste le dismissioni di tutte le opere ripristinando l'area alla naturalità originaria. Ciò anche al fine di evitare accessi non autorizzati di persone per fini diversi dall'utilizzo turistico ambientale del sito.
5. Il Piano di Monitoraggio Ambientale non prevede specifiche attività a garanzia del conferimento di solo terre naturali provenienti da siti non inquinati. Si ritiene pertanto necessario che tale Piano di Monitoraggio preveda:
 - a. la trasmissione periodica (almeno 4 volte all'anno) al Comune di Pederobba della documentazione delle terre e rocce di scavo ivi depositate;

- b. Una relazione periodica (almeno 2 volte all'anno) sull'andamento del programma di ricomposizione
- c. L'istituzione di un Gruppo di verifica per il monitoraggio del programma; a tal fine potrebbe essere individuato nella Consulta per l'Ambiente il tavolo tecnico dedicato a tale verifica.

Arianova, nota acquisita il 25.08.2020 con n. 333272;

1. OSSERVAZIONE N. 1 – Presentazione pubblica e templ per la presentazione delle osservazioni

L'autorizzazione regionale è stata rilasciata in data 26 giugno e la presentazione pubblica è avvenuta soltanto dopo un mese in data giovedì 16 luglio alle ore 17. Ancora una volta l'orario non era tale da agevolare la partecipazione dei cittadini. Inoltre, i tempi per la formulazione delle osservazioni è coinciso con il periodo

ALLEGATO A AL D.R. n. 25 IN DATA 10 AGO. 2021

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 282 del 6 APR 2021

estivo e in modo particolare con il periodo di Ferragosto. Viene garantito ancora una volta il "rispetto formale" delle regole tralasciando "lo spirito" della legge improntato ad agevolare la massima partecipazione popolare a progetti molto impattanti per la vita di una comunità.

2. OSSERVAZIONE N. 2

• FATTIBILITÀ E SOSTENIBILITÀ ECONOMICA

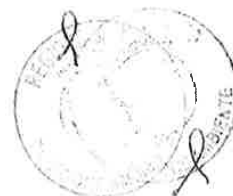
1. La spesa totale dell'intervento è di € 15.554.561 a cui vanno sommati € 204.293 di opere a compensazione, per un totale di € 15.758.854. Nel computo metrico estimativo non sono elencati eventuali introiti.
2. Il progetto non prevede escavazione di materiale primario, ovvero argilla per laterizi, ma il solo apporto di "terreno inerte" costituito da: "materiale associato di cava proveniente da altri siti estrattivi", "terre e rocce di scavo" (v. "A04. Piano gestione rifiuti" di progetto). Il materiale esterno da riportare è pari a mc 560.359 (v. Relazione Tecnica pag. 20).
3. La relazione tecnica di progetto, al cap. 4.2, inserisce una mappa del bacino di utenza delle terre di scavo. Ricordiamo però che in quest'ambito sono presenti una decina di discariche di inerti e una cinquantina di cave attive. Solo nel Comune di Pederobba sono presenti n. 4 cave attive che necessitano di ripristino ambientale.
4. Il prezziario 2019 della Regione del Veneto per opere pubbliche oppure quello di Veneto Strade prevede, per lo "smaltimento in discarica autorizzata di terre e rocce di scavo in tabella A", il prezzo è di € 6.15 ton, e perciò circa € 10 mc, per il trasporto invece € 0.48mc/km.

Dalle premesse possiamo trarre le seguenti conclusioni:

- a. nel bacino di utenza, indicato nel progetto, vi sono una decina di discariche di inerti e una cinquantina di cave attive, di cui quattro in Comune di Pederobba. In tutte le cave è possibile procedere alla sistemazione ambientale delle cave attraverso l'apporto di terre e rocce di scavo, vi è perciò una grande concorrenza nel settore.
- b. Il progetto non risulta sostenibile finanziariamente, infatti la spesa per la sistemazione ambientale del sito in oggetto è di € 15.758.854, a fronte di entrate derivanti dallo smaltimento di terre e rocce di scavo pari a € 5.603.590 (10 € x mc 560.359).
- c. Nel caso in cui le terre e rocce da scavo provengano tutte dalla ditta E.ma.pri.ce. S.p.A. o altre ditte del Gruppo, la ditta avrebbe un attivo, dal mancato smaltimento in discarica o altro sito, sempre di € 5.603.590, per cui ugualmente il progetto non risulta sostenibile. I costi di trasporto non sono stati conteggiati perché ci sarebbero anche in caso di smaltimento in altro sito. In ogni caso a titolo d'esempio i costi di trasporto a una distanza di circa 15 km dal sito in oggetto, con i mezzi descritti in progetto, ammontano a circa € 8.055.000 derivanti dal seguente calcolo: a) $23.348 \text{ viaggi} \times (\text{mc } 560.359 / 24 \text{ mc/automezzo} = 23.348)$, b) $€ 345 \text{ al viaggio} \times (\text{€ } 0.48 \text{ mc/km} \times 30 \text{ km (andata e ritorno)} \times 24 \text{ mc/automezzo})$.



ALLEGATO A AL D.R. n. 25 DATA 10 AGO. 2021
 ALLEGATO A
 AL DECRETO n. 282 del - 6 APR. 2021



• STATO AUTORIZZATIVO DELLA CAVA E DELLA DISCARICA RSU

1. Cava

- a. La cava di argilla è stata autorizzata nel 1967, al Fg V Sez B mapp 130, 131, 132, 133, 140 per complessivi ettari 5.27.28.
- b. A seguito della prima legge regionale sulle cave, la n. 36 del 17.04.1975, la ditta presenta e viene autorizzata nello stesso anno alla coltivazione della "cava in atto". Nel piano di sistemazione ambientale si afferma soltanto che: "...una volta esaurita la cava si procederà ad un addolcimento del suo profilo, cui seguirà una piantumazione intensiva ...contemporaneamente si svilupperà la copertura erbosa che completerà l'opera di ripristino".
- c. Con DRGV n.2683 del 20.05.1980 la Giunta regionale autorizza la ditta Fornaci del Fagarè srl a coltivare la cava di argilla "Fagarè", nei mappali sopracitati.
- d. Con la L.R. n.44 07.09.1982 la regione disciplina nuovamente l'attività di cava, definendo abbandonate quelle cave la cui attività è venuta meno prima della LR n.26/1975 e dismesse quelle la cui attività è venuta meno dopo. Per questo motivo la ditta nel 1983 presenta un progetto integrativo dello "stato di fatto", dal quale si evince che al 1975 i mapp. 131,132, 133 erano già stati escavati prima della L.R. n. 26/1975, per cui quest'area diventa "cava abbandonata", mentre il map. 140, lo diventa solo in parte. Le sezioni allegate al progetto evidenziano profili delle scarpate simili allo stato odierno nella zona di cava abbandonata, mentre nella parte più a ovest è rappresentata una sistemazione ambientale a gradoni, con un'inclinazione complessiva, simile a quella odierna. Nella sezione longitudinale è presente un leggero affossamento nel piano cava, di circa un metro, in corrispondenza alla futura discarica di RSU.
- e. Successivamente la Regione Veneto emana delle proroghe per il ripristino ambientale, e il termine ultimo, a carico delle Fornaci del Fagarè", è stabilito per il 30.09.2001.
- f. Con DRV n. 27 03.02.2012 viene rilasciato il nulla osta al subentro alla ditta E.ma.pri.ce. srl, e con DRV n. 74 del 18.05.2016 si autorizza la ditta E.ma.pri.ce. srl all'attività di coltivazione e ripristino della cava "Fagarè".

2. Discarica Rsu

- a. Nel 1979 è stata redatta la prima relazione idrogeologica per la fattibilità della discarica di RSU per i sei comuni della Comunità Montana del Grappa.
- b. Nel maggio 1983 "Fornaci del Fagarè" presenta della documentazione sullo "stato di fatto" della cava alla Regione del Veneto (v. precedente punto 1d), dalla quale emerge che lo scavo per la discarica di RSU era appena iniziato.
- c. L'autorizzazione provvisoria per lo smaltimento di RSU e speciali compatibili con gli urbani è stata rilasciata dalla Regione del Veneto al Comune di Pederobba con decreto n. 8503 del 25.07.1984. Dalla stessa si evince che:

- La richiesta d'idoneità dell'area era stata richiesta dalla Comunità Montana del Grappa il 31.12.1981;

ALLEGATO A AL D.R. n. 25 IN DATA 10 AGO. 2021

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 282 del 6 APR. 2021



- il progetto di discarica è stato approvato dal Consiglio Comunale di Pederobba il 17.10.1983 e gli elaborati sono stati trasmessi alla Regione del Veneto il 22.02.1984.

- d. Con decreto n. 2981 del 20.06.1985 la Regione del Veneto revocava l'autorizzazione provvisoria all'attività di smaltimento di RSU.
- e. Con decreto della Provincia di Treviso del 09.02.1989 veniva approvato il progetto di sistemazione della discarica di RSU, dal quale si evince che lo spessore di rifiuti smaltiti è di circa 13 metri.
- f. In data 26.03.1982 la Provincia di Treviso certificava la conformità dei lavori di ripristino in conformità del progetto.

- "la sgrondo delle acque meteoriche avviene regolarmente nei fossati perimetrali previsti;

- sono stati installati n. 4 pozzi di captazione del biogas;

- è stata eseguita l'impermeabilizzazione come prevista dal progetto (capping);

- è stato seminato un manto erboso;

- non si è notata nessuna fuoriuscita di percolato nei bordi perimetrali della discarica".

Osservazione n.4:

• ANALISI DEL PROGETTO

- A. Nel progetto si afferma che l'intervento è necessario per la "messa in sicurezza della frana sulla dorsale dei Ronchi con interventi urgenti in sicurezza per le strutture murarie a rischio crollo di Bastia Onigo". Nella relazione geologica e geotecnica di progetto (v. Carta Geomorfologica e Sezioni geologiche) la cava non presenta alcuna instabilità in atto nella zona orientale, per cui il Parco archeologico della "Mura Bastia" non necessita di una messa in sicurezza.

E' pacifico che la ricomposizione ambientale prevista dal progetto, non è assolutamente necessaria per la messa in sicurezza della Mura Bastia, anzi è un intervento del tutto incompatibile.

Dello stesso parere è stata la Soprintendenza per i beni architettonici nel 2005, allorché esprime un parere negativo, a firma del Soprintendente arch. Guglielmo Monti, a un progetto di discarica di inerti di mc 99.500 mc (quello odierno è di mc 560.359!) che interessava solo la zona occidentale della cava, lontana dalla "Mura Bastia" (mapp. 130, 140 e solo marginalmente il 131 e 132), con la seguente motivazione: "...considerato che in prossimità della discarica insiste un sito fortificato di origine medievale, con i resti della Bastia degli Onigo, area oggetto di interventi di restauro da parte di questa Soprintendenza e per la quale, in accordo con il Comune di Pederobba, è prevista la realizzazione di un parco archeologico, si rimarca la palese incompatibilità di tale previsione con la discarica in progetto".

ALLEGATO **A** AL D.R. n. **2.5** IN DATA **10 AGO. 2021**

ALLEGATO **A**
AL DECRETO n. **2.82** del **6 APR. 2021**



a. Viabilità

1) l'accesso alla cava è previsto dalla S.R. 348 Feltrina e poi da via Curogna. Quest'ultima ha una carreggiata molto stretta, a volte a ridosso dei fabbricati, priva di percorsi ciclopedonali e con fenomeni di smottamento lungo il versante vallivo del T. Curogna.

All'incrocio tra via Feltrina e Curogna vi è un segnale di divieto di transito ai veicoli pesanti, posto a seguito dell'ordinanza sindacale n. 33/1993 "divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore alle 3.5 ton."; la motivazione dell'ordinanza era la seguente: "a) la sede stradale di via Curogna ha delle dimensioni alquanto ridotte; b) lungo detta via esistono insediamenti urbani abitativi; c) il transito con mezzi pesanti provoca disagi e pericoli sia per la popolazione, che per la circolazione." (v. fig. n.1).

Fig. 1: Segnaletica stradale di divieto d'accesso ai veicoli pesanti



Oltre alla pericolosità per la popolazione, la presenza di traffico pesante provoca un aumento dell'inquinamento atmosferico, rumorosità, vibrazioni e possibili cedimenti della carreggiata.

2) il traffico veicolare previsto nella "Relazione Tecnica-R01" di progetto è di una media di 11 automezzi al giorno (massimo 20 veicoli giornalieri), considerando 220 giorni/anno per 10 anni (560.359mc/220gg/10anni/24mc al mezzo).

In realtà vi è una contraddizione, in quanto nel "Cronoprogramma- A02" di progetto si prevedono 9 anni per il riempimento, e cioè dal 2020 al 2029; ciò significa che il traffico veicolare sarà mediamente di 12 automezzi. Considerando un'andata e un ritorno, ci sarà un passaggio di 24 mezzi, e se consideriamo 8 ore lavorative, il transito di automezzi pesanti, sarà mediamente ogni 20 minuti. A questi

ALLEGATO A AL D.R. n. 2.5 IN DATA 10 AGO. 2021

AL DECRETO n. 282 6 APR. 2021



vanno aggiunti i mezzi di trasporto per la realizzazione delle opere di progetto (es. massi per la difesa di sponda del T. Curogna, guado, geogriglie, calcestruzzo, tubazioni, conglomerato bituminoso, armatura, pali, feltro non tessuto, funi metalliche, reti metalliche, ecc.).

3) la relazione paesaggistica non approfondisce il tema viabilità sotto l'aspetto dell'impianto storico-urbanistico (v. fig. 2 e 3), e non accenna alla presenza, nelle immediate vicinanze della cava, di Villa Calvi e l'oratorio di S. Antonio abate, della località Avogaro con la Villa del Conte Azzoni Avogadro, della chiesa di S. Elena e di S. Martino, probabilmente del 1300, ecc.).

4) Viabilità d'accesso interna "strada della Chiesuola": il progetto non individua lo stato di fatto della stradina sterrata, la cui larghezza media è di circa 3 metri, nella parte settentrionale è in trincea con ripide scarpate e delimitata da una fitta vegetazione arbustiva ed arborea (v. fig. 4). Lo stato di progetto prevede il suo allargamento (circa 5 metri comprensivi della scolina) e la pavimentazione in misto cemento; ciò comporterà l'abbattimento di alberi e la potenziale instabilità del pendio. Si sottolinea inoltre che la strada:

a) è comunale, e non vi è alcun atto di assenso all'esecuzione dei lavori da parte del Comune di Pederobba;

b) è soggetta a numerosi vincoli ambientali-urbanistici, quali l'ambito di tutela dei Colli d'Onigo, vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 lett. e (T. Curogna) - g (zone boscate) del D. Lgs. 42/2004, servitù idraulica e tutela all'idrografia.

ALLEGATO **A** AL D.R. n. **25** IN DATA **10 AGO. 2021**

282 ^A

- 6 APR. 2021



Fig. 4: Strada d'accesso della Chiesuola

5) Nel 2003, sia l'amministrazione comunale di Pederobba, sia la Provincia di Treviso hanno espresso parere negativo all'esecuzione, nella stessa cava, di un progetto di discarica di inerti di circa 99.500 mc, con tempi d'esecuzione di 8 anni, in cui era previsto un passaggio veicolare di 2 mezzi al giorno, adducendo la seguente motivazione principale: "La viabilità d'accesso al sito risulta inadeguata e, come da DCC di Pederobba n. 71/2004, ...il suo utilizzo comporterebbe numerosi problemi connessi con : a) l'attraversamento del centro abitato..., che, per la sua stessa articolazione, posta a ridosso della sede stradale, mal sopporta una situazione di traffico pesante capace di creare pregiudizio ai residenti e i fabbricati; b) con la produzione di polvere; c) con l'elevata rumorosità... inoltre ...sulla medesima strada è inibito da anni il transito di mezzi pesanti, con apposita ordinanza in ragione all'inadeguatezza della strada a supportarlo.



La viabilità interna...è costituita da fondo naturale ed è oggi rappresentata da una stradina d'accesso di sedime assai ridotto."

2. Guado sul T. Curogna: Il progetto-sanatoria del guado sul T. Curogna era stato autorizzato dal Genio Civile di Treviso nel 2004, si ritiene però che successivamente non si sia dato corso al perfezionamento della pratica, vista l'inosservanza delle prescrizioni presenti nell'atto (es. ...taglio delle tubazioni che sporgono dal guado...), nel qual caso il guado esistente è abusivo.

Il piano d'imposta del guado esistente è a una quota tale da non creare ostacoli allo scorrere delle acque del T. Curogna, che spesso oltre ai sedimenti, trasporta molti tronchi e ramaglie. Per evitare le erosioni laterali, motivazione adotta nel progetto in esame per l'innalzamento del livello del guado (circa 50 cm in più del guado esistente), il Genio Civile prevedeva, nel 2004, quanto segue: "si ritiene necessario che i massi di protezione vengano posizionati esclusivamente lungo le sponde del T. Curogna, dove attualmente esiste l'erosione...".

Va da sé che l'innalzamento del guado è di notevole impatto ambientale ed idraulico (il livello del guado in progetto arriva quasi al livello del piano campagna della riva sinistra del torrente, con problematiche non indifferenti nel caso di difficoltà di deflusso delle acque), e l'unica motivazione plausibile dell'innalzamento non può che essere quella di far transitare i veicoli anche in periodi piovosi.

ALLEGATO **A** AL D.R. n. **25** IN DATA **10 AGO 2021**

ALLEGATO **A**
AL D.R. n. **282** del **6 APR. 2021**



D. Dal rilievo topografico dello stato di fatto si può evidenziare quanto segue:

- La cava attualmente interessa, oltre ai mapp 130, 131, 132, 133, 140 autorizzati, anche i mapp 126, 135, 146, e probabilmente anche i 127, 327 e 328. A questo proposito non è presente nel progetto una cartografia con sovrapposti il ciglio di cava attuale e la planimetria catastale! In ogni caso l'amministrazione comunale di Pederobba, e la Provincia di Treviso sono sicuramente in possesso di rilievi topografici di dettaglio della cava; solo a titolo esemplificativo il Comune di Pederobba ha incaricato nel 1999 il P.J. R. Gano, nel 2000 Ing. F. Miotto ad eseguire rilievi topografici nell'area in oggetto.

Da tutto ciò emerge che:

a) la cava in oggetto è sanzionabile per estrazione di difformità al progetto autorizzato (v. art. 28 L.R. n. 13/2018, inoltre vi sono da stabilire i danni a terzi (es. Opere Pie di Onigo). Si sottolinea che l'attività di vigilanza e controllo delle cave compete ai comuni d'intesa con le province, e può avvalersi dell'Arpav, in virtù dell'art. 1 comma 9 bis della L.R. 7/2005. Qualora il titolare dell'autorizzazione non ottemperi alla ricomposizione ambientale la normativa dispone la revoca dell'autorizzazione, previo indennizzo e recupero del deposito cauzionale, stabilito dalla DGRV 4204/2006, che, nel caso in esame, è di € 200.000 più l'adeguamento all'indice ISTAT denominato FOI ogni 2 anni, a partire dal 2007. Probabilmente con tale cifra, meglio se associata a un contributo regionale, si può porre in sicurezza il sentiero delle trincee.

b) nel progetto non vi è la disponibilità di tutte le aree di progetto.

- La zona della ex discarica di RSU non è stata ben delimitata.

E. Nella relazione geologica e geotecnica emergono le seguenti carenze:

1) non è stata evidenziata una faglia potenzialmente attiva e capace (v. fig. 6), probabilmente vicariante alla faglia principale denominata "Montebelluna".

2) indagini in sito insufficienti a determinare il modello geologico-geotecnico complessivo, necessario per un corretto calcolo della stabilità del pendio. Nella relazione geologica di progetto difatti si scrive:

ALLEGATO A AL D.R. n. 25 IN DATA 10 AGO. 2021ALLEGATO A
AL DECRETO n. 282 del 6 APR. 2021

"sono state effettuate n° 13 trincee esplorative nella fascia perimetrale nord del ripiano di cava, ove la presenza della strada di penetrazione agricola e la minore densità boschiva ha consentito l'accesso all'escavatore, con impatto relativamente modesto". Testimonianza dell'importanza di ulteriori indagini sono sicuramente la presenza di terreni di riporto (v. fig. 7) dello spessore di una decina di metri, scaricati nella zona occidentale per cercare di ripristinare, almeno in parte, l'escavazione non autorizzata nel mapp[126]

3) In alcune trincee esplorative è stata riscontrata la presenza di terreno di riporto con elementi di calcestruzzo, nylon-PVC, cotto, resti lignei, plastica. Vista la presenza di rifiuti di diversa natura è necessaria un'indagine ambientale, come previsto dalla DGRV 1987/2014: "...lo strato di terreno superficiale ...che ricopre il giacimento ...deve essere sottoposto a caratterizzazione...Nel caso in cui il materiale non possa considerarsi terra non inquinata, esso costituisce un rifiuto...e soggiace alla disciplina del Dlgs 117/2008". Nel 2019 l'ARPAV ha emanato gli indirizzi operativi sulle modalità di campionamento, anche su "cantieri di grandi dimensioni soggetti a VIA".

4) il calcolo della stabilità del pendio presenta delle carenze:

ALLEGATO A AL D.R. n. 25 IN DATA 10 AGO. 2021

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 282 del 6 APR. 2021



- è stato elaborato con i parametri geotecnici reperiti nella relazione geologica, i quali però sono stati realizzati solo lungo il perimetro settentrionale della cava.

- il calcolo della stabilità del pendio in prossimità della ex discarica di RSU è stato realizzato senza conoscere le caratteristiche in sito dei litotipi e senza tener presente della geometria della discarica.

- nell'analisi dei carichi agenti relativi al sisma si scrive che l'area ricade in zona sismica 4 anziché 2, inoltre l' "area", viste le caratteristiche stratigrafiche e morfologiche non schematizzabili a un modello mono-dimensionale, deve essere calcolata attraverso una Risposta Sismica Locale bi-dimensionale (v. NTC 2018).



F. Planimetria Drenaggi – P15: il progetto prevede la regimazione delle acque superficiali che saranno convogliate a delle fosse di decantazione, per essere successivamente avviate allo scarico nel T. Curogna. Le acque sotterranee invece saranno a una quota inferiore alle fosse di decantazione, per cui si prevede di "avviarle direttamente al torrente mediante tubazioni ...". Il progetto prevede solo il monitoraggio, attraverso piezometri, del livello della falda nel terreno di riporto. Si sottolinea che gli scarichi in corpi idrici sono disciplinati dall'art. 101 del D.Lgs. 152/2006 e devono essere rispettati i limiti della tabella 1, Allegato B; devono essere inoltre autorizzati dall'autorità competente previo parere idraulico e non devono compromettere il raggiungimento degli obiettivi di qualità del corpo ricettore. In merito alle modalità di drenaggio delle acque, previste in progetto, si osserva perciò quanto segue:

- non sono previste modalità e tempi di controllo della qualità delle acque sia superficiali che profonde, in corso d'opera e nel "post operam";

- le caratteristiche d'impermeabilizzazione del terreno di riporto sono blande "terreno a bassa conducibilità dello spessore di 0.30-0.50 mt", ciò potrebbe causare una notevole infiltrazione delle acque superficiali nel terreno di riporto;

- non si sono minimamente considerate le modalità di deflusso delle acque nel caso d'innalzamento del livello delle acque del T. Curogna, e le conseguenze sulla stabilità del pendio e sulla ex discarica di RSU, nel caso aumenti in modo considerevole il livello della falda nel terreno di riporto;

- le vasche di decantazione non sono state dimensionate attraverso un calcolo idraulico, inoltre non sono state previste modalità e tempi dell'asporto del deposito, in corso d'opera e nel "post operam".

G. Note sulla Relazione paesaggistica – R06:

1) Carenza nella descrizione dell'ambito d'intervento, sia dal punto di vista ambientale-vegetazionale (v. fig.5 e 8), sia dal punto di vista storico e della viabilità d'accesso (v. precedente punto B), sia nella rappresentazione delle sezioni rappresentative della matrice visiva e percettiva, in quanto poco realistiche (v. rapporto quote e distanze non corretto e presenza vegetazionale).

ALLEGATO A AL D.R. n. 25 IN DATA 10 AGO. 2021

ALLEGATO

AL DECRETO n. 282 del 6 APR. 2021



2) Come opera di compensazione, il progetto prevede la realizzazione di un sentiero naturalistico-storico-geologico di collegamento da via Curogna al sentiero esistente delle trincee-Mura Bastia. Si tratta di un percorso del tutto inutile perché:

a) la "piazola belvedere" consente di osservare solo la distesa dei tetti dei capannoni della zona industriale (v. quote altimetriche e ricostruzione del profilo skyline), d'altronde ciò si evince in modo indiretto anche nelle conclusioni della relazione: "la cava... non è percepibile dagli itinerari di maggior frequentazione... solamente la parte di frana manifesto, a tratti, una certa evidenza visiva".

b) non riprende percorsi storici (v. Fig. 2 e 3) e prevede invece la costruzione di passerelle e scale metalliche per poter accedere alla sommità dei Ronchi e osservare le caratteristiche geologiche del sito. Tutto ciò non serve in quanto in ogni avvallamento della dorsale dei Ronchi, vi sono dei sentieri antichissimi che si inerpicano nella roccia fino ad arrivare alla dorsale, lungo i quali si possono ammirare le strutture geologiche e la presenza di fossili, senza sovrastrutture. Questi percorsi nel dialetto locale vengono chiamate "serre", e sono identificate con il nome dei vecchi proprietari dei

fondi. L'opera di mitigazione avrebbe un senso se seguisse questi antichi percorsi. Un esempio, dimenticato dalla relazione paesaggistica, ma limitrofo alla cava, è quello che dalla località Avogaro (centro abitato a nord ovest della cava dove è presente la Villa Avogadro), porta al T. Curogna, dove un tempo vi era un vecchio ponte costruito per la realizzazione di una fornace (v. "Storia di un patrimonio" di G. Comisso), e da qui salendo il versante raggiunge "serra Campagnola" (circa 100 metri a ovest della cava), e arriva alla dorsale dei Ronchi.

H. Relazione forestale - R05: L'area di cava è in gran parte costituita da bosco ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Dlgs 3.04.2018 n. 34 ("sono definite bosco le superfici di vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2000 mq, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore al 20%". La parte boscata già nel 2000 interessava il mapp. 133, la quasi totalità del 131, e parte del 132. L'evoluzione naturale ambientale dell'area è ben visibile dalla documentazione fotografica allegata (Fig. 5, 9,10,11,12). Si noti che, in circa vent'anni, nella zona a est della ex discarica di RSU la vegetazione ha ormai mascherato la parete di cava, e nella parte occidentale, dove nel 2000 vi era prato ora vi è bosco. E' plausibile che nei tempi previsti dal progetto per la ricomposizione ambientale, la parete di cava sia nella quasi totalità mascherata.

ALLEGATO **A** AL D.R. n. **25** IN DATA **10 AGO. 2021**

ALLEGATO **A**
AL DECRETO n. **282** del **- 6 APR. 2021**



- L. Piano gestione rifiuti d'estrazione - A04:** L'intero progetto non presenta una relazione esplicativa sulla tipologia di rifiuto, ci si limita ad allegare il modulo previsto dalla DGRV n.761 del 15.03.2010, compilato a volte in modo incongruente e incompleto. Si tratta di un modulo che disciplina i rifiuti di estrazione dalle cave e che deve essere allegato al piano dell'attività estrattiva per l'ottenimento dell'autorizzazione. In merito alla gestione dei rifiuti si osserva quanto segue:

1) Errori e incongruenze nella compilazione del modulo della gestione rifiuti:

- pag. 12 "materiali provenienti dall'esterno e utilizzati nella ricomposizione ": si indicano "Terre e rocce di scavo" (art.186 Dlgs 152/2006) e non "materiale associato di cava proveniente da altri siti estrattivi", ma a pag. 39 scheda 10 si scrive l'esatto contrario: non utilizzo delle "Terre e rocce di scavo", e invece l'utilizzo di mc 572.800 di "materiale associato di cava proveniente da altri siti estrattivi". Si noti la completa contraddizione nella compilazione; ma anche un errore nella quantità dei mc: nel progetto si scrive che "il materiale da riportare è mc 560.350", nella scheda mc 572.800 !
- pag. 18 si dichiara che il materiale di cava associato in esubero (non si tratta della marna di Possagno in posto, bensì dell'argilla colluviale) può essere commercializzato; inoltre prima si indica che non vengono prodotti rifiuti d'estrazione, ma poi si scrive invece che si producono rifiuti inerti. Probabilmente il materiale alterato (mc 118.896) evidenziato nella relazione di progetto, sarà commercializzato, ed è un ottimo prodotto per le impermeabilizzazioni di discariche. A conferma di ciò non è stata compilata la scheda 9 a pag. 37 "Attività di ricomposizione morfologica del sito estrattivo"

ALLEGATO A AL D.R. n. 25 IN DATA 10 AGO 2021

282 6 APR. 2021

utilizzando materiali provenienti dal sito medesimo". Va precisato però che in scheda 10 a pag. 39 si scrive che il "materiale presente in loco viene rimaneggiato, steso e compattato sul riporto".

In conclusione, in merito al materiale associato (es. argille colluviali) presente in cava non vi è alcuna certezza sul loro utilizzo, si fa presente però che la ditta in qualsiasi momento può essere autorizzata all'asportazione del materiale associato in esubero rispetto alle esigenze ricompositive (art. 17 NTA P.R.A.C.).

- pag. 20 (scheda 2) si dichiara che lo strato superficiale di terreno non è inquinato, quando invece nelle trincee esplorative vi è la presenza di rifiuti di varia natura, per cui è necessaria un'indagine ambientale per avvalorare l'ipotesi di progetto, in conformità con la DGRV 1987/2014, capoverso "Terra superficiale".

- pag. 29-30 (scheda 5) "gestione della frazione liquida chiarificato e solida del bacino di decantazione" non è stata compilata anche se nel progetto vi sono 4 bacini di decantazione (P15- Planimetria drenaggi).

2) Problematiche nella gestione del controllo dei materiali di riporto:

- L'attività di vigilanza e controllo delle cave compete ai comuni d'intesa con le province, e può avvalersi dell'Arpav, in virtù dell'art.1 comma 9 bis della L.R. 7/2005. Considerato l'apporto di progetto di materiale di riporto è impossibile, per il comune di Pederobba, con l'organico e i mezzi a disposizione, eseguire una vigilanza e un controllo adeguato, anche con l'ausilio del personale della provincia e dell'Arpav.

- nel progetto vi è un piano di gestione dei rifiuti ai sensi della DGRV n.761/2010, la quale stabilisce che per i "materiali associati di cava provenienti dall'esterno...provenienti da contesti estrattivi giacimentologicamente omogenei... (il contesto estrattivo di argilla per laterizi detto di Possagno) ...non sono necessarie delle specifiche analisi chimiche". E' invece opportuno che il progetto si adegui alla DGRV 1987/2014, che non fa alcuna distinzione tra terre e rocce di scavo e materiali associati provenienti dall'esterno, e per tutti prevede le analisi chimiche: "...le terre e rocce da scavo di provenienza esterna al sito...è possibile l'utilizzo per la ricomposizione ambientale ...purché i materiali presentino concentrazioni inferiori ai limiti della Tab. 1, colonna A, allegato 5, parte IV del D.Lgs 152/2006.. "

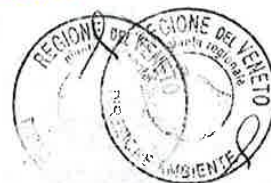
- "Gli indirizzi operativi per l'accertamento della qualità ambientale delle terre e rocce da scavo ... dell'ARPAV del 2019, evidenziano quanto difficile sia controllare la qualità dei terreni di riporto che saranno trasportati nella cava in progetto, a titolo d'esempio facciamo alcune ipotesi:

a) se le terre e rocce di scavo arrivano da piccoli cantieri (area di scavo tra i 1000-2500 mq) e un volume inferiore a 3000 mc, sono sufficienti 2 campioni. Per trasportare in cava 3000 mc sono necessari 125 viaggi (3000mc/24mc), ciò significa che sarà stato campionato al massimo il terreno presente in 2 automezzi.

b) nel caso di scavi lineari (es. strade) il campionamento è 1 ogni 500 metri o cambio litologico.

ALLEGATO A AL D.R. n. 25 IN DATA 10.06.2021

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 282 del 6 APR. 2021



c) nel caso di scavi di grandi dimensioni, oltre i 10.000 mq i punti di prelievo sono 7 più uno ogni 5000 mq, e a ogni punto si devono prelevare almeno 3 campioni a diversa profondità;

d) il terreno di riporto è considerato idoneo dal punto di vista qualitativo e analitico quando rientra in 4 condizioni, una delle quali prevede che la percentuale di riporto sia inferiore al 20% in peso del materiale di scavo. Si può capire da ciò quanto sia facile, in certe situazioni, e attraverso delle miscele, difficilmente riscontrabili, rientrare nei limiti del terreno di riporto idoneo.

In conclusione è statisticamente molto probabile che, pur seguendo correttamente la normativa, nella cava in oggetto potranno essere staccati quantitativi ingenti di materiale non conforme, che, anche con un controllo rigoroso dei materiali in entrata (es. un campione per ogni automezzo in entrata) e il quotidiano controllo delle acque superficiali e profonde di drenaggio della cava, potrebbe causare un danno irreparabile all'ecosistema locale, compreso quello del F. Piave, in quanto il T. Curogna vi confluisce alla distanza di circa 2 km.

A testimonianza di ciò si ricorda che nella Provincia di Treviso vi sono diverse aree sotto sequestro giudiziario per depositi di terre e rocce di scavo non conformi.



5. OSSERVAZIONE N. 5 - Tempistiche lavori

Il tempo complessivo previsto per l'intervento è di 10 anni.

Si osserva che:

Alla luce di quanto accaduto per le altre cave ancora attive in località Curogna si è visto che le tempistiche NON vengono mai rispettate e i tempi reali sono decisamente più lunghi con relativo disagio per gli abitanti del luogo oltre a costituire un'ulteriore ferita al territorio già martoriato della frazione di Curogna.

A tale proposito giova ricordare che il medesimo proponente ha richiesto l'ennesima proroga per la Cava Curogna.

6. OSSERVAZIONE N. 6 - Responsabilità

A seguito dell'esecuzione dell'attività estrattiva nell'area della Cava Fagare non sono state effettuate le operazioni di ripristino ambientali previste dalle autorizzazioni originali come indicato nella relazione presentata per lo screening.

Si osserva che:

Da cittadini ci si chiede come sia possibile che coloro che hanno effettuato la "coltivazione" non abbiano poi rispettato quanto previsto nell'autorizzazione di concessione. Quale autorità era tenuta ad effettuare i controlli? Si configura il "mancato controllo" da parte delle autorità preposte oltre ad un danno erariale in caso di concessione di contributi regionali?

L'impressione è che nuovamente si "privatizzano i profitti facendo ricadere i costi sulla collettività".

La Regione ha concesso ben 3 proroghe ai precedenti titolari senza che vi sia stata la "sistemazione" prevista nella concessione. Ora a seguito della Determinazione n. 170 del 18.04.2015 del Comune di Pederobba e il Decreto n. 74 del 18 maggio 2016 della Regione Veneto si autorizza la ditta "E.MA.PRICE S.p.A" di subentrare alla ditta "Fornaci del Fagare Srl" nell'autorizzazione all'attività di coltivazione e ripristino della cava denominata "Cava Fagare". Con il subentro si ottengono tutti i diritti e tutti gli obblighi e quindi non è comprensibile perché i cittadini, tramite erogazioni di fondi regionali, debbano sostenere il costo della

ALLEGATO **A** AL D.R. n. **25** IN DATA **10 AGO. 2021**
 ALLEGATO **A** AL D.R. n. **282** - 6 APR. 2021

sistemazione come indicato nel corso della presentazione pubblica. Senza il contributo pubblico l'intervento risulta privo di fattibilità economica come indicato sopra e si corre il rischio che il cantiere venga avviato e poi mai concluso.

7. OSSERVAZIONE N. 7 - Opzione Zero

Nella relazione si afferma che è stata scartata l'opzione zero in quanto comporterebbe una permanenza di tutte le criticità ambientale e paesaggistiche attualmente presenti nella zona e che in caso di mancato intervento i fenomeni di degrado interesserebbero aree sempre maggiori.

Si osserva che:

Non vi è nessuna garanzia che la proposta presentata sia risolutiva per l'area. L'unica certezza sono i costi rilevanti.

L'opzione zero (quella in corso da oltre 20 anni) invece consente la "rinaturalizzazione" dell'area. È sufficiente guardare le foto allegate per vedere che il rimboscimento è già in atto. Il tutto a costo zero, senza disagi per la popolazione locale e l'ambiente.

Ci si chiede se un tale intervento sia quindi giustificato e giustificabile.

Senatore Gianni Pietro Girotto, nota acquisita il 25.08.2020 con n. 333152;

Osservazione 1) Presentazione pubblica e tempi per la presentazione delle osservazioni

L'autorizzazione regionale è stata rilasciata in data 26 giugno e la presentazione pubblica è avvenuta soltanto dopo un mese in data giovedì 16 luglio alle ore 17. Ancora una volta l'orario non era tale da agevolare la partecipazione dei cittadini. Inoltre, i tempi per la formulazione delle osservazioni è coinciso con il periodo estivo e in modo particolare con il periodo di Ferragosto. Viene garantito ancora una volta il "rispetto formale" delle regole tralasciando "lo spirito" della legge improntato ad agevolare la massima partecipazione popolare a progetti molto impattanti per la vita di una Comunità.

Osservazione 2) fattibilità e sostenibilità economica

1. La spesa totale dell'intervento è di € 15.554.561 a cui vanno sommati € 204.293 di opere a compensazione, per un totale di € 15.758.854. Nel computo metrico estimativo non sono elencati eventuali introiti.

2. Il progetto non prevede escavazione di materiale primario, ovvero argilla per laterizi, ma il solo apporto di "terreno inerte" costituito da: "materiale associato di cava proveniente da altri siti estrattivi"; "terre e rocce di scavo" (v. "A04. Piano gestione rifiuti" di progetto). Il materiale esterno da riportare è pari a mc 560.359 (v. Relazione Tecnica pag. 20).

3. La relazione tecnica di progetto, al cap. 4.2, inserisce una mappa del bacino di utenza delle terre di scavo. Ricordiamo però che in quest'ambito sono presenti una decina di

ALLEGATO A AL D.R. n. 25 IN DATA 10 AGO. 2021

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 282 del 8 APR. 2021



discariche di inerti e una cinquantina di cave attive. Solo nel Comune di Pederobba sono presenti n. 4 cave attive che necessitano di ripristino ambientale.

4. Il prezzario 2019 della Regione del Veneto per opere pubbliche oppure quello di Veneto Strade prevede, per lo smaltimento in discarica autorizzata di terre e rocce di scavo in tabella A, il prezzo è di € 6.15 ton, e perciò circa € 10 mc, per il trasporto invece € 0.48mc/km.

Dalle premesse possiamo trarre le seguenti conclusioni:

- a. nel bacino di utenza, indicato nel progetto, vi sono una decina di discariche di inerti e una cinquantina di cave attive, di cui quattro in Comune di Pederobba. In tutte le cave è possibile procedere alla sistemazione ambientale delle cave attraverso l'apporto di terre e rocce di scavo, vi è perciò una grande concorrenza nel settore.
- b. Il progetto non risulta sostenibile finanziariamente, infatti la spesa per la sistemazione ambientale del sito in oggetto è di € 15.758.854, a fronte di entrate derivanti dallo smaltimento di terre e rocce di scavo pari a € 5.603.590 (10 € x mc 560.359).
- c. Nel caso in cui le terre e rocce da scavo provengano tutte dalla ditta E.Ma.Pri.Ce. S.p.A. o altre ditte del Gruppo, la ditta avrebbe un attivo, dal mancato smaltimento in discarica o altro sito, sempre di € 5.603.590, per cui ugualmente il progetto non risulta sostenibile. I costi di trasporto non sono stati conteggiati perché ci sarebbero anche in caso di smaltimento in altro sito. In ogni caso a titolo d'esempio i costi di trasporto a una distanza di circa 15 km dal sito in oggetto, con i mezzi descritti in progetto, ammontano a circa € 8.055.000 derivanti dal seguente calcolo: a) 23.348 viaggi (mc 560.359 / 24 mc/automezzo = 23.348), b) € 345 al viaggio [€ 0.48 mc/km x 30km (andata e ritorno) x 24mc/automezzo].

Osservazione 3) stato autorizzativo della cava e della discarica RSU

1. Cava

- a. La cava di argilla è stata autorizzata nel 1967, al Fg V Sez B mapp 130, 131, 132, 133, 140 per complessivi ettari 5.27.28.
- b. A seguito della prima legge regionale sulle cave, la n. 36 del 17.04.1975, la ditta presenta e viene autorizzata nello stesso anno alla coltivazione della "cava in atto". Nel piano di sistemazione ambientale si afferma soltanto che: "...una volta esaurita la cava si procederà ad un addolcimento del suo profilo, cui seguirà una piantumazione intensiva ...contemporaneamente si svilupperà la copertura erbosa che completerà l'opera di ripristino".

ALLEGATO A AL D.R. n. 25 IN DATA 10 AGO. 2021

ALLEGATO K AL D.R. n. 282 IN DATA 6 APR. 2021



- c. Con DRGV n.2683 del 20.05.1980 la Giunta regionale autorizza la ditta Fornaci del Fagare srl a coltivare la cava di argilla "Fagare", nei mappali sopracitati.
- d. Con la L.R. n.44 07.09.1982 la regione disciplina nuovamente l'attività di cava, definendo abbandonate quelle cave la cui attività è venuta meno prima della L.R. n.26/1975 e dismesse quelle la cui attività è venuta meno dopo. Per questo motivo la ditta nel 1983 presenta un progetto integrativo dello "stato di fatto", dal quale si evince che al 1975 i mapp. 131,132, 133 erano già stati escavati prima della L.R. n. 26/1975, per cui quest'area diventa "cava abbandonata", mentre il map. 140, lo diventa solo in parte. Le sezioni allegate al progetto evidenziano profili delle scarpate simili allo stato odierno nella zona di cava abbandonata, mentre nella parte più a ovest è rappresentata una sistemazione ambientale a gradoni, con un'inclinazione complessiva, simile a quella odierna. Nella sezione longitudinale è presente un leggero affossamento nel piano cava, di circa un metro, in corrispondenza alla futura discarica di RSU.
- e. Successivamente la Regione Veneto emana delle proroghe per il ripristino ambientale, e il termine ultimo, a carico delle Fornaci del Fagare", è stabilito per il 30.09.2001.
- f. Con DRV n. 27 03.02.2012 viene rilasciato il nulla osta al subentro alla ditta E.Ma.Pri.Ce. srl, e con DRV n. 74 del 18.03.2016 si autorizza la ditta E.Ma.Pri.Ce. srl all'attività di coltivazione e ripristino della cava "Fagare".

2. Discarica Rsu

- a. Nel 1979 è stata redatta la prima relazione idrogeologica per la fattibilità della discarica di RSU per i sei comuni della Comunità Montana del Grappa.
- b. Nel maggio 1983 "Fornaci del Fagare" presenta della documentazione sullo "stato di fatto" della cava alla Regione del Veneto (v. precedente punto 1d), dalla quale emerge che lo scavo per la discarica di RSU era appena iniziato.
- c. L'autorizzazione provvisoria per lo smaltimento di RSU e speciali compatibili con gli urbani è stata rilasciata dalla Regione del Veneto al Comune di Pederobba con decreto n. 8303 del 25.07.1984. Dalla stessa si evince che:
 - La richiesta d'idoneità dell'area era stata richiesta dalla Comunità Montana del Grappa il 31.12.1981;
 - il progetto di discarica è stato approvato dal Consiglio Comunale di Pederobba il 17.10.1983 e gli elaborati sono stati trasmessi alla Regione del Veneto il 22.02.1984.

ALLEGATO A AL D.R. n. 25 IN DATA 10 AGO. 2021
 ALLEGATO A
 AL DECRETO n. 282 del 6 APR. 2021



- d. Con decreto n. 2981 del 20.06.1985 la Regione del Veneto revocava l'autorizzazione provvisoria all'attività di smaltimento di RSU.
- e. Con decreto della Provincia di Treviso del 09.02.1989 veniva approvato il progetto di sistemazione della discarica di RSU, dal quale si evince che lo spessore di rifiuti smaltiti è di circa 13 metri.
- f. In data 26.03.1982 la Provincia di Treviso certificava la conformità dei lavori di ripristino in conformità del progetto:
 - "lo sgrondo delle acque meteoriche avviene regolarmente nei fossati perimetrali previsti;
 - sono stati installati n. 4 pozzi di captazione del biogas;
 - è stata eseguita l'impermeabilizzazione come prevista dal progetto (capping);
 - è stato seminato un manto erboso;
 - non si è notata nessuna fuoriuscita di percolato nei bordi perimetrali della discarica".

Osservazione 4) analisi del progetto

Nel progetto si afferma che l'intervento è necessario per la "messa in sicurezza della frana sulla dorsale dei Ronchi con interventi urgenti in sicurezza per le strutture murarie a rischio crollo di Bastia Onigo". Nella relazione geologica e geotecnica di progetto (v. Carta Geomorfologica e Sezioni geologiche) la cava non presenta alcuna instabilità in atto nella zona orientale, per cui il Parco Archeologico della "Mura Bastia" non necessita di una messa in sicurezza.

È pacifico che la ricomposizione ambientale prevista dal progetto, non è assolutamente necessaria per la messa in sicurezza della Mura Bastia, anzi è un intervento del tutto incompatibile.

Dello stesso parere è stata la Soprintendenza per i beni architettonici nel 2005, allorché espresse un parere negativo, a firma del Soprintendente arch. Guglielmo Monti, a un progetto di discarica di inerti di mc 99.500 mc (quello odierno è di mc 560.359!) che interessava solo la zona occidentale della cava, lontana dalla "Mura Bastia" (mapp. 130, 140 e solo marginalmente il 131 e 132), con la seguente motivazione: "...considerato che in prossimità della discarica insiste un sito fortificato di origine medievale, con i resti della Bastia degli Onigo, area oggetto di interventi di restauro da parte di questa Soprintendenza e per la quale, in accordo con il Comune di Pederobba, è prevista la realizzazione di un parco archeologico, si rimarca la palese incompatibilità di tale previsione con la discarica in progetto".

ALLEGATO A AL D.R. n. 25 IN DATA 10 AGO. 2021

AL DECRETIO N. 282 8 APR. 2021



Osservazione 5) cornice di riferimento della viabilità non adeguata all'intervento proposto.

Considerata l'inidoneità di Via Curogna, ritiene di far presente la necessità di effettuare un intervento di adeguamento della sede stradale.

Questo adeguamento a nostro avviso si ravvede necessario anche alla luce di un raccordo progettuale con altri interventi che vedono questa strada oggetto di progettazione di altro tipo: es. l'itinerario Ciclabile della Valcavasia da "La Piave" al sentiero degli Ezzelini.

La logica di intervento dovrebbe essere orientata a far sì che tutti i lavori/interventi/progetti rientrino in una cornice di meta-progettualità in cui ogni intervento non sia effettuato a spot o "ad insaputa" degli altri interventi. Alla luce di queste delucidazioni nel merito si chiede che Comune e Ditta E.M.A.PRICE. attuino una progettazione che preveda almeno una ciclabile adeguata fermando il progetto esecutivo del Comune di Pederobba che prevede la sistemazione dei muretti stradali.

Osservazione 6) impatti della proposta d'intervento su traffico, edifici e gli abitanti della frazione di Curogna.

A nostro avviso nel progetto e documentazione visionata non risultano essere stati effettuati opportuni indagini approfondite né individuate eventuali misure limitative degli effetti ed eventuali azioni correttive da porre in essere al fine di abbattere i fattori di rischio, precisamente: se quanto si evince dalla documentazione presentata e visionata il traffico di mezzi pesanti che transiteranno in via Curogna per circa 220 gg/anno per una durata di 10 anni, è senza ombra di smentita, particolarmente impattante sia per le abitazioni civili che si trovano nel contesto, per i loro abitanti, per non parlare della viabilità locale. Tutto ciò sia in termini di sicurezza che di impatto sull'ambiente, basti pensare ai quantitativi di polvere in sede stradale e in atmosfera, le vibrazioni dei mezzi di trasporto, non senz'altro auto o furgoni... e gli impatti sulle case di civile abitazione oltre che all'impatto rumore. Ricordando che già in zona in termini di impatto rumore e di inquinanti in atmosfera vi sono altri insediamenti come l'Amministrazione Comunale di Pederobba è già al corrente.

Osservazione 7) utilizzo di materiali ecocompatibili.

Nel progetto dell'opera (strada di accesso e del cantiere, ponte e opere di progetto) non è previsto l'utilizzo di cemento ecocompatibile a basso impatto ambientale. Questo si ravvisa necessario alla luce che l'opera, qualora venisse autorizzata durerà nel tempo, non appare che siano state definite misure di abbattimento del rischio relativo a vibrazioni e conseguente dispersione di materiale sia relativo all'asfalto rovinato che a perdite di materiali di trasporto che cadrebbero nel Curogna e non solo, idem dicasi per il materiale inquinante es olii degli automezzi.

Osservazione 8) interventi di dismissione post intervento, qualora l'opera sia autorizzata.

ALLEGATO **A** AL D.R. n.**2.5**...IN DATA **10 AGO. 2021**

ALLEGATO **A**
AL DECRETO n. **282** del **6 APR. 2021**



Nel progetto non si evincono la dismissione delle opere realizzate e che non possono rimanere perché avulse dall'ambiente in cui sono realizzate, né i costi relativi alla dismissione delle stesse. Si ritiene che tali opere, qualora il progetto venga autorizzato, debbano essere dismesse e ripristinate alla naturalità originaria. Questo anche per evitare che persone non autorizzate o braconieri o altre figure possano accedere ad aree ad alto rilievo naturalistico.

Osservazione 9) Arginatura torrente Curogna.

Data la morfologia del torrente Curogna, e dato che il tratto è già stato a tratti compromesso nelle sue funzioni ecologiche e idrologiche da arginature, recenti e non, di canalizzazione a massi in contrasto con le normative europee, si chiede che l'arginatura a pietre ciclopiche del tratto in curva del torrente prevista nel progetto venga studiata in modo tale da creare una superficie articolata e diversificata per compensare, seppur in minima parte, la perdita di funzionalità ecologica delle sponde dovuta all'opera.

Osservazione 10) azioni atte a garantire la provenienza dei materiali discaricati.

Non risultano attività tali da garantire che potranno essere discaricate solo terre naturali provenienti da siti non inquinati. Si ritiene necessaria:

1. la trasmissione al Comune della documentazione delle terre e rocce di scavo ivi depositate periodicamente (almeno 4 volte all'anno)
2. Una relazione periodica (almeno 2 volte all'anno) sull'andamento del programma di ricomposizione
3. L'istituzione di un Gruppo di verifica per il monitoraggio del programma, a tal fine potrebbe essere individuato nella Consulta per l'Ambiente il tavolo tecnico dedicato a tale verifica

Osservazione 11) Opzione Zero.

Nella relazione si afferma che è stata scartata l'opzione zero in quanto comporterebbe una permanenza di tutte le criticità ambientali e paesaggistiche attualmente presenti nella zona e che in caso di mancato intervento i fenomeni di degrado interesserebbero aree sempre maggiori.

Si osserva che:

Non vi è nessuna garanzia che la proposta presentata sia risolutiva per l'area. L'unica certezza sono i costi rilevanti.

L'opzione zero (quella in corso da oltre 20 anni) invece consente la "rinaturalizzazione" dell'area. È sufficiente guardare le foto allegate per vedere che il rimboschimento è già in atto. Il tutto a costo zero, senza disagi per la popolazione locale e l'ambiente.

Ci si chiede se un tale intervento sia quindi giustificato e giustificabile.

ALLEGATO

AL D.R. n. 25 IN DATA 10 AGO. 2021

ALLEGATO

AL DECRETO n. 282 del 6 APR. 2021

**Comitato spontaneo Meetup Pederobba a 5 Stelle; nota acquisita il 25.08.2020 con n. 333144**

• **Osservazione 1) Presentazione pubblica e tempi per la presentazione delle osservazioni**

L'autorizzazione regionale è stata rilasciata in data 26 giugno e la presentazione pubblica è avvenuta soltanto dopo un mese in data giovedì 16 luglio alle ore 17. Ancora una volta l'orario non era tale da agevolare la partecipazione dei cittadini. Inoltre, i tempi per la formulazione delle osservazioni è coinciso con il periodo estivo e in modo particolare con il periodo di Ferragosto. Viene garantito ancora una volta il



"rispetto formale" delle regole tralasciando "lo spirito" della legge improntato ad agevolare la massima partecipazione popolare a progetti molto impattanti per la vita di una comunità.

• **Osservazione 2) fattibilità e sostenibilità economica**

1. La spesa totale dell'intervento è di € 15.554.561 a cui vanno sommati € 204.293 di opere a compensazione, per un totale di € 15.758.854. Nel computo metrico estimativo non sono elencati eventuali introiti.
2. Il progetto non prevede escavazione di materiale primario, ovvero argilla per laterizi, ma il solo apporto di "terreno inerte" costituito da: "materiale associato di cava proveniente da altri siti estrattivi", "terre e rocce di scavo" (v. "A04. Piano gestione rifiuti" di progetto). Il materiale esterno da riportare è pari a m³ 560.359 (v. Relazione Tecnica pag. 20).
3. La relazione tecnica di progetto, al cap. 4.2, inserisce una mappa del bacino di utenza delle terre di scavo. Ricordiamo però che in quest'ambito sono presenti una decina di discariche di inerti e una cinquantina di cave attive. Solo nel Comune di Pederobba sono presenti n. 4 cave attive che necessitano di ripristino ambientale.
4. Il prezziario 2019 della Regione del Veneto per opere pubbliche oppure quello di Veneto Strade prevede, per lo "smaltimento in discarica autorizzata di terre e rocce di scavo in tabella A", il prezzo di € 6,15 ton, e perciò circa € 10 m³, per il trasporto invece € 0,48 m³/km.

Dalle premesse possiamo trarre le seguenti conclusioni:

- a. nel bacino di utenza, indicato nel progetto, vi sono una decina di discariche di inerti e una cinquantina di cave attive, di cui quattro nel Comune di Pederobba. In tutte le cave è possibile procedere alla sistemazione ambientale attraverso l'apporto di terre e rocce di scavo, vi è perciò una grande concorrenza nel settore.
- b. Il progetto non risulta sostenibile finanziariamente, infatti la spesa per la sistemazione ambientale del sito in oggetto è di € 15.758.854, a fronte di entrate derivanti dallo smaltimento di terre e rocce di scavo pari a € 5.603.590 (10 € x m³ 560.359).
- c. Nel caso in cui le terre e rocce da scavo provengano tutte da E.Ma.Pri.Ce. S.p.A. o da altre ditte del Gruppo, la ditta avrebbe un attivo, dal mancato smaltimento in discarica o altro sito, sempre di € 5.603.590, per cui ugualmente il progetto non risulta sostenibile. I costi di trasporto non sono stati conteggiati perché ci sarebbero anche in caso di smaltimento in altro sito. In ogni caso, a titolo d'esempio, i costi di trasporto a una distanza di circa 15 km dal sito in oggetto, con i mezzi descritti in progetto, ammontano a circa € 8.055.000 derivanti dal seguente calcolo: a) 23.348 viaggi (m³ 560.359 / 24 m³/automezzo = 23.348); b) € 345 al viaggio [(€ 0,48 m³/km x 30km (andata e ritorno) x 24m³/automezzo).

ALLEGATO A AL D.R. n. 25 IN DATA 10 AGO. 2021

ALLEGATO A

AL DECRETO n. 182 del 6 APR 2021



Integrativo dello "stato di fatto", dal quale si evince che al 1975 i mapp. 131, 132, 133 erano già stati scavati prima della L.R. n. 26/1975, per cui quest'area diventa "cava abbandonata", mentre il map. 140, lo diventa solo in parte. Le sezioni allegati al progetto evidenziano profili delle scarpate simili allo stato odierno nella zona di cava abbandonata, mentre nella parte più a ovest è rappresentata una sistemazione ambientale a gradoni, con un'inclinazione complessiva simile a quella odierna. Nella sezione longitudinale è presente un leggero affossamento nel piano cava, di circa un metro, in corrispondenza alla futura discarica di RSU.

- e. Successivamente la Regione Veneto emana delle proroghe per il ripristino ambientale, e il termine ultimo, a carico delle Fornaci del Fagare, è stabilito per il 30.09.2001.
- f. Con DRV n. 27 03.02.2012 viene rilasciato il nulla osta al subentro alla ditta E.Ma.Pri.Ce. srl, e con DRV n. 74 del 18.05.2016 si autorizza la ditta E.Ma.Pri.Ce. srl all'attività di coltivazione e ripristino della cava "Fagare".

2. Discarica RSU

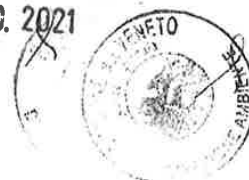
- a. Nel 1979 è stata redatta la prima relazione idrogeologica per la fattibilità della discarica di RSU per i sei comuni della Comunità Montana del Grappa.
- b. Nel maggio 1983 "Fornaci del Fagare" presenta della documentazione sullo "stato di fatto" della cava alla Regione del Veneto (v. precedente punto 1d), dalla quale emerge che lo scavo per la discarica di RSU era appena iniziato.
- c. L'autorizzazione provvisoria per lo smaltimento di RSU e speciali compatibili con gli urbani è stata rilasciata dalla Regione del Veneto al Comune di Pederobba con decreto n. 8503 del 25.07.1984. Dalla stessa si evince che:
 - La richiesta d'idoneità dell'area era stata richiesta dalla Comunità Montana del Grappa il 31.12.1981;
 - il progetto di discarica è stato approvato dal Consiglio Comunale di Pederobba il 17.10.1983 e gli elaborati sono stati trasmessi alla Regione del Veneto il 22.02.1984.
- d. Con decreto n. 2981 del 20.06.1985 la Regione del Veneto revocava l'autorizzazione provvisoria all'attività di smaltimento di RSU.
- e. Con decreto della Provincia di Treviso del 09.02.1989 veniva approvato il progetto di sistemazione della discarica di RSU, dal quale si evince che lo spessore di rifiuti smaltiti è di circa 13 metri.
- f. In data 26.03.1982 la Provincia di Treviso certificava la conformità dei lavori di ripristino in conformità del progetto:
 - "lo sgrondo delle acque meteoriche avviene regolarmente nei fossati perimetrali previsti;
 - sono stati installati n. 4 pozzi di captazione dei biogas;
 - è stata eseguita l'impermeabilizzazione come prevista dal progetto (capping);
 - è stato seminato un manto erboso;
 - non si è notata nessuna fuoriuscita di percolato nei bordi perimetrali della discarica".

• Osservazione 3) stato autorizzativo della cava e della discarica RSU

1. Cava

- a. La cava di argilla è stata autorizzata nel 1967, al Fg V Sez B mapp. 130, 131, 132, 133, 140 per complessivi ettari 5.27.28.
- b. A seguito della prima legge regionale sulle cave, la n. 36 del 17.04.1975, la ditta presenta e viene autorizzata nello stesso anno alla coltivazione della "cava in atto". Nel piano di sistemazione ambientale si afferma soltanto che: "...una volta esaurita la cava si procederà ad un addolcimento del suo profilo, cui seguirà una piantumazione intensiva ...contemporaneamente si svilupperà la copertura erbosa che completerà l'opera di ripristino".
- c. Con DRGV n.2683 del 20.05.1980 la Giunta regionale autorizza la ditta Fornaci del Fagare srl a coltivare la cava di argilla "Fagare", nei mappali sopracitati.
- d. Con la L.R. n.44 07.09.1982 la regione disciplina nuovamente l'attività di cava, definendo abbandonate quelle cave la cui attività è venuta meno prima della LR n.26/1975 e dismesse quelle la cui attività è finita dopo questa data. Per questo motivo la ditta nel 1983 presenta un progetto

ALLEGATO A AL D.R. n. 25 IN DATA 10 AGO. 2021
 ALLEGATO K AL DECRETO n. 282 DEL 6 APR 2021



• Osservazione 4) analisi del progetto

Nel progetto si afferma che l'intervento è necessario per la "messa in sicurezza della frana sulla dorsale dei Ronchi con interventi urgenti in sicurezza per le strutture murarie a rischio crollo di Bastia Onigo". Nella relazione geologica e geotecnica di progetto (v. Carta Geomorfologica e Sezioni geologiche) la cava non presenta alcuna instabilità in atto nella zona orientale, per cui il Parco archeologico della "Mura Bastia" non necessita di una messa in sicurezza.

E' pacifico che la ricomposizione ambientale prevista dal progetto, non è assolutamente necessaria per la messa in sicurezza della Mura Bastia, anzi è un intervento del tutto incompatibile.

Dello stesso parere è stata la Soprintendenza per i beni architettonici nel 2005, allorché esprime un **parere negativo**, a firma del Soprintendente arch. Guglielmo Monti, a un progetto di discarica di inerti di m³ 99.500 (quello odierno è di m³ 560.359!) che interessava solo la zona occidentale della cava, lontana dalla "Mura Bastia" (mapp. 130, 140 e solo marginalmente il 131 e 132), con la seguente motivazione: "...considerato che in prossimità della discarica insiste un sito fortificato di origine medievale, con i resti della Bastia degli Onigo, area oggetto di interventi di restauro da parte di questa Soprintendenza e per la quale, in accordo

con il Comune di Pederobba, è prevista la realizzazione di un parco archeologico, si rimarca la palese incompatibilità di tale previsione con la discarica in progetto".

• Osservazione 5) cornice di riferimento della viabilità non adeguata all'intervento proposto.

Considerata l'inidoneità di Via Curogna, si ritiene di far presente la necessità di effettuare un intervento di adeguamento della sede stradale.

Questo adeguamento è considerato necessario anche alla luce di un raccordo progettuale con altri interventi che vedono questa strada oggetto di progettazione di altro tipo: es. l'itinerario Ciclabile della Valcavasia da "La Piave" al sentiero degli Ezzelini.

La logica di intervento dovrebbe essere orientata a far sì che tutti i lavori/interventi/progetti rientrino in una cornice di meta-progettualità in cui ogni intervento non sia effettuato a spot o "ad insaputa" degli altri interventi. Alla luce di queste delucidazioni nel merito si chiede che Comune e Ditta E.MA.PRI.CE. attuino una progettazione che preveda almeno una ciclabile adeguata fermando il progetto esecutivo del Comune di Pederobba che prevede la sistemazione dei muretti stradali.

• Osservazione 6) impatti della proposta d'intervento su traffico, edifici e gli abitanti della frazione di Curogna.

A nostro avviso, nel progetto e nella documentazione visionati, non risultano essere stati effettuati opportuni indagini approfondite né individuate eventuali misure limitative degli effetti ed eventuali azioni correttive da porre in essere al fine di abbattere i fattori di rischio, e precisamente: se quanto si evince dalla documentazione presentata e visionata il traffico di mezzi pesanti che transiteranno in via Curogna per circa 220 gg/anno per una durata di 10 anni, è senza ombra di smentita, particolarmente impattante sia per le abitazioni civili che si trovano nel contesto, che per i loro abitanti, nonché per la viabilità locale. Tutto ciò sia in termini di sicurezza che di impatto ambientale, basti pensare ai quantitativi di polvere in sede stradale e in atmosfera, alle vibrazioni prodotte dai mezzi di trasporto (non saranno senz'altro auto o furgoni) che impatteranno sulle case di civile abitazione, e al conseguente rumore prodotto. Si ricordi che in questa zona altri insediamenti producono inquinamento da rumore e sono fonti di inquinanti in atmosfera, come l'Amministrazione Comunale di Pederobba è già al corrente.

• Osservazione 7) utilizzo di materiali ecocompatibili.

Nel progetto dell'opera (strada di accesso e del cantiere, ponte e opere di progetto) non è previsto l'utilizzo di cemento ecocompatibile a basso impatto ambientale. Questo si ravvisa necessario in quanto l'opera, qualora venisse autorizzata, durerà nel tempo: non appare che siano state definite misure di abbattimento del rischio relativo a vibrazioni con la conseguente dispersione di materiale sia relativo all'asfalto rovinato a perdite di materiali di trasporto che cadrebbero nel Curogna e non solo; idem dicasi per il materiale inquinante es. olii degli automezzi.

ALLEGATO A AL D.R. n. 25 IN DATA 10 AGO. 2021

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 282 del 6 APR. 2021

• Osservazione 8) Interventi di dismissione post intervento, qualora l'opera sia autorizzata.

Nel progetto non si evince la presenza di azioni relative alla dismissione delle opere realizzate e che non possono rimanere perché avulse dall'ambiente in cui sono realizzate, né i costi relativi alla dismissione delle stesse. Si ritiene che tali opere, qualora il progetto venga autorizzato, debbano essere dismesse e l'area ripristinata alla naturalità originaria. Questo anche per evitare che persone non autorizzate o bracconieri o altre figure possano accedere ad aree ad alto rilievo naturalistico.

• Osservazione 9) Arginatura torrente Curogna.

Data la morfologia del torrente Curogna e dato che il tratto è già stato a tratti compromesso nelle sue funzioni ecologiche e idrologiche da arginature, recenti e non, di canalizzazione a massi in contrasto con le normative europee, si chiede che l'arginatura a pietre ciclopiche del tratto in curva del torrente prevista nel progetto venga studiata in modo tale da creare una superficie articolata e diversificata per compensare, seppur in minima parte, la perdita di funzionalità ecologica delle sponde dovuta all'opera.

• Osservazione 10) azioni atte a garantire la provenienza dei materiali scaricati.

Non risultano presenti nel progetto attività tali da garantire che vengano scaricate solo terre naturali provenienti da siti non inquinati. Si ritiene necessario:

1. la trasmissione al Comune della documentazione delle terre e rocce di scavo ivi depositate periodicamente (almeno 4 volte all'anno).
2. Una relazione periodica (almeno 2 volte all'anno) sull'andamento del programma di ricomposizione.
3. L'istituzione di un Gruppo di verifica per il monitoraggio del programma, a tal fine potrebbe essere individuato nella Consulta per l'Ambiente il tavolo tecnico dedicato a tale verifica.

• Osservazione 11) Opzione Zero.

Nella relazione si afferma che è stata scartata l'opzione zero in quanto comporterebbe una permanenza di tutte le criticità ambientali e paesaggistiche attualmente presenti nella zona e che in caso di mancato intervento i fenomeni di degrado interesserebbero aree sempre maggiori.

Si osserva che:

Non vi è nessuna garanzia che la proposta presentata sia risolutiva per l'area. L'unica certezza sono i costi rilevanti.

L'opzione zero (quella in corso da oltre 20 anni) invece consente la "rinaturalizzazione" dell'area. E' sufficiente guardare le foto allegate per vedere che il rimboschimento è già in atto. Il tutto a costo zero, e soprattutto senza disagi per la popolazione locale e l'ambiente.

Ci si chiede se un tale intervento sia quindi giustificato e giustificabile.

ALLEGATO A AL D.R. n. 25 IN DATA 10 AGO 2021
 AL DIRETTORE REGIONALE 282 del 6 APR 2021



Consigliere Simone Scarabel, osservazione pervenuta via mail ed acquisita il 01.09.2020 con n. 341794.

OSSERVAZIONI

Il sottoscritto presa visione della documentazione presentata e ascoltata la presentazione dello stesso effettuata dalla ditta proponente nell'incontro pubblico del 16 luglio u.s., rappresento quanto segue:

• **Osservazione 1) fattibilità e sostenibilità economica del progetto:**

1. La spesa totale dell'intervento è di € 15.554.561 a cui vanno sommati € 204.293 di opere a compensazione, per un totale di € 15.758.854. Nel computo metrico estimativo non sono elencati eventuali introiti.
2. Il progetto non prevede escavazione di materiale primario, ovvero argilla per laterizi, ma il solo apporto di "terreno inerte" costituito da: "materiale associato di cava proveniente da altri siti estrattivi", "terre e rocce di scavo" (v. "A04. Piano gestione rifiuti" di progetto). Il materiale esterno da riportare è pari a mc 560.359 (v. Relazione Tecnica pag. 20).
3. La relazione tecnica di progetto, al cap. 4.2, inserisce una mappa del bacino di utenza delle terre di scavo. Ricordiamo però che in quest'ambito sono presenti una decina di discariche di inerti e una cinquantina di cave attive. Solo nel Comune di Pederobba sono presenti n. 4 cave attive che necessitano di ripristino ambientale.
4. Il prezziario 2019 della Regione del Veneto per opere pubbliche ovvero quello di Veneto Strade prevede, per lo "smaltimento in discarica autorizzata di terre e rocce di scavo in tabella A", il prezzo è di € 6.15 ton, e perciò circa € 10 mc, per il trasporto invece € 0.48mc/km.

Dalle premesse possiamo trarre le seguenti conclusioni:

- a. nel bacino di utenza indicato nel progetto vi sono una decina di discariche di inerti e una cinquantina di cave attive, di cui quattro in Comune di Pederobba. In tutte le cave è possibile procedere alla sistemazione ambientale delle cave attraverso l'apporto di terre e rocce di scavo, vi è perciò una grande concorrenza nel settore.
- b. Il progetto non risulta sostenibile finanziariamente, difatti la spesa per la sistemazione ambientale del sito in oggetto è di € 15.758.854, a fronte di entrate derivanti dallo smaltimento di terre e rocce di scavo pari a € 5.603.590 (10 € x mc 560.359).
- c. Nel caso in cui le terre e rocce da scavo provengano tutte dalla ditta E.Ma.Pri.Ce. S.p.A. o altre ditte del Gruppo, la ditta avrebbe un attivo dal mancato smaltimento in discarica o altro sito di € 5.603.590, per cui ugualmente il progetto non risulta sostenibile. I costi di trasporto non sono stati conteggiati perché essi sussisterebbero anche in caso di smaltimento in altro sito.



ALLEGATO A AL D.R. n. 25 IN DATA 10 AGO. 2021

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 282 del 6 APR. 2021



• Osservazione 2) stato autorizzativo della cava e della discarica RSU

1. Cava

- a. La cava di argilla è stata autorizzata nel 1967, al Fg V Sez B mapp 130, 131, 132, 133, 140 per complessivi ettari 5.27.28.
- b. A seguito della prima legge regionale sulle cave, la n. 36 del 17.04.1975, la ditta viene autorizzata nello stesso anno alla coltivazione della "cava in atto". Nel piano di sistemazione ambientale si afferma voltando che "una volta esaurita la cava si procederà ad un addolcimento del suo profilo, cui seguirà una piantumazione intensiva ...contemporaneamente si svilupperà la copertura erbosa che completerà l'opera di ripristino".
- c. Con DRGV n.2683 del 20.05.1980 la Giunta regionale autorizza la ditta Fornaci del Fagarè srl a coltivare la cava di argilla "Fagarè", nei mappali sopraccitati.
- d. Con la L.R. n.44 del 07.09.1982 la Regione disciplina nuovamente l'attività di cava, definendo abbandonate quelle cave la cui attività è venuta meno prima della L.R. n.26/1975 e dismesse quelle la cui attività è venuta meno dopo. Per questo motivo la ditta nel 1983 presenta un progetto integrativo dello "stato di fatto", dal quale si evince che al 1975 i mapp. 131,132, 133 erano già stati scavati prima della L.R. n. 26/1975, per cui quest'area diventa "cava abbandonata", mentre il map. 140, lo diventa solo in parte. Le sezioni allegate al progetto evidenziano profili delle scarpate simili allo stato odierno nella zona di cava abbandonata, mentre nella parte più a ovest è rappresentata una sistemazione ambientale a gradoni, con un'inclinazione complessiva, simile a quella odierna. Nella sezione longitudinale è presente un leggero affossamento nel piano cava, di circa un metro, in corrispondenza alla futura discarica di RSU.
- e. Successivamente la Regione del Veneto emana delle proroghe per il ripristino ambientale e, il termine ultimo, a carico delle Fornaci del Fagarè", è stabilito per il 30.09.2001.
- f. Con DRV n. 27 03.02.2012 viene rilasciato il nulla osta al subentro alla ditta E.Ma.Pri.Ce. srl, e con DRV n. 74 del 18.05.2016 si autorizza la ditta E.Ma.Pri.Ce. srl all'attività di coltivazione e ripristino della cava "Fagarè".

2. Discarica Rsa

- a. Nel 1979 è stata redatta la prima relazione idrogeologica per la fattibilità della discarica di RSU per i sei comuni della Comunità Montana del Gruppo.
- b. Nel maggio 1983 "Fornaci del Fagarè" presenta della documentazione sullo "stato di fatto" della cava alla Regione del Veneto (v. precedente punto 1d), dalla quale emerge che lo scavo per la discarica di RSU era appena iniziato.
- c. L'autorizzazione provvisoria per lo smaltimento di RSU e speciali compatibili con gli urbani è stata rilasciata dalla Regione del Veneto al Comune di Pederobba con decreto n. 8503 del 25.07.1984. Dalla stessa si evince che:
 - la richiesta d'idoneità dell'area era stata richiesta dalla Comunità Montana del Gruppo il 31.12.1981;
 - il progetto di discarica è stato approvato dal Consiglio Comunale di Pederobba il 17.10.1983 e gli elaborati sono stati trasmessi alla Regione del Veneto il 22.02.1984.
- d. Con decreto n. 2981 del 20.06.1985 la Regione del Veneto revocava l'autorizzazione provvisoria all'attività di smaltimento di RSU.
- e. Con decreto della Provincia di Treviso del 09.02.1989 veniva approvato il progetto di sistemazione della discarica di RSU, dal quale si evince che lo spessore di rifiuti smaltiti è di circa 13 metri.
- f. In data 26.03.1982 la Provincia di Treviso certificava la conformità dei lavori di ripristino in conformità del progetto:
 - "lo sgrondo delle acque meteoriche avviene regolarmente nei fossati perimetrali previsti;
 - sono stati installati n. 4 pozzi di captazione dei biogas;
 - è stata eseguita l'impermeabilizzazione come prevista dal progetto (capping);
 - è stato seminato un manto erboso;
 - non si è notata nessuna fuoriuscita di percolato nei bordi perimetrali della discarica".

• Osservazione 3) analisi del progetto

Nel progetto si afferma che l'intervento è necessario per la "messa in sicurezza della frana sulla dorsale dei Ronchi con interventi urgenti in sicurezza per le strutture murarie a rischio crollo di Bastia Onigo". Nella relazione geologica e geotecnica di progetto (v. Carta Geomorfologica e Sezioni geologiche) la cava non presenta alcuna instabilità in atto nella zona orientale, per cui il Parco archeologico della "Mura Bastia" non necessita di una messa in sicurezza.

È pacifico che la ricomposizione ambientale prevista dal progetto, non è assolutamente necessaria per la messa in sicurezza della Mura Bastia, anzi è un intervento del tutto incompatibile.

Dello stesso parere è stata la Soprintendenza per i beni architettonici nel 2005, allorché espresse un parere negativo, a firma del Soprintendente arch. Guglielmo Molit, a un progetto di discarica di inerti di mc 99.500 mc (quello odierno è di mc 560.359) che interessava solo la zona occidentale della cava, lontana dalla "Mura Bastia" (mapp. 130, 140 e solo marginalmente il 131 e 132), con la seguente motivazione: "...considerato che in prossimità della discarica insiste un sito fortificato di origine medievale, con i resti della Bastia degli Onigo, area oggetto di interventi di restauro da parte di questa Soprintendenza e per la quale, in accordo con il Comune di Pederobba, è prevista la realizzazione di un parco archeologico, si rimarca la palese incompatibilità di tale previsione con la discarica in progetto".

• Osservazione 4) cornice di riferimento della viabilità non adeguata all'intervento proposto.

LEGATO

AL D.R. n. 25 IN DATA 10 AGO 2021

282

- 6 APR. 2021



Considerata l'inidoneità di Via Curogna, si ritiene di far presente la necessità di effettuare un intervento di adeguamento della sede stradale.

Questo adeguamento è necessario anche alla luce di un raccordo progettuale con altri interventi che vedono questa strada oggetto di progettazione di altro tipo: es. l'itinerario Ciclabile della Valcavasia da "La Piave" al sentiero degli Ezzelini. La logica di intervento dovrebbe essere orientata a far sì che tutti i lavori/interventi/progetti rientrino in una cornice di meta-progettualità in cui ogni intervento non sia effettuato a spot o "ad insaputa" degli altri interventi. Alla luce di queste delucidazioni nel merito si chiede che Comune e Ditta E.M.A.PR.I.C.E. attuino una progettazione che preveda almeno una ciclabile adeguata fermando il progetto esecutivo del Comune di Pederobba che prevede la sistemazione dei muretti stradali.

• **Osservazione 5) Impatti della proposta d'intervento su traffico, edifici e gli abitanti della frazione di Curogna.**

Nel progetto non risultano essere stati effettuati opportune indagini approfondite né individuate eventuali misure limitative degli effetti ed eventuali azioni correttive da porre in essere al fine di abbattere i fattori di rischio, precisamente: se quanto si evince dalla documentazione presentata e visionata il traffico di mezzi pesanti che transiteranno in via Curogna per circa 220 gg/anno per una durata di 10 anni, è senza ombra di smentita, particolarmente impattante sia per le abitazioni civili che si trovano nel contesto, per i loro abitanti, per non parlare della viabilità locale. Tutto ciò sia in termini di sicurezza che di impatto sull'ambiente, basti pensare ai quantitativi di polvere in sede stradale e in atmosfera, le vibrazioni dei mezzi di trasporto e gli impatti sulle case di civile abitazione oltre che all'impatto sonoro.

• **Osservazione 6) utilizzo di materiali ecocompatibili.**

Nel progetto dell'opera (strada di accesso e del cantiere, ponte e opere di progetto) non è previsto l'utilizzo di cemento ecocompatibile a basso impatto ambientale. Questo si ravvisa necessario alla luce del fatto che l'opera, qualora venisse autorizzata, durerà nel tempo e non pare che siano state definite misure di abbattimento del rischio relativo a vibrazioni e conseguente dispersione di materiale sia relativo all'asfalto rovinato che a perdite di materiali di trasporto i quali cadrebbero nel Curogna.

• **Osservazione 7) interventi di dismissione post intervento, qualora l'opera sia autorizzata.**

Nel progetto non è presa in considerazione la dismissione delle opere realizzate le quali non potranno rimanere in essere in quanto avulse dall'ambiente in cui sono realizzate. Non vengono evidenziati nemmeno i costi relativi alla dismissione delle stesse. Si ritiene che tali opere, qualora il progetto venga autorizzato, debbano essere dismesse e lo stato dei luoghi ripristinato alla naturalità originaria. Questo anche per evitare che persone non autorizzate o braccatori o altre figure possano accedere ad aree ad alto rilievo naturalistico.

• **Osservazione 8) Arginatura torrente Curogna.**

Data la morfologia del torrente Curogna, e dato che il tratto è già stato in parte compromesso nelle sue funzioni ecologiche e idrologiche da arginature, di canalizzazione a massi in contrasto con le normative europee, si chiede che l'arginatura a pietre ciclopiche del tratto in curva del torrente prevista nel progetto venga studiata in modo tale da creare una superficie articolata e diversificata per compensare la perdita di funzionalità ecologica delle sponde dovuta all'opera.

• **Osservazione 9) azioni atte a garantire la provenienza dei materiali discaricati.**

Non risultano attività tali da garantire che potranno essere scaricate solo terre naturali provenienti da siti non inquinati. Si ritiene necessaria:

1. la trasmissione al Comune della documentazione delle terre e rocce di scavo ivi depositate periodicamente (almeno 4 volte all'anno)
2. Una relazione periodica (almeno 2 volte all'anno) sull'andamento del programma di ricomposizione
3. L'istituzione di un Gruppo di verifica per il monitoraggio del programma, a tal fine potrebbe essere individuato nella Consulta per l'Ambiente il tavolo tecnico dedicato a tale verifica

• **Osservazione 10) Opzione Zero.**

Nella relazione si afferma che è stata scartata l'opzione zero in quanto comporterebbe una permanenza di tutte le criticità ambientali e paesaggistiche attualmente presenti nella zona e che in caso di mancato intervento i fenomeni di degrado interesserebbero aree sempre maggiori.

In conclusione si evidenzia che non vi è nessuna garanzia che la proposta presentata sia risolutiva per l'area. L'unica certezza sono i costi rilevanti.

L'opzione zero (quella in corso da oltre 20 anni) invece consente la "rinaturalizzazione" dell'area. È sufficiente guardare le foto allegate per vedere che il rimboschimento è già in atto. Il tutto a costo zero, senza disagi per la popolazione locale e l'ambiente. Ci si chiede se un tale intervento sia quindi giustificato e giustificabile.

Di seguito vengono riportate le controdeduzioni alle osservazioni.

ALLEGATO A AL D.R. n. 2.5 IN DATA 10 AGO. 2021

ALLEGATO A

AL DECRETO n. 282 del 6 APR. 2021



N.	SOGGETTO	SINTESI OSSERVAZIONI	CONTRADEDUZIONE
1	Coordinamento Area che Voglio (CAV)	1. Via Curogna è una strada di modeste dimensioni priva di pista ciclabile e marciapiede e particolarmente stretta in alcuni tratti. Si ritiene necessario un intervento di miglioramento della sede stradale. Il nuovo cantiere aumenterebbe il rischio di sicurezza per pedoni, ciclisti ed automobilisti 2. I mezzi pesanti che accederanno all'area è gravoso per la viabilità esistente, per la frazione di Curogna sia in termini di sicurezza che di inquinamento acustico, atmosferico che vibrazioni. Gli impatti su queste componenti non risultano approfonditi e non sono previste mitigazioni o soluzioni alternative 3. Nel torrente Curogna è prevista la sistemazione con pietre ciclopiche che non risulta adeguata con relativo rischio di perdita di funzionalità ecologica delle sponde. 4. Nel progetto non è presente documentazione riferita alla dismissione delle opere realizzate per l'attività di cantiere al termine dello stesso. Devono essere previste le dimissioni ed il ripristino delle aree alla naturalità 5. Nel PMA non sono previsti monitoraggi volti a garanzia del conferimento di solo terre naturali provenienti da siti non inquinanti, a tal fine si propone: trasmissione periodica (4v) all'anno della documentazione terre e rocce di scavo al Comune, relazione periodica (2v) all'anno su andamento della ricomposizione, istituzione di un Gruppo di verifica per il monitoraggio del	1. Via Curogna è una viabilità locale, già oggi utilizzata da mezzi pesanti relativi alle lavorazioni agricole ed ai mezzi pubblici, a fronte del modesto incremento d'uso previsto di un mezzo ogni 15 minuti circa, si ritiene che l'infrastruttura sia compatibile con le prescrizioni, peraltro vi è un limite di 30km che garantisce la sicurezza. Il volume di traffico è previsto in modo specifico nello SIA e non evidenzia criticità. In particolare dallo studio del traffico si osserva che i flussi di traffico giornalieri in veicoli equivalenti (00-24) sono 1.528 veic.eq., mentre gli indotti previsti sono n.15 mezzi di servizio in ingresso e n.15 mezzi di servizio in uscita (totale 30, pari a 60 veic. eq.) Pertanto si prevede un incremento percentuale non rilevante del 3,93% (60/1.528). Dato il modesto numero di incremento dei mezzi non si ritiene che possano essere riscontrati impatti significativi dal punto di vista delle vibrazioni. 2. Nello SIA è riportato lo studio del traffico. Attraverso i dati forniti da questo sono state effettuate le modellazioni delle componenti rumore ed atmosfera. Sono state altresì analizzate tutte le componenti biotiche ed abiotiche potenzialmente interessate dall'intervento e valutati i possibili impatti. Via Curogna è una viabilità locale, già oggi utilizzata da mezzi pesanti relativi alle lavorazioni agricole ed ai mezzi pubblici, a fronte del modesto incremento d'uso previsto di un mezzo ogni 15 minuti circa, si ritiene che l'infrastruttura sia compatibile con le prescrizioni, peraltro vi è un limite di 30km che garantisce la sicurezza. Il volume di traffico è previsto in modo specifico nello SIA e non evidenzia criticità. In particolare dallo studio del traffico si osserva che i flussi di traffico giornalieri in veicoli equivalenti (00-24) sono 1.528 veic.eq., mentre gli indotti previsti sono n.15 mezzi di servizio in ingresso e n.15 mezzi di servizio in uscita (totale 30, pari a 60 veic. eq.) Pertanto si prevede un incremento percentuale non rilevante del 3,93% (60/1.528). Dato il modesto numero di incremento dei mezzi non si ritiene che possano essere riscontrati impatti significativi dal punto di vista delle vibrazioni. 3. La sistemazione idraulica è prevista con pietre di modeste dimensioni (0,5 mc max) solamente in corrispondenza del guado, nei punti di maggior erosione, per uno sviluppo lineare inferiore a 10m. (vedi nel. Idraulica p.8). La scelta dell'utilizzo delle suddette pietre è funzionale al fatto che, date le dimensioni delle stesse, con il tempo saranno parzialmente schermate dalla vegetazione ed è altresì coerente con gli interventi in essere, ad opera del genio civile e/o del consorzio, in prossimità dell'ambito di intervento. 4. L'area di cantiere ricade nell'ultimo lotto funzionale per il quale è previsto il ripristino dell'area. Si rimanda al capitolo 7 paragrafo 7.7 Cono-programma 5. Nel Piano di Monitoraggio Ambientale non sono state descritte le metodologie di monitoraggio della qualità delle terre e rocce da scavo in quanto la gestione delle stesse, come specificato, avverrà in conformità al D.Lgs 152/06 e al D.P.R. 120/2017, che definiscono in modo esauritivo le procedure e le metodologie di gestione del materiale di costituzione del

LEGATO

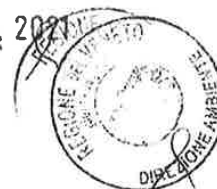
AL D.R. n. 25 IN DATA 10 AGO. 2021

AL

DIREZIONE

282

6 APR. 2021



69



	programma (il tavolo tecnico potrebbe essere individuato anche nella Consulta per l'Ambiente).	rilevato (numero punti di prelievo, tipologia di inquinanti da ricercare, limiti di riferimento, ecc.). A livello operativo, le pratiche di terre e rocce da scavo (redatte ai sensi della normativa citata) verranno presentate mediante portale dei suoli di ARPAV (in conformità alle tempistiche e alle metodologie definite dalla normativa sopra citata). Tali pratiche e le verifiche ambientali a esse connesse saranno svolte prima dell'utilizzo nell'area della cava Fagari. Le pratiche saranno quindi presentate con tutte le informazioni necessarie (sito produzione, tipologia di cantiere, sito destinazione, analisi chimiche, ecc.). Si precisa che, come già specificato nel SIA e negli elaborati progettuali, sarà verificato il rispetto delle soglie di cui alla colonna A Tabella 1 Allegato 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Le terre e rocce da scavo non conformi ai limiti di cui alla colonna A non saranno accettate ai fini della costituzione del rilevato. Si ritiene pertanto che non ci siano carenze nella documentazione presentata e che non sussistano rischi per le componenti ambientali dovuti alla realizzazione del rilevato con terre e rocce da scavo conformi alle caratteristiche della colonna A, dal momento che le pratiche per la gestione delle terre e rocce da scavo saranno gestite mediante portale ARPAV e secondo la normativa vigente.
2	Arianova	La presentazione al pubblico è prevista dalla Legge Regionale 4/16, art. 14 comma 3, che evidenzia che entro venti giorni dalla data di pubblicazione di cui all'articolo 24 del Decreto Legislativo il soggetto proponente provvede, a propria cura e spese, alla presentazione al pubblico. Si precisa che la presentazione è stata fatta in streaming ed è ancora presente sul sito Facebook del Comune di Pederobba. 1. Nel computo viene stimato il costo dell'intervento e non i suoi introiti. La normativa non prevede che venga allegato un PEF 2. Si prende atto 3. Si prende atto. Non necessariamente la ricomposizione di una cava necessita di terre provenienti da scavi esterni. Inoltre si evidenzia che in alcune cave di argilla della Valcavasia vi è la presenza di consistenti volumi di materiale associato/sterile in esubero. 4. Non pertinente. Nelle premesse della relazione è specificato che l'intervento è sostenibile solo attraverso l'accesso a contributi pubblici previsti dall'art. 29 della Lx 13/18
	Si prende atto	Riguardo l'affermazione che "la cava non presenta alcuna instabilità in atto nella zona orientale", si invita l'Osservatore a compiere un sopralluogo di chiarimento nell'area di intervento. Come si evince anche dalla carta geomorfologica allegata al progetto la varice di vecchia cava è delimitata da una scarpata sommitale verticale in rocce calcarenitiche instabili, affette da ricorrenti crolli, i cui blocchi recentemente caduti giacciono al piede. La scarpata instabile sommitale è indicata nella suddetta carta, in giallo. In rosso le frane in atto: la recente evoluzione della frana di sinistra è giunta a pochi metri dalla linea di cresta (pericolo per chi transita lungo le trincee del ciglio). 1. Via Curogna è una viabilità locale, già oggi utilizzata da mezzi pesanti relativi alle lavorazioni agricole ed ai mezzi pubblici, a fronte del modesto
	B. VIABILITA'	

ALLEGATO A AL D.R. n. 2.5 IN DATA 10 AGO 2021

ALLEGATO del 6 APR. 2021

AL DECRETO n. 282 del



1. Via Curogna è una strada di modeste dimensioni priva di pista ciclabile e marciapiede e particolarmente stretta in alcuni tratti. All'incrocio tra via Feltrina e Curogna vi è un segnale di divieto di transito ai veicoli pesanti. Oltre alla pericolosità per la popolazione, il traffico dei mezzi pesanti genererebbe un inquinamento acustico, atmosferico e vibrazionale e possibili cedimenti della carreggiata.	Incremento d'uso previsto di un mezzo ogni 15 minuti circa, si ritiene che l'infrastruttura sia compatibile con le prescrizioni, peraltro vi è un limite di 30km che garantisce la sicurezza. Il volume di traffico è previsto in modo specifico nello SIA e non evidenzia criticità.
2. Il traffico veicolare previsto è di una media di 11 auto-mezi al giorno (max 20 veicoli giornalieri), considerando 220 giorni/anno per 10 anni. Nel Cronoprogramma si prevedono 9 anni per il riempimento, ciò significa quindi 12 automezzi (24 viaggi tra a/r), e se consideriamo 8 ore lavorative, il transito di automezzi pesanti, sarà mediamente ogni 20 minuti. A questi vanno aggiunti i mezzi di trasporto per la realizzazione delle opere di progetto.	2. Il volume di traffico è previsto in modo specifico nello SIA e non evidenzia criticità. Via Curogna è una viabilità locale, già oggi utilizzata da mezzi pesanti relativi alle lavorazioni agricole ed ai mezzi pubblici, a fronte del modesto incremento d'uso previsto di un mezzo ogni 15 minuti circa, si ritiene che l'infrastruttura sia compatibile con le prescrizioni, peraltro vi è un limite di 30km che garantisce la sicurezza. Il volume di traffico è previsto in modo specifico nello SIA e non evidenzia criticità. In particolare dallo studio del traffico si osserva che i flussi di traffico giornalieri in veicoli equivalenti (OO-24) sono 1.528 veic. eq. mentre gli indotti previsti sono n.15 mezzi di servizio in ingresso e n.15 mezzi di servizio in uscita (totale 30, pari a 60 veic. eq.) Pertanto si prevede un incremento percentuale non rilevante del 3,93% (60/1.528).
3. La relazione paesaggistica non approfondisce il tema viabilità sotto l'aspetto dell'impianto storico-urbanistico trascurando la presenza, nelle immediate vicinanze della cava, di Villa Calvi e l'oratorio di S. Antonio Abate, della località Avogadro con la Villa del Conte Azzoni Avogadro, della chiesa di S. Elena e di S. Martino.	3. La relazione paesaggistica non è oggetto di osservazioni, in quanto documento interno alla procedura e oggetto di parere degli enti preposti. Il parere di compatibilità paesaggistica è stato espresso in data 18/08/2020 con rif. prot. 20747 CI 34.43.01.
4. Viabilità d'accesso interna - Il progetto non individua lo stato di fatto della strada sterrata comunale che nella parte settentrionale è in trincea con ripide scarpate e delimitata da una fitta vegetazione arbustiva ed arborea. Il progetto prevede il suo allargamento e la pavimentazione in misto cemento con abbattimento di alberi e la potenziale instabilità del pendio. Si sottolinea inoltre che la strada: a) è comunale, e non vi è alcun atto di assenso all'esecuzione dei lavori da parte del Comune di Pederobba; b) è soggetta a numerosi vincoli ambientali-urbanistici, quali l'ambito di tutela dei Colli d'Origo, vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, lett. e (T. Curogna) - g (zone bocciate) del D.Lgs. 42/2004, servitù idraulica e tutela all'idrografia.	4. Non è previsto un allargamento significativo della strada e sarà realizzato a regola d'arte con un raccordo morfologico adeguato alla stabilità delle scarpate laterali. I vincoli che insistono sulla zona non costituiscono un divieto assoluto all'adeguamento della citata viabilità. a) Il progetto è stato condiviso con l'Amministrazione Comunale e dalla stessa sottoscritto. b) Si prende atto, sono riportati nel Quadro di Riferimento Programmatico dello SIA. Non pertinente
5. Nel 2003 è stato bocciato un progetto di discarica inerti nella stessa cava per problemi legati alla viabilità, al rumore, alla sicurezza, alle emissioni in atmosfera. (si riporta estratto parere).	
C. Guado sul T. Curogna: il progetto sanatoria del guado sul T. Curogna era stato autorizzato dal Genio Civile di Treviso nel 2004. Si ritiene che il guado esistente è abusivo vista l'inosservanza delle prescrizioni presenti nell'atto. Il progetto prevede l'innalzamento del livello del guado (circa 50 cm in più del guado esistente), il Genio Civile prevedeva, nel 2004, quanto segue: "si ritiene necessario che i massi di protezione vengano posizionati esclusivamente lungo le sponde del T. Curogna, dove attualmente esiste l'erosione...". L'innalzamento del guado è di notevole impatto ambientale ed idraulico fatto al fine di far transitare i veicoli anche in periodi piovosi.	I tratti di scogliera in progetto sono previsti a in corrispondenza del guado nei primi metri a monte e nei primi metri a valle al fine di garantire l'opera in relazione alle possibili erosioni, attenzione questa che va sempre riservata ai manufatti idraulici al fine di migliorarne la durabilità nel tempo. La creazione del guado, sotto il profilo idraulico migliora le caratteristiche del deflusso delle acque in quanto con l'asportazione dei sedimenti accumulati a tergo dell'attuale guado le quote idrometriche per le portate basse e medie che si instaurano sono inferiori rispetto a quelle attuali mentre per le portate elevate prevalgono le condizioni di rigurgito che si propagano da valle e che impongono via via livelli idrometrici che al crescere della portata sono sempre più simili sino a divenire identici sia nella condizione dello stato di fatto che nello stato di progetto. La presenza del guado inoltre permetterà di poter raggiungere la sponda destra del T. Curogna non solo per poter realizzare la

ALLEGATO A AL D.R. n. 25 IN DATA 10 AGO. 2021

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 282 del 6 APR. 2021



ricomposizione ma anche per ogni intervento manutentivo e di controllo del territorio che si renda necessario. Si prende atto delle prescrizioni del Genio Civile che saranno ottemperate dal progettista. L'ambito di intervento interessa solamente i mappali autorizzati (vedi elaborato P02). Si ritiene che l'eventuale interessamento degli altri mappali citati possa essere dovuto proprio ai fenomeni franosi in atto.	D. La cava attualmente interessa, oltre ai mappi 130, 131, 132, 133, 140 autorizzati, anche i mappi 126, 135, 146, e probabilmente anche i 127, 327 e 328. Non è presente nel progetto una cartografia con sovrapposti il ciglio di cava attuale e la planimetria catastale a) La cava è sanzionabile per estrazione di difformità al progetto autorizzato, inoltre vi sono da stabilire i danni a terzi. Dato che se il titolare dell'autorizzazione non ottempera alla ricomposizione ambientale la normativa dispone la revoca dell'autorizzazione, previo indennizzo e recupero del deposito cauzionale, stabilito dalla DGRV 4204/2006, che, nel caso in esame, è di € 200.000 più l'adeguamento all'indice ISTAT denominato FOI ogni 2 anni, a partire dal 2007. Probabilmente con tale cifra, meglio se associata a un contributo regionale, si può porre in sicurezza il sentiero delle trincee. b) Nel progetto non vi è la disponibilità di tutte le aree di progetto e la zona della ex discarica di RSU non è stata ben delimitata.	
a) Non pertinente perché ai sensi del D.Lgs. le osservazioni possono riguardare la Valutazione d'Impatto Ambientale e la Valutazione di Incidenza Ambientale.		
b) Il perimetro è individuato sui rilievi in maniera puntuale (Tavola P03A). Le aree non in proprietà e/o disponibilità sono comunali, quindi disponibili vista la sottoscrizione del progetto da parte dell'Amministrazione Comunale o di proprietà delle Opere Pie di Onigo con cui è in corso l'interlocuzione per l'utilizzo. Le aree sono comunque esterne all'ambito d'intervento. In ogni caso la disponibilità delle aree deve essere prodotta		
1. Si ripete quanto già riportato a pag 18-19-20 della relazione geologica, all. R3. Sulla base dell'evoluzione tettonica, il territorio in esame è inserito nel settore meridionale del Sudalpino, unità strutturale contraddistinta da attività sismica medio alta, anche se non uniformemente distribuita. Secondo la zonazione sismo genetica Z59 (marzo 2004) l'area in esame si colloca nel settore in cui è osservata la massima convergenza tra la placca adriatica ed europea, con strutture a pieghe sud-vergenti, e vicino alla sorgente del Montello (potenzialmente responsabile di terremoti con M>6) che, in base ai dati attualmente disponibili, è definibile come "silente" (cioè mancano, nei cataloghi disponibili, terremoti storici con magnitudo prossima a quella massima attesa). Le strutture sismogenetiche più prossime al sito in esame risultano essere, oltre alla struttura del Montello, il sovrascorimento Thiene-Bassano posto a ovest, e quello denominato Asolo-Cornuda, sepolto (a grande profondità) sotto l'area in esame. Di seguito si riportano le caratteristiche principali di dette strutture. Sulla base del Database Macrosismico Italiano versione DBMI11 [A. Rovida, R. Camassi, P. Gasperini e M. Stucchi (a cura di), 2011, CPTI11, la versione 2011 del Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani, Milano, Bologna, http://emidius.mi.ingv.it/CPTI_DOI:10.6092/INGV.IT-CPTI11] realizzato nell'ambito delle attività del Tema Trasversale Coordinato INGV 5.1 "Banche dati e metodi macrosismici", si ritiene che siano almeno 6 gli episodi sismici i cui effetti hanno interessato il territorio comunale nel corso degli ultimi 300 anni. Nell'area in esame il maggiore terremoto storico risulta essere quello del 25 febbraio 1695 con epicentro in Asolo. Sulla base del suddetto studio, gli effetti registrati nel sito d'intervento hanno raggiunto il grado 9 della scala Mercalli-Cancani-Sieberg MCS, a cui si riferisce una scossa distruttiva, con rovina totale di alcuni edifici e gravi lesioni in molti altri; vittime umane sparse ma non numerose.	E. Nella relazione geologica e geotecnica emergono le seguenti carenze: 1. Non è stata evidenziata una faglia potenzialmente attiva e capace, probabilmente vicariante alla faglia principale denominata "Montebelluna".	

ALLEGATO

A

AL D.R. n. 25

IN DATA

10 AGO. 2021

ALLEGATO

AL DECRETO n. 282 del 6 APR. 2021



Sulla base della O.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003 e secondo quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 67 del 3 dicembre 2003 - "Nuova classificazione sismica del territorio regionale: direttive", il territorio comunale è inserito in Zona sismica 2. Una probabile linea di scorrimento (che potrebbe essere "capace" o vicariante) sembra sepolta sotto l'abitato di Lugo, circa 200 m a nord dell'area di intervento (a suo tempo già indicata: vedi estratto della carta geologica allegata al progetto qui sotto riportata), ma ciò non pregiudica in alcun modo la fattibilità dell'intervento in progetto, né la sua sicurezza in prospettiva sismica. La faglia indicata in fig. 6 (osservazione E), volutamente trascurata perché irrilevante ai fini della struttura complessiva del luogo, caratterizzata da un rigetto verticale di qualche metro, fa parte del set ripetitivo di fratture K1 a direzione NSOW (riportato nella relazione geologica R1), che frequentemente caratterizza le Calcarei di Castelcuoco (ed in modo meno evidente le formazioni sottiacenti più plastiche) e non rientra minimamente nelle fraglie "capaci", come documentato nella bibliografia specifica. Le fratture K1 sono connesse ad assetto tardivo della tettonica alpina e sono talora caratterizzate da un lieve rigetto subverticale. Il modello geologico geotecnico del terreno è stato ricostruito sulla scorta della profonda conoscenza del proponente delle caratteristiche del sottosuolo, maturata in decenni di attività estrattive nel sito in esame ed in altri posti nelle vicinanze. Sulle stesse formazioni geologiche in siti prossimi a quello in esame sono stati prelevati in passato decine di campioni e condotte numerose prove di laboratorio. Al fine di confermare la natura del sottosuolo e di consentire un confronto diretto con le informazioni reperite in fase estrattiva e altri siti adiacenti si sono eseguite le citate trincee esplorative, che hanno confermato le ipotesi di progetto. Si è avuta l'accortezza di eseguire le indagini al piede del rilevato di progetto, dove gli sforzi di taglio risulteranno massimi. Si ricorda che il progetto prevede, coerentemente con la normativa specifica di settore, che: "... durante la fase esecutiva dei lavori saranno necessarie ulteriori indagini e verifiche geologiche, geotecniche, geomeccaniche, idrogeologiche, anche attraverso nuovi saggi geognostici, analisi geotecniche e prove in sito, come richiede la normativa vigente in materia." Si ricorda infine che, coerentemente a quanto indicato nel 96.2.6 delle NTC 2018, è prevista l'implementazione di un sistema di monitoraggio con lo scopo di verificare la corrispondenza tra le ipotesi progettuali e i comportamenti osservati e di controllare la funzionalità dei manufatti nel tempo. Nell'ambito del metodo osservazionale, il monitoraggio ha lo scopo di confermare la validità della soluzione progettuale adottata o, in caso contrario, di individuare la più idonea tra le altre soluzioni previste in progetto. Si conferma che sarà eseguita una indagine ambientale preliminare per verificare che i materiali di origine antropica presentino concentrazioni conformi ai limiti di legge. Per tale indagine sarà utilizzato come linea guida il documento ARPAV "Indirizzi operativi per l'accertamento della qualità ambientale delle terre e rocce da scavo e criteri per l'esecuzione dei controlli da parte di ARPAV (DPR 120/2017)" in cui è previsto uno specifico paragrafo relativo alla caratterizzazione analitica dei "Materiali di riporto".	2.
2. Indagini in sito insufficienti a determinare il modello geologico-geotecnico complessivo, necessario per un corretto calcolo della stabilità del pendio.	3.
3. In alcune trincee esplorative è stata riscontrata la presenza di terreno di riporto con elementi di calcestruzzo, nylon-PVC, cortio, resti lignei, plastica. Vista la presenza di rifiuti di diversa natura è necessaria un'indagine ambientale.	3.

LEGATO A

AL D.R. n. 25

IN DATA

10 AGO 2021

AL DECRETO n. 282 del 6 APR. 2021



4. Il calcolo della stabilità del pendio presenta delle carenze: - è stato elaborato con i parametri geotecnici reperiti nella relazione geologica, i quali però sono stati realizzati solo lungo il perimetro settentrionale della cava. - Il calcolo della stabilità del pendio in prossimità della ex discarica di RSU è stato realizzato senza conoscere le caratteristiche in sito dei litotipi e senza tener presente la geometria della discarica - nell'analisi dei carichi agenti relativi al sisma si scrive che l'area ricade in zona sismica 4 anziché 2 - viste le caratteristiche stratigrafiche e morfologiche non schematizzabili a un modello mono-dimensionale, deve essere calcolata attraverso una Risposta Sismica Locale bi-dimensionale (v. NTC 2018).	In particolare saranno eseguiti accertamenti analitici secondo quanto riportato al punto b) verifica della conformità al test di cessione secondo quanto previsto dal D.M. 05/02/98 con riferimento ai limiti individuati dalla tabella 2 - Allegato 5 - Parte IV del D.lgs. n. 152/06 relativa alle concentrazioni soglie di contaminazione nelle acque sotterranee. 4. La scelta del modello geotecnico e dei parametri caratteristici di calcolo deriva, come detto in precedenza, dalla profonda conoscenza del sottosuolo maturata dal proponente. Come ricordato ed in base a quanto previsto da normativa è prevista in fase operativa l'esecuzione di necessarie ulteriori indagini e verifiche geologiche, geotecniche, geomeccaniche, idrogeologiche. È previsto inoltre di realizzare idoneo sistema di monitoraggio in corso e post operam. La soluzione tecnica individuata è caratterizzata dalla presenza al piede del rilevato di un sistema di fondazioni profonde che hanno esattamente lo scopo di garantire stabilità e sicurezza all'opera senza necessitare di interazione con il la zona interessata dall'ex discarica. I pali ed i tiranti sono immorsati nel substrato naturale. Le deformazioni del piede del rilevato sono trascurabili a conferma del fatto che il terreno di valle non viene sottoposto a pressioni elevate rispetto alle geostatiche. La definizione dell'accelerazione sismica è condotta in base a quanto previsto da §3.2 delle NTC 2018. Per i valori di a_g, F_0 e T_C, necessari per la determinazione delle azioni sismiche, si fa riferimento agli Allegati A e B al Decreto del Ministro delle Infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2008, n.29. Come previsto da §3.2.2 delle NTC 2018, essendo chiaro ed inequivocabile l'assetto stratigrafico complessivo e le caratteristiche geotecniche dei terreni, si è proceduto all'analisi sismica mediante approccio semplificato.
F. Planimetria Drenaggi In merito alle modalità di drenaggio delle acque si osserva che: - non sono previste modalità e tempi di controllo della qualità delle acque superficiali e profonde; - le caratteristiche d'impermeabilizzazione del terreno di riporto sono blande e ciò potrebbe causare una notevole infiltrazione delle acque superficiali nel terreno di riporto; - non sono considerate le modalità di deflusso delle acque nel caso d'innalzamento del livello delle acque del T. Curogna, e le conseguenze sulla stabilità del pendio e sulla ex discarica di RSU, nel caso aumenti in modo considerevole il livello della falda nel terreno di riporto;	Per quanto riguarda le acque superficiali, essendo le stesse a contatto con il materiale naturale in sito, ovvero con le terre in colonna A non si ravvede la necessità di un monitoraggio delle medesime. Per le acque sotterranee, intercettate con il sistema di drenaggi si prevede un monitoraggio idrochimico. L'utilizzo di circa 120.00 mc di argilla ad elevata impermeabilità, già presente in sito, nella realizzazione del riporto consente di avere sufficienti garanzie ai fini di una contenuta infiltrazione di acqua nel sottosuolo. Dal punto di vista idraulico livello di piena del torrente Curogna è posto ad una quota di +1.5m rispetto al piano stradale, quindi la soluzione progettuale complessiva non cambia, avendo scelto come opera di sostegno del pendio rilevati in terra rinforzata che risultano permeabili. Al fine di garantire ulteriore sicurezza in concomitanza con i livelli di piena indicati si prevederà di dotare il paramento frontale delle terre rinforzate di due livelli di drenaggi, costituiti da tubazioni microforate di lunghezza 4-6m ad interasse 5m. Il primo livello verrà disposto a quota strada, mentre il secondo a quota +1.50m rispetto al piede della terra rinforzata. Si ricorda inoltre che il progetto prevede che le terre rinforzate siano create utilizzando materiali tipo A1, A2-4, A2-5, A3 e quindi caratterizzati da permeabilità da alte a medio alte.

ALLEGATO A AL D.R. n. 25 IN DATA 10.06.2021
 AL DECRETO n. 282 del 6 APR. 2021



		In questo modo si garantisce che i livelli di piena possano essere gestiti senza creare sovrappressioni all'interno del rilevato in terra rinforzata, potendo garantire un'elevata permeabilità del rilevato ed un opportuno sistema di drenaggio. I calcoli di stabilità condotti in progetto sono coerenti con le assunzioni e le modalità costruttive presentate sopra. Si rimanda alle integrazioni volontarie trasmesse alla Regione via pec il 14/09/2020.
	le vasche di decantazione non sono state dimensionate attraverso un calcolo idraulico, inoltre non sono state previste modalità e tempi dell'asporto del deposito, in corso d'opera e nel "post operam".	1. La relazione paesaggistica non è oggetto di osservazioni, in quanto documento interno alla procedura e oggetto di parere degli enti preposti. Il parere di compatibilità paesaggistica è stato espresso in data 18/08/2020 con rif. prot. 10747 CI 34.43.01 2. Si evidenzia peraltro che in merito alla suddetta relazione la Soprintendenza ha espresso parere favorevole. Il sentiero geologico proposto come opera compensativa non è oggetto di valutazione e conseguente autorizzazione nell'ambito della procedura in essere ai sensi dell'art. 27bis del D. Lgs. 152/06.
	G. Note sulla Relazione paesaggistica: 1. Carenza nella descrizione dell'ambito d'intervento, dal punto di vista ambientale-vegetazionale, storico, della viabilità d'accesso, nella rappresentazione delle sezioni rappresentative della matrice visiva e percettiva, in quanto poco realistiche. 2. Il sentiero naturalistico-storico-geologico di collegamento da via Curogna al sentiero esistente delle trincee-Mura Bastia è del tutto inutile perché: a) la "piazza belvedere" consente di osservare solo la zona industriale; b) non riprende percorsi storici e prevede invece la costruzione di passerelle e scale metalliche per poter accedere alla sommità dei Ronchi e osservare le caratteristiche geologiche del sito. In ogni avallamento della dorsale dei Ronchi, vi sono dei sentieri antichissimi che si inerpicano nella roccia fino ad arrivare alla dorsale, lungo i quali si possono ammirare le strutture geologiche e la presenza di fossili, senza sovrastare le opere di mitigazione avrebbe un senso se seguisse questi antichi percorsi.	Seppur l'area di cava sia in gran parte occupata da bosco, secondo quanto definito dalla normativa nazionale e come evidenziato dalla Relazione Forestale (RFS), una buona parte non presenta un'adeguata copertura forestale. Ciò è dovuto a causa dell'elevata pendenza e della qualità di un substrato roccioso della parte meridionale dell'area, condizioni che non permettono l'insediamento e soprattutto l'affermazione della vegetazione arborea. Infatti, le passate attività di coltivazione e i fenomeni erosivi hanno determinato la presenza di uno strato di materiale che non consente alle piante arboree autoctone di acquisire uno stadio di sviluppo e di stabilità adeguato. Pertanto, come emerge dalla Relazione Forestale, tale zona della cava non presenta una vegetazione che può essere considerata bosco. Inoltre, la situazione di degrado e la fragilità della parete Nord della Dorsale dei Ronchi, potrebbero, in caso di un ulteriore peggioramento, danneggiare o addirittura annullare il fenomeno di avanzamento e di riforestazione del bosco. Infatti, se il fronte di cava dovesse nuovamente arretrare, oltre ai problemi di stabilità della dorsale e al danneggiamento delle attuali formazioni forestali, si andrebbe a creare un ulteriore strato di materiale roccioso, il quale non permetterebbe, se non in tempi lunghi, la ricrescita certa del bosco. Come evidenziato anche nella Relazione Forestale, la maggior parte della copertura forestale è costituita da salico-populeti che, però, presentano una variabilità compositiva semplificata, e da formazioni forestali di tipo artificiale (pioppeto). Inoltre, si ricorda che la compartecipazione delle specie arbustive e arboree alloctone risulta talvolta elevata.
	H. Relazione forestale L'area di cava è in gran parte costituita da bosco che nel 2000 interessava il mapp. 133, la quasi totalità del 131, e parte del 132. In circa vent'anni, nella zona a est della ex discarica di RSU la vegetazione ha ormai mascherato la parete di cava, e nella parte occidentale, dove nel 2000 vi era prato ora vi è bosco. È plausibile che nei tempi previsti dal progetto per la ricomposizione ambientale, la parete di cava sia nella quasi totalità mascherata.	

ALLEGATO A

AL D.R. n. 2.5 IN DATA 10 AGO 2021

AL DUCATO 282 - 8 APR. 2021



75



Pertanto, il consolidamento avrebbe diversi vantaggi: in primis sarebbe in grado di garantire il mascheramento dell'area di cava in maniera pressoché totale e in tempi più brevi, grazie ad uno sviluppo migliore della fitocenosi e quindi una migliore copertura da parte del manto forestale. Infatti, la successione vegetale su terreni poveri e caratterizzati da fenomeni erosivi richiede molto tempo e non garantisce uno sviluppo e una stabilità adeguata. Inoltre, la ricomposizione ambientale proposta permette di evitare la possibilità che si inneschino ulteriori frane. Queste potrebbero interrompere il fenomeno di ricolonizzazione naturale in corso o addirittura bloccarlo ad uno stadio evolutivo dominato da specie pioniere (spesso esotiche invasive) qualora i fenomeni erosivi dovessero diventare ciclici. La ciclicità sarebbe quindi innescata dalla mancata stabilità della dorsale rocciosa e dagli effetti causati dagli eventi atmosferici. Il progetto così delineato, infine, consente un ripristino ambientale coerente con la vegetazione contornante grazie all'impianto di specie autoctone. Infatti, l'assenza di interventi di ricomposizione comporterebbe una successione vegetazionale verso specie native molto più lenta. Si evidenzia che è stato acquisito da parte della UO Forestale competente il parere favorevole con prescrizioni relative alle opere di ricomposizione ambientale con particolare riferimento all'intervento di rimboschimento.	I. Come definito dagli elaborati progettuali e dal SIA il progetto prevede l'esecuzione di ripristino ambientale mediante costituzione di un rilevato a ripristino della morfologia e della stabilità del versante. Tale rilevato sarà costituito da materiale associato al materiale estrattivo e da terre e rocce da scavo conformi alle caratteristiche della colonna A, tabella 1, allegato 5 D.lgs. 152/06 e s.m.i. Si precisa che non vi è alcuna produzione di rifiuti di estrazione. Le osservazioni riguardanti il piano di gestione rifiuti di estrazione sono sostanzialmente superate con la presentazione di un nuovo piano trasmesso alla Direzione Ambiente con pec in data 14 Settembre 2020. Relativamente a quanto segnalato sul piano di gestione dei rifiuti si riscontra che: 1. Effettivamente dall'esterno del sito verranno conferite esclusivamente terre e rocce da scavo conformi alle caratteristiche di cui alla colonna A, tabella 1, Allegato 5 D.lgs. 152/06 e da materiale associato proveniente dal medesimo sito della cava Fagare. Non è previsto l'utilizzo di materiale associato proveniente da altre cave. A pag. 18 del piano era stato dichiarato che l'eventuale materiale associato potrà essere commercializzato, per il semplice motivo che è stato mantenuto il testo del modello precompilato, ma nel concreto, come si evince dal progetto, l'intero volume di materiale movimentato nel sito di cava, per un volume di circa 118.896 mc, e coincidente con materiale alterato, verrà riutilizzato nella ricostruzione morfologica del versante. La contraddizione a pag. 18 segnalata nell'osservazione è frutto di mero errore materiale nella compilazione di quella scheda. Pertanto, si conferma che non vi sarà alcuna produzione di rifiuti di estrazione. In riferimento all'osservazione riferita a pag. 20 (scheda 2) dello SIA si conferma che sarà eseguita una indagine ambientale preliminare per verificare che i materiali di origine antropica presentino concentrazioni conformi ai limiti di legge. Per tale indagine sarà utilizzato come linea guida il documento ARPAV "Indirizzi operativi per l'accertamento della qualità ambientale delle terre e rocce da scavo e criteri per l'esecuzione dei controlli da parte di ARPAV (DPR 120/2017)".
I. Piano gestione rifiuti d'estrazione: Non vi è una relazione esplicita sulla tipologia di rifiuto, compilato a volte in modo incongruente e incompleto. In merito alla gestione dei rifiuti si osserva quanto segue:	1. Errori e incongruenze nel modulo della gestione rifiuti: pag. 12 "materiali provenienti dall'esterno e utilizzati nella ricomposizione": si indicano "Terre e rocce di scavo" e non "materiale associato di cava proveniente da altri siti estrattivi"; pag. 18 si dichiara che il materiale di cava associato in esubero può essere commercializzato; prima si indica che non vengono prodotti rifiuti d'estrazione, poi che si producono rifiuti inerti. Probabilmente il materiale alterato (mc 118.896) sarà commercializzato. "A conferma di ciò non è stata compilata la scheda 9 a pag. 37 "Attività di ricomposizione morfologica del sito estrattivo utilizzando materiali provenienti dal sito medesimo". In scheda 10 a pag. 39 si scrive che il "materiale presente in loco viene rimaneggiato, steso e compattato sul riporto". pag. 20 (scheda 2) si dichiara che lo strato superficiale di terreno non è inquinato, nelle trincee esplorative si riscontrano rifiuti di varia natura, per cui è necessaria un'indagine ambientale in conformità con DGRV 1987/2014) pag. 29-30 (scheda 5) "gestione della frazione liquida chiarificata e solida del bacino di decantazione" non è stata compilata anche se nel progetto vi sono 4 bacini di decantazione.

ALLEGATO A AL D.R. n. 25 IN DATA 10 AGO. 2021

ALLEGATO A

AL DECRETO n. 282 del 6 APR. 2021



76



In cui è previsto uno specifico paragrafo relativo alla caratterizzazione analitica dei "Materiali di riporto". In particolare saranno eseguiti accertamenti analitici secondo quanto riportato al punto b) verifica della conformità al test di cessione secondo quanto previsto dal D.M. 05/02/98 con riferimento ai limiti individuati dalla tabella 2 - Allegato 5 - Parte IV del D.lgs. n. 152/2006 relativi alle concentrazioni soglia di contaminazione nelle acque sotterranee. I bacini di decantazione di cui alla scheda 5 si riferiscono alle acque provenienti dalla prima lavorazione del materiale estratto. Pertanto, considerato che nel sito di cava vengono svolti soltanto interventi di ricomposizione ambientale, correttamente la scheda non è stata compilata. Relativamente ai materiali di riporto per la costituzione del rilevato si precisa che: La gestione rispetterà la vigente normativa (D.lgs. 152/06 e smi e D.P.R. 120/2017). Le pratiche per la gestione delle terre e rocce da scavo verranno presentate nelle opportune tempistiche ad ARPAV e agli enti competenti a mezzo del portale suoli ARPAV.	I materiali impiegati in fase di ripristino saranno Terre e Rocce da Scavo conformi alle soglie della Tab. 1, colonna A, allegato 5, parte IV del D.Lgs. 152/2006, come specificato nel SIA e negli elaborati progettuali. Si ritiene quindi che il progetto sia conforme alla normativa di cui alla D.G.R. n. 110 del 2014. La ricomposizione ambientale prevista rispetta l'articolo 17 delle NTA del Piano Regionale Attività di Cava della Regione Veneto, recante Norme per la Tutela Ambientale. La gestione operativa delle terre e rocce da scavo avverrà mediante attivazione di pratiche presso portale dei suoli ARPAV, con trasmissione agli enti competenti. Non si riscontrano quindi criticità nella gestione delle terre e rocce da scavo, che avverrà nel rispetto di tutte le norme vigenti e con costante comunicazione con gli enti (pratiche presentate presso portale dei suoli). Questo consentirà agli enti competenti di poter intervenire con richieste specifiche per ogni cantiere che fornirà le terre e rocce da scavo da impiegare in fase di ricomposizione.	Non pertinente In ogni caso si evidenzia che le proroghe che sono state rilasciate per le altre cave presenti nella zona sono inerenti ai lavori di estrazione, in quanto i volumi di materiale estratto sono condizionati dal mercato del laterizio e quindi dell'edilizia, che sta attraversando un periodo di notevole crisi. Trattasi quindi di situazioni completamente diverse rispetto all'intervento proposto di sola ricomposizione ambientale. Il fabbisogno annuo di circa 50.000 mc di terre provenienti da scavi come da cronoprogramma è ritenuto congruo.
2. Problematiche nella gestione del controllo dei materiali di riporto: Considerato l'apporto di progetto di materiale di riporto è impossibile, per il comune di Pederobba (anche con ausilio di provincia e Arpa) eseguire una vigilanza e un controllo adeguato. Si richiede che il progetto si adegui alla DGRV 1987/2014 che prevede le analisi chimiche: "...le terre e rocce da scavo di provenienza esterna al sito... è possibile l'utilizzo per la ricomposizione ambientale... purché i materiali presentino concentrazioni inferiori ai limiti della Tab. 1, colonna A, allegato 5, parte IV del D.Lgs. 152/2006..." "Gli indirizzi operativi per l'accertamento della qualità ambientale delle terre e rocce da scavo" dell'ARPAV del 2019, evidenziano il difficile controllo della qualità dei terreni di riporto che saranno trasportati nella cava in progetto; a titolo d'esempio facciamo alcune ipotesi: a) se le terre e rocce da scavo arrivano da piccoli cantieri (area di scavo tra i 1.000-2.500 mq) e un volume inferiore a 3000 mc, sono sufficienti 2 campioni. Per trasportare in cava 3000 mc sono necessari 125 viaggi (3000mc/24mc), ciò significa che sarà stato campionato al massimo il terreno presente in 2 automezzi. b) nel caso di scavi lineari il campionamento è 1 ogni 500 metri o cambio litologico. c) nel caso di scavi di grandi dimensioni, oltre 110.000 mq i punti di prelievo sono 7 più uno ogni 5000 mq, e a ogni punto si devono prelevare almeno 3 campioni a diversa profondità; d) il terreno di riporto è considerato idoneo dal punto di vista qualitativo e analitico quando rientra in 4 condizioni, una delle quali prevede che la percentuale di riporto sia inferiore al 20% in peso del materiale di scavo. Ciò può avvenire attraverso delle miscelazioni per rientrare nei limiti del terreno di riporto idoneo. In conclusione è statisticamente molto probabile che nella cava in oggetto potranno essere stoccati quantitativi ingenti di materiale non conforme che anche con un controllo rigoroso dei materiali in entrata e il quotidiano controllo delle acque superficiali e profonde di drenaggio della cava, potrebbe causare un danno irreparabile all'ecosistema locale, compreso quello del F. Piave, in quanto il T. Curogna vi confluisce alla distanza di circa 2 km.	5. OSSERVAZIONE N. 5 - Tempestive lavori Il tempo complessivo previsto per l'intervento è di 10 anni. Si osserva che alla luce di quanto accaduto per le altre cave ancora attive in località Curogna si è visto che le tempistiche NON vengono mai rispettate e i tempi reali sono decisamente più lunghi con relativo disagio per gli abitanti del luogo oltre a costituire un'ulteriore ferita al territorio già martoriato dalla frazione di Curogna. Si ricorda che il medesimo proponente ha richiesto l'ennesima proroga per la Cava Curogna.	

	6. OSSERVAZIONE N. 6 – Responsabilità A seguito dell'esecuzione dell'attività estrattiva nell'area della Cava Fagare non sono state effettuate le operazioni di ripristino ambientale previste dalle autorizzazioni originali, si chiedono motivazioni. La Regione ha concesso ben 3 proroghe alla ditta "Fornaci del Fagare Srl" senza che vi sia stata la "sistemazione" prevista nella concessione. La "E.M.A. P.R.I.C.E. S.p.A." subentrando nell'autorizzazione ottiene tutti i diritti e tutti gli obblighi si chiede pertanto perché debbano essere erogati fondi regionali, debbano sostenere il costo della sistemazione come indicato nel corso della presentazione pubblica. Senza il contributo pubblico l'intervento risulta privo di fattibilità economica come indicato sopra e si corre il rischio che il cantiere venga avviato e poi mai concluso.	Va precisato che l'autorizzazione di cava in essere riguarda solo una porzione della superficie oggetto dell'intervento proposto, pari a circa 25.000 mq rispetto ai 60.000 mq complessivi in termini catastali, mentre la porzione rimanente della cava, corrispondente al settore orientale, risulta priva di qualsiasi autorizzazione, essendo l'attività estrattiva iniziata ben prima dell'entrata in vigore della prima legge regionale che disciplinava la materia delle cave. Quindi per quest'ultimo ambito non vi era alcun obbligo ricompositivo. Con l'autorizzazione rilasciata con D.G.R. n. 2683 del 20.05.1980 era stato autorizzato un progetto di coltivazione privo di elaborati grafici relativi sia al programma di estrazione che alla composizione finale. Il citato provvedimento aveva previsto che a fine lavori il fronte di estrazione nell'area autorizzata si ricorresse con quello esistente nella parte di cava precedentemente coltivata, il quale, come si evince dalle premesse del provvedimento stesso, era caratterizzato, in particolare nella parte più alta, da una pendenza piuttosto accentuata, che non permetteva l'attaccamento delle piante. Pertanto, l'autorizzazione rilasciata consentiva di raggiungere in fase di scavo pendenze che non potevano essere compatibili con la stabilità a lungo termine del versante coltivato e che quindi rendevano inefficace qualsiasi intervento relativo alla rivestimento delle superfici, a causa dei continui fenomeni gravitativi a cui il versante era sottoposto. Il bosco esiste solo al piede su terreni orizzontali o poco inclinati (10-15°), nonché sulle rocce sommitali vergini, non intaccate dalla vecchia cava. Sulla scarpata rocciosa sommitale della cava i ricorrenti crolli impediscono di fatto l'attaccamento di qualsiasi tipo di vegetazione. Il vasto settore di cava sulla Marna di Possagno, inclinato da 20° ad oltre 30° è nudo, affetto da crollo di cava sulla Marna di Possagno, fangose, miste ai blocchi calcarei crollati da monte. Come avviene in tutte le cave malamente coltivate ed abbandonate nella Valcavasia, il dissesto è irreversibile, in assenza di specifici interventi di sistemazione e ricostruzione di un versante con morfologia analoga a quella naturale, originaria, insieme ad interventi strutturali. Il mantenimento della cava nella situazione attuale, senza interventi, significa mantenimento di un dissesto in evoluzione irreversibile, cronica, ad impulsi periodici, fino a che i crolli non raggiungono la linea di cresta ed oltre. Si rimanda ai tempi individuati dalla L.R. 4/16 che definisce tempi e modalità per osservazioni e presentazione pubblica. Si precisa che la presentazione è stata fatta in streaming ed è ancora presente sul sito facebook del Comune di Pederobba.	1. Vedi osservazione 2 punto 1 di Arianova 2. Si prende atto 3. Si prende atto 4. Si rimanda all'osservazione n. 2 punto 4 di Arianova Si prende atto Vedasi le controdeduzioni all'osservazione n. di Arianova.
3	Comitato spontaneo meetup Pederobba a 5 stelle	7. OSSERVAZIONE N. 7 – Opzione Zero Non vi è nessuna garanzia che la proposta presentata sia risolutiva per l'area. L'unica certezza sono i costi rilevanti. L'opzione zero (quella in corso da oltre 20 anni) invece consente la "rinaturalizzazione" dell'area. Allegano foto allegate che mostrano rimboschimento in atto.	OSSERVAZIONE N. 1 La presentazione è avvenuta dopo un mese dal deposito ad un orario che non ha agevolato la partecipazione pubblica. Il periodo per le osservazioni ha coinciso con quello estivo. OSSERVAZIONE N. 2 1. Nel computo metrico estimativo è individuato il costo dell'intervento ma non gli introiti. 2. Il progetto non prevede escavazione di materiale primario ma solo apporto di materiale inerte 3. Nel bacino d'utenza ci sono 10 discariche inerti e 50 cave attive (4 a Pederobba) in tutte è possibile fare il ripristino ambientale. Vi è quindi concorrenza nel settore 4. Se le terre e rocce provengono da E.M.A. P.R.I.C.E. o altre ditte del gruppo la ditta avrebbe un attivo dal mancato smaltimento in discarica o altro sito. I costi di trasporto non sono stati conteggiati perché ci sarebbero anche in caso di smaltimento in altro sito. Il progetto non risulta finanziariamente sostenibile. OSSERVAZIONE N. 3 Viene descritto lo stato autorizzativo della cava e della discarica OSSERVAZIONE N. 4 Nella relazione geologica e geotecnica di progetto la cava non presenta alcuna

ALLEGATO A

AL D.R. n. 25

IN DATA 10 AGO 2021

AL DECRETTO n. 282 DEL 6 APR 2021



77



ALLEGATO

AL D.R. n. 25

IN DATA 10 AGO, 2021

ALLEGATO

AL DECRETO n. 282 del - 6 APR 2021



78

	Instabilità in atto nella zona orientale, per cui il Parco archeologico della "Mura Bastia" non necessita di una messa in sicurezza, quindi la ricomposizione ambientale non è necessaria per la messa in sicurezza della Mura Bastia, ma del tutto incompatibile. (Parere Soprintendenza 2005) OSSERVAZIONE N. 5 Si evidenzia necessità di effettuare intervento di adeguamento su via Curogna. La logica di intervento dovrebbe essere orientata a far sì che tutti i lavori/interventi/progetti rientrino in una cornice di meta-progettualità in cui ogni intervento non sia effettuato a spot o "ad insaputa" degli altri interventi. Si chiede che Comune e E.M.A.P.R.I.C.E. attuino una progettazione che preveda almeno una ciclabile adeguata fermando il progetto esecutivo del Comune di Pederobba che prevede la sistemazione dei muretti stradali. OSSERVAZIONE N. 6 Non risultano essere stati effettuati opportuni indagini e azioni per abbattere i fattori di rischio legati alla sicurezza, impatto atmosferico, acustico e vibrazionale. In particolare se quanto si evince dalla documentazione presentata e visionata il traffico di mezzi pesanti che transiteranno in via Curogna per circa 220 gg/anno per una durata di 10 anni, è senza ombra di smentita, particolarmente impattante sia per le abitazioni civili che si trovano nel contesto, che per i loro abitanti, nonché per la viabilità locale. OSSERVAZIONE N. 7 Non è previsto l'utilizzo di cemento ecompattabile a basso impatto ambientale (strada...). E' necessario in quanto l'opera durerà nel tempo; non appare che siano state definite misure di abbattimento del rischio relativo a vibrazioni con la conseguente dispersione di materiale sia relativo all'asfalto rovinato che a perdite di materiali di trasporto che cadrebbero nel Curogna e non solo; idem dicasi per il materiale inquinante es. olii degli automezzi. OSSERVAZIONE N. 8 Devono essere previste le disinquinanti ed il ripristino delle aree per l'attività di cantiere alla naturalità OSSERVAZIONE N. 9 Nel torrente Curogna è prevista la sistemazione con pietre ciclopiche che non risulta adeguata con relativo rischio di perdita di funzionalità ecologica delle sponde. OSSERVAZIONE N. 10 Nel PMA non sono previsti monitoraggio voti a garanzia del conferimento di solo terre naturali provenienti da siti non inquinanti, a tal fine si propone: trasmissione periodica (4x/anno) della documentazione terre e rocce di scavo al Comune, relazione periodica (2x/anno) su andamento della ricomposizione, istituzione di un Gruppo di verifica per il monitoraggio del programma (il tavolo tecnico potrebbe essere individuato anche nella Consulta per l'Ambiente).	Vedasi le controdeduzioni all'osservazione n. 1 del Coordinamento Area che Voglio (CAV), si precisa peraltro che gli interventi riguardanti strutturali e gestionali della viabilità comunale sono esclusivamente in capo all'Amministrazione comunale. Nello SIA è riportato lo studio del traffico Attraverso i dati forniti da questo sono state effettuate le modellazioni delle componenti rumore ed atmosfera Sono state altresì analizzate tutte le componenti biotiche ed abiotiche potenzialmente interessate dall'intervento e valutati i possibili impatti. Vedasi inoltre controdeduzioni alla osservazione n. 5 di Arianova. Come in tutte le opere in caso di eventuali sversamenti accidentali essi saranno prontamente ripristinati, in quanto è prevista la disponibilità in cantiere di materiali assorbenti destinati allo scopo. L'area di cantiere ricade nell'ultimo lotto funzionale per il quale è previsto il ripristino dell'area. Si rimanda al capitolo 7 paragrafo 7.7 Cronoprogramma Si rimanda alla controdeduzione all'osservazione n. 3 Coordinamento Aria che Voglio Nel Piano di Monitoraggio Ambientale non sono state descritte le metodologie di monitoraggio della qualità delle terre e rocce da scavo in quanto la gestione delle stesse, come specificato, avverrà in conformità al D.lgs 152/06 e al D.P.R. 120/2017, che definiscono in modo esaustivo le procedure e le metodologie di gestione del materiale di costituzione del rilevato (numero punti di prelievo, tipologia di inquinanti da ricercare, limiti di riferimento...ecc.). A livello operativo, le pratiche di Terre e Rocce da scavo (redatte ai sensi della normativa citata) verranno presentate mediante portale dei suoli di ARPAV (in conformità alle tempistiche e alle metodologie definite dalla normativa sopra citata). Tali pratiche e le verifiche ambientali a esse connesse saranno svolte prima dell'utilizzo nell'area della "cava Fagaré". Le pratiche saranno quindi presentate con tutte le informazioni necessarie (sito produzione, tipologia di cantiere, sito destinazione, analisi chimiche...ecc.). Si precisa che, come già specificato nel SIA e negli elaborati progettuali, sarà verificato il rispetto delle soglie di cui alla colonna A Tabella 1 Allegato 5 del D.lgs 152/06 e s.m.i. Le terre e rocce da scavo non conformi ai limiti di cui alla colonna A non saranno accettate ai fini della costituzione del rilevato. Si ritiene pertanto che non ci siano carenze nella documentazione presentata e che non sussistano rischi per le componenti ambientali dovuti alla realizzazione del
--	--	---



ALLEGATO A AL D.R. n. 25 IN DATA 10 AGO. 2021
 ALLEGATO AL D.R. n. 282 IN DATA 6 APR. 2021



			rilevato con terre e rocce da scavo conformi alle caratteristiche della colonna A, dal momento che le pratiche per la gestione delle terre e rocce da scavo saranno gestite mediante portale ARPAV e secondo la normativa vigente. Vedasi le contraddeduzioni all'osservazione n. 7 di Arianova.
		OSSERVAZIONE N. 11 Nella relazione si dice che è stata scartata l'opzione 0 perché manterrebbe tutte le criticità paesaggistiche e ambientali in essere e che in caso di mancato intervento i fenomeni di degrado interesserebbero aree sempre maggiori. L'opzione zero (quella in corso da oltre 20 anni) invece consente la "rinaturalizzazione" dell'area. E' sufficiente guardare le foto allegate per vedere che il rimboschimento è già in atto. Il tutto a costo zero, e soprattutto senza disagi per la popolazione locale e l'ambiente. Vedi osservazione comitato spontaneo meetup Pederobba a 5 stelle Vedi osservazione comitato spontaneo meetup Pederobba a 5 stelle	
4	SIMONE SCARABEL		
5	SEN. GIANNI PIETRO GIOTTO		

ALLEGATO A AL D.R. n. 25 IN DATA 10 AGO. 2021
 ALLEGATO A
 AL DECRETO n. 282 del 6 APR. 2021



4. VALUTAZIONI

Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA)

La Ditta nel SIA sottolinea la dinamicità dello strumento del PMA, che può essere quindi rimodulato a seconda degli esiti dell'istruttoria di VIA, nonché nelle fasi progettuali ed operative successive, e pur non escludendo la possibilità di monitoraggio delle altre componenti ambientali, prevede in particolare in modo esplicito il monitoraggio della componente biodiversità, anche se limitatamente alla componente fauna. Relativamente a quanto indicato dal proponente in relazione al Progetto di Monitoraggio Ambientale proposto, si ritiene quindi utile elencare almeno le seguenti osservazioni per la matrice biodiversità. Tali osservazioni dovranno essere considerate dal proponente per la redazione del Piano di Monitoraggio Ambientale così come riportate di seguito:

- il monitoraggio, deve essere esteso ad una annualità per Ante Operam e ad almeno tre annualità non consecutive da eseguirsi in un arco di 6 anni per il Post Operam (2° anno PO; 4° anno PO, 6° anno PO).
- tra gli obiettivi del PMA deve essere inserita anche la verifica dell'efficacia degli interventi a verde.
- tra le componenti da monitorare deve essere integrata anche flora e vegetazione. Sono da caratterizzare formazioni forestali e non forestali tramite la produzione della cartografia della vegetazione reale in scala 1: 2.000; quest'ultima deve essere funzionale alla verifica ogni 2 anni del consumo di superfici naturali o para-naturali per cui è prevista una mitigazione tramite reimpianto/semina
- le misure di mitigazione da adottare in corso d'opera, devono garantire gli obiettivi di conservazione previsti dalle Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) approvate con Delibera della Giunta Regionale n. 786 del 27 maggio 2016, in particolare in relazione agli habitat e alle specie potenzialmente presenti negli ambiti interferiti dall'opera e/o individuati durante la fase di Ante Operam;
- deve essere garantita la sorveglianza delle specie infestanti negli ambiti di intervento ed esternamente al perimetro di cava per i primi 10 m;
- oltre ai taxa faunistici già previsti, deve essere previsto il monitoraggio dei lepidotteri;
- la frequenza di monitoraggio dei taxa faunistici deve permettere l'analisi quali-quantitative dei dati e la predisposizione degli indici utili a verificare eventuali trend nel tempo;
- il cronoprogramma dei lavori deve essere integrato tenendo in considerazione le esigenze ecologiche delle specie potenzialmente presenti.
- il PMA deve tenere in considerazione il fatto che, in relazione alle componenti naturalistiche, si intende che la fase di Corso d'opera ha inizio con le opere di pre-cantierizzazione (come ad esempio taglio alberi).

5. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

VISTA	la normativa vigente in materia, ed in particolare il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la L.R. 4/2016 in materia di V.I.A. e il quadro normativo vigente in materia di Qualità dell'aria;
ESAMINATO	lo Studio di Impatto Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;
PRESO ATTO	che: • l'intervento riguarda il progetto definitivo di ricomposizione ambientale e messa in sicurezza di una porzione del versante esposto a nord di una dorsale collinare denominata "Dei Ronchi", interessata in passato da attività estrattiva di materiale argilloso • nell'area oggetto di intervento lo stato di abbandono degli scavi ha generato una situazione di degrado e di fragilità della parete nord della dorsale dei Ronchi,

DELEGATO **A** AL D.R. n. **25** IN DATA **10.06.2021**

AL DECRETO n. **282** - 6 APR. 2021

caratterizzata da processi geodinamici manifestatisi attraverso periodici crolli;

PRESO ATTO che il progetto è finalizzato alla sistemazione dell'area ricostruendo una morfologia simile a quella originaria, raccordata al versante, realizzata tramite:

- riporto strutturato di materiali quali terre e rocce da scavo naturali e gestione del deflusso delle acque, mettendo in sicurezza il sentiero delle trincee della prima guerra mondiale posto sulla parte sommitale del crinale, attualmente soggetto a frana, e
- la ricomposizione vegetale attraverso operazioni di inerbimento delle superfici modellate e successiva piantumazione di consorzi arborei e arbustivi.

PRESO ATTO che il progetto prevede il ripristino della ex Cava Fagarè attraverso diverse fasi, con un arco temporale complessivo pari a circa 10 anni;

PRESO ATTO delle le caratteristiche del progetto e del contesto territoriale ed ambientale di riferimento;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.";

CONSIDERATO l'istruttoria eseguita prende atto della Dichiarazione di non necessità di Valutazione d'incidenza formulata con la prescrizione di condizioni ambientali sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce.

CONSIDERATO che per quanto concerne la Rete Natura 2000 la dichiarazione di non necessità della valutazione d'incidenza ha trovato riscontro nell'esame della relazione tecnica e della documentazione di progetto;

TENUTO CONTO dei pareri pervenuti in fase istruttoria:

- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, nota acquisita il 19.08.2020 con n. 327248;
- U.O. Genio Civile Treviso, nota acquisita il 26.08.2020 con n. 333884;
- U.O. Forestale – Ufficio di Treviso - Venezia, nota acquisita il 11.09.2020 con n. 358804;

TENUTO CONTO delle osservazioni pervenute;

CONSIDERATE le controdeduzioni alle osservazioni;

PRESO ATTO dell'atto di impegno sottoscritto dalla Ditta proponente nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Pederobba recepito con D.C.C. n. 1 del 29.01.2020;

CONSIDERATO che oggetto della presente valutazione sono gli interventi di ricomposizione ambientale e messa in sicurezza del versante interessato dalla precedente attività di cava e che sono esclusi dalla presente valutazione gli interventi riconducibili alle misure compensative (percorso geologico, messa in sicurezza e riqualificazione sito archeologico delle Mura Bastia);

DATO ATTO che la validità del nulla osta ai fini del vincolo idrogeologico e forestale è fissata in 10 anni dalla data di esecutività del provvedimento di autorizzazione unica finale e comunque non oltre il 31.12.2030;

CONSIDERATO che le prescrizioni di cui ai punti n. 1 e n. 4 del parere reso dalla Soprintendenza riguardano interventi non afferenti alla procedura in esame ma relativi a misure compensative che dovranno essere autorizzate secondo distinti iter autorizzativi;

ALLEGATO A ALLEGATO A AL D.R. n. 25 IN DATA 10.08.2021
 AL DECRETO n. 782 del 6 APR 2021



- CONSIDERATO** che quanto disposto ai punti da 1 a 12 dell'art. 17 delle Norme Tecniche del piano Regionale Attività di Cava, sono soddisfatte dal progetto, mentre relativamente alle disposizioni di cui al successivo punto 13, essendo disposizioni normative, deve essere ottemperate durante l'esecuzione dei lavori;
- CONSIDERATO** che le conclusioni dello studio del traffico rilevano un aumento di traffico non significativo e che il livello di servizio complessivo delle aste viarie non varia fra lo stato di fatto e lo stato di progetto;
- CONSIDERATO** che l'aumento di traffico pesante lungo via Curogna, secondo le previsioni di traffico riportate nello studio non è tale da incrementare in modo significativo i livelli di rumore attualmente esistenti;
- RITENUTO** necessario in corso d'opera verificare il rispetto dei limiti di norma nei confronti dei ricettori identificati nell'analisi previsionale di impatto acustico contenuta nel SIA come 2 e 3, poiché sono risultati i ricettori più critici dalla valutazione;
- TENUTO CONTO** che, per quanto riguarda i mezzi di cantiere, la Ditta ha previsto nel SIA l'utilizzo di mezzi d'opera che rispettano lo standard Stage V e di mezzi di trasporto con classi di emissione Euro VI;
- RITENUTO** che il progetto deve essere integrato con la descrizione dettagliata delle modalità esecutive di utilizzo della tecnica di trattamento a calce;
- CONSIDERATO** lo studio individua i contenuti "minimi" del Piano di Monitoraggio Ambientale, che dovranno essere sviluppati dal proponente in relazione alle specificità del progetto, del contesto e degli impatti ambientali stimati, sviluppando dei contenuti specifici solo in relazione alla componente fauna;
- TENUTO CONTO** delle indicazioni formulate da ARPAV in fase istruttoria in relazione al Piano di Monitoraggio Ambientale;

Tutto ciò premesso il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (assente il delegato della Direzione Regionale Infrastrutture e Trasporti), preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio, esprime all'unanimità dei presenti, **parere favorevole di compatibilità ambientale** per l'intervento in parola, con le prescrizioni/condizioni ambientali sotto elencate:

1.

Macrofase	Ante Operam
Oggetto della condizione	Nella funzione di Direttore dei Lavori deve essere nominato un tecnico professionista abilitato con comprovata esperienza (almeno decennale) nello specifico settore delle opere di sostegno e fondazione e con una comprovata esperienza su lavori di importi analoghi. Il Direttore deve essere coadiuvato da un geotecnico esperto.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Prima dell'avvio dei lavori.
Soggetto verificatore	Regione Veneto

2.

Macrofase	Ante Operam
Oggetto della condizione	Vengano attuate le prescrizioni di cui al Parere della U.O. Forestale trasmesso con nota n. 358804 dell'11.09.2020: N. 2, N. 5
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Prima dell'avvio dei lavori.

ALLEGATO A AL D.R. n. 25 IN DATA 10 AGO 2021
 ALLEGATO A
 AL DECRETO n. 282 del 6 APR. 2021

Soggetto verificatore	Regione Veneto (U.O. Forestale)
-----------------------	---------------------------------

3.

Macrofase	Corso d'opera
Oggetto della condizione	Vengano attuate le prescrizioni di cui al Parere della U.O. Forestale trasmesso con nota n. 358804 dell'11.09.2020: N.1, N.3, N.4, N.6, N.7, N.8
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Durante i lavori e a cadenza annuale per quanto concerne la prescrizione n. 3.
Soggetto verificatore	Regione Veneto (U.O. Forestale)

4.

Macrofase	Post operam
Oggetto della condizione	Vengano attuate le prescrizioni di cui al Parere della U.O. Forestale trasmesso con nota n. 358804 dell'11.09.2020: N. 9
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Durante i lavori.
Soggetto verificatore	Regione Veneto (U.O. Forestale)

5.

Macrofase	Ante operam
Oggetto della condizione	Vengano attuate le prescrizioni N. 1 e N. 2 di cui al Parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, nota acquisita il 19.08.2020 con n. 327248: <i>1. Per quanto attiene i ruderi del castello di Onigo, prima dell'inizio dei lavori di riqualificazione della cava, nell'ambito degli accordi già stipulati con il Comune di Pederobba, siano predisposti e realizzati tutti quegli interventi urgenti per la messa in sicurezza delle porzioni maggiormente a imminente rischio di crollo. Il progetto relativo a tali lavori dovrà essere trasmesso a questo ufficio per le autorizzazioni di competenza ai sensi della parte II del Codice.</i> <i>2. Contestualmente di cui agli interventi di cui al punto 1, sia predisposto un piano di monitoraggio per il sito castellare di Bastia, rivolto a misurare l'accelerazione delle particelle di terreno per effetto di moti indotti dalle operazioni di riqualificazione della cava. Tale piano di monitoraggio – da sottoporre a questo ufficio per le valutazioni di competenza – dovrà prevedere anche una serie di prove preliminari da eseguire prima dell'inizio del cantiere, testando in loco le macchine che si andrebbero a utilizzare per la compattazione dei terreni di riporto e l'infissione di pali; dovrà inoltre evidenziare i limiti di accelerazione oltre i quali potrebbero verificarsi situazioni di ulteriore danno per le strutture archeologiche emergenti e sepolte, specificando, nel caso, i tipi di interventi di consolidamento e messa in sicurezza da predisporre.</i>

ALLEGATO A AL D.R. n. 25 IN DATA 10.06.2021
 ALLEGATO A
 AL DECRETO n. 282 del 6 APR. 2021

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Prima dell'inizio dei lavori.
Soggetto verificatore	Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso

6.

Macrofase	Corso d'opera
Oggetto della condizione	Venga attuata la prescrizione N.3 di cui al Parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, nota acquisita il 19.08.2020 con n. 327248: <i>3. Qualora nell'ambito del consolidamento della scarpata sommitale della cava, siano necessari intacchi anche localizzati del sedime nelle immediate vicinanze delle strutture antiche o delle trincee della Grande Guerra, questi andranno eseguiti con ogni cautela e con l'assistenza di professionisti archeologi quando superino le dimensioni 20cmx20cm.</i>
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Durante i lavori
Soggetto verificatore	Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso

7.

Macrofase	Post operam
Oggetto della condizione	Venga attuata la prescrizione N.4 di cui al Parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, nota acquisita il 19.08.2020 con n. 327248: <i>4. Per quanto attiene alla proposta di nuovi percorsi tematici nell'area riqualificata di cava sia sviluppato un progetto in merito da sottoporre a successivo e separato iter autorizzativo.</i>
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Al termine dei lavori.
Soggetto verificatore	Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso

8.

Macrofase	Ante operam
Oggetto della condizione	Venga attuata la prescrizione N.1 di cui al Parere della U.O. Genio Civile Treviso, nota acquisita il 26.08.2020 con n. 333884: Primo punto del considerato: venga salvaguardata la morfologia del corso d'acqua, rispettando le quote planimetriche e altimetriche, verificando che la scelta delle palifiche in luogo di un eventuale diaframma garantisca la tenuta al piede del rilevato

ALLEGATO A AL D.R. n. 2.5. IN DATA 10 AGO 2021

282 5 6 APR 2021

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Prima dell'inizio dei lavori.
Soggetto verificatore	U.O. Genio Civile Treviso

9.

Macrofase	Corso d'opera
Oggetto della condizione	Vengano attuate le prescrizioni N. 2 e N.3 di cui al Parere della U.O. Genio Civile Treviso, nota acquisita il 26.08.2020 con n. 333884: • Secondo punto del considerato, N. 2. <i>Per quanto attiene il tubo di drenaggio, si provveda a predisporre dei pozzetti di ispezione;</i> • Terzo punto del considerato, N. 3. <i>In relazione al guado non venga aumentata la quota di fondo.</i>
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Durante i lavori.
Soggetto verificatore	U.O. Genio Civile Treviso

10.

Macrofase	Corso d'opera
Oggetto della condizione	Deve essere mantenuta invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (<i>Osmoderma eremita</i>, <i>Zerynthia polyxena</i>, <i>Phengaris arion</i>, <i>Coenonympha oedippus</i>, <i>Lopinga achine</i>, <i>Euplagia quadripunctaria</i>, <i>Barbus plebejus</i>, <i>Triturus canifex</i>, <i>Bombina variegata</i>, <i>Bufo viridis</i>, <i>Hyla intermedia</i>, <i>Rana dalmatina</i>, <i>Rana latastei</i>, <i>Lacerta bilineata</i>, <i>Podarcis muralis</i>, <i>Podarcis siculus</i>, <i>Hierophis viridiflavus</i>, <i>Coronella austriaca</i>, <i>Zamenis longissimus</i>, <i>Phalacrocorax pygmeus</i>, <i>Ixobrychus minutus</i>, <i>Nycticorax nycticorax</i>, <i>Egretta garzetta</i>, <i>Pernis apivorus</i>, <i>Milvus migrans</i>, <i>Circaetus gallicus</i>, <i>Aquila chrysaetos</i>, <i>Falco columbarius</i>, <i>Falco peregrinus</i>, <i>Crex crex</i>, <i>Burhinus oedicephalus</i>, <i>Bubo bubo</i>, <i>Caprimulgus europaeus</i>, <i>Alcedo atthis</i>, <i>Coracias garrulus</i>, <i>Dryocopus martius</i>, <i>Lanius collurio</i>, <i>Rhinolophus ferrumequinum</i>, <i>Pipistrellus kuhlii</i>, <i>Eptesicus serotinus</i>, <i>Muscicapa avellanaria</i>) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto. Sia mantenuto, laddove ammissibile e non in contrasto con i criteri di sicurezza idraulica, l'ambito perfluviale esondabile in destra idrografica. Per l'impianto di specie arboree o arbustive si faccia ricorso a specie autoctone e coerenti con la serie vegetazionale locale (in particolare della serie prealpina orientale collinare neutroacidofila della rovere (<i>Carici umbrosae-quercus petraeae sigmetum</i>), per la parte di versante, e del geosigmeto planiziale igrofilo della vegetazione perialveale dell'alta pianura (<i>Salicion Eleagni</i>, <i>Salicion albae</i>, <i>Alnion incanae</i>), per la parte perialveale). I terreni da riporto, da impiegarsi nella ricostituzione dei versanti, presentino caratteristiche (tipologiche, strutturali e tessiturali) adeguate alle condizioni stazionali rappresentative

LEGATO A AL D.R. n. 25 IN DATA 10.06.2021

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 282 del 6 APR. 2021

	delle fitocenosi delle predette serie di vegetazione e la gestione e manutenzione dei suddetti rimboschimenti, e relativo corredo nemorale, proceda fino all'accertamento dell'affermazione dei caratteri diagnostici di ciascun elemento stagionalmente pertinente delle medesime serie di vegetazione;
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Durante i lavori, con cadenza biennale.
Soggetto verificatore	Regione Veneto

11.

Macrofase	Corso d'opera
Oggetto della condizione	Le lavorazioni interferenti con le specie di interesse comunitario devono essere realizzate preferibilmente al di fuori del periodo riproduttivo (da marzo a luglio compreso). L'eventuale esecuzione delle lavorazioni in tale periodo è ammissibile nel caso in cui, in relazione alla riproduzione in corso, gli esiti del monitoraggio ambientale diano evidenza che le lavorazioni non pregiudichino il completamento della fase riproduttiva. A tal fine la direzione Lavori deve essere affiancata da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi, delle indicazioni prescrittive, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati (compresa la delimitazione, ove possibile, delle aree di cantiere fisse e mobili con le barriere per l'erpetofauna e con le barriere fonoassorbenti). La rimozione del soprassuolo forestale non sia effettuata durante la stagione vegetativa e la stessa non sia realizzata in un'unica soluzione per l'intera area di cava ma proceda secondo un avanzamento consequenziale per lotti di intervento e subordinatamente all'esaurimento del lotto precedente. La rimozione delle eventuali alberature vetuste, e caratterizzate da cavità, sia effettuata a seguito dell'esecuzione di interventi a tutela delle specie saproxilofaghe di interesse comunitario, con individui eventualmente ospitati in tali cavità e che la necromassa (ceppi in decomposizione e nei cavi dei tronchi) già presente in loco sia recuperata e ricollocata in contesti ambientali omologhi ma contermini. Gli interventi a carico della vegetazione ripariale (sia legnosa che erbacea) siano limitati ai soli tratti dell'alveo del torrente Curogna interessato dalle opere idrauliche funzionali alla realizzazione del presente progetto;
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Durante i lavori, con cadenza annuale nel periodo da marzo a luglio.
Soggetto verificatore	Regione Veneto

12.

Macrofase	Corso d'opera
Oggetto della condizione	Devono essere attuate idonee misure in materia di limitazione della torbidità e le eventuali misure atte a non pregiudicare la qualità del corpo idrico per l'intera durata degli interventi (anche con riguardo la continuità idraulica). Nei casi di risezionamento dell'alveo del torrente Curogna o di qualsiasi altra attività che comporti un cambiamento idro-morfologico, sia garantito

ALLEGATO A AL D.R. n. 25 IN DATA 1.0.0.2021
 ALLEGATO A
 AL DECRETO n. 282 del 6 APR 2021

	il mantenimento di un'analogia articolazione nel medesimo tratto di riaschi (riffles), pozze (pools) e tratti correnti (runs). I consolidamenti spondali lungo tratte saltuarie del torrente Curogna con materiale lapideo, nel rispetto dei criteri di sicurezza idraulica previsti, siano preferiti i sistemi combinati (materiale inerte/materiale vivo, proveniente da specie autoctone e preferibilmente da <i>Salix eleagnos</i> , <i>Salix purpurea</i> , <i>Salix caprea</i>) ovvero riducendo il grado di impermeabilizzazione della parte superficiale di questi (per esempio mediante l'uso di massi ancorati e di terreno organico) a favore di una rapida ricolonizzazione vegetale (controllata)
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Durante i lavori.
Soggetto verificatore	Regione Veneto

13.

Macrofase	Ante Operam
Oggetto della condizione	Qualora si operasse in alveo mediante conterminazione in aree operative, gli interventi devono essere preceduti da una campagna di recupero della fauna ittica (anche mediante elettropesca) e delle eventuali ulteriori specie dulciacquicole di interesse comunitario, da rilasciarsi nei tratti limitrofi del corpo idrico interessato. Gli esiti della campagna di recupero della fauna ittica siano trasmessi all'autorità regionale per la valutazione di incidenza organizzando le informazioni secondo le disposizioni riportate nella D.G.R. n. 1066/07 e, in aggiunta, rispetto a: numero di esemplari, stato biologico, luogo di recupero, luogo di rilascio, data di recupero e data di rilascio.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Prima dell'inizio dei lavori.
Soggetto verificatore	Regione Veneto

14.

Macrofase	Ante Operam
Oggetto della condizione	Di dotare la viabilità oggetto degli interventi, laddove non sia garantita la permeabilità alla barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Prima dell'inizio dei lavori.
Soggetto verificatore	Regione Veneto

15.

Macrofase	Corso d'opera
-----------	---------------

ALLEGATO A AL D.R. n. 25 IN DATA 10 AGO. 2021

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 282 del 6 APR. 2021

Oggetto della condizione	La Ditta dovrà eseguire un'indagine fonometrica con particolare riferimento ai ricettori individuati come 2 e 3 nello Studio di Impatto Ambientale. L'indagine dovrà esser fatta secondo DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 - BURV n. 92 del 7 novembre 2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/umore del sito web www.arpa.veneto.it); nel caso il punto di misura ricada all'interno della fascia di pertinenza stradale ai sensi del DPR 142/2004, i contributi del traffico e quello delle sorgenti interne alla ex cava dovranno essere considerati separatamente. I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia di Treviso e al Comune di Pederobba (TV). Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune di Pederobba (TV), alla Provincia di Treviso e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall'accertamento, per l'immediato rientro nei limiti.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	I risultati della verifica di impatto acustico dovranno essere inviati entro 6 mesi dall'inizio dei lavori. I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità, nel caso di superamenti, dovranno essere concordati con la Regione Veneto.
Soggetto verificatore	Regione Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

16.

Macrofase	Ante operam
Oggetto della condizione	Il progetto deve essere integrato con la descrizione dettagliata delle modalità esecutive di utilizzo della tecnica di trattamento a calce (con riferimento a norme tecniche nazionali ed internazionali) in tutti gli ambiti in cui ne è previsto l'utilizzo nel progetto (consolidamento del materiale da riporto per la ricomposizione ambientale, consolidamento del piano di fondazione, realizzazione rilevato stradale) e le misure precauzionali messe in atto ai fini di evitare i possibili impatti sulle matrici aria, suolo e acque.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Prima dell'avvio del cantiere.
Soggetto verificatore	Regione Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

17.

Macrofase	Ante operam
Oggetto della condizione	I materiali di riporto presenti nella fascia inferiore dell'ambito di progetto in adiacenza alla piana alluvionale del T. Curogna dovranno essere sottoposti dalla Ditta al test di cessione, al fine di accertare il rispetto dei limiti della tabella 2 dell'Allegato V alla parte IV, titolo V, del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii ed il campionamento dovrà essere effettuato secondo le modalità stabilite dall'Allegato 2 al DPR 120/2017.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Prima dell'avvio del cantiere.
Soggetto verificatore	Regione Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

ALLEGATO A AL D.R. n. 25 IN DATA 10 AGO. 2021

ALLEGATO

AL DECRETO n. 282 del 6 APR. 2021

Macrofase	Corso d'opera
Oggetto della condizione	Dovrà essere conservato in cantiere materiale assorbente idoneo a raccogliere eventuali sversamenti accidentali e gli operatori dovranno essere istruiti per intervenire prontamente con le dovute procedure di emergenza.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 6 mesi dall'entrata in esercizio con le modifiche da progetto, dovrà essere trasmessa a Comune, Regione e ARPAV adeguata documentazione che rechi l'evidenza delle modalità adottate per l'ottemperanza ed il mantenimento nel tempo di quanto prescritto.
Soggetto verificatore	Comune di Pederobba

19.

Macrofase	Ante operam
Oggetto della condizione	La Ditta dovrà trasmettere il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), acquisendo preventivamente il parere positivo di ARPAV. Nel PMA dovranno essere individuate, in base alle considerazioni riportate nel SIA, le matrici ambientali per le quali il PMA si rende necessario a causa della presenza di potenziali impatti ambientali residui e/o per la misurazione dell'efficacia di azioni di mitigazione/compensazione. Il PMA relativo alle matrici ambientali così individuate dovrà essere redatto secondo le "Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), 2015", predisposte dal MATTM con la collaborazione dell'ISPRA e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Per la matrice biodiversità, già individuata come oggetto di monitoraggio nel SIA (anche se limitatamente alla componente fauna) il proponente, nella progettazione del PMA dovrà tenere conto di tutte le indicazioni riportate nel paragrafo "Valutazioni - Progetto di Monitoraggio ambientale (PMA)"; in particolare il Piano dovrà essere esteso ad una annualità per l'Ante Operam e ad almeno tre annualità non consecutive da eseguirsi in un arco di 6 anni per il Post Operam (2° anno PO; 4° anno PO, 6° anno PO), dovrà essere previsto anche il monitoraggio delle componenti flora e vegetazione, e tra gli obiettivi del PMA dovrà essere inserita anche la verifica dell'efficacia degli interventi a verde.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Un anno prima dell'avvio dei cantieri.
Soggetto verificatore	ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

20.

Macrofase	Ante Operam
Oggetto della condizione	La ditta E.MA.PRICE. dovrà presentare alla Regione Veneto una proposta di viabilità alternativa dei mezzi pesanti con transito lungo l'area industriale esistente a Nord di via Curogna.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Prima dell'inizio dei lavori.
Soggetto verificatore	Regione del Veneto

ALLEGATO *A* AL D.R. n. *2.5* IN DATA *10 AGO 2021*

ALLEGATO *A*
AL DECRETO n. *282* del *6 APR 2021*



21.

Macrofase	Ante Operam
Oggetto della condizione	In aggiunta agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di terre e rocce da scavo, la Ditta dovrà concordare con ARPAV ulteriori controlli sulle terre e rocce da scavo utilizzate nel cantiere.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Prima dell'inizio dei lavori.
Soggetto verificatore	ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.



Il Presidente del

Comitato Tecnico Regionale V.I.A.

Dott. Nicola Dell'Acqua

Il Segretario del

Comitato Tecnico Regionale V.I.A.

Eva Maria Lunger

Le Mese Cune

Il Vice-Presidente del

Comitato Tecnico Regionale V.I.A.

Ing. Floris Tomicato

6

ALLEGATO 3 AL D.R. n. 25 IN DATA 10 AGO. 2021
 AL DECRETO n. 2872 del 28/12/2020
REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

CONFERENZA DI SERVIZI
(ART. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i.)

Venezia, 22.12.2020

OGGETTO:

E.MA.PRI.CE. S.p.A.

Progetto definitivo di ricomposizione ambientale di cava Fagarè e messa in sicurezza della frana sulla dorsale dei Ronchi, con interventi di messa in sicurezza per le strutture murarie a rischio crollo di Bastia di Onigo e del Sentiero delle Trincee della Prima Guerra Mondiale.

Comune di localizzazione: Pederobba (TV).

Procedura di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 568/2018).

Codice Progetto: 10/20

VERBALE

della Conferenza di servizi (Art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016, DGR n. 568/2018) del 22/12/2020 finalizzata alla determinazione della compatibilità ambientale a valle dell'espressione del parere favorevole del Comitato Tecnico Regionale VIA

Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14, c. 2, della L. 241/90 con svolgimento previsto in forma simultanea e con modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della legge medesima.

Seduta decisoria ai fini del rilascio della compatibilità ambientale.

VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

In data 22.12.2020, in Venezia, in modalità telematica e con presidenza presso la sede della Direzione regionale Ambiente – Ufficio V.I.A. di Palazzo Linetti piano terra – Calle Priuli, 99 - Venezia:

Assente	Presente	Soggetto
	X	Direzione regionale Difesa del Suolo – U.O. Geologia
	X	Comune di Pederobba
	X	Provincia di Treviso
X		A.R.P.A.V.
X		Direzione Difesa del Suolo – U.O. Genio Civile Treviso
X		Direzione Difesa del Suolo – U.O. Forestale
	X	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova a Treviso
	X	Ditta E.MA.PRI.CE. S.p.A.

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Ambiente

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 041/2792143 – 041/2792186

PEC: ambiente@pec.regione.veneto.it e-mail: ambiente@regione.veneto.it

Cod. Fisc. 80007580279

fatturazione elettronica - Codice Univoco Ufficio LKUECV

P.IVA 02392630279

ALLEGATO 3 ALLEGATO A AL D.R. n. 25 IN DATA 10 AGO. 2021
 AL DECRETO n. 282 REGIONE DEL VENETO
 giunta regionale

La Conferenza di Servizi viene dichiarata aperta alle ore 10.00 circa.

Con riferimento alla domanda di procedura in oggetto, l'Ing. Loris Tomiato, Direttore della Direzione Ambiente illustra la procedura del provvedimento autorizzatorio unico regionale disciplinata dall'Art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e le modalità di svolgimento della Conferenza di Servizi sempre ai sensi dell'Art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. n. 4/2016, e della DGR n. 568/2018. In particolare l'Ing. Tomiato spiega come la prima parte della Conferenza di Servizi sia finalizzata alla determinazione della compatibilità ambientale riprendendo quanto determinato in sede di discussione del progetto nella seduta del Comitato Regionale VIA del 16 settembre 2020 e come la seconda parte sia relativa agli aspetti autorizzativi del progetto.

L'Ing. Tomiato, nel riprendere le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA, tenuto conto dell'opportunità di garantire un efficace coordinamento degli atti da rilasciare nell'ambito del procedimento unico, propone alla Conferenza di Servizi di non includere nel provvedimento di VIA quelle prescrizioni che, pur ricomprese nel parere del Comitato, non appaiono riferibili propriamente ad aspetti di compatibilità ambientale, ma risultano invece di natura più squisitamente gestionale e/o operativa, e che pertanto si ritiene più indicato includere nel provvedimento di autorizzazione.

Il decreto di compatibilità ambientale e il decreto di autorizzazione costituiranno i due allegati del PAUR – provvedimento autorizzatorio unico regionale.

La Dott.ssa Annalisa Bogo della U.O. Valutazione Impatto Ambientale richiama in sintesi i contenuti del progetto ed illustra tutti i passaggi che hanno costituito l'iter amministrativo a partire dall'istanza del proponente fino alla discussione dell'argomento in sede di comitato regionale VIA del 16 settembre 2020, seduta in cui il Comitato Tecnico Regionale VIA ha espresso parere favorevole al giudizio di compatibilità ambientale del progetto.

La Dottoressa Bogo si sofferma in particolare sulle conclusioni dell'attività istruttoria illustrando il quadro delle prescrizioni relative al parere di compatibilità ambientale del Comitato Tecnico Regionale VIA del 16.9.2020 riportato di seguito.

1.

Macrofase	Ante Operam
Oggetto della condizione	Nella funzione di Direttore dei Lavori deve essere nominato un tecnico professionista abilitato con comprovata esperienza (almeno decennale) nello specifico settore delle opere di sostegno e fondazione e con una comprovata esperienza su lavori di importi analoghi. Il Direttore deve essere coadiuvato da un geotecnico esperto.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Prima dell'avvio dei lavori.
Soggetto verificatore	Regione Veneto

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
 Direzione Ambiente

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 041/2792143 – 041/2792186

PEC: ambiente@pec.regione.veneto.it e-mail: ambiente@regione.veneto.it

ALLEGATO 3 ALLEGATO A AL D.R. n. 2.5 IN DATA 10 AGO. 2021
 AL DECRETO n. 282 6 APR 2021

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

2.

Macrofase	Ante Operam
Oggetto della condizione	Vengano attuate le prescrizioni di cui al Parere della U.O. Forestale trasmesso con nota n. 358804 dell'11.09.2020: • N. 2, N. 5
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Prima dell'avvio dei lavori.
Soggetto verificatore	Regione Veneto (U.O. Forestale)



3.

Macrofase	Corso d'opera
Oggetto della condizione	Vengano attuate le prescrizioni di cui al Parere della U.O. Forestale trasmesso con nota n. 358804 dell'11.09.2020: • N.1, N.3, N.4, N.6, N.7, N.8
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Durante i lavori e a cadenza annuale per quanto concerne la prescrizione n. 3.
Soggetto verificatore	Regione Veneto (U.O. Forestale)

4.

Macrofase	Post operam
Oggetto della condizione	Vengano attuate le prescrizioni di cui al Parere della U.O. Forestale trasmesso con nota n. 358804 dell'11.09.2020: • N. 9
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Durante i lavori.
Soggetto verificatore	Regione Veneto (U.O. Forestale)

5.

Macrofase	Ante operam
Oggetto della condizione	Vengano attuate le prescrizioni N. 1 e N. 2 di cui al Parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, nota acquisita il 19.08.2020 con n. 327248: <i>1. Per quanto attiene i ruderi del castello di Onigo, prima dell'inizio dei lavori di riqualificazione della cava, nell'ambito degli accordi già stipulati con il Comune di Pederobba, siano predisposti e realizzati tutti quegli</i>

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Direzione Ambiente

Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia Tel. 041/2792143 - 041/2792186

PEC: ambiente@pec.regione.veneto.it e-mail: ambiente@regione.veneto.it

Cod. Fisc. 80007580279

fatturazione elettronica - Codice Univoco Ufficio LKUECV

P IVA 02392630279

ALLEGATO A AL D.R. n. 25 IN DATA 10.08.2021



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO 3 giunta regionale
AL DECRETO n. 282 del 6 APR. 2021



	interventi urgenti per la messa in sicurezza delle porzioni maggiormente a imminente rischio di crollo. Il progetto relativo a tali lavori dovrà essere trasmesso a questo ufficio per le autorizzazioni di competenza ai sensi della parte II del Codice. 2. Contestualmente di cui agli interventi di cui al punto 1, sia predisposto un piano di monitoraggio per il sito castellare di Bastia, rivolto a misurare l'accelerazione delle particelle di terreno per effetto di moti indotti dalle operazioni di riqualificazione della cava. Tale piano di monitoraggio – da sottoporre a questo ufficio per le valutazioni di competenza – dovrà prevedere anche una serie di prove preliminari da eseguire prima dell'inizio del cantiere, testando in loco le macchine che si andrebbero a utilizzare per la compattazione dei terreni di riporto e l'infissione di pali; dovrà inoltre evidenziare i limiti di accelerazione oltre i quali potrebbero verificarsi situazioni di ulteriore danno per le strutture archeologiche emergenti e sepolte, specificando, nel caso, i tipi di interventi di consolidamento e messa in sicurezza da predisporre.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Prima dell'inizio dei lavori.
Soggetto verificatore	Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso

6.

Macrofase	Corso d'opera
Oggetto della condizione	Venga attuata la prescrizione N.3 di cui al Parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, nota acquisita il 19.08.2020 con n. 327248: 3. Qualora nell'ambito del consolidamento della scarpata sommitale della cava, siano necessari intacchi anche localizzati del sedime nelle immediate vicinanze delle strutture antiche o delle trincee della Grande Guerra, questi andranno eseguiti con ogni cautela e con l'assistenza di professionisti archeologi quando superino le dimensioni 20cmx20cm.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Durante i lavori
Soggetto verificatore	Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Direzione Ambiente

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 041/2792143 – 041/2792186

PEC: ambiente@pec.regione.veneto.it e-mail: ambiente@regione.veneto.it

Cod. Fisc. 80007580279

fatturazione elettronica - Codice Univoco Ufficio LKUECV

P.IVA 02392630279

ALLEGATO **A** AL D.R. n. **25** IN DATA **10.06.2021**

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

ALLEGATO **B**
AL DECRETO n. **282** del **6 APR. 2021**

Macrofase	Post operam
Oggetto della condizione	Venga attuata la prescrizione N.4 di cui al Parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, nota acquisita il 19.08.2020 con n. 327248: <i>4. Per quanto attiene alla proposta di nuovi percorsi tematici nell'area riqualificata di cava sia sviluppato un progetto in merito da sottoporre a successivo e separato iter autorizzativo.</i>
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Al termine dei lavori.
Soggetto verificatore	Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso

8.

Macrofase	Ante operam
Oggetto della condizione	Venga attuata la prescrizione N.1 di cui al Parere della U.O. Genio Civile Treviso, nota acquisita il 26.08.2020 con n. 333884: • Primo punto del considerato: <i>venga salvaguardata la morfologia del corso d'acqua, rispettando le quote planimetriche e altimetriche, verificando che la scelta delle palificate in luogo di un eventuale diaframma garantisca la tenuta al piede del rilevato</i>
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Prima dell'inizio dei lavori.
Soggetto verificatore	U.O. Genio Civile Treviso

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Ambiente

Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia Tel. 041/2792143 - 041/2792186

PEC: ambiente@pec.regione.veneto.it e-mail: ambiente@regione.veneto.it

Cod. Fisc. 80007580279

fatturazione elettronica - Codice Univoco Ufficio LKUECV

P.IVA 02392630279

ALLEGATO **A** AL D.R. n. **25** IN DATA **10 AGO. 2021**



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

9.

AL D.R. n. **282** - **8 APR. 2021**

Macrofase	Corso d'opera
Oggetto della condizione	Vengano attuate le prescrizioni N. 2 e N.3 di cui al Parere della U.O. Genio Civile Treviso, nota acquisita il 26.08.2020 con n. 333884: • Secondo punto del considerato, N. 2. <i>Per quanto attiene il tubo di drenaggio, si provveda a predisporre dei pozzetti di ispezione;</i> • Terzo punto del considerato, N. 3. <i>In relazione al guado non venga aumentata la quota di fondo.</i>
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Durante i lavori.
Soggetto verificatore	U.O. Genio Civile Treviso



10.

Macrofase	Corso d'opera
Oggetto della condizione	Deve essere mantenuta invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (<i>Osmoderma eremita</i>, <i>Zerynthia polyxena</i>, <i>Phengaris arion</i>, <i>Coenonympha oedippus</i>, <i>Lopinga achine</i>, <i>Euplagia quadripunctaria</i>, <i>Barbus plebejus</i>, <i>Triturus canifex</i>, <i>Bombina variegata</i>, <i>Bufo viridis</i>, <i>Hyla intermedia</i>, <i>Rana dalmatina</i>, <i>Rana latastei</i>, <i>Lacerta bilineata</i>, <i>Podarcis muralis</i>, <i>Podarcis siculus</i>, <i>Ilteropis viridiflavus</i>, <i>Coronella austriaca</i>, <i>Zamenis longissimus</i>, <i>Phalacrocorax pygmeus</i>, <i>Ixobrychus minutus</i>, <i>Nycticorax nycticorax</i>, <i>Egretta garzetta</i>, <i>Pernis apivorus</i>, <i>Milvus migrans</i>, <i>Circaetus gallicus</i>, <i>Aquila chrysaetos</i>, <i>Falco columbarius</i>, <i>Falco peregrinus</i>, <i>Crex crex</i>, <i>Burhinus oedipnemus</i>, <i>Bubo bubo</i>, <i>Caprimulgus europaeus</i>, <i>Alcedo atthis</i>, <i>Coracias garrulus</i>, <i>Dryocopus martius</i>, <i>Lanius collurio</i>, <i>Rhinolophus ferrumequinum</i>, <i>Pipistrellus kuhlii</i>, <i>Eptesicus serotinus</i>, <i>Muscardinus avellanarius</i>) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto. Sia mantenuto, laddove ammissibile e non in contrasto con i criteri di sicurezza idraulica, l'ambito perfluviale esondabile in destra idrografica. Per l'impianto di specie arboree o arbustive si faccia ricorso a specie autoctone e coerenti con la serie vegetazionale locale (in particolare della serie prealpina orientale collinare neutroacidofila della rovere (<i>Carici umbrosae-querco petraeae sigmetum</i>), per la parte di versante, e del geosigmeto planiziale igrofilo della vegetazione perialveale dell'alta pianura (<i>Salicion Eleagni</i>, <i>Salicion albae</i>, <i>Alnion incanae</i>), per la parte perialveale). I terreni da riporto, da impiegarsi

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Direzione Ambiente

Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia Tel. 041/2792143 - 041/2792186

PEC: ambiente@pec.regione.veneto.it e-mail: ambiente@regione.veneto.it

Cod. Fisc. 80007580279

fatturazione elettronica - Codice Univoco Ufficio LKUECV

P.IVA 02392630279

ALLEGATO **A** AL D.R. n.**25**...IN DATA**10** AGO. 2021

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO **B**

giunta regionale

AL DECRETO n. **282** del **6 APR 2021**

	nella ricostituzione dei versanti, presentino caratteristiche (tipologiche, strutturali e tessiturali) adeguate alle condizioni stazionali rappresentative delle fitocenosi delle predette serie di vegetazione e la gestione e manutenzione dei suddetti rimboschimenti, e relativo corredo nemorale, proceda fino all'accertamento dell'affermazione dei caratteri diagnostici di ciascun elemento stagionalmente pertinente delle medesime serie di vegetazione;
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Durante i lavori, con cadenza biennale.
Soggetto verificatore	Regione Veneto



11.

Macrofase	Corso d'opera
Oggetto della condizione	Le lavorazioni interferenti con le specie di interesse comunitario devono essere realizzate preferibilmente al di fuori del periodo riproduttivo (da marzo a luglio compreso). L'eventuale esecuzione delle lavorazioni in tale periodo è ammissibile nel caso in cui, in relazione alla riproduzione in corso, gli esiti del monitoraggio ambientale diano evidenza che le lavorazioni non pregiudichino il completamento della fase riproduttiva. A tal fine la direzione Lavori deve essere affiancata da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi, delle indicazioni prescrittive, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati (compresa la delimitazione, ove possibile, delle aree di cantiere fisse e mobili con le barriere per l'erpetofauna e con le barriere fonoassorbenti). La rimozione del soprassuolo forestale non sia effettuata durante la stagione vegetativa e la stessa non sia realizzata in un'unica soluzione per l'intera area di cava ma proceda secondo un avanzamento consequenziale per lotti di intervento e subordinatamente all'esaurimento del lotto precedente. La rimozione delle eventuali alberature vetuste, e caratterizzate da cavità, sia effettuata a seguito dell'esecuzione di interventi a tutela delle specie saproxilofaghe di interesse comunitario, con individui eventualmente ospitati in tali cavità e che la necromassa (ceppi in decomposizione e nei cavi dei tronchi) già presente in loco sia recuperata e ricollocata in contesti ambientali omologhi ma contermini. Gli interventi a carico della vegetazione ripariale (sia legnosa che erbacea) siano limitati ai soli tratti dell'alveo del torrente Curogna interessato dalle opere idrauliche funzionali alla realizzazione del presente

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Direzione Ambiente

Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia Tel. 041/2792143 - 041/2792186

PEC: ambiente@pec.regione.veneto.it e-mail: ambiente@regione.veneto.it

Cod. Fisc. 80007580279

fatturazione elettronica - Codice Univoco Ufficio LKUECV

P.IVA 02392630279

ALLEGATO **A** AL D.R. n. **25** IN DATA **10 AGO. 2021**



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO **B**
AL DECRETO n. **282** del **6 APR. 2021** giunta regionale

	progetto;
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Durante i lavori, con cadenza annuale nel periodo da marzo a luglio.
Soggetto verificatore	Regione Veneto



12.

Macrofase	Corso d'opera
Oggetto della condizione	Devono essere attuate idonee misure in materia di limitazione della torbidità e le eventuali misure atte a non pregiudicare la qualità del corpo idrico per l'intera durata degli interventi (anche con riguardo la continuità idraulica). Nei casi di rizezionamento dell'alveo del torrente Curogna o di qualsiasi altra attività che comporti un cambiamento idro-morfologico, sia garantito il mantenimento di un'analogia articolazione nel modiosimo tratto di raschi (<i>riffles</i>), pozze (<i>pools</i>) e tratti correnti (<i>runs</i>). I consolidamenti spondali lungo tratte saltuarie del torrente Curogna con materiale lapideo, nel rispetto dei criteri di sicurezza idraulica previsti, siano preferiti i sistemi combinati (materiale inerte/materiale vivo, proveniente da specie autoctone e preferibilmente da <i>Salix eleagnos</i> , <i>Salix purpurea</i> , <i>Salix caprea</i>) ovvero riducendo il grado di impermeabilizzazione della parte superficiale di questi (per esempio mediante l'uso di massi ancorati e di terreno organico) a favore di una rapida ricolonizzazione vegetale (controllata)
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Durante i lavori.
Soggetto verificatore	Regione Veneto

13.

Macrofase	Ante Operam
Oggetto della condizione	Qualora si operasse in alveo mediante conterminazione in aree operative, gli interventi devono essere preceduti da una campagna di recupero della fauna ittica (anche mediante elettropesca) e delle eventuali ulteriori specie dulciacquicole di interesse comunitario, da rilasciarsi nei tratti limitrofi del corpo idrico interessato. Gli esiti della campagna di recupero della fauna ittica siano trasmessi all'autorità regionale per la valutazione di incidenza organizzando le informazioni secondo le disposizioni riportate nella D.G.R. n. 1066/07 e, in aggiunta, rispetto a: numero di esemplari, stato biologico,

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Ambiente

Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia Tel. 041/2792143 - 041/2792186

PEC: ambiente@pec.regione.veneto.it e-mail: ambiente@regione.veneto.it

Cod. Fisc. 80007580279

fatturazione elettronica - Codice Univoco Ufficio LKUECV

P.IVA 02392630279

ALLEGATO **A** AL D.R. n. **25** IN DATA **10 AGO. 2021**

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO **B**
AL DECRETO n. **282** del **6 APR. 2021** Giunta regionale

	luogo di recupero, luogo di rilascio, data di recupero e data di rilascio.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Prima dell'inizio dei lavori.
Soggetto verificatore	Regione Veneto



14.

Macrofase	Ante Operam
Oggetto della condizione	Di dotare la viabilità oggetto degli interventi, laddove non sia garantita la permeabilità alla barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Prima dell'inizio dei lavori.
Soggetto verificatore	Regione Veneto

15.

Macrofase	Corso d'opera
-----------	---------------

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Ambiente

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 041/2792143 – 041/2792186

PEC: ambiente@pec.regione.veneto.it e-mail: ambiente@regione.veneto.it

Cod. Fisc. 80007580279

fatturazione elettronica - Codice Univoco Ufficio LKUECV

P.IVA 02392630279

ALLEGATO A AL D.R. n. 25 IN DATA 10.08.2021



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO 3 giunta regionale

AL DECRETO n. 282 del 6 APR. 2021

Oggetto della condizione	La Ditta dovrà eseguire un'indagine fonometrica con particolare riferimento ai ricettori individuati come 2 e 3 nello Studio di Impatto Ambientale. L'indagine dovrà esser fatta secondo DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 - BURV n. 92 del 7 novembre 2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it); nel caso il punto di misura ricada all'interno della fascia di pertinenza stradale ai sensi del DPR 142/2004, i contributi del traffico e quello delle sorgenti interne alla ex cava dovranno essere considerati separatamente. I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia di Treviso e al Comune di Pederobba (TV). Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune di Pederobba (TV), alla Provincia di Treviso e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall'accertamento, per l'immediato rientro nei limiti.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	I risultati della verifica di impatto acustico dovranno essere inviati entro 6 mesi dall'inizio dei lavori. I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità, nel caso di superamenti, dovranno essere concordati con la Regione Veneto.
Soggetto verificatore	Regione Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.



16.

Macrofase	Ante operam
Oggetto della condizione	Il progetto deve essere integrato con la descrizione dettagliata delle modalità esecutive di utilizzo della tecnica di trattamento a calce (con riferimento a norme tecniche nazionali ed internazionali) in tutti gli ambiti in cui ne è previsto l'utilizzo nel progetto (consolidamento del materiale da riporto per la ricomposizione ambientale, consolidamento del piano di fondazione, realizzazione rilevato stradale) e le misure precauzionali messe in atto ai fini di evitare i possibili impatti sulle matrici aria, suolo e acque.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Prima dell'avvio del cantiere.
Soggetto verificatore	Regione Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

17.

Macrofase	Ante operam
Oggetto della condizione	I materiali di riporto presenti nella fascia inferiore dell'ambito di progetto in adiacenza alla piana alluvionale del T. Curogna dovranno essere sottoposti dalla Ditta al test di cessione, al fine di accertare il rispetto dei

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Ambiente

Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia Tel. 041/2792143 - 041/2792186

PEC: ambiente@pec.regione.veneto.it e-mail: ambiente@regione.veneto.it

ALLEGATO A AL D.R. n. 25 IN DATA 1.0.060. 2021

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B
AL DECRETO n. 282 del 56 APR 2021 Giunta regionale

	limiti della tabella 2 dell'Allegato V alla parte IV, titolo V, del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii ed il campionamento dovrà essere effettuato secondo le modalità stabilite dall'Allegato2 al DPR 120/2017.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Prima dell'avvio del cantiere.
Soggetto verificatore	Regione Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.



18.

Macrofase	Corso d'opera
Oggetto della condizione	Dovrà essere conservato in cantiere materiale assorbente idoneo a raccogliere eventuali sversamenti accidentali e gli operatori dovranno essere istruiti per intervenire prontamente con le dovute procedure di emergenza.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 6 mesi dall'entrata in esercizio con le modifiche da progetto, dovrà essere trasmessa a Comune, Regione e ARPAV adeguata documentazione che rechi l'evidenza delle modalità adottate per l'ottemperanza ed il mantenimento nel tempo di quanto prescritto.
Soggetto verificatore	Comune di Pederobba

19.

Macrofase	Ante operam
Oggetto della condizione	La Ditta dovrà trasmettere il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), acquisendo preventivamente il parere positivo di ARPAV. Nel PMA dovranno essere individuate, in base alle considerazioni riportate nel SIA, le matrici ambientali per le quali il PMA si rende necessario a causa della presenza di potenziali impatti ambientali residui e/o per la misurazione dell'efficacia di azioni di mitigazione/compensazione. Il PMA relativo alle matrici ambientali così individuate dovrà essere redatto secondo le "Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), 2015 ", predisposte dal MATTM con la collaborazione dell'ISPRA e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Per la matrice biodiversità, già individuata come oggetto di monitoraggio nel SIA (anche se limitatamente alla componente fauna) il proponente, nella progettazione del PMA dovrà tenere conto di tutte le indicazioni riportate nel paragrafo "Valutazioni - Progetto di Monitoraggio ambientale

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Direzione Ambiente

Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia Tel. 041/2792143 - 041/2792186

PEC: ambiente@pec.regione.veneto.it e-mail: ambiente@regione.veneto.it

Cod. Fisc. 80007580279

fatturazione elettronica - Codice Univoco Ufficio LKUECV

P.IVA 02392630279

ALLEGATO A AL D.R. n. 25 IN DATA 10 AGO. 2021



REGIONE DEL VENETO

AL DECRETO n. 282 del 6 APR. 2021

	(PMA)"; in particolare il Piano dovrà essere esteso ad una annualità per l'Ante Operam e ad almeno tre annualità non consecutive da eseguirsi in un arco di 6 anni per il Post Operam (2° anno PO; 4° anno PO, 6° anno PO), dovrà essere previsto anche il monitoraggio delle componenti flora e vegetazione, e tra gli obiettivi del PMA dovrà essere inserita anche la verifica dell'efficacia degli interventi a verde.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Un anno prima dell'avvio dei cantieri.
Soggetto verificatore	ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.



20.

Macrofase	Ante Operam
Oggetto della condizione	La ditta E.MA.PRICE. dovrà presentare alla Regione Veneto una proposta di viabilità alternativa dei mezzi pesanti con transito lungo l'area industriale esistente a Nord di via Curogna
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Prima dell'inizio dei lavori.
Soggetto verificatore	Regione del Veneto

21.

Macrofase	Ante Operam
Oggetto della condizione	In aggiunta agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di terre e rocce da scavo, la Ditta dovrà concordare con ARPAV ulteriori controlli sulle terre e rocce da scavo utilizzate nel cantiere.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Prima dell'inizio dei lavori.
Soggetto verificatore	ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

La Dott.ssa Bogo, richiamando quanto già detto in apertura dei lavori dal Presidente della conferenza, Ing. Tomiato, evidenzia che le prescrizioni derivanti dai pareri della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, e della U.O. Forestale, per la natura gestionale ed operativa dei contenuti trattati, verranno recepite dal provvedimento autorizzativo, lasciando al provvedimento di compatibilità ambientale le prescrizioni finalizzate alla mitigazione e al monitoraggio degli impatti ambientali valutati.

La Dottoressa Bogo prosegue la descrizione del quadro prescrittivo specificando che in riferimento alla prescrizione relativa alla stabilizzazione a calce (prescrizione n. 16), la ditta proponente ha già provveduto ad elaborare e trasmettere formalmente con nota acquisita il 21.12.2020 con n. 540552, uno specifico documento

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Ambiente

Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia Tel. 041/2792143 - 041/2792186

PEC: ambiente@pec.regione.veneto.it e-mail: ambiente@regione.veneto.it

ALLEGATO **A** AL D.R. n. **25** IN DATA **10.06.2021**

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO **B** Giunta regionaleAL DECRETO n. **282** del **6 APR. 2021**

in riferimento al quale ARPAV, con nota n. 112837 del 22.12.2020, comunica di condividere la proposta presentata dal proponente chiedendo tuttavia contestualmente di precisare entro quindici giorni dalla conferenza di servizi, le modalità di campionamento previste per effettuare la verifica del rispetto delle CSC in corso d'opera, dato che la caratterizzazione non avverrà in situ ma su materiale trasportato e movimentato.

Conclusa l'esposizione, la ditta viene invitata a lasciare la conferenza.

Il Presidente, non essendoci ulteriori interventi, tenuto conto di quanto emerso nella seduta odierna rispetto all'opportunità di coordinamento del quadro prescrittivo, chiede alla Conferenza di Servizi di determinarsi in ordine al rilascio del provvedimento di VIA subordinatamente al rispetto delle seguenti 14 condizioni ambientali:

1.

Macrofase	Ante Operam
Oggetto della condizione	Nella funzione di Direttore dei Lavori deve essere nominato un tecnico professionista abilitato con comprovata esperienza (almeno decennale) nello specifico settore delle opere di sostegno e fondazione e con una comprovata esperienza su lavori di importi analoghi. Il Direttore deve essere coadiuvato da un geotecnico esperto .
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Prima dell'avvio dei lavori.
Soggetto verificatore	Regione Veneto

2.

Macrofase	Ante operam
Oggetto della condizione	Venga attuata la prescrizione N.1 di cui al Parere della U.O. Genio Civile Treviso, nota acquisita il 26.08.2020 con n. 333884: Primo punto del considerato: <i>venga salvaguardata la morfologia del corso d'acqua, rispettando le quote planimetriche e altimetriche, verificando che la scelta delle palificate in luogo di un eventuale diaframma garantisca la tenuta al piede del rilevato</i>
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Prima dell'inizio dei lavori.
Soggetto verificatore	U.O. Genio Civile Treviso

3.

Macrofase	Corso d'opera
-----------	---------------

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Ambiente

Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia Tel. 041/2792143 - 041/2792186

PEC: ambiente@pec.regione.veneto.it e-mail: ambiente@regione.veneto.it

ALLEGATO **A** AL D.R. n. **25** IN DATA **1.0.0.050.2021**



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO **B** giunta regionale
AL DECRETO n. **282** del **0 APR. 2021**

Oggetto della condizione	Vengano attuate le prescrizioni N. 2 e N.3 di cui al Parere della U.O. Genio Civile Treviso, nota acquisita il 26.08.2020 con n. 333884: - Secondo punto del considerato, N. 2. <i>Per quanto attiene il tubo di drenaggio, si provveda a predisporre dei pozzetti di ispezione;</i> - Terzo punto del considerato, N. 3. <i>In relazione al guado non venga aumentata la quota di fondo.</i>
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Durante i lavori.
Soggetto verificatore	U.O. Genio Civile Treviso



4.

Macrofase	Corso d'opera
Oggetto della condizione	Deve essere mantenuta invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (<i>Osmoderma eremita</i> , <i>Zerynthia polyxena</i> , <i>Phengaris arion</i> , <i>Coenonympha oedippus</i> , <i>Lopinga achine</i> , <i>Euplagia quadripunctaria</i> , <i>Barbus plebejus</i> , <i>Triturus canifex</i> , <i>Bombina variegata</i> , <i>Bufo viridis</i> , <i>Hyla intermedia</i> , <i>Rana dalmatina</i> , <i>Rana latastei</i> , <i>Lacerta bilineata</i> , <i>Podarcis muralis</i> , <i>Podarcis siculus</i> , <i>Hierophis viridiflavus</i> , <i>Coronella austriaca</i> , <i>Zamenis longissimus</i> , <i>Phalacrocorax pygmeus</i> , <i>Ixobrychus minutus</i> , <i>Nycticorax nycticorax</i> , <i>Egretta garzetta</i> , <i>Pernis apivorus</i> , <i>Milvus migrans</i> , <i>Circaetus gallicus</i> , <i>Aquila chrysaetos</i> , <i>Falco columbarius</i> , <i>Falco peregrinus</i> , <i>Crex crex</i> , <i>Burhinus oedicephalus</i> , <i>Bubo bubo</i> , <i>Caprimulgus europaeus</i> , <i>Alcedo atthis</i> , <i>Coracias garrulus</i> , <i>Dryocopus martius</i> , <i>Lanius collurio</i> , <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> , <i>Pipistrellus kuhlii</i> , <i>Eptesicus serotinus</i> , <i>Musccardinus avellanarius</i>) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto. Sia mantenuto, laddove ammissibile e non in contrasto con i criteri di sicurezza idraulica, l'ambito periferiale esondabile in destra idrografica. Per l'impianto di specie arboree o arbustive si faccia ricorso a specie autoctone e coerenti con la serie vegetazionale locale (in particolare della serie prealpina orientale collinare neutroacidofila della rovere (<i>Carici umbrosae-querco petraeae sigmetum</i>), per la parte di versante, e del geosigmeto planiziale igrofilo della vegetazione perialveale dell'alta pianura (<i>Salicion Eleagni</i> , <i>Salicion albae</i> , <i>Alnion incanae</i>), per la parte perialveale). I terreni da riporto, da impiegarsi nella ricostituzione dei versanti, presentino caratteristiche (tipologiche, strutturali e tessiturali) adeguate alle condizioni stazionali rappresentative delle fitocenosi delle predette serie di vegetazione e la gestione e

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Ambiente

Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia Tel. 041/2792143 - 041/2792186

PEC: ambiente@pec.regione.veneto.it e-mail: ambiente@regione.veneto.it

ALLEGATO **A** AL D.R. n. **25** IN DATA **10 AGO 2021**

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO **B** giunta regionale

AL DECRETO n. **286** del **08 APR 2021**

	manutenzione dei suddetti rimboschimenti, e relativo corredo nemorale, proceda fino all'accertamento dell'affermazione dei caratteri diagnostici di ciascun elemento stagionalmente pertinente delle medesime serie di vegetazione;
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Durante i lavori, con cadenza biennale.
Soggetto verificatore	Regione Veneto



5.

Macrofase	Corso d'opera
Oggetto della condizione	Le lavorazioni interferenti con le specie di interesse comunitario devono essere realizzate preferibilmente al di fuori del periodo riproduttivo (da marzo a luglio compreso). L'eventuale esecuzione delle lavorazioni in tale periodo è ammissibile nel caso in cui, in relazione alla riproduzione in corso, gli esiti del monitoraggio ambientale diano evidenza che le lavorazioni non pregiudichino il completamento della fase riproduttiva. A tal fine la direzione Lavori deve essere affiancata da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi, delle indicazioni prescrittive, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati (compresa la delimitazione, ove possibile, delle aree di cantiere fisse e mobili con le barriere per l'erpetofauna e con le barriere fonoassorbenti). La rimozione del soprassuolo forestale non sia effettuata durante la stagione vegetativa e la stessa non sia realizzata in un'unica soluzione per l'intera area di cava ma proceda secondo un avanzamento consequenziale per lotti di intervento e subordinatamente all'esaurimento del lotto precedente. La rimozione delle eventuali alberature vetuste, e caratterizzate da cavità, sia effettuata a seguito dell'esecuzione di interventi a tutela delle specie saproxilofaghe di interesse comunitario, con individui eventualmente ospitati in tali cavità e che la necromassa (ceppi in decomposizione e nei cavi dei tronchi) già presente in loco sia recuperata e ricollocata in contesti ambientali omologhi ma contermini. Gli interventi a carico della vegetazione ripariale (sia legnosa che erbacea) siano limitati ai soli tratti dell'alveo del torrente Curogna interessato dalle opere idrauliche funzionali alla realizzazione del presente progetto;
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Durante i lavori, con cadenza annuale nel periodo da marzo a luglio.

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Direzione Ambiente

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 041/2792143 – 041/2792186

PEC: ambiente@pec.regione.veneto.it e-mail: ambiente@regione.veneto.it

Cod. Fisc. 80007580279

fatturazione elettronica - Codice Univoco Ufficio LKUECV

P.IVA 02392630279

ALLEGATO A AL D.R. n. 25 IN DATA 10 AGO. 2021



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B

giunta regionale

AL DECRETO n. 282 del 6 APR. 2021

Soggetto verificatore	Regione Veneto
-----------------------	----------------

6.

Macrofase	Corso d'opera
Oggetto della condizione	Devono essere attuate idonee misure in materia di limitazione della torbidità e le eventuali misure atte a non pregiudicare la qualità del corpo idrico per l'intera durata degli interventi (anche con riguardo la continuità idraulica). Nei casi di rizezionamento dell'alveo del torrente Curogna o di qualsiasi altra attività che comporti un cambiamento idro-morfologico, sia garantito il mantenimento di un'analogia articolazione nel medesimo tratto di raschi (<i>riffles</i>), pozze (<i>pools</i>) e tratti correnti (<i>runs</i>). I consolidamenti spondali lungo tratte saltuarie del torrente Curogna con materiale lapideo, nel rispetto dei criteri di sicurezza idraulica previsti, siano preferiti i sistemi combinati (materiale inerte/materiale vivo, proveniente da specie autoctone e preferibilmente da <i>Salix eleagnos</i> , <i>Salix purpurea</i> , <i>Salix caprea</i>) ovvero riducendo il grado di impermeabilizzazione della parte superficiale di questi (per esempio mediante l'uso di massi ancorati e di terreno organico) a favore di una rapida ricolonizzazione vegetale (controllata)
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Durante i lavori.
Soggetto verificatore	Regione Veneto

7.

Macrofase	Ante Operam
Oggetto della condizione	Qualora si operasse in alveo mediante conterminazione in aree operative, gli interventi devono essere preceduti da una campagna di recupero della fauna ittica (anche mediante elettropesca) e delle eventuali ulteriori specie dulciacquicole di interesse comunitario, da rilasciarsi nei tratti limitrofi del corpo idrico interessato. Gli esiti della campagna di recupero della fauna ittica siano trasmessi all'autorità regionale per la valutazione di incidenza organizzando le informazioni secondo le disposizioni riportate nella D.G.R. n. 1066/07 e, in aggiunta, rispetto a: numero di esemplari, stato biologico, luogo di recupero, luogo di rilascio, data di recupero e data di rilascio.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Prima dell'inizio dei lavori.
Soggetto verificatore	Regione Veneto

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Direzione Ambiente

Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia Tel. 041/2792143 - 041/2792186

PEC: ambiente@pec.regione.veneto.it e-mail: ambiente@regione.veneto.it

Cod. Fisc. 80007580279

fatturazione elettronica - Codice Univoco Ufficio LKUECV

P.IVA 02392630279

ALLEGATO **A** AL D.R. n. **25** IN DATA **10 AGO. 2021**
REGIONE DEL VENETO
 giunta regionale
 ALLEGATO **3**
 AL DECRETO n. **282** del **6 APR. 2021**



8.

Macrofase	Ante Operam
Oggetto della condizione	Di dotare la viabilità oggetto degli interventi, laddove non sia garantita la permeabilità alla barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Prima dell'inizio dei lavori.
Soggetto verificatore	Regione Veneto



9.

Macrofase	Corso d'opera
Oggetto della condizione	La Ditta dovrà eseguire un'indagine fonometrica con particolare riferimento ai ricettori individuati come 2 e 3 nello Studio di Impatto Ambientale. L'indagine dovrà esser fatta secondo DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 - BURV n. 92 del 7 novembre 2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it); nel caso il punto di misura ricada all'interno della fascia di pertinenza stradale ai sensi del DPR 142/2004, i contributi del traffico e quello delle sorgenti interne alla ex cava dovranno essere considerati separatamente. I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia di Treviso e al Comune di Pederobba (TV). Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune di Pederobba (TV), alla Provincia di Treviso e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall'accertamento, per l'immediato rientro nei limiti.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	I risultati della verifica di impatto acustico dovranno essere inviati entro 6 mesi dall'inizio dei lavori. I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità, nel caso di superamenti, dovranno essere concordati con la Regione Veneto.
Soggetto verificatore	Regione Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
 Direzione Ambiente

Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia Tel. 041/2792143 - 041/2792186

PEC: ambiente@pec.regione.veneto.it e-mail: ambiente@regione.veneto.it

Cod. Fisc. 80007580279

fatturazione elettronica - Codice Univoco Ufficio LKUECV

P IVA 02392630279

ALLEGATO A AL D.R. n. 25 IN DATA 10 AGO 2021



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

AL DECRETO n. 282 del 8 APR 2021



10.

Macrofase	Ante operam
Oggetto della condizione	I materiali di riporto presenti nella fascia inferiore dell'ambito di progetto in adiacenza alla piana alluvionale del T. Curogna dovranno essere sottoposti dalla Ditta al test di cessione, al fine di accertare il rispetto dei limiti della tabella 2 dell'Allegato V alla parte IV, titolo V, del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii ed il campionamento dovrà essere effettuato secondo le modalità stabilite dall'Allegato2 al DPR 120/2017.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Prima dell'avvio del cantiere.
Soggetto verificatore	Regione Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

11.

Macrofase	Corso d'opera
Oggetto della condizione	Dovrà essere conservato in cantiere materiale assorbente idoneo a raccogliere eventuali sversamenti accidentali e gli operatori dovranno essere istruiti per intervenire prontamente con le dovute procedure di emergenza.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 6 mesi dall'entrata in esercizio con le modifiche da progetto, dovrà essere trasmessa a Comune, Regione e ARPAV adeguata documentazione che rechi l'evidenza delle modalità adottate per l'ottemperanza ed il mantenimento nel tempo di quanto prescritto.
Soggetto verificatore	Comune di Pederobba

12.

Macrofase	Ante operam
Oggetto della condizione	La Ditta dovrà trasmettere il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), acquisendo preventivamente il parere positivo di ARPAV. Nel PMA dovranno essere individuate, in base alle considerazioni riportate nel SIA, le matrici ambientali per le quali il PMA si rende necessario a causa della presenza di potenziali impatti ambientali residui e/o per la misurazione dell'efficacia di azioni di mitigazione/compensazione. Il PMA relativo alle matrici ambientali così individuate dovrà essere redatto secondo le "Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), 2015 ", predisposte dal MATTM con la

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Direzione Ambiente

Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia Tel. 041/2792143 - 041/2792186

PEC: ambiente@pec.regione.veneto.it e-mail: ambiente@regione.veneto.it

Cod. Fisc. 80007580279

fatturazione elettronica - Codice Univoco Ufficio LKUECV

P.IVA 02392630279

ALLEGATO **A** AL D.R. n. **25** IN DATA **10.08.2021****REGIONE DEL VENETO**ALLEGATO **3** giunta regionaleAL DECRETO n. **282** del **16 APR. 2021**

	collaborazione dell'ISPRA e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Per la matrice biodiversità, già individuata come oggetto di monitoraggio nel SIA (anche se limitatamente alla componente fauna) il proponente, nella progettazione del PMA dovrà tenere conto di tutte le indicazioni riportate nel paragrafo "Valutazioni - Progetto di Monitoraggio ambientale (PMA)"; in particolare il Piano dovrà essere esteso ad una annualità per l'Ante Operam e ad almeno tre annualità non consecutive da eseguirsi in un arco di 6 anni per il Post Operam (2° anno PO; 4° anno PO, 6° anno PO), dovrà essere previsto anche il monitoraggio delle componenti flora e vegetazione, e tra gli obiettivi del PMA dovrà essere inserita anche la verifica dell'efficacia degli interventi a verde.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Un anno prima dell'avvio dei cantieri.
Soggetto verificatore	ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

13.

Macrofase	Ante Operam
Oggetto della condizione	La ditta E.MA.PRICE. dovrà presentare alla Regione Veneto una proposta di viabilità alternativa dei mezzi pesanti con transito lungo l'area industriale esistente a Nord di via Curogna.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Prima dell'inizio dei lavori.
Soggetto verificatore	Regione del Veneto

14.

Macrofase	Ante Operam
Oggetto della condizione	In aggiunta agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di terre e rocce da scavo, la Ditta dovrà concordare con ARPAV ulteriori controlli sulle terre e rocce da scavo utilizzate nel cantiere.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Prima dell'inizio dei lavori.
Soggetto verificatore	ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Direzione Ambiente

Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia Tel. 041/2792143 - 041/2792186

PEC: ambiente@pec.regione.veneto.it e-mail: ambiente@regione.veneto.it

Cod. Fisc. 80007580279

fatturazione elettronica - Codice Univoco Ufficio LKUECV

P.IVA 02392630279

[illegible]

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale
DIREZIONE
DIFESA DEL SUOLO

Ing. Loris Tomiato

20/20



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale



ALLEGATO B AL D.R. n. 2.5...IN DATA 10 AGO. 2021

Oggetto: E.MA.PRI.CE. S.p.A. (Sede legale in Piazza Walther – 39100 Bolzano (BZ) – C.F. 00251940243 e P.IVA IT03176890261).

Progetto definitivo di ricomposizione ambientale di cava Fagarè e messa in sicurezza della frana sulla dorsale dei Ronchi, con interventi di messa in sicurezza per le strutture murarie a rischio crollo di Bastia di Onigo e del Sentiero delle Trincee della Prima Guerra Mondiale.

Comune di localizzazione: Pederobba (TV).

Procedura di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii, D.G.R. n. 568/2018).

Codice progetto: 10/2020.

Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14, c. 2, della L. 241/90 con svolgimento previsto in forma simultanea e con modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della legge medesima.

Seduta decisoria ai fini del rilascio di autorizzazione.

VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

In data 22.12.2020, in Venezia, presso la sede della Direzione regionale Ambiente – Ufficio V.I.A. di Palazzo Linetti – piano terra – Calle Priuli, 99 - Venezia:

Assente	Presente	Soggetto
	X	Direzione regionale Difesa del Suolo – U.O. Geologia
	X	Comune di Pederobba
	X	Provincia di Treviso
X		A.R.P.A.V.
X		Direzione Difesa del Suolo – U.O. Genio Civile Treviso
X		Direzione Difesa del Suolo – U.O. Forestale
	X	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova a Treviso
	X	Ditta E.MA.PRI.CE. S.p.A.

Premesse:

Con istanza in data 11.07.2016, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 79027 del 19.02.2020, la ditta E.MA.PRI.CE. S.p.A.. (con sede legale Piazza Walther – 39100 Bolzano (BZ) – C.F. 00251940243 e P.IVA IT03176890261) ha presentato il progetto di ricomposizione ambientale di cava Fagarè e messa in sicurezza della frana sulla dorsale dei Ronchi, con interventi di messa in sicurezza per le strutture murarie a rischio crollo di Bastia di Onigo e del Sentiero delle Trincee della Prima Guerra Mondiale, in Comune di Pederobba (TV), secondo la procedura di V.I.A. con contestuale approvazione ed autorizzazione, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 e contestuale procedura per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 D.Lgs. n. 42/2004.

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Direzione Difesa del Suolo

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 0412792130/2357 - Fax 0412792545

PEC: difesasuolo@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio (Codice IPA) P63L2D



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale



ALLEGATO B AL D.R. n. 25 IN DATA 10.09.2021

Il Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del 16.09.2020 ha espresso parere favorevole di compatibilità ambientale.

Ai sensi dell'art. 14 comma 4 della L. 241/90, qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Per la conclusione positiva dei procedimenti in argomento, per quanto concerne gli aspetti di autorizzazione dell'intervento, risulta necessaria l'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni come di seguito elencate:

- Comune di Pederobba: autorizzazione progetto per la parte relativa alla cava abbandonata;
- Provincia di Treviso: parere per gli aspetti di polizia mineraria;
- A.R.P.A.V. parere in merito all'autorizzazione all'utilizzo della calce e all'approvazione Piano Gestione Rifiuti di Estrazione
- Direzione Difesa del Suolo – U.O. Genio Civile Treviso parere per gli aspetti idraulici
- Direzione Difesa del Suolo – U.O. Forestale parere per gli aspetti idrogeologici-forestali
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio: parere in merito all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.lgs. 42/2004.

La Direzione Difesa del Suolo risulta amministrazione titolare della competenza per gli aspetti autorizzativi del procedimento in esame.

Con nota prot. n. 516402 del 03.12.2020 il Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio ha quindi provveduto ad indire la Conferenza di Servizi Decisoria in applicazione della D.G.R. n. 568/2018 ed ai sensi dell'art. 14 comma 2, della L. 241/90, da svolgersi ai sensi dell'art. 14-ter della Legge medesima, convocando in forma simultanea ed in modalità sincrona le Amministrazioni comunale e provinciale, l'A.R.P.A.V. e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, ciascuna per le rispettive competenze, nonché il proponente i progetti, in data 22.12.2020 alle ore 10.45 presso la sede di Palazzo Linetti, piano terra, in Calle Priuli, 99 – Venezia (VE).

Tanto premesso

La Conferenza di Servizi, presieduta dal Direttore della Direzione Difesa del Suolo Ing. Marco Puiatti, rappresentante della Regione, è iniziata alle ore 10.45 del 22.12.2020.

Viene registrata la presenza in videoconferenza del Comune di Pederobba, rappresentato dal Sindaco, sig. Fabio Turato, della Provincia di Treviso, rappresentata dal dott. Denis Della Giacomina, funzionario dell'Ufficio Cave – Polizia Mineraria, della Soprintendenza, rappresentata dall'arch. Damiana Lucia Paternò, della ditta E.M.A.P.R.I.C.E. S.p.A., rappresentata dal dott. Roberto Rossetto, progettista, dal p.to min. Albino Romanel, consulente, e dall'ing. Francesco Calvi., tecnico dipendente. Sono presenti, altresì, il p.to min. Franco Benvegnù, funzionario dell'U.O. Geologia della Regione, e, in videoconferenza la geom. Afra D'Andrea, responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Pederobba, e il dott. Andrea Rossetto (progettista), per conto della ditta.

Si riscontra l'assenza degli altri Enti e Amministrazioni invitati a partecipare, ciascuna per il proprio ambito di competenza.

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Direzione Difesa del Suolo

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 0412792130/2357 - Fax 0412792545

PEC: difesasuolo@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio (Codice IPA) P63L2D



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

ALLEGATO **B** AL D.R. n. **25** IN DATA **1.0.06.2021**

Durante la seduta si prende atto che :

- nell'ambito del procedimento di V.I.A. relativo al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sono stati acquisiti i seguenti pareri :

- parere favorevole con prescrizioni dell'U.O. Forestale – ufficio di Treviso e Venezia trasmesso con nota n. 358804 in data 11.09.2020;
- parere favorevole con prescrizioni dell'U.O. Genio Civile di Treviso trasmesso con nota n.333884 del 26.08.2020;
- parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della città Metropolitana di Venezia e delle Province di Belluno, Padova e Treviso, inviato con nota acquisita al prot. n. 327248 in data 19.08.2020;

- successivamente alla convocazione della Conferenza di Servizi sono pervenuti gli ulteriori pareri:

- parere del Comune di Pederobba espresso con D.G.C. n. 86 del 16.12.2020il, trasmesso con nota acquisita al n. 536782 in data 17.12.2020, che risulta così articolato:

“- di ribadire i contenuti delle precedenti D.C.C. n. 2/2019 e n. 1/2020, che qui si allegano quale parte integrante e sostanziale, richiamandone i seguenti rilievi:

a) di fare proprie le considerazioni tecniche portate dagli uffici all'attenzione del Consiglio Comunale e qui allegate quali parte integrante e sostanziale ed indicate come allegato 1 e 2;

b) di ribadire che l'azione così come programmata dal Privato si propone un recupero ambientale di aree degradate costituenti delle vere e proprie ferite del nostro Territorio e, dunque, non può che riscuotere l'assenso del Consiglio Comunale il quale si sente di dover favorire ogni intervento di recupero che si ponga in coerenza con il principio di perseguire la tutela dell'ambiente, il ripristino dell'integrità del paesaggio, la ricostruzione di un assetto del territorio ordinato e funzionale e, nello stesso tempo, preveda a mettere in sicurezza il Parco Archeologico e il “sentiero delle Trincee” in termini non solo di tutela archeologica e conservazione della materia storica, ma anche di diretta e stabile fruizione pubblica della stessa;

c) di prendere atto e di accettare la proposta avanzata dalla ditta E.Ma.Pri.Ce spa con sede in Bolzano in Piazza Walther n. 22, quale attuale titolare della cava denominata “Fagarè”, attraverso atto unilaterale d'obbligo assunto al prot. n. 263 in data 09.01.2020, qui allegato (allegato 1) a formare parte integrante e sostanziale del presente atto e relativa al «Progetto definitivo di ricomposizione ambientale di Cava Fagarè e messa in sicurezza della frana sulla dorsale dei Ronchi» integrato con gli «Interventi urgenti di messa in sicurezza per le strutture murarie a rischio crollo di “Mura Bastia” di Onigo e del sentiero delle trincee della Prima Guerra Mondiale (Fase1)» e gli interventi di «Consolidamento preventivo al danneggiamento delle altre strutture in conseguenza ai lavori ricomposizione ambientale previsti dal progetto (Fase 2)»;

d) di dare atto che tali interventi, in particolare, quello relativo alla messa in sicurezza della fatiscente struttura muraria di “Muro Bastia” e del recupero del sentiero delle trincee della 1° guerra mondiale, rivestono particolare interesse pubblico in considerazione della notevole valenza architettonico-paesaggistica e storico-documentale dei siti;

e) di riconoscere che, tra gli obblighi della Ditta, vi è anche quello di eseguire gli interventi urgenti presso i resti del “Castello degli Onigo”, quali individuati dalla Soprintendenza con Ordinanza n. 2828 del 07/02/2019, anche nell'ipotesi in cui il contributo regionale che verrà chiesto per la ricomposizione della cava, non dovesse ammettere un'estensione dei lavori finanziati con contributo anche all'area archeologica;

f) di ribadire che, a prescindere dalla natura e destinazione degli eventuali contributi riconosciuti dalla Regione Veneto alla ditta proponente per gli interventi di ricomposizione ambientale di cui all'art. 29 della L.R. 13/2018, la medesima rimane obbligata a sostenere tutti i costi e le spese dei

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Direzione Difesa del Suolo

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 0412792130/2357 - Fax 0412792545

PEC: difesasuolo@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio (Codice IPA) P63L2D



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale



ALLEGATO B AL D.R. n. **25** IN DATA **10.08.2021**

- livelli di progettazione che dovessero risultare specificatamente necessari, quali quello definitivo, esecutivo, oltre alla direzione lavori, validazione, verifica, controllo e collaudo e alle altre prestazioni professionali relative alla realizzazione anche solo parziale del progetto «Parco Archeologico Mura Bastia – “Castello degli Onigo”» e «Sentiero delle Trincee» secondo le modalità definite dal D.Lgs. 50/2016, avvalendosi dei due professionisti già incaricati dal Comune;*
- *g) di stabilire che la ditta è obbligata, avvalendosi dei professionisti già incaricati dall'Amministrazione, a presentare al Comune e agli enti competenti il progetto esecutivo degli interventi come sopra definiti, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di attribuzione del contributo, e ciò quale vincolo temporale per la concreta attuazione del progetto”;*
 - *nota dell'A.R.P.A.V. in data 22.12.2020, con la quale si evidenzia che, come comunicato dal Direttore Generale di ARPAV con nota protocollo ARPAV n. 53844 del 31/05/2018, la scrivente Agenzia non partecipa con diritto di voto alla Conferenza di Servizi prevista per il procedimento in oggetto, ma supporta l'Amministrazione regionale con il contributo tecnico-scientifico richiesto nelle diverse fasi del procedimento, e che in riferimento alla documentazione integrativa inviata dal proponente, rif. protocollo regionale n. 540552 del 21/12/2020 relativo alla stabilizzazione a calce, si condivide la proposta presentata dal proponente proponendo la seguente prescrizione: “il proponente dovrà precisare, entro 15 giorni dalla Conferenza di Servizi in oggetto, le modalità di campionamento previste per effettuare la verifica del rispetto delle CSC in corso d'opera, dato che la caratterizzazione non avverrà in situ ma su materiale trasportato e movimentato (riferimento paragrafo 4.1, punto 1)”.*

Viene preso atto, inoltre, del parere favorevole, per gli aspetti di competenza, proposto dall'U.O. Geologia della Direzione Difesa del Suolo, del quale viene data lettura delle prescrizioni, di seguito riportate:

- “1. la ditta deve presentare, prima della consegna del provvedimento di autorizzazione, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell'importo di Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00);
2. la ditta deve presentare, prima della consegna del provvedimento di autorizzazione, la documentazione che dimostri la disponibilità dei sedimenti ricadenti nei LIMITI AREA DI INTERVENTO, individuati nelle planimetrie di progetto con linea color magenta, comprendenti anche i terreni interessati dalle opere di consolidamento del versante roccioso, per la temporalità almeno pari a quella prevista dal provvedimento autorizzativo;
3. la ditta deve provvedere ai seguenti adempimenti:
 - a) realizzare, lungo i tratti accessibili del perimetro dell'intervento una recinzione avente un'altezza non inferiore a 1,50 m., costituita da paletti in ferro e rete metallica, con maglia adeguata al passaggio degli animali, ed apporre cartelli ammonitori di pericolo. La recinzione nel tratto sommitale dell'area di intervento deve essere posizionata in modo tale da non danneggiare in alcun modo il sentiero delle Trincee della 1° Guerra Mondiale;
 - b) provvedere, prima dell'inizio dei lavori di disaggio della parete rocciosa, alla realizzazione del previsto vallo di contenimento alla base della parete medesima;
 - c) presentare al Comune e agli enti competenti, entro il termine di 60 giorni dalla data di efficacia del provvedimento autorizzativo, nell'ambito degli accordi intrapresi con il Comune medesimo, il progetto esecutivo relativo ai lavori urgenti per la messa in sicurezza della parte del sito archeologico Mura Bastia ad imminente rischio di crollo, previsti dall'Ordinanza della Soprintendenza n. 02828 del 07/02/2019;

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Direzione Difesa del Suolo

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 0412792130/2357 - Fax 0412792545

PEC: difesasuolo@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio (Codice IPA) P63L2D



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale



ALLEGATO B

AL D.R. n.25... IN DATA 10 AGO. 2021

d) iniziare i lavori di consolidamento della parete rocciosa e di ricomposizione morfologica del versante soltanto dopo la comunicazione della Soprintendenza dell'avvenuta ultimazione dei lavori previsti dalla propria Ordinanza n. 02828 del 07/02/2019, e procedere con i lavori di ricomposizione morfologica secondo la sequenza dei lotti prevista dal progetto;

e) provvedere al taglio delle piante, prima dell'inizio dei lavori di ciascun stralcio e per quanto possibile, nei periodi dell'anno meno impattanti per le specie faunistiche, privilegiando i tagli a fine estate;

f) considerata l'entità degli spessori dei riporti necessari per la ricostruzione del versante, assicurare, qualora necessario, un adeguato raccordo morfologico, ancorché provvisorio, tra la superficie finale del lotto ricomposto e quella del lotto conterminare ancora da ricomporre o in fase di esecuzione, al fine di evitare il verificarsi di dissesti e provvedere, allo stesso tempo, ad una corretta regimazione delle acque superficiali durante i lavori;

g) accantonare nell'area autorizzata il materiale che verrà movimentato all'interno di ciascuna fase e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di ricomposizione ambientale. Pertanto è fatto divieto di asportare il suddetto materiale dall'ambito di intervento ai fini della sua commercializzazione;

h) non utilizzare per la ricomposizione materiali diversi da quelli espressamente stabiliti dal progetto autorizzato o dal piano di gestione dei rifiuti di estrazione;

4. di precisare che l'intervento per il quale viene rilasciata l'autorizzazione riguarda la ricomposizione ambientale del sito estrattivo di cava e la messa in sicurezza del versante roccioso sovrastante. Pertanto rimangono esclusi dal provvedimento di autorizzazione la realizzazione sia dei percorsi tematici previsti a conclusione dei lavori nell'area di intervento, nonché degli interventi funzionali alla messa in sicurezza e riqualificazione dei siti di interesse archeologico ("Parco Archeologico Mura Bastia" e "Sentiero delle Trincee della Grande Guerra"), per i quali dovranno essere acquisite specifiche autorizzazioni;

5. i lavori di ricomposizione ambientale e messa in sicurezza di cui all'intervento proposto dovranno essere conclusi entro 10 anni dalla data di efficacia del provvedimento autorizzativo;

6. è fatto obbligo alla ditta di rispettare le seguenti disposizioni ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/08 e della DGR n. 761/10, relativamente al piano di gestione dei rifiuti di estrazione:

- di stabilire che il terreno vegetale, qualora presente, da utilizzarsi nella ricomposizione morfologica del sito, dovrà presentare valori di concentrazioni inferiori ai limiti di cui alla colonna A della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 ovvero, in caso di superamento, detti valori dovranno risultare espressione dei fattori fisico-chimici naturali del sito, ai sensi della D.G.R. n. 1987/2014;
- la ditta può utilizzare, per la ricomposizione morfologica di progetto, anche il materiale associato (argilla alterata e materiale di frana) nelle quantità previste dal progetto;
- è consentito, inoltre, l'utilizzo, per la ricomposizione morfologica anche di terre da scavo di provenienza esterna alla cava, nelle quali i valori di concentrazione siano inferiori ai limiti CSC indicati in colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero dei più elevati valori di fondo espressi dal sito di utilizzo, in conformità alla D.G.R. n. 1987/2014;"

Durante la discussione sono stati registrati i seguenti interventi.

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Direzione Difesa del Suolo

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 0412792130/2357 - Fax 0412792545

PEC: difesasuolo@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio (Codice IPA) P63L2D



Il dott. Della Giacoma chiede alla ditta se la rete metallica che sarà bloccata con chiodatura alla parete rocciosa può essere di tanto in tanto allentata per consentire la caduta controllata dei blocchi che andranno a staccarsi dalla parete rocciosa.

Il p.to min.Romanel fa presente che la rete che viene messa in opera ha una resistenza tale da sostenere il peso di un corpo che si stacca e di trattenerlo tra la rete e la roccia e che inoltre i tiranti previsti assicurano che non vi sia un rilascio di questo corpo da parte della rete. Precisa che saranno messe in posa sotto la rete metallica anche reti elastiche che hanno lo scopo di trattenere il materiale in caduta. Ritiene quindi che non ci siano rilasci da parte delle reti.

Il Presidente dà atto che, secondo quanto evidenziato dalla ditta, non vi è la necessità di procedere alle operazioni di allentamento delle reti.

Il dott. Della Giacoma rileva che al punto A.10 della Relazione Tecnica di progetto è prevista la realizzazione di un vallo alla base della parete rocciosa prima dei lavori di consolidamento della stessa, mentre nella successiva fase di ricomposizione è prevista la realizzazione di una banca al piede della parete. Chiede se quest'ultima opera presenta le medesime dimensioni e caratteristiche del vallo.

Il p.to min.Romanel risponde che la realizzazione del vallo è prioritaria rispetto a qualsiasi intervento sul versante per poter lavorare in sicurezza nelle varie fasi, mentre alla fine dei lavori di ricomposizione al posto del vallo verrà lasciata una panca con la funzione di raccogliere le acque e convogliarle verso l'esterno. In ogni caso il rilevato di contenimento avrà un'altezza inferiore dei 3 metri previsti per il vallo.

Il dott. Della Giacoma chiede se è possibile realizzare in fase di ricomposizione un vallo analogo a quello provvisorio, anche perché sulla parte est del versante roccioso non è previsto alcun rivestimento con la rete e quindi ci potrà essere la possibilità di caduta di blocchi, o comunque qualcosa in grado di arrestare l'eventuale caduta di materiale dopo la conclusione dei lavori.

Il p.to min.Romanel rileva che una soluzione sarebbe quella di mettere una rete di contenimento per gli eventuali sassi che cadono dalla roccia, anziché realizzare un vallo perché sotto si trova la roccia.

Il dott. Della Giacoma propone la prescrizione relativa alla fase iniziale dell'escavazione quando si va a rimuovere il materiale colluviale che si è accumulato, chiedendo se è possibile avere una relazione sulla stabilità dei fronti, con riferimento all'art. 52 del D.Lgs. 624/1996, al fine di dimostrare che la rimozione del materiale avviene in sicurezza.

Il p.to min.Romanel riferisce che all'interno della relazione geologica di progetto sono previste una serie di prescrizioni relative al controllo costante della corretta esecuzione delle operazioni di riporto. In particolare, oltre al controllo della base di partenza, man mano che ci si innalza viene previsto il controllo con tubi inclinometrici e assestimetri. Ribadisce che è previsto un controllo continuo sul riporto trattandosi di intervento difficile, nel rispetto delle prescrizioni. Pertanto bisogna essere cauti e avere dei dati tecnici man mano che si sale. Fa presente che nella fase di asporto del materiale collassato si procede per settori e si avrà il vallo sopra che garantisce la sicurezza.

Viene rilevato che la relazione di stabilità è prevista per legge e che quindi la ditta è obbligata a presentarla.

Il dott. Della Giacoma propone come seconda prescrizione che la ditta presenti le monografie dei capisaldi in coordinate cartesiane non deformate, come per le altre cave.

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Difesa del Suolo

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 0412792130/2357 - Fax 0412792545

PEC: difesasuolo@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio (Codice IPA) P63L2D

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

ALLEGATO **B** AL D.R. n. **25** IN DATA **10.08.2021**

Il Presidente ritiene accoglibili le proposte di prescrizioni proposte dal rappresentante della Provincia.

Il Sindaco di Pederobba fa presente di dare per scontato che si prenda in considerazione l'accordo tra Comune e ditta che riguarda la messa in sicurezza del Parco Archeologico prima dell'intervento sulla cava.

Il Presidente conferma che c'è già la prescrizione relativa all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza prima dell'inizio dei lavori.

Il Presidente chiede all'Arch. Paternò se ha qualcosa da aggiungere alle prescrizioni della Soprintendenza che sono state recepite.

L'Arch. Paternò riferisce che le osservazioni rimangono le stesse nella logica che qualsiasi intervento sulla cava non comporti aggravio alla situazione di forte degrado esistente sulle Mura Bastia. Le prescrizioni sono volte a evitare che qualsiasi operazione nell'ambito della cava possa determinare dei crolli. Quindi ci si aspetta che prima dell'inizio lavori vengano predisposte quelle strumentazioni espressamente richieste.

Conclusa la discussione, la ditta viene invitata a lasciare la conferenza.

Riassumendo le risultanze della Conferenza di Servizi con parere favorevole e accoglimento delle prescrizioni formulate dai vari Enti, per quanto attinenti all'intervento.

I rappresentanti della Regione, della Soprintendenza, del Comune di Pederobba e della Provincia di Treviso, esprimono il parere favorevole delle rispettive Amministrazioni ai fini del rilascio dell'autorizzazione al progetto in esame, con le prescrizioni proposte dall'U.O. Geologia, integrate da quelle di cui ai pareri espressi dall'U.O. Forestale, dalla Soprintendenza e dall'A.R.P.A.V., nonché dalle prescrizioni proposte durante la conferenza dalla Provincia.

Si prende atto quindi che gli altri Enti e Amministrazioni invitati, delle quali, ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 della Legge 241/1990, hanno fatto pervenire il proprio parere favorevole per gli aspetti di loro competenza.

Si rileva altresì che le prescrizioni di cui al parere dell'U.O. Genio Civile di Treviso sono state assorbite nelle condizioni ambientali di cui al giudizio favorevole di compatibilità ambientale.

La Conferenza di Servizi viene dichiarata conclusa alle ore 11.15 circa.

Il Presidente della Conferenza di Servizi

ing. Marco Priatti

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Difesa del Suolo

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 0412792130/2357 - Fax 0412792545

PEC: difesasuolo@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio (Codice IPA) P63L2D

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE

(Codice interno: 456387)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 127 del 26 agosto 2021

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti ottenuti dalla vendemmia 2021.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento autorizza, per i prodotti ottenuti dalla trasformazione delle uve provenienti dalla vendemmia 2021, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale entro i limiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento (CE) n. 934/2019.

Il Direttore

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga, tra l'altro, il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO in particolare l'articolo 80 e l'Allegato VIII Parte I, Sezioni A, punto 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013 che prevede come, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possano autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti dalle varietà di uve da vino classificabili in conformità dell'articolo 81;

VISTO l'Allegato VIII, Parte I, Sezione A, punto 2 del predetto regolamento (UE) n. 1308/2013 che stabilisce come l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale abbia luogo secondo le pratiche enologiche di cui alla sezione B e non possa superare per la zona viticola C il limite di 1,5 % vol.;

VISTO quanto stabilito nel medesimo Allegato VIII, Parte I, Sezione B, riguardo alle disposizioni inerenti alla pratica enologica dell'arricchimento;

VISTA l'appendice all'Allegato VII, che classifica il territorio dell'Unione europea in zone viticole ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste negli Allegati VII Parte II e VIII Parte I;

VISTO il punto 6 della Sezione B dell'Allegato VIII Parte I del regolamento (UE) n. 1308/2013, il quale stabilisce come, per i prodotti della zona viticola C2 nella quale ricade il Veneto e della zona C1 che interessa invece la sola Provincia di Belluno, le operazioni di arricchimento non possano avere l'effetto di portare il titolo alcolometrico totale rispettivamente oltre i 13,00% vol. e i 12,50% vol.;

VISTA la deroga prevista al successivo punto 7, lettera b) che consente agli Stati membri di portare il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti utilizzati per la produzione dei vini a denominazione di origine a un livello che essi determineranno;

VISTO l'Allegato VIII, Parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 relativo alla definizione ufficiale delle categorie di prodotti vitivinicoli, dove è previsto che il prodotto "vino" debba presentare un titolo alcolometrico totale non superiore a 15% vol., ma che tale parametro massimo possa essere superato per i vini a denominazione di origine protetta ottenuti senza alcun arricchimento;

VISTO il regolamento (CE) n. 934/2019 della Commissione del 12 marzo 2019 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;

VISTI gli articoli 80 e 83 del succitato regolamento (UE) n. 1308/2013 e l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 934/2019, nonché l'Allegato II del medesimo regolamento (CE) n. 934/2019 che elenca le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni, anche per quanto riguarda l'arricchimento, l'acidificazione e la disacidificazione relative ai vini spumanti, ai vini spumanti di qualità e ai vini spumanti di qualità del tipo aromatico;

VISTA la legge n. 238 del 12 dicembre 2016 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" e in particolare l'articolo 10, comma 2, ai sensi del quale "Con proprio provvedimento, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, le Regioni, ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, autorizzano annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzione di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP";

VISTA la nota prot. n. 326074 del 21 luglio 2021 con la quale Confcooperative Veneto ha richiesto di autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti ottenuti dalla vendemmia 2021 fino al limite fissato dalla normativa di settore per la zona viticola di competenza;

VISTA la nostra nota prot. n. 329096 del 22 luglio 2021 con la quale è stata inoltrata al Centro di ricerca viticoltura ed enologia (CREA VE) una richiesta di parere sull'effettiva sussistenza delle condizioni climatiche e delle conseguenti ripercussioni sullo sviluppo vegeto produttivo della vite necessarie a giustificare l'adozione del provvedimento richiesto;

ACQUISITO il sopracitato parere in data 26 agosto 2021 (prot. n. 376950) dal quale emerge la sussistenza, nel corso della primavera e dell'estate 2021, delle condizioni climatiche tali da giustificare la pratica dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale per i prodotti ottenuti dalla vendemmia 2021;

CONSIDERATO che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della succitata normativa comunitaria richiamata;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione agroalimentare emanare, in forma di decreto, l'atto riguardante nello specifico la misura dell'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti ottenuti dalla vendemmia 2020;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

decreta

1. di autorizzare nella campagna vitivinicola 2021/2022, quindi a decorrere dalle ore 00.00 del 01 agosto 2021, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzione di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP, provenienti dalla vendemmia 2021, nei limiti di cui ai successivi punti ed alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio e dal regolamento (CE) n. 934/2019 della Commissione;
2. di prevedere, in conseguenza di quanto stabilito al punto 1, che per quanto riguarda le denominazioni di origine protette (DOCG e DOC) l'aumento del titolo alcolometrico per le diverse tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione è consentito per i prodotti destinati a produrre i vini designati con le denominazioni di cui all'**Allegato A**, parte integrate del presente provvedimento, nei limiti comunque stabiliti dai pertinenti disciplinari e dall'**Allegato VIII**, Parte I del regolamento (UE) n. 1308/2013;
3. di consentire per i vini a denominazione di origine veneti l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale non superiore a 15% vol., giusto quanto previsto all'**Allegato VIII**, Parte I, Sezione B, punto 7, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale relativamente alla esecuzione di tale pratica e fatte salve le eventuali condizioni più restrittive stabilite dagli specifici disciplinari di produzione;
4. di stabilire che le varietà di viti di cui si fa riferimento all'**Allegato II**, Sezione A, punto 4, del regolamento (CE) n. 934/2019, le cui uve sono destinate alla preparazione delle partite destinate alla produzione dei vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico, per le quali l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale è giustificato dal punto di vista tecnico, sono quelle indicate nei rispettivi disciplinari;
5. di stabilire che l'aumento del titolo alcolometrico di cui al comma 1, da effettuarsi secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari citati in premessa, non deve superare 1,5 % vol., fatte salve le misure più restrittive previste dai disciplinari di produzione dei vini designati con le denominazioni di origine protetta elencati nel succitato **Allegato A**;

6. di notificare il presente provvedimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, all'Agea, all'Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA) e all'Ufficio periferico Nord-Est del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF);
7. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare integralmente il presente atto e l'Allegato A nel Bollettino Ufficiale della Regione;

Per il Direttore Il Direttore Vicario Alberto Andriolo

**REGIONE DEL VENETO****giunta regionale****Allegato A al Decreto n. 127 del 26 AGOSTO 2021**

pag. 1/1

Elenco delle denominazioni di origine protetta (DOCG e DOC) (punto 2 del decreto, di cui il presente allegato è parte integrante),

- Arcole,
- Bagnoli di Sopra o Bagnoli,
- Bagnoli Friularo o Friularo di Bagnoli.
- Bardolino,
- Bardolino Superiore,
- Bianco di Custoza o Custoza,
- Breganze,
- Asolo-Prosecco,
- Colli Berici,
- Colli di Conegliano,
- Colli Euganei,
- Colli Euganei Fior d'Arancio o Fior d'Arancio Colli Euganei,
- Conegliano Valdobbiadene-Prosecco,
- Corti Benedettine del Padovano,
- Gambellara,
- Garda,
- Lessini Durello o Durello Lessini,
- Lison,
- Lison Pramaggiore,
- Lugana,
- Merlara,
- Montello - Colli Asolani,
- Montello rosso o Montello,
- Monti Lessini,
- Piave,
- Piave Malanotte o Malanotte del Piave,
- Prosecco,
- Riviera del Brenta,
- San Martino della Battaglia,
- Soave,
- Soave Superiore,
- Valdadige,
- Valdadige Terradeiforti o Terradeiforti,
- Valpolicella,
- Valpolicella ripasso,
- Venezia,
- Vicenza,
- Vigneti della Serenissima o Serenissima
- delle Venezie o in lingua slovena "Beneških okolišev".

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, PROCEDIMENTI ELETTORALI E GRANDI EVENTI

(Codice interno: 455496)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, PROCEDIMENTI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 5 del 07 luglio 2021

"Associazione Cristiana Moldava di Padova Natività di Santissima Maria", con sede legale in Padova. Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.*[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento si riconosce la personalità giuridica di diritto privato all'Associazione in oggetto, mediante iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.

Il Direttore

Premesso che:

- in data 10 marzo 2021, con atto a rogito del dott. Amerigo Santoro, notaio in Rovigo, rep. n. 5907, successivamente modificato con atto a rogito del medesimo notaio del 6 aprile 2021, rep. n. 6011, veniva costituita per atto pubblico l'"Associazione Cristiana Moldava di Padova Natività di Santissima Maria", con sede legale in Padova, già costituita in data 22 dicembre 2020 con scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Padova in data 28 dicembre 2020;
- con documentata istanza del 25 marzo 2021, pervenuta a questa Amministrazione nella stessa data successivamente integrata in data 8 aprile 2021, il legale rappresentante dell'Ente chiedeva il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione in oggetto;
- con nota di questa Direzione del 20 aprile 2021 veniva comunicato all'Associazione il mancato avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art.14 del D.P.R. n. 616/ 1977, per incompletezza della documentazione trasmessa;
- con comunicazioni del 23 aprile 2021, del 3 maggio 2021, del 10 maggio 2021 e del 13 maggio 2021, l'Associazione produceva la documentazione chiesta con la nota del 20 aprile 2021 di cui al punto precedente;
- con nota del 18 maggio 2021, la scrivente Direzione, accertata la completezza formale della documentazione prodotta, comunicava all'Associazione l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 134 del 14 febbraio 2017;
- l'Associazione ha principalmente come scopo la promozione di ogni iniziativa per favorire l'inserimento e l'integrazione nella vita sociale e nel lavoro dei cittadini moldavi, russi, ucraini, rumeni, bulgari, serbi, bielorussi che vivono nella Regione del Veneto; il loro aiuto e sostegno nei contatti con le autorità provinciali, regionali, comunali e nazionali; la promozione delle tradizioni moldave - russe;
- l'Associazione non ha scopo di lucro, opera nell'ambito della Regione del Veneto e dispone di un patrimonio iniziale minimo pari a Euro 20.130,00 (ventimilacentotrenta virgola zero zero) di cui Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) è indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Ente, come indicato nel sopra richiamato Atto modificativo di atto costitutivo del 6 aprile 2021, e come risultante dalla certificazione bancaria del 1 aprile 2021, prodotta dal legale rappresentante dell'Ente in data 8 aprile 2021;

Tutto ciò premesso:

- VISTO l'atto a rogito del dott. Amerigo Santoro, notaio in Rovigo, del 10 marzo 2021, rep. n. 5907, e il successivo atto modificativo di atto costitutivo di associazione del 6 aprile 2021, rep. n. 6011;
- VISTA la documentata istanza del legale rappresentante dell'Ente del 25 marzo 2021, pervenuta a questa Amministrazione nella stessa data, prot. reg. n. 135346, successivamente integrata in data 8 aprile 2021, prot. reg. n. 160071 stessa data;
- VISTA la nota di questa Direzione prot. reg. n. 179407 del 20 aprile 2021;
- VISTE la comunicazioni dell'Ente del 23 aprile 2021, prot. reg. n. 188193 del 26 aprile 2021; del 3 maggio 2021, prot. reg. n. 201923 stessa data; del 10 maggio 2021, prot. reg. n. 213972 stessa data, e del 13 maggio 2021, prot. reg. n. 221153 stessa data;
- VISTA la nota della scrivente Direzione prot. reg. n. 227013 del 18 maggio 2021;

- VISTE le disposizioni del Codice Civile;
- VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
- VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
- VISTE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;

RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato all'Associazione in oggetto;

decreta

1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 1098 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato all' "Associazione Cristiana Moldava di Padova Natività di Santissima Maria", con sede legale in Padova, C.F. n. 92306170280, costituita per atto pubblico in data 10 marzo 2021, con atto a rogito del dott. Amerigo Santoro, notaio in Rovigo, rep. n. 5907, successivamente modificato con atto del 6 aprile 2021, rep. n. 6011;
2. di approvare lo Statuto dell'Associazione allegato all'atto notarile del 6 aprile 2021, rep. n. 6011;
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Enrico Specchio

(Codice interno: 455497)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, PROCEDIMENTI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 6 del 07 luglio 2021

Fondazione "Polo dell'Infanzia di Brendola", con sede legale in Brendola (VI). Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si riconosce la personalità giuridica di diritto privato alla Fondazione in oggetto, costituita in data 13 maggio 2021.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con atto a rogito del dott. Alberto Giarolo, notaio in Vicenza, in data 13 maggio 2021, rep. n. 6041, si costituiva la Fondazione "Polo dell'Infanzia di Brendola", con sede legale in Brendola (VI), avente lo scopo di favorire tutti i servizi utili alla crescita e alla formazione integrale dei bambini e ragazzi in età prescolare e scolare, in stretta collaborazione con le famiglie interessate, mediante la gestione della Scuola paritaria dell'Infanzia di Brendola, nonché anche lo scopo di perseguire finalità di solidarietà sociale nel settore della beneficenza e dell'assistenza sociale;
- con istanza pervenuta in data 7 giugno 2021, integrata con successiva documentazione pervenuta in data 15 giugno 2021, il legale rappresentante della Fondazione chiedeva all'Amministrazione regionale il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;
- con nota del 23 giugno 2021 gli Uffici regionali, accertata la completezza formale della documentazione prodotta, comunicavano alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della deliberazione della Giunta regionale n. 134 del 14 febbraio 2017;
- la Fondazione non ha fini di lucro, esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito del territorio della Regione del Veneto e dispone di un patrimonio iniziale complessivo di Euro 98.000,00, come risulta dall'atto costitutivo, composto da beni mobili e immobili per un valore di Euro 28.000,00, come da perizia di stima asseverata con giuramento in data 13 maggio 2021, allegata all'atto costitutivo e da un deposito monetario di Euro 70.000,00, come da certificazione bancaria del 17 maggio 2021 allegata all'istanza di riconoscimento; il 50% del predetto deposito monetario, pari ad Euro 35.000,00, costituisce il fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Ente.

TUTTO CIO' PREMESSO:

- VISTO l'atto a rogito del dott. Alberto Giarolo, notaio in Vicenza, datato 13 maggio 2021, rep. n. 6041;
- VISTA l'istanza del legale rappresentante della Fondazione pervenuta in data 7 giugno 2021 (prot. reg. n. 257802 stessa data) e la successiva documentazione integrativa pervenuta in data 15 giugno 2021 (prot. reg. n. 278226 del 18 giugno 2021);
- VISTA la nota degli Uffici regionali prot. n. 284853 del 23 giugno 2021;
- VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici regionali;
- VISTO il Codice Civile;
- VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
- VISTE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
- VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;

RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla Fondazione in oggetto;

decreta

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 1099 del Registro regionale delle Persone Giuridiche, alla Fondazione "Polo dell'Infanzia di Brendola", con sede legale in Brendola (VI), c.f.

04345020244, costituita in data 13 maggio 2021, atto a rogito del dott. Alberto Giarolo, notaio in Vicenza, rep. n. 6041;

3. di approvare lo statuto della Fondazione allegato all'atto notarile di cui al punto 2);
4. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Enrico Specchio

(Codice interno: 455498)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, PROCEDIMENTI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 11 del 12 luglio 2021

Associazione "Scuola dell'Infanzia Paritaria Parrocchiale di Romagnano", con sede legale in Grezzana (VR). Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si riconosce la personalità giuridica di diritto privato all'Associazione in oggetto, mediante iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.

Il Direttore

Premesso che:

- con atto a rogito del dott. Dario Innocenzi, notaio in Verona, in data 15 maggio 1974, rep. n. 19703, veniva costituita l'Associazione "Scuola Materna di Romagnano", con sede legale in Romagnano di Grezzana (VR);
- ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, con atto a rogito del dott. Castellani Gregorio, notaio in Buttapietra (VR), in data 18 febbraio 2021, rep. n. 1.625, l'Assemblea dell'Associazione "Scuola dell'Infanzia Paritaria Parrocchiale di Romagnano", con sede legale in Grezzana (VR), approvava un nuovo statuto;
- con documentata istanza del 14 maggio 2021, pervenuta a questa Amministrazione il 25 maggio 2021, il legale rappresentante dell'Ente chiedeva il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione in oggetto;
- con nota del 18 giugno 2021, la scrivente Direzione, accertata la completezza formale della documentazione prodotta, comunicava all'Associazione l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 134 del 14 febbraio 2017;
- l'Associazione ha come scopo quello di garantire ai bambini il diritto ad un'educazione che favorisca lo sviluppo delle potenzialità affettive, sociali, cognitive, morali e religiose, ispirandosi principalmente alla concezione cristiana del Concilio Vaticano II;
- l'Associazione non ha scopo di lucro, esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione del Veneto e dispone di un patrimonio iniziale minimo pari a Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) di cui la metà pari a Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) è indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Ente, come indicato nel sopra richiamato atto notarile del 18 febbraio 2021, e come risultante dalla certificazione bancaria del 30 aprile 2021, prodotta unitamente all'istanza di riconoscimento della personalità giuridica del 14 maggio 2021;

Tutto ciò premesso:

- VISTO l'atto a rogito del dott. Dario Innocenzi, notaio in Verona, del 15 maggio 1974, rep. n. 19703;
- VISTO l'atto a rogito del dott. Castellani Gregorio, notaio in Buttapietra (VR), del 18 febbraio 2021, rep. n. 1.625;
- VISTA la documentata istanza del legale rappresentante dell'Ente del 14 maggio 2021, pervenuta a questa Amministrazione il 25 maggio 2021, prot. reg. n. 241987 del 26 maggio 2021;
- VISTA la nota della scrivente Direzione prot. reg. n. 278155 del 18 giugno 2021;
- VISTE le disposizioni del Codice Civile;
- VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
- VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
- VISTE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;

RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato all'Associazione in oggetto;

decreta

1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 1100 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, all'Associazione "Scuola dell'Infanzia Paritaria Parrocchiale di Romagnano", con

sede legale in Grezzana (VR), C.F. n. 80025440233, costituita con atto a rogito del dott. Dario Innocenzi, notaio in Verona, del 15 maggio 1974, rep. n. 19703;

2. di approvare lo Statuto dell'Associazione allegato all'atto notarile del dott. Castellani Gregorio, notaio in Buttapietra (VR), del 18 febbraio 2021, rep. n. 1.625;
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Enrico Specchio

(Codice interno: 455499)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, PROCEDIMENTI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 13 del 12 luglio 2021

Presa d'atto della fusione per incorporazione dell'Associazione Organizzazione di Volontariato "La Tenda" (Onlus) in liquidazione, con sede legale in Treviso, nella Fondazione "Lineainfinita" Onlus, con sede legale in Treviso. Presa d'atto nuovo statuto.

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si prende atto della fusione per incorporazione di una Associazione in liquidazione, in una Fondazione e si prende atto del nuovo statuto, adottato in adeguamento al D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con decreto del Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Affari Istituzionali e Controllo Atti n. 44/13300-D del 9 agosto 1999 si riconosceva la personalità giuridica di diritto privato all'Organizzazione di volontariato "La Tenda" (Onlus), costituita in data 15 gennaio 1999, atto a rogito del dott. Giacomo Innocenti, notaio in Treviso, rep. n. 264346 e si approvava lo statuto di cui all'atto a rogito dello stesso notaio, datato 10 maggio 1999, rep. n. 272237, avente per scopo l'assistenza socio-sanitaria e volontaria alle persone sieropositive o affette da sindrome da immunodeficienza acquisita conclamata (AIDS);
- in data 29 ottobre 2004 l'Ente veniva iscritto al n. 282 (TV/499) del Registro regionale delle Persone Giuridiche;
- con decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 69 del 7 maggio 2013 si approvavano modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea straordinaria dell'Ente in data 8 gennaio 2013, atto a rogito del dott. Paolo Talice, notaio in Treviso, rep. n. 79664;
- con decreto del Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali n. 178 del 5 novembre 2018 si prendeva atto dello scioglimento dell'Ente, deliberato dall'Assemblea straordinaria del medesimo in data 19 luglio 2018, atto a rogito del dott. Paolo Talice, notaio in Treviso, rep. n. 88120;
- con decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 220 del 23 settembre 2010 si riconosceva la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 613 del Registro regionale delle Persone Giuridiche, alla Fondazione "Lineainfinita" Onlus, con sede legale in Treviso, costituita in data 3 agosto 2010, atto a rogito del dott. Paolo Talice, notaio in Treviso, rep. n. 74497, successivamente integrato con atto a rogito dello stesso notaio datato 7 settembre 2010, rep. n. 74557, avente per scopo l'assistenza sanitaria e sociale nei confronti delle persone sieropositive e affette da sindrome da immunodeficienza acquisita conclamata (AIDS);
- l'Assemblea straordinaria dell'Associazione in liquidazione e il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, con deliberazioni in data 18 marzo 2021, atti a rogito del dott. Paolo Talice, notaio in Treviso, rep. n. 91520 e rep. n. 91521, si determinavano per la fusione dei due Enti, ai sensi dell'art. 42 bis del Codice Civile, mediante incorporazione dell'Associazione nella Fondazione, approvando il relativo Progetto unico di fusione;
- con nota del 7 aprile 2021, gli Uffici regionali, facendo seguito all'istanza del legale rappresentante della Fondazione pervenuta in data 26 marzo 2021, comunicavano ai due Enti e al Presidente del Tribunale di Treviso l'avvenuta iscrizione in data 26 marzo 2021 del Progetto unico di fusione al n. 282 (TV/499) e al n. 613 del Registro regionale delle Persone Giuridiche;
- il commissario liquidatore dell'Associazione e il legale rappresentante della Fondazione, a ciò espressamente autorizzati rispettivamente dall'Assemblea straordinaria e dal Consiglio di Amministrazione dei due Enti, deliberavano in data 27 aprile 2021, atto a rogito del dott. Paolo Talice, notaio in Treviso, rep. n. 91677, di dare esecuzione alla fusione mediante incorporazione dell'Associazione nella Fondazione, come definita nel Progetto unico di fusione, adottando, altresì, un nuovo statuto adeguato alla normativa di cui al D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);
- con documentata istanza pervenuta in data 17 maggio 2021 il legale rappresentante della Fondazione incorporante chiedeva all'Amministrazione regionale l'iscrizione del predetto atto di fusione nel Registro regionale delle Persone

Giuridiche;

- con nota del 21 maggio 2021 gli Uffici regionali, accertata la completezza formale della documentazione prodotta, comunicavano al legale rappresentante della Fondazione incorporante e al Commissario liquidatore dell'Ente incorporato, l'avvio del procedimento amministrativo relativo alla fusione in questione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della deliberazione della Giunta regionale n. 134 del 14 febbraio 2017;
- la Fondazione è iscritta all'Anagrafe Unica delle Onlus, come da comunicazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione regionale del Veneto pervenuta in data 27 maggio 2021.

TUTTO CIO' PREMESSO:

- VISTI gli atti a rogito del dott. Giacomo Innocenti, notaio in Treviso, datati 15 gennaio 1999, rep. n. 264346 e 10 maggio 1999, rep. n. 272237;
- VISTO il decreto del Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Affari Istituzionali e Controllo Atti n. 44/13300-D del 9 agosto 1999;
- VISTO l'atto a rogito del dott. Paolo Talice, notaio in Treviso, datato 8 gennaio 2013, rep. n. 79664;
- VISTO il decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 69 del 7 maggio 2013;
- VISTO l'atto a rogito del dott. Paolo Talice, notaio in Treviso, datato 19 luglio 2018, rep. n. 88120;
- VISTO il decreto del Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali n. 178 del 5 novembre 2018;
- VISTI gli atti a rogito del dott. Paolo Talice, notaio in Treviso, datati 3 agosto 2010, rep. n. 74497 e 7 settembre 2010, rep. n. 74557;
- VISTO il decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 220 del 23 settembre 2010;
- VISTI gli atti a rogito del dott. Paolo Talice, notaio in Treviso, datati 18 marzo 2021, rep. n. 91520 e rep. n. 91521;
- VISTA l'istanza del legale rappresentante della Fondazione pervenuta in data 26 marzo 2021 (prot. reg. n. 140147 del 29 marzo 2021);
- VISTA la nota degli Uffici regionali prot. n. 158602 del 7 aprile 2021;
- VISTO l'atto a rogito del dott. Paolo Talice, notaio in Treviso, datato 27 aprile 2021, rep. n. 91677;
- VISTA l'istanza del legale rappresentante della Fondazione pervenuta in data 17 maggio 2021 (prot. reg. n. 227903 del 18 maggio 2021);
- VISTA la nota degli Uffici regionali prot. n. 233693 del 21 maggio 2021;
- VISTA la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione regionale del Veneto pervenuta in data 27 maggio 2021;
- VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra gli Enti in oggetto e gli Uffici Regionali;
- VISTO il Codice Civile, in particolare l'art. 42 bis;
- VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
- VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- VISTO il D.Lgs. n. 117/2017;
- VISTE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;

- VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;

DATO ATTO che, per effetto della fusione, tutti gli elementi attivi e passivi del patrimonio dell'Associazione incorporata confluiranno nella Fondazione incorporante;

RITENUTO, per quanto di competenza, sussistere i presupposti di diritto e di fatto per l'iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche della fusione per incorporazione tra gli Enti in oggetto e per la presa d'atto del nuovo statuto;

decreta

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto della fusione per incorporazione, di cui all'atto a rogito del dott. Paolo Talice, notaio in Treviso, datato 27 aprile 2021, rep. n. 91677, dell'Associazione Organizzazione di volontariato "La Tenda" (Onlus) in liquidazione, con sede legale in Treviso, c.f. 94025680268, nella Fondazione "Lineainfinita" Onlus, con sede legale in Treviso, c.f. 94131600267, con contestuale iscrizione al n. 282 (TV/499) e al n. 613 del Registro regionale delle Persone Giuridiche;
3. di prendere atto del nuovo statuto della Fondazione nel testo risultante dall'atto notarile di cui al punto 2);
4. di dare atto, per quanto concerne il nuovo statuto, che l'acronimo ETS, anche se previsto nella denominazione sociale, non è, allo stato attuale, spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, in quanto la qualificazione giuridica di Ente del Terzo Settore discende dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, non ancora operativo;
5. di stabilire che resta salvo, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., l'accertamento della conformità del nuovo statuto alle disposizioni del richiamato decreto legislativo da parte dell'Ufficio del RUNTS territorialmente competente, quando operativo;
6. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Enrico Specchio

(Codice interno: 455500)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, PROCEDIMENTI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 31 del 21 luglio 2021

"Associazione Amici Insieme - Onlus", con sede legale in Venezia - Mestre. Istanza di approvazione di modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977. Diniego di approvazione.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento viene negata l'approvazione delle modifiche statutarie di cui all'atto a rogito del dott. Carlo Candiani, notaio in Venezia, rep. n. 115.029 del 27 ottobre 2020.

Il Direttore

Premesso che:

- con Decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti n. 14/41.03 - D dell' 11 marzo 2002 veniva riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato alla "Associazione Amici Insieme - ONLUS", con sede legale in Venezia - Mestre, costituita con atto a rogito del dott. Mario Faotto, notaio in Venezia - Mestre, rep. n. 69.318 del 3 febbraio 1989 e approvato il relativo statuto di cui all'atto a rogito del dott. Francesco Candiani, notaio in Venezia - Mestre, del 22 novembre 2001, rep. n. 82529;
- con Decreto del Direttore della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi n. 104 del 27 giugno 2014 venivano approvate le modifiche statutarie deliberate dall' Associazione in data 19 dicembre 2013, come da atto a rogito del dott. Francesco Candiani, notaio in Venezia - Mestre, rep. n. 131472 stessa data;
- in data 27 ottobre 2020, l'Assemblea dell'Associazione, così come da atto a rogito del dott. Carlo Candiani, notaio in Venezia, rep. n. 115.029 stessa data, approvava talune modifiche statutarie in adeguamento al D.L.vo n. 117 del 2017 e s.m.i.;
- con documentata istanza del 22 marzo 2021, pervenuta alla scrivente Direzione il 29 marzo 2021, successivamente integrata in data 12 aprile 2021, il legale rappresentante dell'Ente chiedeva l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea dell'Associazione in data 27 ottobre 2020;
- con nota del 16 aprile 2021, la scrivente Direzione, accertata la completezza formale della documentazione prodotta, comunicava all'Associazione l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 134 del 14 febbraio 2017;
- con successiva nota della scrivente Direzione dell' 8 giugno 2021, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della L. 241/1990 e s.m.i., accertato che nell'atto a rogito del dott. Carlo Candiani, notaio in Venezia, del 27 ottobre 2020, rep. n. 115.029, contrariamente a quanto previsto dalla normativa in vigore per gli enti iscritti nell' Anagrafe Unica delle Onlus, l'Ente non risultava riportare nella denominazione tale qualificazione, il procedimento amministrativo veniva sospeso per 30 giorni allo scopo di consentire all'Ente di produrre la copia autentica registrata di un atto pubblico notarile dal quale risultasse il reinserimento nella denominazione dell'acronimo Onlus ovvero di un atto pubblico notarile adeguatamente modificato; nella stessa nota l'Ente veniva, altresì, invitato a verificare presso l'Agenzia delle Entrate l'adeguatezza delle modifiche introdotte alla disciplina propria delle Onlus e alle disposizioni per esse previste dal D.L.vo 117 del 2017;
- con nota del 9 luglio 2021 la scrivente Direzione, non avendo l'Associazione dato riscontro nei termini alla nota di cui al punto precedente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunicava, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241 del 1990 e s.m.i., il motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza, dando il termine di 10 giorni dal ricevimento della nota stessa per comunicare osservazioni, eventualmente corredate da documenti;
- nel termine stabilito dall'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. non perveniva agli scriventi Uffici comunicazione alcuna da parte dell'Associazione;

Considerato che:

- per quanto esposto in premessa non può essere accolta l'istanza di approvazione delle modifiche statutarie di cui all'atto a rogito del dott. Carlo Candiani, notaio in Venezia, del 27 ottobre 2020, rep. n. 115.029;

Tutto ciò premesso e considerato:

- VISTO il Decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti n. 14/41.03 - D dell' 11 marzo 2002;
- VISTO il Decreto del Direttore della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi n. 104 del 27 giugno 2014;
- VISTO l'atto a rogito del dott. Carlo Candiani, notaio in Venezia, del 27 ottobre 2020, rep. n. 115.029;
- VISTA la documentata istanza del legale rappresentante dell'Ente del 22 marzo 2021, pervenuta alla scrivente Direzione il 29 marzo 2021, prot. reg. n. 142508 del 30 marzo 2021, successivamente integrata in data 12 aprile 2021, prot. reg. n. 166262 stessa data;
- VISTA la nota della scrivente Direzione prot. reg. n. 175817 del 16 aprile 2021;
- VISTA la nota della scrivente Direzione prot. reg. n. 260419 dell' 8 giugno 2021;
- VISTA la nota della scrivente Direzione prot. reg. n. 310321 del 9 luglio 2021;
- VISTE le disposizioni del Codice Civile;
- VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
- VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- VISTE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
- VISTA la L.R. n. 54 del 2012 e s.m.i.;

RITENUTO che, per le motivazioni espresse in premessa, l'istanza di approvazione delle modifiche statutarie di cui all'atto a rogito del dott. Carlo Candiani, notaio in Venezia, del 27 ottobre 2020, rep. n. 115.029, non può essere accolta;

decreta

1. di non accogliere, per le motivazioni espresse in premessa, l'istanza di approvazione delle modifiche statutarie adottate in data 27 ottobre 2020 dall' "Associazione Amici Insieme - Onlus", con sede legale in Venezia - Mestre, C.F. n. 90020670270, di cui all' atto a rogito del dott. Carlo Candiani, notaio in Venezia, rep. n. 115.029 stessa data;
2. di stabilire che avverso il presente Decreto gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
3. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Enrico Specchio

(Codice interno: 455501)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, PROCEDIMENTI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 33 del 23 luglio 2021

"Fonfazione Bellotti Maria Rosa e Stefani Giuseppe -Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", con sede legale in Monastier di Treviso (TV). Dichiarazione di estinzione ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 361/2000, dell'art. 27 del Codice Civile e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si dichiara l'estinzione della Fondazione in oggetto, per aver esaurito il proprio scopo statutario, come da verbale del Consiglio di Amministrazione dell'Ente datato 15 giugno 2021.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 16 del 1° marzo 2011 si riconosceva la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 631 del Registro regionale delle Persone Giuridiche, alla "Fondazione Bellotti Maria Rosa e Stefani Giuseppe - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", con sede legale in Monastier di Treviso (TV), costituita in data 9 novembre 2010, atto a rogito del dott. Paolo Forti, notaio in Treviso, rep. n. 17061, avente come scopo l'attuazione di finalità di solidarietà sociale, istruzione e assistenza sociale e socio sanitaria, in particolare l'assegnazione annuale di borse di studio per studenti meritevoli e in condizioni economiche disagiate della scuola dell'obbligo del Comune di Monastier di Treviso (TV) ed ivi residenti;
- il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberava in data 15 giugno 2021 di proporre l'estinzione dell'Ente, come da verbale a rogito della dott.ssa Daria Innocenti, notaio in Treviso, rep. 5873;
- tale decisione del Consiglio di Amministrazione, come evidenziato nel succitato verbale, veniva motivata con la circostanza che la Fondazione aveva, di fatto, esaurito il proprio scopo poiché la medesima finalità che ne costituisce l'oggetto era perseguita e raggiunta anche da altro ente non lucrativo che, inizialmente, si era affiancato alla Fondazione ma che poi nel tempo, sovrapponendosi, ne aveva assorbito ed esaurito completamente le competenze;
- con documentata istanza pervenuta in data 24 giugno 2021, il legale rappresentante della Fondazione chiedeva all'Amministrazione regionale di dichiarare l'estinzione dell'Ente;
- con nota del 9 luglio 2021 gli Uffici regionali, accertata la completezza formale della documentazione prodotta, comunicavano alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della deliberazione della Giunta regionale n. 134 del 14 febbraio 2017;
- la Fondazione è iscritta all'Anagrafe Unica delle Onlus, come da comunicazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione regionale del Veneto pervenuta in data 12 luglio 2021.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 361/2000 spetta all'Autorità competente, nel caso di specie la Regione del Veneto, provvedere alla dichiarazione di estinzione della persona giuridica dopo aver accertato, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione previste dall'art. 27 del Codice Civile;
- le motivazioni esposte nel sopra richiamato verbale del 15 giugno 2021 evidenziano che la Fondazione ha, di fatto, esaurito il proprio scopo statutario;
- si ritengono, pertanto, sussistenti le fattispecie di cui all'art. 27 del Codice Civile e, pertanto, le condizioni per dichiarare, con il presente provvedimento, l'estinzione della Fondazione ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 361/2000.

TUTTO CIO' PREMESSO:

- VISTO l'atto a rogito del dott. Paolo Forti, notaio in Treviso, datato 9 novembre 2010, rep. n. 17061;
- VISTO il decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 16 del 1° marzo 2011;
- VISTO il verbale a rogito della dott.ssa Daria Innocenti, notaio in Treviso, datato 15 giugno 2021. rep. 5873;
- VISTA l'istanza del legale rappresentante della Fondazione pervenuta in data 24 giugno 2021 (prot. reg. n. 286806 e 286855 stessa data) e la documentazione allegata alla medesima;
- VISTA la nota degli Uffici regionali prot. n. 310423 del 9 luglio 2021;

- VISTA la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione regionale del Veneto pervenuta in data 12 luglio 2021;
- VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici regionali;
- VISTO il Codice Civile;
- VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
- VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- VISTO il D.Lgs. n. 460/1997 e s.m.i.;
- VISTE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
- VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;

RITENUTO, per le motivazioni esposte in premessa, sussistere i presupposti di diritto e di fatto per dichiarare l'estinzione della Fondazione in oggetto;

DATO ATTO che l'art. 12 dello statuto della Fondazione dispone che, *"in caso di estinzione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto, ai sensi dell'art. 10 comma 1 lett. f) del D.Lgs. n. 460/1997, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1966, n. 662"*;

DATO ATTO, altresì, che nel verbale del 15 giugno 2021 il Consiglio di Amministrazione ha proposto la devoluzione del patrimonio residuo della Fondazione, una volta esaurita la liquidazione, all'Associazione "Angeli della notte Bellotti Stefani ODV, con sede a Treviso, c.f. 94167610263, proponendo anche il nominativo del liquidatore;

decreta

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dichiarare, ai sensi degli art. 6 e 7 del D.P.R. n. 361/2000, l'estinzione della "Fondazione Bellotti Maria Rosa e Stefani Giuseppe - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", con sede legale in Monastier di Treviso (TV), c.f. 94132800262, come da verbale a rogito della dott.ssa Daria Innocenti, notaio in Treviso, datato 15 giugno 2021, rep. n. 5873;
3. di iscrivere il presente provvedimento al n. 631 del Registro regionale delle Persone Giuridiche;
4. di dare comunicazione della dichiarazione di estinzione, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 361/2000 e ai fini dell'art. 11 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile, al Presidente del Tribunale di Treviso perché provveda agli adempimenti di rito, nonché agli amministratori della Fondazione;
5. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Enrico Specchio

(Codice interno: 455502)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, PROCEDIMENTI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 34 del 23 luglio 2021

"AGRI.BI. ENTE BILATERALE PER L'AGRICOLTURA VERONESE", con sede legale in Verona. Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977. [Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento vengono approvate le modifiche statutarie deliberate in data 19 aprile 2021 dall'Ente in oggetto, che vengono contestualmente iscritte al numero 1041 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.

Il Direttore

Premesso che:

- con Decreto n. 103 del 23 aprile 2020, veniva riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato all'Ente "AGRI.BI. ENTE BILATERALE PER L'AGRICOLTURA VERONESE", con sede legale in Verona, di cui all'atto ripetitivo di costituzione a rogito del dott. Salvatore Lorenzo, notaio in Verona, del 1 ottobre 2019, rep. n. 30305, e approvato il relativo statuto;
- l'Assemblea dell'Ente "AGRI.BI. ENTE BILATERALE PER L'AGRICOLTURA VERONESE", con sede legale in Verona, così come da atto a rogito del dott. Salvatore Lorenzo, notaio in Verona, del 19 aprile 2021, rep. n. 32455, approvava talune modifiche statutarie;
- con documentata istanza del 17 maggio 2021, pervenuta alla scrivente Direzione nella stessa data, successivamente integrata in data 28 maggio 2021, il legale rappresentante dell'Ente chiedeva l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea dell'Ente in data 19 aprile 2021;
- con nota del 7 giugno 2021, la scrivente Direzione, accertata la completezza formale della documentazione prodotta, comunicava all'Associazione l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 134 del 14 febbraio 2017;

Tutto ciò premesso:

- VISTO il Decreto n. 103 del 23 aprile 2020;
- VISTO l'atto a rogito del dott. Salvatore Lorenzo, notaio in Verona, del 19 aprile 2021, rep. n. 32455;
- VISTA la documentata istanza del legale rappresentante dell'Ente del 17 maggio 2021, pervenuta alla scrivente Direzione nella stessa data, prot. reg. n. 225706, successivamente integrata in data 28 maggio 2021, prot. reg. n. 245914;
- VISTA la nota della scrivente Direzione prot. reg. n. 257044 del 7 giugno 2021;
- VISTA la documentazione agli atti;
- VISTE le disposizioni del Codice Civile;
- VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
- VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- VISTE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
- VISTA la L.R. n. 54 del 2012 e s.m.i.;

RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per l'approvazione delle modifiche statutarie;

decreta

1. di approvare le modifiche statutarie deliberate in data 19 aprile 2021 dall' Ente "AGRI.BI. ENTE BILATERALE PER L'AGRICOLTURA VERONESE", con sede legale in Verona, codice fiscale n. 80007140231, come da atto a rogito del dott. Salvatore Lorenzo, notaio in Verona, rep. n. 32455 stessa data, iscrivendo contestualmente le stesse al numero 1041 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
2. di approvare il nuovo statuto dell' Ente nel testo allegato all'atto notarile di cui al punto 1);
3. di stabilire che avverso il presente Decreto gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Enrico Specchio

(Codice interno: 455503)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, PROCEDIMENTI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 37 del 02 agosto 2021

"Fondazione Golf Cortina", con sede legale in Cortina d'Ampezzo (BL). Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato. Cancellazione.

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento, su disposizione del Presidente del Tribunale di Belluno, si procede alla cancellazione dal Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato della Fondazione indicata in oggetto.

Il Direttore

- visto il Decreto n. 284 del 30 ottobre 2020 di dichiarazione di estinzione, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 361/2000, della "Fondazione Golf Cortina", con sede legale in Cortina d'Ampezzo (BL), come da Verbale del Consiglio di Amministrazione dell'Ente datato 21 settembre 2020, a rogito della dott.ssa Elisa Piccolotto, notaio in Belluno, rep. n. 9608;
- visto il provvedimento del Presidente del Tribunale di Belluno del 20 luglio 2021, depositato in cancelleria il 21 luglio 2021, n. cronol. 2453/2021 RG n. 1004/2020, e fatto pervenire alla scrivente Direzione nella stessa data, con il quale si dispone la cancellazione dell'Ente dal Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
- ritenuto di conseguenza, in considerazione di quanto sopra, doversi procedere, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 361/2000, alla cancellazione di detta Fondazione mediante iscrizione nel Registro Regionale sopra citato;
- considerato che a detta Fondazione è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato con Decreto del Dirigente regionale della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi, n. 73 del 30 maggio 2016, mediante iscrizione al numero 830 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;

Tutto ciò premesso e considerato:

- VISTO il Decreto n. 284 del 30 ottobre 2020;
- VISTO il provvedimento del Presidente del Tribunale di Belluno del 20 luglio 2021, depositato in cancelleria il 21 luglio 2021, n. cronol. 2453/2021 RG n. 1004/2020, e fatto pervenire alla scrivente Direzione nella stessa data, prot. reg. n. 326936;
- VISTA la documentazione agli atti;
- VISTE le disposizioni del Codice Civile;
- VISTO il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
- VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
- VISTA la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001;
- VISTA la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;

decreta

1. di cancellare dal Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato la "Fondazione Golf Cortina", con sede legale in Cortina d'Ampezzo (BL), Codice Fiscale n. 93053870254, iscrivendo contestualmente detta cancellazione al numero 830 del Registro medesimo;
2. di dare comunicazione della avvenuta cancellazione al Presidente del Tribunale di Belluno nonché al Legale rappresentante dell'Ente;

3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Enrico Specchio

(Codice interno: 455504)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, PROCEDIMENTI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 40 del 06 agosto 2021

"Fondazione CIELS Pentagono per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca Scientifica", con sede legale in Padova. Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato. Cancellazione.

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento, su disposizione del Presidente del Tribunale di Padova, si procede alla cancellazione dal Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato della Fondazione indicata in oggetto.

Il Direttore

- visto il Decreto n. 39 del 21 marzo 2017 di dichiarazione di estinzione, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 361/2000, della "Fondazione CIELS Pentagono per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca Scientifica", con sede legale in Padova, come da Verbale del Consiglio di Amministrazione dell'Ente datato 29 novembre 2016, atto a rogito del dott. Roberto Agostini, notaio in Padova, rep. n. 60207;
- visto il provvedimento del Presidente del Tribunale di Padova del 2 luglio 2021 fatto pervenire alla scrivente Direzione il 20 luglio 2021, con il quale si dispone la cancellazione dell'Ente dal Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
- ritenuto di conseguenza, in considerazione di quanto sopra, doversi procedere, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 361/2000, alla cancellazione di detta Fondazione mediante iscrizione nel Registro Regionale sopra citato;
- considerato che a detta Fondazione è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Enti locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 281 del 16 dicembre 2010 mediante iscrizione al numero 620 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;

Tutto ciò premesso e considerato:

- VISTO il Decreto n. 39 del 21 marzo 2017;
- VISTO il provvedimento del Presidente del Tribunale di Padova del 2 luglio 2021 fatto pervenire alla scrivente Direzione il 20 luglio 2021, prot. reg. n. 324203 stessa data;
- VISTA la documentazione agli atti;
- VISTE le disposizioni del Codice Civile;
- VISTO il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
- VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
- VISTA la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001;
- VISTA la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;

decreta

1. di cancellare dal Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato la "Fondazione CIELS Pentagono per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca Scientifica", con sede legale in Padova, Codice Fiscale n. 92224460284, iscrivendo contestualmente detta cancellazione al numero 620 del Registro medesimo;
2. di dare comunicazione della avvenuta cancellazione al Presidente del Tribunale di Padova nonché al Legale rappresentante dell'Ente;

3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Enrico Specchio

(Codice interno: 455505)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, PROCEDIMENTI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 41 del 06 agosto 2021

Scioglimento dell'Associazione "Nuovo Centro estero delle Camere di Commercio del Veneto", con sede legale in Venezia. Presa d'atto.

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si prende atto, mediante iscrizione al n. 956 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, dello scioglimento dell'Associazione in oggetto.

Il Direttore

Premesso che:

- con Decreto n. 135 del 14 settembre 2018 veniva riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato alla Associazione "Nuovo Centro Estero delle Camere di Commercio del Veneto", con sede legale in Venezia, costituita con atto a rogito del dott. Ernesto Marciano, notaio in Noale (VE), rep. n. 44069 del 27 marzo 2018 e approvato il relativo Statuto;
- scopo dell'Ente è quello di promuovere ed attuare ogni iniziativa volta al sostegno del sistema economico veneto in tutti i suoi aspetti e settori economici e produttivi, con lo scopo di sostenere, assistere e promuovere la competitività delle imprese, in particolare micro, piccole e medie, nei mercati nazionali ed esteri, promuovendo la diffusione di una cultura economica che permetta di valorizzare le produzioni, le peculiarità dei territori ed il patrimonio culturale e turistico del Veneto;
- l'Associazione, come da atto a rogito del dott. Giorgio Gottardo, notaio in Padova, rep. n. 66.695 del 27 novembre 2020, deliberava lo scioglimento dell'Ente indicando, altresì, il dott. Alvisi Fabrizio quale liquidatore;
- con documentata istanza pervenuta a questa Amministrazione il 16 luglio 2021, successivamente integrata il 27 luglio 2021, il legale rappresentante dell'Associazione chiedeva l'iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato dell'avvenuto scioglimento dell'Ente, deliberato dall'Assemblea in data 27 novembre 2020;
- con nota del 2 agosto 2021, la scrivente Direzione, accertata la completezza formale della documentazione prodotta, comunicava all'Associazione l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 134 del 14 febbraio 2017;
- ritenuto, conseguentemente, di provvedere all'iscrizione dell'avvenuto scioglimento dell'Associazione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 361/2000;
- atteso che si procederà alla cancellazione dell'Ente successivamente alle determinazioni del Presidente del Tribunale, ex artt. 11 e seguenti delle Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile;

Tutto ciò premesso e considerato:

- VISTO il Decreto n. 135 del 14 settembre 2018;
- VISTO l'atto a rogito del dott. Giorgio Gottardo, notaio in Padova, rep. n. 66.695 del 27 novembre 2020;
- VISTA la documentata istanza del legale rappresentante dell'Associazione pervenuta a questa Amministrazione il 16 luglio 2021, prot. reg. n. 319465 stessa data, successivamente integrata il 27 luglio 2021, prot. reg. n. 336227 del 28 luglio 2021;
- VISTA la nota della scrivente Direzione prot. reg. n. 343309 del 2 agosto 2021;
- VISTA la documentazione agli atti;
- VISTE le disposizioni del Codice Civile;

- VISTI gli artt. 11 e seguenti delle Disp. Att. del Codice Civile;
- VISTO il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
- VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 112 del 19 gennaio 2001;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 134 del 14 febbraio 2017;

Ritenuto sussistere i presupposti di diritto e di fatto per l'iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato dell'avvenuto scioglimento dell'Ente;

decreta

1. di procedere all'iscrizione, al numero 956 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, dell'avvenuto scioglimento dell'Associazione "Nuovo Centro Estero delle Camere di Commercio del Veneto", con sede legale in Venezia, C.F. n. 04482450279, come da atto a rogito del dott. Giorgio Gottardo, notaio in Padova, rep. n. 66.695 del 27 novembre 2020;
2. di dare comunicazione dell'avvenuto scioglimento, ex artt. 11 e seguenti delle Disposizioni per l' Attuazione del Codice Civile, al Presidente del Tribunale di Venezia;
3. di stabilire che avverso il presente Decreto gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Enrico Specchio

(Codice interno: 455506)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, PROCEDIMENTI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 42 del 06 agosto 2021

"Associazione Oncologica San vassiano ODV", con sede legale in Cassola (VI). Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si riconosce la personalità giuridica di diritto privato all'Associazione in oggetto, mediante iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.

Il Direttore

Premesso che:

- con atto a rogito del dott. Alessandro Todescan, notaio in Bassano del Grappa (VI), in data 28 maggio 2004, rep. n. 172560, veniva costituita l' "Associazione Oncologica Bassanese S. Bassiano - Onlus", con sede legale in Bassano del Grappa (VI) e approvato il relativo statuto;
- successivamente, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, con atto a rogito del dott. Massimo Stefani, notaio in Bassano del Grappa (VI), in data 16 dicembre 2020, rep. n. 51.259, l'Assemblea dell'Associazione che viene denominata "Associazione Oncologica San Bassiano ODV", con sede legale in Cassola (VI), approvava un nuovo statuto anche in adeguamento a quanto disposto dal D.Lvo 117 del 2017 e s.m.i.;
- con documentata istanza del 10 maggio 2021, pervenuta a questa Amministrazione il 13 maggio 2021, successivamente integrata in data 8 giugno 2021 e in data 11 giugno 2021, il legale rappresentante dell'Ente chiedeva il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione in oggetto;
- con nota del 23 giugno 2021 la scrivente Direzione, accertata la completezza formale della documentazione prodotta, comunicava all'Associazione l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 134 del 14 febbraio 2017;
- l'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale volte alla tutela della salute del cittadino, che si estrinseca in interventi di assistenza volontaria ai pazienti del territorio ULSS n. 7 Distretto 1 nel campo dell'oncologia medica nonché nell'informazione sugli aspetti sanitari, assistenziali e sociali delle patologie oncologiche, il concreto sostegno, l'integrazione sociale, la valutazione e la difesa dei diritti civili, come meglio descritto nello statuto;
- l'Associazione non ha scopo di lucro, opera nell'ambito della Regione del Veneto e dispone di un patrimonio iniziale minimo pari a Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Ente, come indicato nel sopra richiamato atto notarile del 16 dicembre 2020, e come risultante dalla certificazione bancaria avente la stessa data allegata all'atto stesso;

Tutto ciò premesso:

- VISTO l'atto a rogito del dott. Alessandro Todescan, notaio in Bassano del Grappa (VI), del 28 maggio 2004, rep. n. 172560;
- VISTO l'atto a rogito del dott. Massimo Stefani, notaio in Bassano del Grappa (VI), del 16 dicembre 2020, rep. n. 51.259;
- VISTA la documentata istanza del legale rappresentante dell'Ente del 10 maggio 2021, pervenuta a questa Amministrazione il 13 maggio 2021, prot. reg. n. 219782 stessa data, successivamente integrata in data 8 giugno 2021, prot. reg. n. 258371 e in data 11 giugno 2021, prot. reg. n. 269145 del 14 giugno 2021;
- VISTA la nota della scrivente Direzione prot. reg. n. 284888 del 23 giugno 2021;
- VISTA la documentazione agli atti;

- VISTE le disposizioni del Codice Civile;
- VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
- VISTO il D.Lvo n. 117/2017 e s.m.i.;
- VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
- VISTE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;

RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato all'Associazione in oggetto;

decreta

1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 1101 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, all' "Associazione Oncologica San Bassiano ODV", con sede legale in Cassola (VI), C.F. n. 91023500241, costituita con atto a rogito del dott. Alessandro Todescan, notaio in Bassano del Grappa (VI), in data 28 maggio 2004, rep. n. 172560;
2. di approvare, per quanto di competenza, lo Statuto di cui all'atto a rogito del dott. Massimo Stefani, notaio in Bassano del Grappa (VI), del 16 dicembre 2020, rep. n. 51.259;
3. di stabilire che resta salvo, ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., l'accertamento della conformità dello Statuto alle disposizioni del richiamato decreto legislativo da parte dell' Ufficio del RUNTS territorialmente competente, quando operativo;
4. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
5. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Enrico Specchio

(Codice interno: 455531)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, PROCEDIMENTI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 45 del 11 agosto 2021

"Fondazione Historie Onlus", con sede legale in Villafranca di verona (VR). Presa d'atto modifiche statutarie.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si prende atto delle modifiche statutarie deliberate in data 27 luglio 2021 dal Consiglio di Indirizzo della Fondazione in oggetto, in adeguamento alla normativa di cui al D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore).

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Giunta regionale n. 2115 del 10 aprile 1990 si riconosceva la personalità giuridica di diritto privato alla "Associazione Villafranca", con sede in Villafranca di Verona (VR), costituita in forma pubblica in data 30 settembre 1986, atto a rogito del dott. Paolo Angelo Federici, notaio in Valeggio sul Mincio (VR), rep. n. 1539, con la denominazione "Centro Socializzazione";
- con deliberazione della Giunta regionale n. 2003 del 10 aprile 1992 e con successivo decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti n. 25/41.03-D del 10 aprile 2002 si approvavano modifiche allo statuto dell'Ente, ora denominato "Associazione A.Vi. - ONLUS organizzazione non lucrativa di utilità sociale", con sede in Valeggio sul Mincio (VR);
- l'Assemblea dell'Associazione deliberava in data 19 dicembre 2011 la trasformazione dell'Ente in Fondazione, denominata "Fondazione Historie Onlus", trasferendo la sede da Valeggio sul Mincio (VR) a Villafranca di Verona (VR), atto a rogito del dott. Giacomo Gelmi, notaio in Verona, rep. n. 12775;
- con decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 128 del 28 giugno 2012 si approvava lo statuto della Fondazione, con contestuale iscrizione al n. 684 del Registro regionale delle Persone Giuridiche, avente finalità di solidarietà sociale con il metodo fondato sul principio del "Sempre con noi", attraverso attività di assistenza, educazione, istruzione e ricreazione di persone con disabilità fisica, mentale e sociale di ogni età, di formazione e sostegno delle loro famiglie e del personale impegnato nel settore;
- con istanza pervenuta in data 11 giugno 2021, integrata con successiva documentazione pervenuta in data 21 giugno 2021 e in data 29 giugno 2021, il legale rappresentante della Fondazione chiedeva all'Amministrazione regionale l'approvazione delle modifiche statutarie di cui all'atto a rogito della dott.ssa Silvia Chiara Pescetta, notaio in Sona (VR), datato 18 maggio 2021, rep. n. 1925, consistenti nell'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore);
- con nota del 7 luglio 2021 gli Uffici regionali, accertata la completezza formale della documentazione prodotta, comunicavano alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della deliberazione della Giunta regionale n. 134 del 14 febbraio 2017;
- con nota pervenuta in data 3 agosto 2021 la Fondazione, ad ulteriore integrazione dell'istanza pervenuta in data 11 giugno 2021, trasmetteva il verbale datato 27 luglio 2021, a rogito della dott.ssa Silvia Chiara Pescetta, notaio in Sona (VR), rep. n. 2159, relativo all'adozione delle predette modifiche statutarie da parte del Consiglio di Indirizzo dell'Ente, in conformità a quanto previsto dallo statuto;
- la Fondazione è iscritta all'Anagrafe Unica delle Onlus, come da comunicazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione regionale del Veneto pervenuta in data 12 luglio 2021.

TUTTO CIO' PREMESSO:

- VISTO l'atto a rogito del dott. Paolo Angelo Federici, notaio in Valeggio sul Mincio (VR), datato 30 settembre 1986, rep. n. 1539;

- VISTA la D.G.R. n. 2115 del 10 aprile 1990 e la D.G.R. n. 2003 del 10 aprile 1992;
- VISTO il decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti n. 25/41.03-D del 10 aprile 2002;
- VISTO l'atto a rogito del dott. Giacomo Gelmi, notaio in Verona, datato 19 dicembre 2011, rep. n. 12775;
- VISTO il decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 128 del 28 giugno 2012;
- VISTO l'atto a rogito della dott.ssa Silvia Chiara Pescetta, notaio in Sona (VR), datato 18 maggio 2021, rep. n. 1925;
- VISTA l'istanza pervenuta in data 11 giugno 2021 (prot. reg. n. 266637 stessa data), integrata con successiva documentazione pervenuta in data 21 giugno 2021 (prot. reg. n. 279189 stessa data) e in data 29 giugno 2021 (prot. reg. n. 293010 stessa data);
- VISTA la nota degli Uffici regionali prot. n. 306845 del 7 luglio 2021;
- VISTA la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione regionale del Veneto pervenuta in data 12 luglio 2021;
- VISTO l'atto a rogito della dott.ssa Silvia Chiara Pescetta, notaio in Sona (VR), datato 27 luglio 2021, rep. n. 2159, trasmesso con nota integrativa pervenuta in data 3 agosto 2021 (prot. reg. n. 345863 stessa data);
- VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici regionali;
- VISTO il Codice Civile;
- VISTO l'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977;
- VISTO il D.P.R. n. 361/2000;
- VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- VISTO il D.Lgs. n. 460/1997 e s.m.i.;
- VISTO il D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.;
- VISTE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
- VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;

RITENUTO sussistere i presupposti per la presa d'atto delle modifiche statutarie deliberate in data 27 luglio 2021 dal Consiglio di Indirizzo della Fondazione in oggetto;

decreta

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle modifiche allo statuto della "Fondazione Historie Onlus", con sede legale in Villafranca di Verona (VR), c.f. 93013440230, deliberate dal Consiglio di Indirizzo dell'Ente in data 27 luglio 2021, atto a rogito della dott.ssa Silvia Chiara Pescetta, notaio in Sona (VR), rep. n. 2159, iscrivendo contestualmente le stesse al n. 684 del Registro regionale delle Persone Giuridiche;
3. di prendere atto del nuovo statuto della Fondazione nel testo risultante dall'atto notarile di cui al punto 2);
4. di dare atto, per quanto concerne il nuovo statuto, che l'acronimo ETS, anche se previsto nella denominazione sociale, non è, allo stato attuale, spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, in quanto la qualificazione giuridica di Ente del Terzo Settore discende dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, non ancora operativo;

5. di stabilire che resta salvo, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., l'accertamento della conformità del nuovo statuto alle disposizioni del richiamato decreto legislativo da parte dell'Ufficio del RUNTS territorialmente competente, quando operativo;
6. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Enrico Specchio

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

(Codice interno: 455701)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 730 del 07 luglio 2021

Assunzione impegno di spesa ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. a seguito approvazione delle risultanze dell'istruttoria di valutazione dei progetti pervenuti e correlato accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.. Riprogrammazione fondi POR FSE Regione Veneto 2014/2020 di cui ai Reg.ti UE nn. 1303/2013, 1304/2013 e s.m.i., e conseguente utilizzo delle risorse FSC della programmazione 2014/2020 ai sensi artt. 241 e 242 del D.L. 19/05/2020, n. 34. Asse I Occupabilità Obiettivo tematico 8 Priorità di investimento 8.i 8.v Priorità 8.i - Obiettivo Specifico 1-4. Sottosettori SC1F1S e SC1F2S. DGR n. 433 del 06/04/2021 "Restauro 2021: sviluppo capacità professionali per interventi di conservazione del patrimonio storico, artistico, architettonico".

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento approva gli esiti delle risultanze dell'istruttoria afferente la presentazione di progetti pervenuti in adesione all'Avviso pubblico approvato con DGR 433 del 06/04/2021, disponendo quindi l'assunzione di obbligazioni e la registrazione contabile di impegni di spesa ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. a carico dei fondi FSC assegnati con Delibera CIPE del 29/07/2020, conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 241 e 242 del D.L. 19/05/2020, n. 34. Si procede inoltre, ad accertare il credito prodotto dalla correlata spesa ex art. 53 punto 3.6 lett. c) all.to 4/2 del D.Lgs. 118/2011.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di stabilire che le premesse al presente provvedimento ne siano parte integrante e sostanziale;
2. di approvare, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione dei progetti pervenuti in adesione alla DGR 433 del 06/04/2021, i cui risultati sono evidenziati nei seguenti allegati:

- ◆ **Allegato A** "Progetti ammessi primo anno";
- ◆ **Allegato A1** "Progetti finanziati primo anno";
- ◆ **Allegato B** "Progetti ammessi e finanziati secondo anno";
- ◆ **Allegato C** "Progetti ammessi e finanziati terzo anno";
- ◆ **Allegato D** "Progetti ammessi Tipologia 2 - linea 1 e linea 2";
- ◆ **Allegato D1** "Progetti finanziati Tipologia 2 - linea 1 e linea 2";
- ◆ **Allegato E** "Dati di sintesi";
- ◆ **Allegato F** "Allegato Tecnico Contabile T1";
- ◆ **Allegato G** "Allegato Tecnico Contabile T2";
- ◆ **Allegato H** "Codici di concessione";

3. di finanziare i progetti di cui all'**Allegato E** per un importo complessivo pari ad Euro 2.599.887,36;
4. di subordinare l'avvio del progetto cod. 152-0002-433-2021 cod. SIU 10376762 all'approvazione della rielaborazione del conto economico riparametrato secondo le indicazioni specificate in premessa, che dovrà essere trasmesso ai competenti uffici regionali per le opportune verifiche e autorizzazioni entro la data di avvio del progetto, pena la decadenza dal finanziamento del progetto medesimo;
5. di provvedere alla registrazione contabile di impegni di spesa, per complessivi **Euro 2.599.887,36**, ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per obbligazioni non commerciali, pari al 100% del contributo finanziato per i progetti di cui all'**Allegato E "Dati di sintesi"**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, integrato dall'**Allegato F "Allegato Tecnico Contabile T1"** e dall'**Allegato G "Allegato Tecnico Contabile T2"**, a favore dei beneficiari ivi considerati, a valere sul bilancio regionale 2021-2023, approvato con L.R. 41 del 29/12/2020, che presenta la sufficiente disponibilità, a carico del capitolo 104227 "FSC - Accordo Regione - Ministro per il Sud e la coesione. Formazione Professionale - Trasferimenti correnti (Art. 241, 242, D.L. 19/05/2020, n. 34 - Del. CIPE 28/07/2020, n. 39)", secondo la seguente ripartizione:

- ◆ Euro 1.819.921,15 con esigibilità nel corrente esercizio;

- ◆ Euro 649.971,86 con esigibilità nell'esercizio 2022;
- ◆ Euro 129.994,35 con esigibilità nell'esercizio 2023;

6. di disporre, coerentemente al precedente punto 5, sulla base dell'autorizzazione accordata dal Direttore della Direzione Autorità di Gestione FSE, citata in premessa, l'accertamento in entrata di **Euro 2.599.887,36**, per competenza, in relazione, in relazione al credito verso il debitore Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, cod. anagrafico 00037548, determinato dalla programmazione della correlata spesa di cui al presente decreto, ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, punto 3.6, capitolo 101523/E "*Assegnazione statale per la programmazione FSC (Art. 241, 242 D.L. 34/2020 - Del. CIPE 28/07/2020, n. 39)*" Codice del Piano dei conti integrato E.2.01.01.01.003, "*Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri*", secondo la seguente ripartizione:

- ◆ Euro 1.819.921,15 con esigibilità nel corrente esercizio;
- ◆ Euro 649.971,86 con esigibilità nell'esercizio 2022;
- ◆ Euro 129.994,35 con esigibilità nell'esercizio 2023;

7. di procedere alla liquidazione della spesa, ai sensi art. 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nei termini indicati in premessa;
8. di prevedere che in sede di richiesta delle erogazioni, il beneficiario esponga nell'oggetto della nota di pagamento il riferimento al presente decreto;
9. di dare atto che gli interventi approvati dovranno essere avviati entro il 30/11/2021 e concludersi entro il 31/12/2022;
10. di dare atto che l'attestazione finale delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, separatamente per ogni singolo progetto approvato, deve essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro 60 giorni dal termine ultimo per la conclusione del progetto;
11. di dare atto che il procedimento relativo all'ammissibilità dei costi sostenuti e la loro concordanza con i documenti giustificativi, nonché alla verifica dell'effettiva realizzazione delle attività conformemente alle disposizioni regionali, statali e comunitarie di riferimento e la conseguente approvazione del rendiconto, avverrà entro 180 giorni a partire dalla data di disponibilità del beneficiario;
12. di dare atto che le obbligazioni attive e passive di cui al presente decreto sono giuridicamente perfezionate, sono di natura non commerciale e scadono secondo il cronoprogramma della spesa sopra indicato;
13. di dare atto che, ai sensi art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per il presente decreto, il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
14. di dare atto degli elementi della struttura della codifica pertinente la transazione elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., di cui all'**Allegato G** al presente atto "*Allegato Tecnico Contabile T2*";
15. di dare atto che l'obiettivo "*Sfere del DEFR 2021-2023*, pertinente il presente provvedimento è: 15.02.01 "*Sostenere lo sviluppo delle competenze del capitale umano*";
16. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al fine del perfezionamento dell'efficacia, previo inoltre alla Direzione Programmazione Unitaria per l'acquisizione del visto di monitoraggio, come da nota prot. reg.le 412836 del 28/09/2020;
17. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 e s.m.i.;
18. di disporre che le risultanze dell'istruttoria di cui al punto 2 siano pubblicate nel sito web regionale;
19. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Massimo Marzano Bernardi

Allegati (*omissis*)

(Codice interno: 455508)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 785 del 20 luglio 2021

Modifica del beneficiario e dell'associazione Anagrafica da "RISORSE IN CRESCITA s.r.l." (C.F. e P.IVA 02700760248 Anagrafica SIU A0011955) a "NIUKO INNOVATION & KNOWLEDGE s.r.l." (C.F. e P.IVA 02700760248 - Anagrafica SIU A0169502) in relazione a contribuzioni pubbliche a valere sul POR FSE 2014/2020. DGR 1311 del 10/09/2018, DGR 816 del 11/06/2019, DGR 1010 del 12/07/2019, DGR 1315 del 10/09/2019, DGR 254 del 02/03/2020 e DGR 526 del 28/04/2020. Mis. 3B1F2S.

*[Formazione professionale e lavoro]***Note per la trasparenza:**

Con il presente Provvedimento, per gli effetti dell'atto notarile del 25/05/2021 di fusione per incorporazione e cambio denominazione della società Risorse in Crescita s.r.l. in NIUKO - INNOVATION & KNOWLEDGE s.r.l., a rogito del dott. Paolo Dianese, notaio del Collegio Notarile dei distretti riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa (VI), si dispone la modifica dell'associazione anagrafica di impegni di spesa originariamente assunti a favore del beneficiario RISORSE IN CRESCITA s.r.l. - C.F. e P.IVA 02700760248, ora associati a NIUKO - INNOVATION & KNOWLEDGE s.r.l. - C.F. e P.IVA 02700760248.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di associare, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, agli impegni assunti e ancora liquidabili, di cui all'**Allegato A**, al presente decreto l'anagrafica SIU A0169502 a "NIUKO - INNOVATION & KNOWLEDGE s.r.l." (C.F. e P.IVA 02700760248), in sostituzione di "RISORSE IN CRESCITA s.r.l." (C.F. e P.IVA 02700760248 - codice anagrafico SIU A0011955);
2. di approvare il seguente allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - ◆ **Allegato A** "Impegni soggetti a modifica dell'associazione anagrafica";
 - ◆ **Allegato B** "Allegato tecnico contabile T1", pertinente le modifiche relative al beneficiario per anno di scadenza;
 - ◆ **Allegato C** "Allegato tecnico contabile T2", relativo agli elementi della struttura della codifica pertinente la transazione elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
3. di procedere alla fase di liquidazione dei residui passivi relativi agli impegni di cui all'**Allegato A** al presente atto, assunti nei confronti di "RISORSE IN CRESCITA s.r.l." - anagrafica SIU A0011955, a favore di "NIUKO - INNOVATION & KNOWLEDGE s.r.l.", anagrafica SIU A0169502;
4. di comunicare il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai fini del perfezionamento dell'efficacia;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
6. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Per il Direttore Il Direttore Vicario Massimo Toffanin

Allegati *(omissis)*

(Codice interno: 455704)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 861 del 29 luglio 2021

Impegno e liquidazione di spesa ai sensi artt. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e art. 44 L.R. 39/2001, in relazione al contributo pubblico concesso alla Fondazione Portogruaro Campus come da DGR n. 994 del 20/07/2021. Anno Accademico 2021-2022. L.R. 27/02/2008, n. 1 (art. 99, comma 1).

*[Formazione professionale e lavoro]***Note per la trasparenza:**

Con il presente atto vengono disposti l'impegno e la liquidazione del contributo di Euro 40.000,00, autorizzato con la DGR 994 del 20/07/2021, a favore della Fondazione Portogruaro Campus per sostenere, per l'Anno Accademico 2021-2022, le attività didattiche e formative di livello universitario.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di stabilire che le premesse al presente decreto ne siano parte integrante e sostanziale;
2. di disporre, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., la registrazione dell'impegno di spesa di Euro 40.000,00, in relazione all'obbligazione prevista dalla DGR 994 del 20/07/2021, a favore della Fondazione Portogruaro Campus, C.F. 92028080270, a carico del capitolo di spesa 100053 "Azioni a sostegno delle attività della sede universitaria di Portogruaro (Art. 4 bis, L.R. 22/06/1993, n.16 - Art. 99, L.R. 27/02/2008, n.1)", del bilancio regionale 2021-2023, approvato con L.R. 29/12/2020, n. 41, secondo le specifiche e l'esigibilità di cui all'Allegato A "Allegato contabile", parte integrante e sostanziale del presente atto, per le motivazioni di cui alla premessa;
3. di dare atto che la liquidazione della spesa sarà effettuata ai sensi dell'art. 44 della L.R. 29/11/2001, n. 39 e dell'art. 57 del D.Lgs. n. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i., nel rispetto delle previsioni di cui alla stessa DGR n. 994 del 20/07/2021, anticipatamente in un'unica soluzione, con esigibilità nel corrente esercizio, a seguito di presentazione, da parte della Fondazione, di una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, relativa all'avvenuto avvio dei corsi programmati, accompagnata da nota di debito ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, in regola con la normativa in materia di imposta di bollo, nonché da apposita polizza fidejussoria redatta su modello regionale a garanzia del pagamento in conto anticipi;
4. di dare atto che il rendiconto delle attività realizzate e delle spese sostenute deve essere presentato dal beneficiario alla Direzione Formazione e Istruzione secondo le modalità previste dal DDR Formazione e Istruzione n. 556 del 15/05/2017, entro il termine di 60 giorni dalla conclusione delle attività e, comunque, entro l'esercizio 2022;
5. di stabilire che il contributo potrà essere ridotto in sede di verifica rendicontale qualora risultasse che la Fondazione Portogruaro Campus non abbia portato a compimento le attività dichiarate e/o quando le spese effettivamente sostenute risultassero inferiori a quanto indicato nel Piano economico finanziario preventivo e nel Programma delle attività didattiche e formative di livello universitario per l'A.A. 2021-2022. In ogni caso il contributo riconosciuto non potrà superare la quota del 90% delle spese sostenute e valutate ammissibili dalla Direzione Formazione e Istruzione. Eventuali somme non rendicontante e/o non ammissibili, già erogate in conto anticipi, saranno chieste in restituzione;
6. di dare atto che l'obbligazione di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata, scade nel corrente esercizio e che, ai sensi dell'art. 56, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
7. di comunicare il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al fine del perfezionamento dell'efficacia;
8. di trasmettere alla Fondazione Portogruaro Campus il presente decreto;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26, comma 2 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
10. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;

11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

12. di pubblicare il presente atto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Per il Direttore Il Direttore Vicario Massimo Toffanin

Allegato (*omissis*)

(Codice interno: 455705)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 862 del 29 luglio 2021

Impegno e liquidazione di spesa ai sensi artt. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e art. 44 L.R. 39/2001, in relazione al contributo pubblico concesso alla Fondazione Studi Universitari di Vicenza per l'anno accademico 2021-2022 come da DGR n.995 del 20/07/2021. L.R. 27/02/2008, n. 1 (art. 82, comma 1).

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto vengono disposti l'impegno e la liquidazione del contributo di Euro 40.000,00, autorizzato con la DGR n. 995 del 20/07/2021 a favore della Fondazione Studi Universitari di Vicenza per sostenere, per l'Anno Accademico 2021-2022, i corsi di Laurea Magistrale in "Ingegneria dell'Innovazione del prodotto" e in "Ingegneria Meccatronica".
--

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di stabilire che le premesse al presente decreto ne siano parte integrante e sostanziale;
2. di disporre, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., la registrazione dell'impegno di spesa di Euro 40.000,00, in relazione all'obbligazione prevista dalla DGR 995 del 20/07/2021, a favore della Fondazione Studi Universitari di Vicenza, C.F. 95070400247, a valere sul capitolo di spesa 101129 "*Partecipazione alla Fondazione Studi Universitari di Vicenza 8 art 82, L.R. 27/02/2008, n.1*)" del bilancio regionale 2021-2023, approvato con L.R. 29/12/2020, n. 41, secondo le specifiche e l'esigibilità di cui all'**Allegato A "Allegato contabile"**, parte integrante e sostanziale del presente atto, per le motivazioni di cui alla premessa;
3. di dare atto che la liquidazione della spesa sarà effettuata ai sensi dell'art. 44 della L.R. 29/11/2001, n. 39 e dell'art. 57 del D.Lgs. n. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i., nel rispetto delle previsioni di cui alla stessa DGR n. 995 del 20/07/2021, anticipatamente in un'unica soluzione, con esigibilità nel corrente esercizio, a seguito di presentazione, da parte della Fondazione, di una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, relativa all'avvenuto avvio dei corsi programmati, accompagnata da nota di debito ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, in regola con la normativa in materia di imposta di bollo, nonché da apposita polizza fideiussoria redatta su modello regionale a garanzia del pagamento in conto anticipi;
4. di dare atto che il rendiconto delle attività realizzate e delle spese sostenute deve essere presentato dal beneficiario alla Direzione Formazione e Istruzione secondo le modalità previste dal DDR Formazione e Istruzione n. 556 del 15/05/2017, entro il termine di 60 giorni dalla conclusione delle attività e, comunque, entro l'esercizio 2022;
5. di stabilire che il contributo potrà essere ridotto in sede di verifica rendicontale qualora risultasse che la Fondazione Studi Universitari di Vicenza non abbia portato a compimento le attività dichiarate e/o quando le spese effettivamente sostenute risultassero inferiori a quanto indicato nel Piano economico finanziario preventivo e nel Programma delle attività didattiche e formative di livello universitario per l'A.A. 2021-2022. In ogni caso, il contributo riconosciuto non potrà superare la quota del 90% delle spese sostenute e valutate ammissibili dalla Direzione Formazione e Istruzione. Eventuali somme non rendicontate e/o non ammissibili, già erogate in conto anticipi, saranno chieste in restituzione;
6. di dare atto che l'obbligazione di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata, scade nel corrente esercizio e che, ai sensi dell'art. 56, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
7. di dare atto che la Regione ha pubblicato i dati previsti dall'art. 22 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
8. di trasmettere alla Fondazione Studi Universitari di Vicenza il presente provvedimento ai sensi di quanto previsto dall'art. 56 comma 7, D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
9. di trasmettere il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al fine del perfezionamento dell'efficacia;

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26, comma 2 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
11. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
13. di pubblicare il presente atto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Per il Direttore Il Direttore Vicario Massimo Toffanin

Allegato (*omissis*)

(Codice interno: 455707)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 909 del 03 agosto 2021

Registrazione contabile di economie, di minori spese e delle correlate minori entrate ai sensi art. 42, comma 5, L.R. 39/2001 e artt. 56, comma 5, e 53 D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. in relazione alla rinuncia al finanziamento per il progetto 5205-0001-1010-2019 (CUP H68D19001010007), accordato con DDR 1393 del 15/11/2019, a titolarità OBIETTIVO SICUREZZA S.R.L. UNIPERSONALE (C.F. 01433230297 Anagrafica A0127437). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse I Occupabilità Obiettivo Tematico 8 Priorità d'investimento 8.v - Sottosettore 3B1F2S - DGR n. 1010 del 12/07/2019 "Per un'impresa organizzata e consapevole. Strumenti per favorire la competitività e la crescita professionale".

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento, il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione prende atto dell'avvenuta rinuncia al finanziamento per il progetto 5205-0001-1010-2019 - SIU 10233183, precedentemente accordato con DDR 1393 del 15/11/2019, comunicata dalla OBIETTIVO SICUREZZA S.R.L. UNIPERSONALE (C.F. 01433230297- Anagrafica A0127437), disponendo le conseguenti registrazioni contabili di economie e di minori spese in competenza 2019, 2020 e 2021, nonché le correlate minori entrate.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di approvare le premesse al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto, a seguito della rinuncia di cui alla premessa, della decadenza dal finanziamento accordato al progetto 5205-0001-1010-2019 - SIU 10233183 pervenuto in adesione alla DGR 1010 del 12/07/2019, a titolarità OBIETTIVO SICUREZZA S.R.L. UNIPERSONALE (C.F. 01433230297- Anagrafica A0127437), per un importo complessivo di Euro 26.240,00, concesso con proprio decreto n. 1393 del 15/11/2019;
3. di disporre la registrazione contabile di economie e di minori spese, ai sensi art. 42, comma 5, L.R. 39/2001 e art. 56, comma 5, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., relativamente agli impegni assunti in competenza 2019, 2020 e 2021, per complessivi **Euro 26.240,00**, corrispondenti ad obbligazioni passive non più sussistenti, a favore di OBIETTIVO SICUREZZA S.R.L. UNIPERSONALE (C.F. 01433230297- Anagrafica A0127437), come da *tabella 1* seguente, in conformità con l'**Allegato A "Allegato tecnico contabile T1"** e l'**Allegato B "Allegato tecnico contabile T2"**, parti integranti e sostanziali del presente atto:

Tabella 1: Economie e minori spese su impegni 2019, 2020 e 2021 per il progetto 5205-0001-1010-2019 - SIU 10233183

DDR Impegno	Impegno	Cap.	Art. e Cod. V° livello p.d.c.	Importo Impegnato Attuale (Euro)	Residuo da disimpegnare (Euro)
1393/2019	9834/19	102367	012 U.1.04.03.99.999	6.560,00	6.560,00
1393/2019	9852/19	102368	012 U.1.04.03.99.999	4.592,00	4.592,00
1393/2019	9858/19	102375	012 U.1.04.03.99.999	1.968,00	1.968,00
1393/2019	2109/20	102367	012 U.1.04.03.99.999	5.904,00	5.904,00
1393/2019	2113/20	102368	012 U.1.04.03.99.999	4.132,80	4.132,80
1393/2019	2117/20	102375	012 U.1.04.03.99.999	1.771,20	1.771,20
Totale economie - esercizi 2019 e 2020				24.928,00	24.928,00
1393/2019	915/21	102367	012 U.1.04.03.99.999	656,00	656,00

1393/2019	917/21	102368	012 U.1.04.03.99.999	459,20	459,20
1393/2019	919/21	102375	012 U.1.04.03.99.999	196,80	196,80
Totale minori spese - esercizio 2021				1.312,00	1.312,00
Totale complessivo				26.240,00	26.240,00

4. di disporre la registrazione contabile di minori entrate, per complessivi **Euro 22.304,00**, correlate agli impegni di cui alla tabella 1, ai sensi art. 53 e punto 3.12 All.to 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., corrispondenti ad obbligazioni attive non più sussistenti nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, anagrafica reg.le n. 00144009, come di seguito specificati:

- ◆ Capitolo 100785 - esercizio di imputazione 2019 - Accertamento 6725/2019 - Euro 6.560,00;
- ◆ Capitolo 100786 - esercizio di imputazione 2019 - Accertamento 6726/2019 - Euro 4.592,00;
- ◆ Capitolo 100785 - esercizio di imputazione 2020 - Accertamento 827/2020 - Euro 5.904,00;
- ◆ Capitolo 100786 - esercizio di imputazione 2020 - Accertamento 828/2020 - Euro 4.132,80;
- ◆ Capitolo 100785 - esercizio di imputazione 2021 - Accertamento 406/2021 - Euro 656,00;
- ◆ Capitolo 100786 - esercizio di imputazione 2021 - Accertamento 407/2021 - Euro 459,20

5. di dare atto che si è provveduto alla registrazione nel Registro Nazionale Aiuti di Stato della variazione della concessione, con relativa attribuzione dei codici COVAR, a valere sui corrispondenti codici COR, come riportato nella seguente tabella:

Tabella 2: codice variazione della concessione

Cod. CAR	Cod. Bando	Codice Progetto	DGR Bando	Codice COR	Codice COVAR
10426	16757	5205-0001-1010-2019	Dgr 1010/2019	1412566	543664
10426	16757	5205-0001-1010-2019	Dgr 1010/2019	1412567	543671
10426	16757	5205-0001-1010-2019	Dgr 1010/2019	1412568	543678
10426	16757	5205-0001-1010-2019	Dgr 1010/2019	1412569	543672

6. di comunicare il presente provvedimento a OBIETTIVO SICUREZZA S.R.L. UNIPERSONALE;
7. dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
8. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai fini del perfezionamento dell'efficacia;
9. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Per il Direttore Il Direttore Vicario Massimo Toffanin

Allegati (*omissis*)

(Codice interno: 455522)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 968 del 12 agosto 2021

Liquidazione della spesa ai sensi art. 44 L.R. 39/2001 e art. 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. in relazione all'affidamento dei servizi destinati al personale militare in forza all'Esercito per la realizzazione ed erogazione di corsi di formazione per "Carpentieri e montatori di carpenteria metallica" e per "Falegnami". Art. 58 del D.Lgs. 50 del 19/04/2016 - RDO 2616967/2020 - CIG Z942DECF72 - CUP H73G20000020002 e RDO 2623518/2020 - CIG ZC12DECFCF - CUP H73G 20000030002 - Decreti di aggiudicazione nn. 686 e 687 del 07/09/2020. Chiusura del procedimento.

*[Formazione professionale e lavoro]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento il Direttore Regionale della Direzione Formazione e Istruzione procede alla liquidazione della spesa ai sensi art. 44 della L.R. 39/2001 e art. 57 del D.Lgs. 118/2011, in relazione ad un servizio aggiudicato da Enaip Veneto, C.F. 92005160285, pertinente la realizzazione di corsi di formazione rivolti al personale militare dell'Esercito per "Carpentieri e montatori di carpenteria metallica" e per "Falegnami", affidati con procedura telematica di cui all'art. 58 del D.Lgs. 50 del 19/04/2016, come da RDO nn. 2616967 e 2623518 pubblicate in data 07/08/2020.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

D.Lgs. 19/04/2016, n. 50;

RDO nn. 2616967 e 2623518 pubblicate in data 07/08/2020;

Decreti di aggiudicazione nn. 686 e 687 del 07/09/2020;

Stipula delle RDO nn. 2616967 e 2623518 avvenuta in data 14/09/2020;

Decreto d'impegno n. 726 del 15/09/2020;

Certificati del 29/06/2021 pertinenti la regolare esecuzione dei servizi aggiudicati con allegati i verbali di verifica della relazione finale;

Fatture 30/22 e 31/22 del 27/07/2021;

Art. 10, comma 20 del DPR 633/1972.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. Di dare atto che le premesse al presente decreto ne siano parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto della regolarità dei servizi destinati al personale militare in forza all'Esercito per la realizzazione ed erogazione di corsi di formazione per "Carpentieri e montatori di carpenteria metallica" e per "Falegnami", resi da Enaip Veneto, C.F. 92005160285, verificata la documentazione di cui alla premessa;
3. di procedere alla liquidazione della spesa impegnata con il DDR 726 del 15/09/2020, come da fatture commerciali emesse da Enaip Veneto, nn. 30-31/22 del 27/07/2021, nei termini indicati in premessa;
4. di demandare a successivo provvedimento del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, anche in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021, la registrazione contabile di economie di spesa per IVA non dovuta, come da tabella 1 rappresentata in premessa;
5. di dare atto della chiusura del procedimento per i servizi aggiudicati con i decreti del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, nn. 686 e 687 del 07/09/2020;
6. di trasmettere il presente decreto a Enaip Veneto;
7. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria, tramite il programma contabile NU.SI.CO, al fine della liquidazione di spesa;
8. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Massimo Marzano Bernardi

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

(Codice interno: 455555)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI n. 225 del 17 agosto 2021

Presa d'atto cambio denominazione e Statuto soggetto beneficiario Unione Montana del Bassanese, già Unione Montana Valbrenta e conseguente modifica del soggetto beneficiario dei residui impegni di spesa assunti - PAR FSC 2007-2013 VE44P002 "Completamento della ciclopista del Brenta in Provincia di Vicenza" CUP J53D15000650007 e VE44P018 "Ciclopista del Brenta in Provincia di Vicenza - Ripristino danni alluvione 2018" - CUP J37H19002700002
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto si prende atto del cambio di denominazione e dello Statuto dell'Unione Montana Valbrenta, oggi Unione Montana del Bassanese, già beneficiaria di due finanziamenti a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, programmazione 2007-2013 (FSC 2007-2013), e si dispongono le conseguenti modifiche nel sistema contabile.

Il Direttore

Premesso che:

- il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) con Delibera n. 166 del 21 dicembre 2007 e successive n. 1/2009 e n. 1/2011, sulla base del contenuto del Quadro Strategico Nazionale (QSN), tenuto conto delle decisioni condivise nel processo di partenariato istituzionale, ha definito le procedure tecnico - amministrative e finanziarie necessarie per l'utilizzo delle risorse del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS), ora denominato Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), recepite dalla Regione Veneto con Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 1186 del 26 luglio 2011, con la quale è stata approvata l'ultima versione del Programma Attuativo Regionale (PAR FSC Veneto 2007 - 2013).
- con la deliberazione n. 9 del 20 gennaio 2012 il CIPE ha preso atto, con prescrizioni, del PAR-FSC presentato dalla Regione del Veneto e, successivamente, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), a seguito del soddisfacimento di tali prescrizioni, con Decreto del Direttore della Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria del 1° agosto 2012 ha messo a disposizione della Regione del Veneto le risorse del PAR-FSC;
- il Programma Attuativo Regionale approvato ha destinato le risorse ripartendole in sei Assi prioritari, a loro volta distinti in Linee di intervento, per la cui attuazione sono state individuate, con DGR n. 725 del 7 giugno 2011 ed in seguito con DGR n. 1571 del 10/10/2016, le Strutture regionali Responsabili dell'Attuazione (SRA) tra le quali l'Unità Organizzativa (UO) Infrastrutture Strade e Concessioni presso la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica (oggi presso la Direzione Infrastrutture e Trasporti, ex DGR n. 869 del 19/06/2019) quale Struttura Responsabile della linea d'intervento 4.4 "Piste ciclabili" all'interno dell'Asse prioritario 4 "Mobilità sostenibile";
- in attuazione del PAR FSC, Asse 4 Mobilità sostenibile Linea 4.4. Piste ciclabili, con DGR n. 2049 del 23/12/2015 la Regione del Veneto, ha provveduto a redigere una graduatoria dei progetti individuati a regia regionale, per un importo di € 14.035.000,00. Nell'elenco dei progetti finanziabili a regia regionale, nella graduatoria allegata alla su nominata DGR 2049/2015, è stato inserito, tra gli altri, il progetto dell'Unione Montana Valbrenta denominato "Completamento della ciclopista del Brenta in Provincia di Vicenza" (CUP J53D15000650007) e abbinato nel Sistema Gestione Progetti (SGP) al codice VE44P002, vedendo assegnato all'intervento complessivi € 1.600.000,00 su un costo previsto di € 2.000.000,00;
- la Regione del Veneto e l'Unione Montana hanno pertanto sottoscritto apposita Convenzione, repertoriata al n. 31847/2016;
- nel Comitato di Sorveglianza PAR FSC 2007 - 2013, tenutosi in data 14/11/2018, si è proposto di utilizzare le "economie" delle risorse FSC, generatesi nel corso della realizzazione degli interventi finanziati dal PAR FSC nonché di quelle che si dovessero ulteriormente maturare, al fine di dare supporto alle zone interessate dagli eventi calamitosi dovuti agli intensi fenomeni meteorologici, denominati "Tempesta Vaia", che dal 27 ottobre 2018 hanno colpito l'intero territorio regionale del Veneto causando ingenti danni al patrimonio pubblico e privato;
- con la Deliberazione n. 1589 del 29/10/2019 la Giunta Regionale del Veneto ha assegnato un finanziamento pari ad € 40.000,00, a copertura integrale dei costi, all'intervento denominato "Ciclopista del Brenta in Provincia di Vicenza - Ripristino danni alluvione 2018", CUP J37H19002700002, registrato nel Sistema Gestione Progetti (SGP) con il codice VE44P018;
- l'Unione montana Valbrenta e la Regione del Veneto hanno pertanto sottoscritto apposita Convenzione per disciplinare i rapporti tra loro intercorrenti ai fini del finanziamento, e che la stessa Convenzione è stata registrata al repertorio regionale al numero 37675/2020;

VISTA la nota dell'Unione n. 8907/2021 (prot. Regione del Veneto n. 322711/2021), in cui si dava conto che la denominazione dell'Ente era cambiata in "Unione Montana del Bassanese";

PRESO ATTO della Delibera del Consiglio dell'Unione Montana n. 09 del 02/12/2020, di approvazione del cambio di denominazione e modifica dello Statuto dell'Unione;

PRESO ATTO della nota prot. dell'Unione n. 9289 del 27/07/2021 (prot. Regione del Veneto n. 335716 del 27/07/2021), con cui l'Unione ha inoltrato la nuova scheda beneficiario indicando i riferimenti contabili aggiornati;

VISTO il Decreto del Direttore Regionale (DDR) della Sezione Infrastrutture n. 274/71.01.03 del 31/12/2015, con cui sono stati impegnati a favore dell'Unione Montana Valbrenta complessivi € 1.600.000,00 sul capitolo 102172/U del bilancio 2015, di cui risultano già erogati € 1.440.000,00;

PRESO atto che le risorse residue impegnate risultano attualmente così imputate sul capitolo 102172/U:

€ 160.000,00 sull'impegno n. 4539 dell'annualità 2021 assunto con DGR n. 366 del 30/06/2021;

VISTO il DDR della Direzione Infrastrutture e Trasporti n. 44/79.00.14.00 del 09/12/2019, con cui sono stati impegnati € 40.000,00 sul capitolo 102172/U del bilancio 2020;

PRESO atto che gli impegni delle suddette risorse risultano attualmente così imputate sul capitolo 102172/U:

€ 40.000,00 sull'impegno n. 4053 dell'annualità 2021 assunto con DGR n. 366 del 30/06/2021;

VISTA la L. 208/2015, art. 1, cc. 807-809;

VISTA la L.R. n. 39 del 29/11/2001;

VISTA la L.R. statutaria n. 1 del 17/04/2012;

VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012;

VISTA la L.R. n. 41 del 29/12/2020, "Bilancio di previsione 2021-2023";

VISTE Delibere CIPE n. 166/2007 e successive nn. 1/2009, 1/2011, e 21/2014, 57/2016;

VISTA la DGR n. 1186 del 26/07/2011;

VISTA la DGR n. 2049 del 23/12/2015;

VISTA la DGR n. 1589 del 29/10/2019;

VISTI il Manuale Operativo ed il Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo di cui al DDR della Sezione Affari Generali e FAS-FSC n. 16 del 07/03/2016;

VISTA la DGR n. 869/2019;

VISTA la DGR n. 1142/2019;

VISTA la DGR n. 849/2021;

decreta

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto della modifica della denominazione e dello Statuto dell'Unione Montana Valbrenta, che oggi ha assunto la denominazione di "Unione Montana del Bassanese";
3. di disporre le modifiche necessarie nel sistema contabile assegnando le nuove anagrafiche al soggetto beneficiario in corrispondenza dei seguenti impegni residui assunti sul capitolo 102172/U:

♦ € 160.000,00 sull'impegno n. 4539 dell'annualità 2021 assunto con DGR n. 366 del 30/06/2021, derivante dal DDR della Sezione Infrastrutture n. 274/71.01.03 del 31/12/2015;

♦ € 40.000,00 sull'impegno n. 4053 dell'annualità 2021 assunto con DGR n. 366 del 30/06/2021, derivante dal DDR della Direzione Infrastrutture e Trasporti n. 44/79.00.14.00 del 09/12/2019;

4. di trasmettere il presente Decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il tramite della Direzione Programmazione Unitaria;
5. di dare atto che il presente decreto è trasmesso al beneficiario del contributo e pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27, del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Marco D'Elia

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO

(Codice interno: 455586)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 108 del 12 luglio 2021

Affidamento ed impegno di spesa per "Manutenzione cancello di ingresso, porte scorrevoli, portoni sezionali e sistema videosorveglianza" presso la sede della U.O. Genio Civile Belluno Via Caffi n. 61. Ditta: Bogo Ivo di Bogo Alessandro srl con sede in Viale Cadore 44/C 32014 Ponte Nelle Alpi (BL). P.I. e C.F. 01163780255 - Importo dell'impegno: Euro 780,80 (Euro 640,00 iva 22% Euro 140,80) Capitolo di spesa n. 103378 CIG: ZF53237023 - L.R. 39/2001.

*[Demanio e patrimonio]***Note per la trasparenza:**

Con il presente atto si procede all'acquisizione del servizio di manutenzione del cancello di ingresso, porte scorrevoli, portoni sezionali e sistema videosorveglianza per l'anno 2021 presso la sede dell'U.O. Genio Civile di Belluno in via Caffi n. 61 32100 Belluno.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- in attuazione alla L.R. 54/2012 la Giunta Regionale del Veneto con deliberazioni n. 802 e 803 del 27/05/2016 ha approvato la nuova configurazione organizzativa individuando le Direzioni e le Unità Organizzative e descrivendo sinteticamente le relative competenze;
- l'art.12 della L.R. 54/2012 dispone che le Direzioni svolgono funzioni di coordinamento, direzione e controllo delle Unità Organizzative in esse incardinate ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione regionale;
- con DGR n. 869 del 19 giugno 2019 sono state disposte misure organizzative per l'Area Tutela e Sviluppo del Territorio che, tra l'altro, assegnano alla Direzione Difesa del Suolo le funzioni e le Unità Operative già della Direzione Operativa;
- con decreto n. 308 del 2 settembre 2019 il Direttore della Direzione Difesa del Suolo individua quali sono gli atti ed i provvedimenti di competenza dei Direttori di Unità Organizzativa;
- con nota prot.53602 del 04/02/2021 la Direzione Difesa del Suolo ha messo a disposizione della U.O. Genio Civile Belluno per l'anno 2021 la somma di € 16.500,00, a valersi sul capitolo 103378 (Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali genii civili e servizi forestali - acquisto di beni e servizi), per l'esecuzione di interventi di manutenzione delle sedi degli uffici regionali delle Unità Organizzative ad essa incardinate;

VISTO che la U.O. Genio Civile Belluno ha la necessità di individuare la ditta cui affidare l'esecuzione dei lavori di "Manutenzione cancello di ingresso, porte scorrevoli, portoni sezionali e sistema videosorveglianza" presso la sede per il periodo di un anno, nelle more dell'avvio di una procedura centralizzata per la gestione delle attività di manutenzione come da nota della Direzione Difesa del Suolo prot. 83984 del 21/02/2020 ;

RITENUTO in considerazione della indicata estensione temporale dell'incarico, del suo limitato valore economico e dell'urgenza di rendere operativo il servizio per garantire adeguate condizioni di sicurezza e funzionalità della sede, di procedere con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, tenuto conto di quanto disposto, in termini di rotazione degli incarichi inferiori ad € 1.000,00, dall'art. 2, comma 7, degli indirizzi operativi approvati con DGR n. 1823 del 06.12.2019 aggiornato con DGR n. 1004 del 21 luglio 2020, prescindendo dall'utilizzo di piattaforme telematiche ai sensi dell'art. 1, comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 145/2018;

CHE a tale scopo con nota del 20/05/2021 prot. 231181 è stata richiesta un'offerta alla ditta Bogo Ivo di Bogo Alessandro srl con sede in Viale Cadore 44/C - 32014 Ponte Nelle Alpi (BL). P.I. e C.F. 01163780255 e che si è resa disponibile ad eseguire il servizio per l'anno 2021 e ha presentato una offerta con pec prot.n.242614 del 27/05/2021, per un importo complessivo di € 640,00 Iva esclusa;

CONSIDERATO quindi necessario procedere all'affidamento del Servizio di "Manutenzione cancello di ingresso, porte scorrevoli, portoni sezionali e sistema videosorveglianza" della sede del Genio Civile di Belluno per l'anno 2021 e di procedere al relativo impegno di spesa complessivo di euro 780,80 (€ 640,00 + IVA 22% € 140,80), a favore della ditta Bogo Ivo di Bogo Alessandro srl con sede in Viale Cadore 44/C - 32014 Ponte Nelle Alpi (BL). (P.I. e C.F. 01163780255) imputando la relativa

spesa sul capitolo 103378 "Spese per la manutenzione ordinaria di locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali geni civili e servizi forestali - Acquisto di beni e servizi" art. 014 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) del Bilancio di Previsione 2021 Codice del Piano dei Conti U 1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari";

CONSIDERATO che la relativa lettera d'ordine avente valore contrattuale, viene formalizzata contestualmente al presente provvedimento;

DATO ATTO che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti commerciali" ai sensi delle vigenti direttive di bilancio;

VISTO il D.Lgs n. 118/2011 e successive variazioni;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTO il DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006";

VISTA la L.R. 29.11.2001 n.39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e s.m.i.;

VISTA la L.R. 27/2003 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche";

VISTA la L.R. n. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021 - 2023" e successive variazioni;

VISTA la DGR n.1839 del 29/12/2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di Previsione 2021-2023 e successive variazioni;

VISTO il Decreto n.1 del 08/01/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 e successive variazioni;

VISTA la DGR n. 30 del 19 gennaio 2021 - Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021-2023;

VISTA la DGR n. 1823 del 06/12/2019 "Aggiornamento degli indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto. DGR 1475/2017. D.Lgs. 50/2016, D.L. 32/2019"

VISTA la DGR n. 1004 del 21 luglio 2020 "Aggiornamento degli indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto. D.G.R. 1823/2019, D.Lgs. 50/2016";

decreta

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare il servizio di "Manutenzione cancello di ingresso, porte scorrevoli, portoni sezionali e sistema videosorveglianza" presso la sede dell'U.O. Genio Civile Belluno in via Caffi n. 61 per l'anno 2021, alla ditta Bogo Ivo di Bogo Alessandro srl con sede in Viale Cadore 44/C - 32014 Ponte Nelle Alpi (BL). (P.I. e C.F. 01163780255) per l'importo di euro 780,80 (€ 640,00 + IVA 22% € 140,80);
3. di attestare che l'obbligazione di spesa per cui si dispone l'impegno è perfezionata ed esigibile entro il corrente esercizio finanziario per l'importo di € 780,80 IVA compresa, è qualificabile come "debito commerciale" e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
4. di impegnare la spesa secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa;
5. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
6. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D. Lgs. 118/2011;
7. di stabilire che la liquidazione di spesa, da effettuare su presentazione di regolare fattura, sarà disposta ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001, previo accertamento della regolare esecuzione e su presentazione di regolare fattura;
8. di inviare il presente decreto alla Direzione Difesa del Suolo per:

♦ il visto di monitoraggio,

- ◆ il successivo inoltro alla Direzione Bilancio e Ragioneria ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile al fine del perfezionamento e dell'efficacia;
9. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
 10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14/03/2013 n. 33;
 11. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Roberto Dall'Armi

(Codice interno: 455587)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 109 del 12 luglio 2021

Integrazione impegno di spesa per esecuzione Intervento di riparazione, manutenzione sostituzione e collegamento componenti impianto idraulico presso la sede dell'U.O. Genio Civile Belluno in via Caffi, 61, Anno 2021 - ditta Serbati Silvano Idrotermica con sede a Belluno Loc. Castion via G. Moro 16 CF:(omissis), PI:00068990258. Importo relativo all'integrazione: Euro 400,00 IVA . CIG: Z0A309DAFF

[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si integra l'impegno di spesa assunto con DDR n.29 del 15.03.2021 e la somma da corrispondere per l'anno 2021 a titolo di compenso per un Intervento di riparazione, manutenzione sostituzione e collegamento componenti impianto idraulico presso la sede dell'U.O. Genio Civile di Belluno in via Caffi n. 61 32100 Belluno.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- in attuazione alla L.R. 54/2012 la Giunta Regionale del Veneto con deliberazioni n. 802 e 803 del 27/05/2016 ha approvato la nuova configurazione organizzativa individuando le Direzioni e le Unità Organizzative e descrivendo sinteticamente le relative competenze;
- l'art.12 della L.R. 54/2012 dispone che le Direzioni svolgono funzioni di coordinamento, direzione e controllo delle Unità Organizzative in esse incardinate ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione regionale;
- con DGR n. 869 del 19 giugno 2019 sono state disposte misure organizzative per l'Area Tutela e Sviluppo del Territorio che, tra l'altro, assegnano alla Direzione Difesa del Suolo le funzioni e le Unità Operative già della Direzione Operativa;
- con decreto n. 308 del 2 settembre 2019 il Direttore della Direzione Difesa del Suolo individua quali sono gli atti ed i provvedimenti di competenza dei Direttori di Unità Organizzativa;
- con nota prot.53602 del 04/02/2021 la Direzione Difesa del Suolo ha messo a disposizione della U.O. Genio Civile Belluno per l'anno 2021 la somma di € 16.500,00, a valersi sul capitolo 103378 (Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali geni civili e servizi forestali - acquisto di beni e servizi), per l'esecuzione di interventi di manutenzione delle sedi degli uffici regionali delle Unità Organizzative ad essa incardinate;

VISTO che il Direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno con Decreto n.29 del 15.03.2021 ha affidato alla ditta Serbati Silvano Idrotermica con sede a Belluno Loc. Castion via G. Moro 16 CF (omissis), PI 00068990258 l'incarico di riparazione e sostituzione componenti impianto idraulico presso la sede dell'U.O. Genio Civile Belluno in via Caffi n. 61 - Belluno impegnando la somma di euro 1.183,40 (€ 970,00 + IVA 22% € 213,40);

VISTO che in fase di esecuzione dei lavori di sostituzione dei sanitari si sono evidenziati ulteriori lavori e maggiori costi non precedentemente preventivati ma necessari quali il controllo dei servizi igienici con regolazione delle cassette wc e la disotturazione degli scarichi del wc e del lavabo non prevedibili;

VISTO che la U.O. Genio Civile Belluno ha la necessità di concludere l'intervento urgente di riparazione, manutenzione sostituzione e collegamento componenti impianto idraulico presso la sede, nelle more dell'avvio di una procedura centralizzata per la gestione delle attività di manutenzione come da nota della Direzione Difesa del Suolo prot. 83984 del 21/02/2020;

RITENUTO in considerazione della indicata estensione temporale dell'incarico, del suo limitato valore economico e dell'urgenza di rendere operativo il servizio per garantire adeguate condizioni di sicurezza e funzionalità della sede, di procedere con il proseguimento dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, tenuto conto di quanto disposto, in termini di rotazione degli incarichi inferiori ad € 1.000,00, dall'art. 2, comma 7, degli indirizzi operativi approvati con DGR n. 1823 del 06.12.2019 aggiornato con DGR n. 1004 del 21 luglio 2020, prescindendo dall'utilizzo di piattaforme telematiche ai sensi dell'art. 1, comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 145/2018;

VISTO che è stato richiesto un preventivo alla ditta Serbati Silvano Idrotermica con sede a Belluno Loc. Castion via G. Moro 16 CF (omissis), PI 00068990258 la quale si è resa disponibile a concludere l'intervento in oggetto e ha presentato una offerta con pec prot.n. 224262 del 17/05/2021, per un importo complessivo di € 400,00 Iva esclusa;

RITENUTO pertanto di procedere all'integrazione dell'impegno 3527/2021 relativo all'affidamento dell'intervento di riparazione, manutenzione sostituzione e collegamento componenti impianto idraulico della sede del Genio Civile di Belluno per un importo ulteriore di euro 488,00 (€ 400,00 + IVA 22% € 88,00) da sommarsi ai 1.183,40 € (€ 970,00 + IVA 22% € 213,40) impegnati con DDR 29 del 15.03.2021, a favore della ditta Serbati Silvano Idrotermica con sede a Belluno Loc. Castion via G. Moro 16 CF (*omissis*), PI 00068990258 imputando la relativa spesa sul capitolo 103378 "Spese per la manutenzione ordinaria di locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali geni civili e servizi forestali - Acquisto di beni e servizi" art. 014 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) del Bilancio di Previsione 2021 Codice del Piano dei Conti U 1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari";

DATO ATTO che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti commerciali" ai sensi delle vigenti direttive di bilancio;

VISTO il D.Lgs n. 118/2011 e successive variazioni;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTO il DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006";

VISTA la L.R. 29.11.2001 n.39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e s.m.i.;

VISTA la L.R. 27/2003 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche";

VISTA la L.R. n. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021 - 2023" e successive variazioni;

VISTA la DGR n.1839 del 29/12/2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di Previsione 2021-2023 e successive variazioni;

VISTO il Decreto n.1 del 08/01/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 e successive variazioni;

VISTA la DGR n. 30 del 19 gennaio 2021 - Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021-2023;

VISTA la DGR n. 1823 del 06/12/2019 "Aggiornamento degli indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto. DGR 1475/2017. D.Lgs. 50/2016, D.L. 32/2019"

VISTA la DGR n. 1004 del 21 luglio 2020 "Aggiornamento degli indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto. D.G.R. 1823/2019, D.Lgs. 50/2016";

decreta

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di integrare l'incarico di riparazione e sostituzione componenti impianto idraulico presso la sede dell'U.O. Genio Civile Belluno in via Caffi n. 61 - Belluno di cui al Decreto n.29 del 15.03.2021, alla ditta Serbati Silvano Idrotermica con sede a Belluno Loc. Castion via G. Moro 16 CF (*omissis*), PI 00068990258 con gli ulteriori lavori imprevisi consistenti in controllo dei servizi igienici con regolazione delle cassette wc e la disotturazione degli scarichi del wc e del lavabo;
3. di integrare l'impegno di spesa a favore della ditta Serbati Silvano Idrotermica la somma ulteriore di Euro 488,00 IVA compresa, sul capitolo 103378 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali geni civili e servizi forestali - acquisto di beni e servizi", articolo 14 "Manutenzione ordinaria e riparazioni", del Bilancio di Previsione 2021 Codice del Piano dei Conti U 1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari"; per l'esecuzione di interventi di manutenzione delle sedi degli uffici regionali delle Unità Organizzative ad essa incardinate;
4. di dare atto che l'obbligazione di cui al punto 3 relativa all'impegno 3527/2021 è perfezionata ed esigibile entro il corrente esercizio finanziario per l'importo complessivo di € 1.671,40 pari al precedente impegno di € 1.183,40 IVA compresa, assunto con DDR 29 del 15/03/2021 più l'integrazione di € 488,00 da assumersi con il presente atto, ed è qualificabile come "debito commerciale" e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
5. di impegnare la spesa secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa;

6. di dare atto che alla liquidazione di spesa, si procederà ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001, previo accertamento della regolare esecuzione e su presentazione di regolare fattura;
7. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
8. di comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno, ai sensi di quanto previsto dall'art. 56 comma 7 del D. Lgs. 118/2011;
9. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento
10. di trasmettere il presente decreto alla Direzione Difesa del Suolo per:
 - ◆ il visto di monitoraggio,
 - ◆ il successivo inoltro alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al fine del perfezionamento e dell'efficacia;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14/03/2013 n. 33;
12. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Roberto Dall'Armi

(Codice interno: 455572)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 131 del 18 agosto 2021

Adesione alla Convenzione Energia Elettrica 18, Lotto n. 5 (CIG originario: 830289340E; CIG derivato Z4232B6C36) tra Consip S.p.A. ed Enel Energia S.p.A., C.F. 06655971007 P.IVA IT15844561009, ai sensi dell'articolo 26 della Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'articolo 58 della Legge n. 388/2000. Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le sedi periferiche della Giunta regionale della Regione del Veneto gestite dalla Unità Organizzativa Genio Civile Belluno con decorrenza dal 1° novembre 2021 per una durata di 12 mesi. L.R. 39/2001.

*[Demanio e patrimonio]***Note per la trasparenza:**

In previsione della scadenza del contratto di fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi alle sedi della Giunta regionale della Regione del Veneto, avviato a seguito dell'adesione alla precedente Convenzione Consip "Energia Elettrica 17 - Lotto 5", con il presente provvedimento si aderisce alla nuova Convenzione denominata "Energia Elettrica 18 - Lotto 5" stipulata tra Consip S.p.A. ed Enel Energia S.p.A., per la durata contrattuale di 12 mesi continuativi a decorrere dalla data di attivazione della stessa, prevista per il 1° novembre 2021, e si prende atto che la spesa risulta coperta dagli impegni n. 1117/2021 e n. 340/2022 assunti sul capitolo 5126, con decreto n. 37 del 21/02/2020 del Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG.

Il Direttore

PREMESSO CHE

- l'art. 1, comma 7 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con la Legge n. 135 del 7 agosto 2012, e s.m.i., dispone che le amministrazioni pubbliche, relativamente tra le altre, alla categoria merceologica dell'energia elettrica, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai predetti soggetti;
- la procedura di adesione alla Convenzione prevede la stipula di singoli contratti di fornitura che vengono conclusi tra le amministrazioni contraenti e il fornitore attraverso l'emissione di ordini diretti di acquisto;
- l'Amministrazione Regionale ha aderito nel corso del 2020 alla Convenzione Consip denominata "*Energia Elettrica 17 - Lotto 5*" stipulata tra la stessa Consip S.p.A. ed Enel Energia S.p.A., P.IVA IT15844561009, mediante l'emissione dell'ordine diretto di acquisto n. 5655313/2020 per la fornitura di energia elettrica verde a prezzo variabile e dei servizi connessi per le utenze delle sedi periferiche della Giunta regionale della Regione del Veneto gestite dalla Unità Organizzativa Genio Civile Belluno, con decorrenza dal 1° novembre 2020 con una durata, contrattualmente prevista nelle condizioni di vendita, di 12 (dodici) mesi consecutivi;

CONSIDERATO CHE, in vista dell'approssimarsi della scadenza del contratto di fornitura si rende necessario ed urgente procedere a formalizzare un nuovo incarico di fornitura, procedendo con l'adesione alla nuova convenzione Consip denominata "*Energia Elettrica 18*", relativamente al Lotto n. 5 (Veneto), sottoscritta ai sensi dell'articolo 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 e dell'articolo 58 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 da Consip S.p.A. ed Enel Energia S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125 - Codice CIG 830289340E, risultata nuovamente aggiudicataria del bando di fornitura;

VISTA la suddetta convenzione e l'annessa documentazione (Condizioni generali; Guida alla convenzione; Capitolato tecnico; Corrispettivi), alla quale si rinvia per le caratteristiche tecniche ed economiche della fornitura;

DATO ATTO CHE nell'ordine diretto d'acquisto saranno specificati i dati relativi al quantitativo annuo stimato di consumo, i punti di prelievo, il luogo e le caratteristiche della fornitura;

RITENUTO, per quanto sopra, di aderire alla Convenzione "*Energia Elettrica 18 - Lotto 5*" (CIG 830289340E), secondo le modalità nella stessa previste, mediante l'emissione di un ordine diretto di acquisto, per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi con decorrenza dal 1° novembre 2021 per una durata di 12 mesi consecutivi;

DATO ATTO CHE alla presente fornitura l'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione ha assegnato il seguente numero di CIG derivato Z4232B6C36 trattandosi di singolo contratto stipulato a valle di un accordo quadro;

DATO ATTO CHE la fornitura rientra tra quelle previste dall'art. 10, comma 3, del D.lgs. n. 118/2011;

CONSTATATO che alla fornitura in argomento si farà fronte disponendo la liquidazioni di spesa a favore del beneficiario Enel Energia S.p.A., con sede legale in Roma - Viale Regina Margherita n. 125 (C.F. 06655971007) Anagrafica 00172218 (CIG derivato Z4232B6C36) con i fondi a disposizione nei seguenti impegni di spesa, assunti sul capitolo di spesa 5126 "*Spese per la pulizia e le utenze degli uffici della Giunta Regionale*" Art. 010 "*Utenze e canoni*", P.d.C. U.1.03.02.05.004 "*Energia Elettrica*" dei bilanci di previsione per gli esercizi 2021 e 2022:

- per i consumi relativi all'anno 2021 utilizzando l'impegno n. 1117 assunto con Decreto n. 37 del 21/02/2020 del Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG.;
- per i consumi relativi all'anno 2022 utilizzando l'impegno n. 340 assunto con Decreto n. 37 del 21/02/2020 del Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG.;

VISTE la L.R. 46 del 25/11/2019 "*Bilancio di previsione 2020-2022*" e la DGR n. 30 del 21/01/2020 "*Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2020-2022*";

VISTE la L.R. n. 41 del 29/12/2020 "*Bilancio di previsione 2021-2023*" e la DGR n. 30 del 19/01/2021 "*Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021-2023*"

VISTA la DGR n. 300 del 10/03/2020 con la quale la Giunta regionale ha approvato, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 50/2016 e del D.M. 14/2018, il "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021";

VISTO il D.lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTE le LL.RR. n. 39/01, n. 1/2011 e n. 54/2012;

CONSIDERATO che l'obbligazione che si viene a determinare con il seguente provvedimento si configura quale debito commerciale;

VISTO l'art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 e l'art. 58 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000;

VISTO l'art. 1 comma 455 della Legge n. 296/2006;

VISTA la documentazione della Convenzione Energia Elettrica 18 Lotto n. 5 stipulata tra Consip S.p.A. ed Enel Energia S.p.A., per la fornitura di energia elettrica verde e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni;

Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di spesa è perfezionata;
2. di aderire alla Convenzione Consip denominata "*Energia Elettrica 18*", relativamente al Lotto n. 5 (Veneto), sottoscritta ai sensi dell'articolo 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 e dell'articolo 58 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 da Consip S.p.A. ed Enel Energia S.p.A., con sede legale in Roma - Viale Regina Margherita n. 125 - Codice CIG 830289340E, risultata aggiudicataria del bando di fornitura;
3. di dare atto che, in data odierna, si è perfezionata l'obbligazione nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario con l'invio dell'ordinativo di fornitura tramite il portale telematico del Me.PA.;
4. di dare atto che la fornitura avrà durata di 12 mesi consecutivi a decorrere dal 1° novembre 2021;
5. di dare atto che tale fornitura rientra nel "*Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021*", approvato con DGR n. 300 del 10 marzo 2020 ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 50/2016 e del D.M. 14/2018;
6. di dare atto che al presente affidamento l'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione, trattandosi di singolo contratto stipulato a valle di un accordo quadro, ha assegnato il seguente numero di CIG derivato Z4232B6C36;
7. di dare atto, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, che il responsabile unico del procedimento è l'ing. Roberto Dall'Armi, direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno;

8. di procedere alla liquidazione delle fatture relative alla fornitura in argomento a favore del beneficiario Enel Energia S.p.A., con sede legale in Roma - Viale Regina Margherita n. 125 (C.F. 06655971007 P.IVA IT15844561009) Anagrafica 00172218 - (CIG derivato Z4232B6C36) mediante l'utilizzo degli impegni di spesa sul capitolo 5126 "Spese per la pulizia e le utenze degli uffici della Giunta Regionale" Art. 010 "*Utenze e canoni*", P.d.C. U.1.03.02.05.004 "Energia Elettrica" - sui bilanci per gli esercizi 2021 e 2022, di seguito indicati:
- ◆ per i consumi relativi all'anno 2021, utilizzando l'impegno n. 1117/2021 assunto con Decreto n. 37 del 21/02/2020 del Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG.;
 - ◆ per i consumi relativi all'anno 2022 utilizzando l'impegno n. 340/2022 assunto con Decreto n. 37 del 21/02/2020 del Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG.;
9. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
10. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. 39/2001;
12. di provvedere a comunicare al fornitore le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs.118/2011;
13. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno ha natura di debito commerciale e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
14. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
16. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Roberto Dall'Armi

(Codice interno: 455573)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 132 del 18 agosto 2021

Adesione alla Convenzione Gas Naturale 13, Lotto n. 4 (CIG originario: 8332111383; CIG derivato Z1632B6C1E) tra Consip S.p.A. e Dolomiti Energia S.p.A. P.IVA 01812630224, ai sensi dell'articolo 26 della Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'articolo 58 della Legge n. 388/2000. Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le sedi periferiche della Regione del Veneto, gestite dalla Unità Organizzativa Genio Civile Belluno con decorrenza dal 01 novembre 2021 per una durata di 12 mesi.

*[Demanio e patrimonio]***Note per la trasparenza:**

In previsione della scadenza del contratto di fornitura di gas naturale e dei servizi connessi alle sedi della Giunta Regionale della Regione del Veneto, avviato a seguito dell'adesione alla precedente Convenzione Consip "Gas Naturale 12 - Lotto 3", con il presente provvedimento si aderisce alla nuova Convenzione denominata "Gas Naturale 13 - Lotto 4" stipulata tra Consip S.p.A. e Dolomiti Energia S.p.A., per la durata contrattuale di 12 mesi continuativi a decorrere dalla data di attivazione della stessa, prevista per il 1° novembre 2021 e si prende atto che la spesa risulta coperta dagli impegni n. 1120/2021 e n. 0342/2022 assunti sul capitolo 5126, con decreto n. 37 del 21/02/2020 del Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG.

Il Direttore

PREMESSO CHE

- l'art. 1, comma 7 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con la Legge n. 135 del 7 agosto 2012, e s.m.i., dispone che le amministrazioni pubbliche, relativamente tra le altre, alla categoria merceologica del gas, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai predetti soggetti;
- la procedura di adesione alla Convenzione prevede la stipula di singoli contratti di fornitura che vengono conclusi tra le amministrazioni contraenti e il fornitore attraverso l'emissione di ordini diretti di acquisto;
- l'Amministrazione Regionale ha aderito nel corso del 2020 alla Convenzione Consip Gas Naturale 12 - Lotto 3 con l'emissione dell'ordine diretto di acquisto n. 5651259 per la fornitura del gas naturale e dei servizi connessi per le utenze delle sedi periferiche della Regione del Veneto, gestite dalla Unità Organizzativa Genio Civile Belluno con decorrenza dal 1° novembre 2020 e con la durata, contrattualmente prevista nelle condizioni di vendita, di 12 mesi consecutivi;

CONSIDERATO CHE, in vista dell'approssimarsi della scadenza del contratto di fornitura si rende necessario ed urgente procedere a formalizzare un nuovo incarico di fornitura, procedendo con l'adesione alla nuova convenzione Consip denominata "Gas Naturale - Edizione 13", relativamente al Lotto n. 4 (Veneto e Trentino Alto Adige), sottoscritta ai sensi dell'articolo 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 e dell'articolo 58 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 da Consip S.p.A. e Dolomiti Energia S.p.A., con sede in Trento (TN) - Codice CIG 8332111383, risultata aggiudicataria del bando di fornitura;

VISTA la suddetta convenzione e l'annessa documentazione (Condizioni generali; Guida alla convenzione; Capitolato tecnico; Corrispettivi), alla quale si rinvia per le caratteristiche tecniche ed economiche della fornitura;

DATO CHE nell'ordine diretto d'acquisto saranno specificati i dati relativi al quantitativo annuo stimato di consumo, i punti di prelievo, il luogo e le caratteristiche della fornitura;

RITENUTO, per quanto sopra, di aderire alla Convenzione "Gas Naturale 13 - Lotto 4" (CIG 8332111383), secondo le modalità nella stessa previste, mediante l'emissione di un ordine diretto di acquisto, per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi con decorrenza dal 1° novembre 2021 per una durata di 12 mesi consecutivi;

DATO ATTO CHE alla presente fornitura l'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione ha assegnato il seguente numero di CIG derivato Z1632B6C1E trattandosi di singolo contratto stipulato a valle di un accordo quadro;

DATO ATTO CHE la fornitura rientra tra quelle previste dall'art. 10, comma 3, del D.lgs. n. 118/2011;

CONSIDERATO che l'obbligazione che si viene a determinare con il seguente provvedimento si configura quale debito commerciale;

CONSTATATO che alla fornitura in argomento si farà fronte disponendo le liquidazioni di spesa a favore del beneficiario Dolomiti Energia S.p.A. con sede in Trento (TN) - Via Fersina n. 23 (C.F. 01812630224) Anagrafica 00092134 (CIG derivato Z1632B6C1E) con i fondi a disposizione nei seguenti impegni di spesa, assunti sul capitolo di spesa 5126 "*Spese per la pulizia e le utenze degli uffici della Giunta Regionale*" Art. 010 "*Utenze e canoni*", P.d.C. U.1.03.02.05.006 "*Gas*" dei bilanci di previsione per gli esercizi 2021 e 2022:

- per i consumi relativi all'anno 2021 utilizzando l'impegno n. 1120 assunto con Decreto n. 37 del 21/02/2020 del Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG.;
- per i consumi relativi all'anno 2022 utilizzando l'impegno n. 0342 assunto con Decreto n. 37 del 21/02/2020 del Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG.;

VISTE la L.R. 46 del 25/11/2019 "*Bilancio di previsione 2020-2022*" e la DGR 30 del 21/01/2020 "*Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2020-2022*";

VISTE la L.R. n. 41 del 29/12/2020 "*Bilancio di previsione 2021-2023*" e la DGR n. 30 del 19/01/2021 "*Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021-2023*"

VISTA la DGR n. 300 del 10 marzo 2020 con la quale la Giunta regionale ha approvato, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 50/2016 e del D.M. 14/2018, il "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021";

VISTO il D.lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTE le LL.RR. n. 39/2001, n. 1/2011 e n. 54/2012;

VISTA la L. 190/2014;

VISTO l'art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 e l'art. 58 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000;

VISTO l'art. 1 comma 455 della Legge n. 296/2006;

VISTA la documentazione della Convenzione Gas Naturale 13 Lotto n. 4 stipulata tra Consip S.p.A. e Dolomiti Energia S.p.A. per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni.

Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di spesa è perfezionata;
2. di aderire alla Convenzione Consip denominata "*Gas Naturale - Edizione 13*", relativamente al Lotto n. 4 (Veneto e Trentino Alto Adige), sottoscritta ai sensi dell'articolo 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 e dell'articolo 58 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 da Consip S.p.A. e Dolomiti Energia S.p.A., con sede in Trento (TN) Codice CIG 8332111383, risultata aggiudicataria del bando di fornitura;
3. di dare atto che, in data odierna, si è perfezionata l'obbligazione nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario con l'invio dell'ordinativo di fornitura tramite il portale telematico del Me.PA.;
4. di dare atto che la fornitura avrà durata di 12 mesi consecutivi a decorrere dal 1° novembre 2021;
5. dato atto che tale fornitura rientra nel "*Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021*", approvato con DGR n. 300 del 10 marzo 2020 ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 50/2016 e del D.M. 14/2018;
6. dato atto che al presente affidamento l'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione, trattandosi di singolo contratto stipulato a valle di un accordo quadro, ha assegnato il seguente numero di CIG derivato Z1632B6C1E;
7. di dare atto, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, che il responsabile unico del procedimento è l'ing. Roberto Dall'Armi, direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno;

8. di procedere alla liquidazione delle fatture relative alla fornitura in argomento a favore del beneficiario Dolomiti Energia S.p.A. con sede in Trento (TN) - Via Fersina n. 23 (C.F. 01812630224) Anagrafica 00092134 (CIG derivato Z1632B6C1E) mediante l'utilizzo degli impegni di spesa sul capitolo 5126 "Spese per la pulizia e le utenze degli uffici della Giunta Regionale" Art. 010 "*Utenze e canoni*", P.d.C. U.1.03.02.05.006 "Gas" - sui bilanci per gli esercizi 2021 e 2022, di seguito indicati:
- ◆ per i consumi relativi all'anno 2021, utilizzando l'impegno n. 1120/2021 assunto con Decreto n. 37 del 21/02/2020 del Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG.;
 - ◆ per i consumi relativi all'anno 2022 utilizzando l'impegno n. 0342 assunto con Decreto n. 37 del 21/02/2020 del Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG.;
9. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
10. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. 39/2001;
12. di provvedere a comunicare al fornitore le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs.118/2011;
13. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno ha natura di debito commerciale e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
14. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
16. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Roberto Dall'Armi

(Codice interno: 455734)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 133 del 19 agosto 2021

DGR n. 293 del 16.03.2021 PROGETTO:N.1096 "Formazione e integrazione delle difese spondali sul torrente Tesa tra la confluenza del torrente Borsoia e quella del torrente Valturcana in comune di Alpago (BL)". IMPORTO complessivo intervento: euro 520.000,00. CUP: H67H21000850002 - CIG incarico: Z1B32B4835 DECRETO A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO PROVVISORIO Incarico di verifica e modellazione idraulica, progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione. Importo complessivo incarico euro 15.700,56 al netto di iva e altri oneri previdenziali

*[Acque]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento si affida all'ing. Luca Zanon con studio in Chies d'Alpago (BL), ai sensi degli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. Codice dei contratti pubblici, l'Incarico di verifica e modellazione idraulica, progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori in oggetto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Richiesta offerta in data 05.08.2021 prot. n.351153 trattativa MePA 1797229; Offerta Professionista assunta al prot. n. 366336 del 18.08.2021.

Il Direttore

PREMESSO che:

- La Legge Regionale 29/12/2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023" autorizza la Giunta Regionale a realizzare interventi finalizzati alla prevenzione e mitigazione del rischio connesso a fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico e la messa in sicurezza delle situazioni a rischio, o per far fronte ad eventi calamitosi che, in ragione della loro intensità ed estensione comportino l'intervento della Regione;
- La medesima norma, nonché successivi provvedimenti di bilancio normativamente previsti, allocano sul cap. 103294 - "Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" nel triennio 2021-2023 alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 01 Difesa del Suolo" l'importo complessivo di € 30.000.000,00;
- con D.G.R. n. 293 del 16.03.2021 la Giunta Regionale ha definito le disposizioni in merito all'utilizzo delle risorse stanziato nel bilancio di previsione di cui al sopracitato provvedimento, per la realizzazione di interventi sulle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica di competenza regionale, destinando l'importo di € 30.000.000,00 al finanziamento di interventi finalizzati alla riduzione del rischio idraulico e idrogeologico, riportati nell'allegato A del provvedimento, tra i quali vi è anche l'intervento in oggetto;
- la D.G.R. n. 293 del 16.03.2021 ha incaricato il Direttore pro tempore della Direzione Difesa del Suolo (ora Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico) dell'esecuzione di tutte le scritture contabili e gli impegni della relativa spesa sul capitolo 103294 ove trova copertura l'intervento in oggetto;

CONSIDERATO che è necessario dare avvio alle attività di verifica e modellazione idraulica, progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dell'intervento in oggetto.

EVIDENZIATO che per la verifica e modellazione idraulica, progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dell'intervento è necessario individuare un professionista qualificato a cui affidare l'incarico.

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

RICHIAMATO l'Allegato A "Indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto" alla D.G.R. n. 1823 del 06.12.2019, il quale dispone che, in attuazione dell'art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il decreto a contrarre può coincidere con il provvedimento di affidamento stesso.

RICHIAMATA la nota del 29.04.2021 prot. n. 196017 dell'U.O. Genio Civile di Belluno relativamente all'indagine esplorativa di disponibilità di professionalità interne all'Ente per l'espletamento dell'incarico in oggetto, che non ha avuto riscontro.

DATO ATTO della persistente carenza in organico di personale tecnico qualificato per l'espletamento del servizio richiesto, da ultimo segnalato alle strutture sovraordinate con nota n. 416401 del 27.09.2019 e prot.163241 del 22 febbraio 2020 , e che

quello in servizio è attualmente impegnato in altre attività in corso di espletamento.

ACCERTATA quindi la necessità di affidare all'esterno tale incarico per i motivi sopra esposti.

RITENUTO di rivolgersi per lo specifico incarico in parola ad un prestatore di servizi:

- con esperienza e capacità professionale rapportate alla tipologia dell'incarico da svolgere;
- iscritto all'"Elenco Regionale dei consulenti e prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria e le attività tecnico-amministrative connesse", per l'affidamento d'incarichi per un corrispettivo stimato d'importo inferiore a € 100.000,00 (IVA esclusa)
- registrato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) in quanto l'ammontare dell'incarico supera il limite di € 5.000,00.

PRESO ATTO che, con Decreto del Direttore della U.O. Lavori Pubblici n. 56 del 25.03.2021, è stato approvato l'aggiornamento dell'Elenco Regionale di professionisti per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse, per corrispettivo stimato di importo inferiore ad € 100.000, dal quale è stato attinto il nominativo del professionista invitato

RITENUTO di procedere, considerata l'urgenza, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come modificato dalla L. 120/2020;

CONSIDERATO che, per l'incarico in parola, si è ritenuto di rivolgersi all'ing. Luca Zanon (p.IVA 00924380256) con studio in Chies d'Alpago (BL), per la specifica esperienza in materia maturata negli anni.

CONSIDERATO che l'ing. Luca Zanon, risulta iscritto all'albo professionale degli Ingegneri della provincia di Belluno al n. 777.

CONSIDERATO che lo stesso è iscritto nell'Elenco Regionale (allegato A al decreto n. 56 del 25.03.2021) al n. progressivo 886;

CONSIDERATO che lo stesso è registrato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)

RICHIAMATA la nota prot 247678 del 31.05.2021 dell'U.O. Lavori Pubblici di emissione del prescritto nulla osta relativamente alla possibilità di affidamento dell'incarico al suddetto professionista;

PRESO ATTO che l'ing. Luca Zanon, interpellato al riguardo (richiesta offerta del 05.08.2021 n. 351153 - trattativa MePA 1797229), ha manifestato la piena disponibilità ad assumere l'incarico professionale impegnandosi a fornire le prestazioni richieste per l'importo per l'importo di € 15.700,56 corrispondente al ribasso del 19,64 % sull'importo stimato di € 19.600,00 (IVA e oneri esclusi), ridotto di 50,00 € ai fini dell'esonero della garanzia definitiva di cui all'art. 103, c. 11 del D.Lgs 50/2016,, come da offerta economica assunta al protocollo n. 366336 del 18.08.2021, che si ritiene congrua in considerazione dell'importo delle opere. L'importo complessivo è quindi pari a € 19.920,87 (€ 15.700,56 per l'incarico + € 628,02 per contributo previdenziale 4% + € 3.592,29 per IVA 22 % sul totale).

CONSIDERATO che la scrivente U.O. Genio Civile Belluno ha avviato le verifiche dei requisiti previsti dall'art.80 del D.lgs 50/2016, dichiarati in data 06.08.2021 dal professionista e che l'aggiudicazione sarà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dopo la verifica positiva, a oggi non conclusa, dei requisiti prescritti.

EVIDENZIATA la necessità di avviare l'attività di progettazione delle opere in oggetto.

VISTO il Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.G.R.V n. 951 del 02.07.2019 e sottoscritto in data 17/09/2019.

VISTI gli artt. 31, comma 8 e 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. "*Codice dei contratti pubblici*".

VISTE la Linea Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*" e la Linea Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*".

VISTA la DGR n. 1475 del 18.09.2017 "*Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement (Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016)*".

VISTA la documentazione acquisita agli atti d'ufficio.

decreta

1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, in pendenza della verifica dei requisiti, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all'ing. Luca Zanon (p.IVA 00924380256) con studio in Chies d'Alpago (BL), l'incarico di verifica e modellazione idraulica, progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dell'intervento in oggetto per l'importo complessivo di 19.920,87 (€ 15.700,56 per l'incarico + € 628,02 per contributo previdenziale 4% + € 3.592,29 per IVA 22 % sul totale);
3. di approvare lo schema di Convenzione, Allegato A al presente decreto, in ordine all'espletamento dell'incarico in argomento;
4. che l'aggiudicazione sarà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
5. che la relativa convenzione sarà stipulata dal Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno;
6. di notificare il presente atto all'Ing. Luca Zanon;
7. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo l'Allegato A di cui al punto 3;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. 14.3.2013 n. 33.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto.

Roberto Dall'Armi

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA

(Codice interno: 455492)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA n. 414 del 13 agosto 2021

GENIO CIVILE DI PADOVA - Lavori di sistemazione sui corsi d'acqua nel circondario di Padova - Area sud - annualità 2019 Cod. GLP: PD-I0124 Affidamento dell'incarico di verifica preventiva dell'interesse archeologico. CUP: H13H19000450002- CIG: Z8F3215DAA L.R. 21/12/2018, n. 45 - DGR n. 844/2019.*[Consulenze e incarichi professionali]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento si affida, ai sensi degli artt. 31 c. 8 e 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito con L. n. 108/2021, previa acquisizione di preventivi, l'incarico di verifica preventiva dell'interesse archeologico (V.I.Arch.) relativamente ai lavori in oggetto.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di affidare, ai sensi degli artt. 31 c. 8 e 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito con L. n. 108/2021, l'incarico per la verifica preventiva dell'interesse archeologico relativamente ai "Lavori di sistemazione sui corsi d'acqua nel circondario di Padova-Area sud", allo Studio di Archeologia Dott. Stefano Tuzzato con sede in via V. Alfieri, 17 a Padova C.F. *(omissis)* e P.Iva 02121120287, per l'importo di Euro 4.900,00;

2. di dare atto che la spesa di Euro 4.900,00 verrà impegnata con successivo decreto sul capitolo n. 103317;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4. di pubblicare il dispositivo nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Rodolfo Borghi

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA

(Codice interno: 455493)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 426 del 13 agosto 2021

L.R. 29.12.2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023" D.G.R. 293 del 16.03.2021 "Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico ed idrogeologico" "VR-I.1112 Intervento per il miglioramento dello scarico della cassa di valle del bacino Colombaretta in comune di Montecchia di Crosara (VR)" Importo complessivo Euro 480.000,00 Progetto esecutivo del 21.10.2020 CUP: H67 J20 000 080 002 CIG: 87 25 90 9F E3 Ordinanza di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio delle aree necessarie alla corretta esecuzione dei lavori.

[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si ordina ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. n. 327/2001 l'occupazione temporanea di area non preordinata all'esproprio ed interessata dai lavori.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di dare atto che quanto riportato nelle premesse costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di disporre, in favore dell'U.O. Genio Civile di Verona con sede in Piazzale Cadorna, 2, Verona l'occupazione temporanea, non preordinata all'esproprio, delle aree elencate e catastalmente identificate in premesse e la presa di possesso provvisoria degli stessi per una presunta durata dei lavori di mesi 4 (quattro) con decorrenza dalla data di effettiva immissione in possesso da effettuare con apposito verbale;
3. di stabilire in € 25.752,00 l'indennità di occupazione temporanea da corrispondere agli aventi diritto determinata dal Dott. Soriato Giampaolo (perizia di stima in atti al prot. n. 349621 del 05.08.2021) fatta salva l'eventuale rideterminazione di somme in considerazione di ulteriori eventuali danni e di quanto disciplinato dall'art. 50, comma 2 e 3 del DPR 327/2001;
4. di provvedere a notificare ai proprietari interessati il decreto di occupazione temporanea, unitamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è stabilita l'esecuzione del decreto medesimo;
5. di far obbligo alla ditta proprietaria che intende accettare le indennità offerte di darne comunicazione entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di notificazione del presente atto con dichiarazione di accettazione, resa nella forma sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445;
6. di liquidare l'ammontare dell'indennità nella misura concordata in due soluzioni: acconto pari al 60% dopo l'immissione in possesso delle aree e il saldo pari al 40% al termine dell'occupazione una volta ripristinato lo stato dei luoghi con conseguente riconsegna ai legittimi proprietari;
7. che la spesa per l'indennità di occupazione temporanea trova copertura nelle somme a disposizione del quadro economico del progetto;
8. che all'impegno della spesa si provvederà con apposito provvedimento;
9. di demandare alla Commissione provinciale espropri la definizione dell'indennità definitiva in caso di mancata accettazione dell'indennità offerta da parte delle ditte proprietarie dei beni immobili, ex art. 41 DPR 327/2001;
10. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ex art. 23, comma 5, del DPR 327/2001.

Domenico Vinciguerra

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI

(Codice interno: 455571)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 23 del 18 agosto 2021

Approvazione progetto esecutivo n° 1415 del 17/05/2021 " U.I. Alto Piave: interventi di difesa idrogeologica ripulitura alvei da vegetazione e detriti, manutenzione e completamento opere esistenti nel territorio di competenza e manutenzione straordinaria viabilità forestale in località varie. Comuni di Comelico Superiore, San Nicolò Comelico e Danta di Cadore - U.M. Comelico (BL)", redatto dall'U.O. Forestale/Direzione Difesa del Suolo. L.R. 52/1978 DGR n. 809 /2020 L.R 27/2003 Importo progetto Euro 130.000,00. Esecutore dei lavori: Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario Veneto Agricoltura.

*[Foreste ed economia montana]***Note per la trasparenza:**

Il presente provvedimento approva il progetto esecutivo n° 1415 del 17/05/2021 di Euro 130.000,00 redatto dall' U.O. Forestale sede di Belluno ai sensi dell'art. 25 della L.R. 27/2003 e per le finalità di cui alla L.R. 52/1978, relativo all'esecuzione di interventi di difesa idrogeologica ripulitura alvei, completamento opere esistenti nei Comuni di Comelico Superiore, San Nicolò Comelico e Danta di Cadore (BL), previsti dal programma di sistemazioni idraulico-forestali per l'anno 2020. Atto soggetto a pubblicazione nel solo dispositivo.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di dare atto che il progetto considerato è conforme ai contenuti della DGR n. 809 del 23/06/2020.
3. Di prendere atto che gli interventi previsti nel progetto esecutivo n. 1415 del 17/05/2021, non sono assoggettabili alla procedura per la valutazione di incidenza, conformemente alla dichiarazione di cui all'allegato E alla DGR 1400/2017.
4. Di approvare sotto il profilo tecnico economico, nonché sotto il profilo della significatività degli impatti sul sito Natura 2000 ai sensi del D.P.R. 357/1997, il progetto esecutivo n. 1415 del 17/05/2021 "U.I. Alto Piave: interventi di difesa idrogeologica ripulitura alvei da vegetazione e detriti, manutenzione e completamento opere esistenti nel territorio di competenza e manutenzione straordinaria viabilità forestale in località varie. Comuni di Comelico Superiore, San Nicolò Comelico e Danta di Cadore - U.M. Comelico (BL)", previsto dal programma di interventi di sistemazione idraulico-forestale per l'anno 2020, redatto dall' U.O. Forestale sede di Belluno, per un importo complessivo di Euro 130.000,00.
5. Di autorizzare la realizzazione degli interventi di cui al progetto n. 1415 del 17/05/2021, ai sensi. del D.P.R. 31/2017. L'autorizzazione di cui al presente punto è immediatamente efficace.
6. Nell' esecuzione degli interventi si dovrà ottemperare a quando prescritto dalla CTRD di Belluno con voto 77 del 10/6/2021.
7. Di dichiarare che i lavori di cui al progetto esecutivo n 1415 del 17/05/2021, sono di interesse regionale, di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili.
8. Di dare atto altresì che ai fini contabili della gestione della spesa l'importo complessivo di progetto di Euro 130.000,00 risulta così suddiviso:

Voce	Importo €
Lavori	107.848,21
Oneri della sicurezza specifici	1.500,00
Fondo per le funz. tec. da corrispondere al personale ex art. 113, c.3 D.Lgs 50/2016	1.722,96
Fondo a destinazione vincolata ex art. 113, comma 4 D.Lgs 50/2016	430,74
Oneri fiscali (IVA)	18.544,23
Imprevisti	43,86
Totale progetto	130.000,00

Di trasmettere il presente decreto, ai sensi del co. 11 art. 146 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.,:

- ◆ alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso;
- ◆ alla Regione del Veneto - Direzione Pianificazione Territoriale
- ◆ agli Enti pubblici territoriali interessati.

9. Di avvalersi di Veneto Agricoltura per l'esecuzione dell'intervento in oggetto, che vi provvederà nella forma dell'amministrazione diretta, secondo il Piano annuale degli interventi trasmesso dalla Direzione Difesa del Suolo, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di cui alla DGR 1858/2020, con spesa che troverà copertura nel bilancio dell'Agenzia stessa, in attuazione della sopracitata convenzione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28.11.2014, n. 37, come modificata dall'art. 19 della L.R. 29.12.2017, n. 45;
10. I lavori dovranno essere ultimati entro il 31/12/2024.
11. Di incaricare Veneto Agricoltura della redazione degli atti di contabilità finale e del Certificato di Regolare Esecuzione degli interventi in oggetto, non che della loro approvazione conformemente alla normativa vigente, previo sopralluogo congiunto tra personale tecnico regionale e personale tecnico di Veneto Agricoltura per la verifica della corrispondenza di quanto realizzato agli elaborati progettuali.
12. Di trasmettere il presente decreto, unitamente al progetto esecutivo, alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico e all'Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario-Veneto Agricoltura.
13. Di dare atto che l'intervento rientra tra gli obiettivi da monitorare previsti dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) 2020-2022.
14. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Gianmaria Sommovilla